



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 107/11

di iniziativa del Consigliere V. PITARO recante:

""Ulteriori disposizioni per l'inquadramento degli operatori dell'ex equipe sociopsicopedagogica trasferiti nel 2008 dalla Regione Calabria alle ASP con Legge regionale n. 9/2007 art. 28 collegata alla manovra finanziaria - riduzione personale""

relatore: S. ESPOSITO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	15/06/2021
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	15/06/2021
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 107/XI pag. 4
"Ulteriori disposizioni per l'inquadramento degli operatori dell'ex equipe sociopsicopedagogica trasferiti nel 2008 dalla Regione Calabria alle ASP con Legge regionale n. 9/2007 art. 28 collegata alla manovra finanziaria – riduzione personale"

Normativa citata

Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 pag. 12
"Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002)."

Costituzione della Repubblica italiana pag. 45
"Parte I Diritti e doveri dei cittadini Titolo III - Rapporti economici - Articoli 35 - 36 Parte II Ordinamento della Repubblica Titolo V - Le Regioni, le Province, i Comuni Articolo 121"

Statuto della Regione Calabria pag. 47
"TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI Articolo 2 (Principi e finalità) CAPO I - IL CONSIGLIO REGIONALE Articolo 16 (Attribuzioni del Consiglio regionale)"

DPR del 20 dicembre 1979, n. 761 pag. 51
"Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali."

DPR del 10 dicembre 1997, n. 483 pag. 99
"Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale."

Legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 pag. 153
"Norme per l'istituzione del servizio socio-psico-pedagogico in Calabria."

Legge regionale 3 settembre 1991, n. 15 pag. 155
"Modifica alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 recante: 'Norme per l'istituzione del servizio socio-psico-pedagogico in Calabria'."

Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 pag. 156
"Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)."

Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2007, n. 620 pag. 183
"Legge regionale 11 maggio 2007, n.9, art.28. Piano di trasferimento del personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici."


Legge 29 dicembre 2000, n. 401 pag. 185
"Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario"

Documentazione citata

- Decreto dirigenziale n. 2225 del 10 marzo 2008 pag. 188
"Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, art. 28. Trasferimento all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro del personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 57. "
- Decreto dirigenziale n. 2218 del 10 marzo 2008 pag. 192
"Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, art. 28. Trasferimento all'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia del personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 57. "
- Decreto dirigenziale N° 12127 del 25/10/2018 pag. 195
"EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DELLE EQUIPES SOCIO PEDAGOGICHE IN SERVIZIO PRESSO LE AZIENDE SANITARIE DEL SSR - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA."

Normativa nazionale

- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, commi 594 - 601) pag. 203
"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020."
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, comma 517) pag. 206
"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021."
- Legge 11 gennaio 2018, n. 3 pag. 207
"Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute."
- Decreto Ministeriale 13 marzo 2018 pag. 230
"Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione"



Consiglio regionale della Calabria

Al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria

On. Giovanni Arruzzolo


Al Settore Segreteria Assemblea


Consiglio Regionale della Calabria

Oggetto: proposta di legge regionale 11[^] Legislatura

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Regionale

Vito Pittaro





Consiglio regionale della Calabria

Proposta di Legge Regionale del Consigliere on.le Vito Pitaro

**Ulteriori disposizioni per l'inquadramento degli operatori dell'ex equipe-socio-psicopedagogica trasferiti nel 2008 dalla Regione Calabria alle ASP
con L.R. n. 9 /2007 art. 28 collegata alla manovra finanziaria-riduzione personale**

Finalità ed Obiettivi

La finalità della presente proposta di Legge è quella di contribuire, con responsabilità e senso etico, alla risoluzione di una annosa problematica lavorativa che riguarda gli operatori dell'Ex equipe socio-psico-pedagogica sottoposti con L.R. n. 9/2007 a trasferimento intercompartimentale obbligatorio in piano di riordino del personale dalla Regione Calabria alle cinque Aziende Sanitarie Provinciali.

Un trasferimento tra Enti pubblici con diverso Contratto di lavoro, che, per un difetto di indicazioni ordinamentali e di governance politico-amministrativa, ha generato delle anomalie nella posizione lavorativa dei suddetti operatori presso le ASP, creando ingiusti disagi e forme di discriminazioni per come più volte riportato in interrogazioni regionali-parlamentari, denunciato dagli organi di stampa.

Appare quindi inderogabile affrontare con L.R. una seria problematica lavorativa venutasi a creare per i suddetti operatori con il trasferimento intercompartimentale, garantire un più corretto inquadramento ed utilizzo; anche al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del SSR, la funzionalità dei servizi ospedalieri e territoriali delle ASP ancor più utile in questo periodo di epidemia Covid, contribuire a garantire i Livelli essenziali di assistenza e la riduzione delle migrazioni passive, ottimizzare la gestione delle risorse e valorizzare l'esperienza lavorativa e le capacità professionali degli operatori già presenti all'interno delle Aziende sanitarie, contenere le spese sanitarie ed evitare lunghi contenziosi.

Visto

-La Carta Costituzionale italiana, titolo V e titolo III (art. 35 e 36), titolo V (art. 121)

-Lo Statuto Regione Calabria art. 2 *“principi e finalità”*, art 16 *“attribuzioni del Consiglio Regionale”*;

-Il DPR del 20 dicembre 1979 n. 761 *“Stato giuridico del personale delle Unità Sanitarie Locali”*;

-il DPR 10 dicembre 1997, n. 483 *“Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”*;

Vista

-la Legge Regionale del 5 maggio 1990 n. 57 *“Norme per l'istituzione del servizio socio-psico-pedagogico in Calabria”* (che ha voluto dare organicità del servizio in tutto il territorio regionale)

Art. 4 Organizzazione delle strutture operative- Il servizio socio-psico-pedagogico è organizzato in unità operative tipi che composte dalle seguenti figure professionali: Assistente sociale, Psicologo, Pedagogista, Sociologo, Tecnici della riabilitazione.

Art. 5 Gli operatori delle équipes socio-psico-pedagogiche già utilizzati dai Comuni singoli o associati o che, comunque, abbiano prestato servizio in regime di convenzione, nel periodo 1 gennaio 1989 - 31 gennaio 1990, per l'attuazione degli interventi di integrazione scolastica, sono mantenuti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

-la Legge Regionale del 3 settembre 1991 n. 15 *“modifica L.R. n. 57/1990”* (che ha inteso utilizzare funzionalmente gli operatori nel SSN)

all'art. 3 ha aggiunto il seguente comma *“ Per lo svolgimento dei compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale connessi alle attività dei servizi socio-psico-pedagogici, le Unità Sanitarie Locali possono utilizzare, d'intesa con i Comuni dei rispettivi ambiti territoriali, anche personale dei predetti servizi , limitatamente alle figure professionali previste dall'allegato 1 al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e comprese nel successivo art. 4”*

-la Legge Regionale del 5 dicembre 2003 n. 23 *“ Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali della Regione Calabria”*(che ha inteso rafforzare il ruolo degli operatori nel SSN)

art. 37 Il Personale dell'equipe socio-psico-pedagogico - Comma 1 Il personale di cui alla L.R. n. 57/90 e L.R. 2/97 previa ricognizione delle categorie e dei profili professionali di appartenenza , è destinato presso le strutture di cui agli articoli 9 e 13 della presente legge ed inserito nei ruoli degli Enti presso cui presta servizio in sede di determinazione delle dotazioni organiche.

-la Legge Regionale del 11 maggio 2007 n.9 *“ provvedimento generale recante norme di tipo ordimentale e finanziario” collegato alla manovra finanza regionale per anno 2007 ed allo scopo di introdurre dispositivi di riordino e riduzione dei costi di personale – (che ha inteso disporre il trasferimento giuridico alle ASP del personale ex equipe socio-psico-pedagogiche)*

Art. 28 *“ Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce , con propria deliberazione, un piano di trasferimento del personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici. Di cui alla legge regionale 5 maggio 1990 n. 57 e successive modifiche ed integrazioni, già destinato ai sensi dell'art. 37 della Legge Regionale 5 dicembre 2003 n. 23 alle strutture dei servizi sociali degli enti presso cui presta servizio, fatta salva la possibilità del comando presso gli enti, diversi dalle Aziende sanitarie, dove attualmente il detto personale si trova occupato”.*

-Delibera Giunta Regionale n. 620 del 28.09.2007 *“ Legge regionale 11 maggio 2007 n. 9 art. 28 Piano di trasferimento del personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici”*.

Con la quale la G.R. riteneva

(a) di non dare come G.R. delle linee guida di tipo ordinamentale ;

(b) di “demandare al competente Dipartimento una puntuale ricognizione dei singoli rapporti di lavoro”, che “ gli atti di effettivo trasferimento dalla Regione agli Enti di destinazione saranno adottati dal Dipartimento n. 7 - Organizzazione e personale- di concerto con il Dipartimento n. 4 –Bilancio Patrimonio”;

c) “nelle more di un piano analitico di trasferimento del personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici”;

d) di stabilire che i Dipartimenti “ a chiusura definitiva del procedimento produrranno ciascuno per la propria competenza una relazione informativa alla Giunta Regionale”; relazione informativa finale sul trasferimento non pervenuta dai Dipartimenti e non consegnata alla Giunta Regionale.

-Il Dispositivo della Regione Calabria - “Dipartimento n. 7 Organizzazione e Personale” del 27 febbraio 2008 inviato alle Aziende Sanitarie Provinciali con specifici protocolli ed avente per oggetto “attuazione L.R. n. 9 del 2007 –preavviso trasferimento personale”,

ove si comunica “ allo scopo di coordinare le attività gestionali dei rispettivi Enti e di prevenire disservizi di funzionamento o pregiudizio delle posizioni di lavoro del personale interessato, si preavvisa che questa Direzione provvederà nei prossimi giorni all’emanazione del decreto dirigenziale che trasferirà, in prima attuazione, il personale che attualmente già presta servizio presso Codesta Azienda contestualmente alle risorse finanziarie previste dalla legge regionale e agli atti amministrativi costituenti i fascicoli personali dei lavoratori”

-il Decreto Dirigenziale Regione Calabria-Giunta Regionale-Dipartimento n. 7 Organizzazione Personale- del 5 marzo 2008 n.2225 avente per oggetto “ Legge Regionale 11 maggio 2007 n. 9 art 28 –Trasferimento alle Aziende Sanitarie provinciali de personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici di cui alla L.R. del 5 maggio 1990 n. 57”ove, dopo concertazione con le OO.SS.

(a) si decreta “art. 2 di trasferire ai sensi dell’att. 28 della Legge regionale 11 maggio 2007 n. 9 ed in attuazione del “Piano di trasferimento” approvato dalla Giunta Regionale con atto n.600 del 28 settembre 2007, alla Azienda Sanitaria Provinciale , il personale del contingente di cui alla legge regionale 5 maggio 1990 n. 57 , già in servizio presso l’ASP”

(b) si rileva già nel decreto che “ in sede di confronto , le OO.SS. hanno avanzato osservazioni in ordine ad aspetti giuridici e finanziari riguardanti gli inquadramenti del predetto personale presso gli Enti di destinazione, richiedendo l’attivazione di un *Tavolo concertativo intercompartimentale* di natura programmatica finanziaria , per approfondire gli ulteriori aspetti economici e giuridici derivanti dalla diversità del contratto di comparto sanitario rispetto a quello degli enti locali da cui potrebbero derivare pregiudizio agli interessi del personale trasferito” ,

considerato che

-La L.R. 11 maggio 2007 n.9 non ha dato chiare e sufficienti indicazioni ordinamentali circa le modalità di trasferimento intercompartimentale e l’inquadramento degli operatori dell’ex equipe socio-psico-pedagogiche nelle ASP di destinazione, demandandole ad una Delibera della Giunta Regionale ;

-La Giunta Regionale con Delibera n. 620 del 28.09.2007, non dava indicazioni ordinamentali circa le modalità di trasferimento né riguardo all’inquadramento nelle ASP , ma le demandava “al Competente Dipartimento” che avrebbe dovuto produrre a chiusura definitiva una relazione informativa alla Giunta Regionale;

-Il Dipartimento N. 7-Organizzazione del Personale- nel Decreto Dirigenziale del 5 marzo 2008 n.2225, aveva già ritenuto di dover evidenziare insieme alle OO.SS., alcune possibili problematiche di inquadramento del predetto personale presso gli Enti di destinazione, rinviando le criticità all’attivazione di un *Tavolo concertativo intercompartimentale* , per approfondire gli ulteriori aspetti economici e giuridici derivanti dalla diversità del contratto di comparto sanitario rispetto a quello degli enti locali da cui avrebbero potuto derivare pregiudizio agli interessi del personale trasferito;

-Non è stato mai attivato dal 2008 il suddetto *Tavolo concertativo intercompartimentale* per superare le problematiche lavorative venutesi a creare per gli operatori dell'ex equipe socio-psico-pedagogico con il trasferimento intercompartimentale;

-Pertanto, Il suindicato trasferimento intercompartimentale obbligatorio per gli operatori dell'ex equipe *non è stato adeguatamente governato, accompagnato agevolmente da linee ordinamentali politico-amministrative*, interponendosi talora comunicazioni Regionali ed Aziendali non ben incardinati e non chiarificatrici;

nel ritenere che

-Si è creato quindi un *vulnus legislativo* che crea al personale trasferito una situazione di stridente contrasto tra doveri e diritti del lavoratore . Gli operatori dell'ex equipe socio-psico-pedagogica effettuano tutti quanti i compiti richiesti dalle Aziende sanitarie ad pari degli dipendenti assunti direttamente dall'Azienda ; ma non sono stati da alcune ASP ancora inseriti nella dotazione organica , non sono stati reinquadrati nella posizione maggiormente affine a quella di analoghe figure professionali in servizio presso le ASP, non è stato ancora avviato un processo di reinserimento per alcune figure professionali sanitarie laureate - quali psicologi, sociologi, pedagogisti, assistenti sociali, terapisti della riabilitazione – , non è stato ancora applicato il CCNL della Sanità dall'ASP ente di destinazione pertanto risultando talora “ personale a tempo indeterminato senza contratto”;

-I suddetti operatori dell'ex equipe trasferiti dalla Regione sono attualmente utilizzati singolarmente dalle ASP a secondo della loro disciplina, lavorano in posti liberi in organico anche per carenza di personale dovuto a numerosi pensionamenti, mantengono attivi importanti servizi ospedalieri e territoriali specialmente utili alle figure più fragili, ancor più nel periodo della pandemia da Covid.

Relazione tecnico finanziaria

La presente proposta di legge o intervento di modifica del Decreto Dirigenziale n. 2218/2008 si sostanzia in una disposizione di natura ordinamentale che non implica nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

(((Il personale sanitario appartenente all'ex-equipe socio-psico-pedagogico è già retribuito con i Fondi del SSN per come indicato anche dal Decreto Dirigenziale n. 12127 del 25/10/2018, occupa essenzialmente posti già liberi in organico, contribuisce inoltre all'incremento del bilancio ASP con le prestazioni ambulatoriali esterne e relativo incasso del ticket.)))

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo proposta di legge: "Ulteriori disposizioni per l'inquadramento degli operatori dell'ex equipe socio-psicopedagogica trasferiti nel 2008 dalla Regione Calabria alle ASP con L.R. n. 9 /2007 art. 28 collegata alla manovra finanziaria-riduzione personale"

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " Annuale, P " Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia	Carattere Temporale	Importo
		I o C	A o P	
Art. 1	La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio Regionale.			
Art. 2	Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio Regionale			
Art. 3	Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio Regionale			
Art. 4	Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio Regionale			
Art. 5	Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico			

	del bilancio Regionale			
--	------------------------	--	--	--

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio regionale di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

-Art 1 Gli operatori a tempo indeterminato appartenenti all'ex equipe socio-psico-pedagogica L.R. 57/90 - formata da psicologi, sociologi, assistenti sociali, pedagogisti, tecnici della riabilitazione - sottoposti a trasferimento intercompartimentale obbligatorio in piano di riordino dalla Regione alle cinque ASP calabresi con L.R. n. 9/2007 art. 28, vanno inseriti dalle ASP nella dotazione organica aziendale quale contingente ad esaurimento, e sono da considerarsi a tutti gli effetti personale del SSR.

-Art 2 Ai suddetti singoli operatori dell'ex equipe socio-psico-pedagogica trasferiti dalla Regione Calabria alle 5 ASP calabresi con L.R. n. 9/2007 andrà applicato ASP il CCNL della Sanità in vigore nell'ente di destinazione a partire dalla data della presente legge.

-Art 3 I suddetti singoli operatori dell'ex equipe socio-psico-pedagogica sottoposti a trasferimento intercompartimentale, ove non già avvenuto, andranno inquadrati nel ruolo e nella categoria professionale più corrispondente ed affine a quella svolta da analoghe figure assunte direttamente dall'ASP, senza alcuna discriminazione di trattamento tra dipendenti dello stessa Azienda che compiono analoga attività assunti direttamente dall'Azienda.

-art. 4 Gli psicologi dell'ex equipe psico-socio-pedagogica trasferiti dalla Regione alle ASP, considerato il particolare ruolo svolto di personale sanitario - non tecnico, non amministrativo - addetto alla prevenzione-diagnosi-cura-riabilitazione psicologica (Decreto Lorenzin del 22/10/2017 -DPR 761/1979 art. 2)

a) andranno reinquadrati nell'unico ruolo e nell'unico categoria prevista dal SSR/SSN nell'Area dirigenziale Sanitaria non medica ed applicato il CCNL Sanità per il personale laureato-non medico, previa verifica dei seguenti requisiti (previsti dagli art. 1 e 52 del DPR n. 483 del 10-12-1997): cittadinanza italiana, idoneità fisica all'impiego, diploma di laurea in Psicologia, iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Psicologi, specializzazione nella disciplina di Psicologia o discipline affini o equipollenza Legge n. 401/2000 art.2 comma 3 o esperienza lavorativa in servizi psicologici del SSR di almeno 5 anni continuativi e con valutazione positiva

b) andranno inseriti nei posti liberi della dotazione organica psicologi ed in quelli resisi vacanti nel periodo 2019-2022 per collocamento a riposo, anche al fine di razionalizzare e contenere le spese di nuovo personale valorizzando figure professionali già interne, considerata anche la carenza di detto personale nel SSR in particolare nei servizi ospedalieri e territoriali di oncologia, neuropsicologia, neuropsichiatria infantile, materno-infantile, servizi covid ed ove necessari.

- art. 5 La presente proposta di legge o intervento di modifica del Decreto Dirigenziale n. 2218/2008 si sostanzia in una disposizione di natura ordinamentale che non implica nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

On. Vito Pitaro

Legge Regionale 11 maggio 2007, n. 9

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002).

(BUR n. 9 del 16 maggio 2007, supplemento straordinario n. 1 del 21 maggio 2007)

(Testo coordinato ed integrato con le modifiche di cui alle ll.rr. 20 giugno 2007, n. 12, 10 luglio 2007, n. 15, 5 ottobre 2007, n. 22, 7 dicembre 2007, n. 24, 28 dicembre 2007, n. 30, 13 giugno 2008, n. 15, 10 luglio 2008, n. 21, 18 luglio 2008, n. 24, 12 dicembre 2008, n. 40, 15 gennaio 2009, n. 1, 12 giugno 2009, n. 19, 19 ottobre 2009, n. 35, 26 febbraio 2010, n. 9, 11 agosto 2010, n. 22, 29 dicembre 2010, n. 34, 7 ottobre 2011, n. 36, 23 dicembre 2011, n. 47, 20 dicembre 2012, n. 66, 27 dicembre 2012, n. 69, 16 maggio 2013, nn. 24 e 25, 8 settembre 2015, n. 16, 5 agosto 2016, n. 27 e 9 maggio 2017, n. 15)

TITOLO I

Misure per lo sviluppo socio- economico e per la razionalizzazione dell'azione pubblica

Art. 1

(Fondo per lo sviluppo)

1. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2007 è istituito un Fondo finalizzato al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria della Regione.

2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono:

a) il 60 per cento delle maggiori entrate, rispetto a quelle considerate nel bilancio di previsione per il medesimo anno effettivamente realizzate nel corso dell'anno 2007, a valere sui tributi propri della Regione non gravati da vincoli di destinazione;

b) le somme rese disponibili a seguito della rinegoziazione dei mutui intervenuta in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3, della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1.

3. La Giunta regionale individua con proprie deliberazioni le specifiche tipologie di intervento cui destinare le risorse del Fondo, con priorità per quelle che possono beneficiare di cofinanziamenti da parte di soggetti diversi dalla Regione, nonché le somme da destinare a ciascuna di esse. Le predette deliberazioni sono trasmesse alla Commissione consiliare competente per il parere, da rendere nei successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole. Nel caso di interventi non contemplati dalla legislazione vigente la relativa disciplina è disposta con legge regionale.

Art. 2¹

(Stazione unica appaltante)

1. Al fine di semplificare e rendere omogenea l'azione amministrativa, nonché per la gestione più uniforme, trasparente e conveniente degli appalti di opere, lavori pubblici e forniture di beni e servizi, è istituita la Stazione unica appaltante (SUA), con sede in Catanzaro.

¹ Vedi anche l.r. 7 dicembre 2007, n. 26

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una apposita proposta legislativa che, fra l'altro, disciplini:

a) la composizione dell'organismo, prevedendo eventuali forme di coinvolgimento di una rappresentanza del Ministero dell'Interno (Ufficio territoriale del Governo) e della Magistratura contabile od amministrativa, da richiedere ai competenti organi di autogoverno, nonché il reclutamento del personale in via prioritaria mediante distacco da parte degli Enti di cui alla lettera c);

b) le funzioni e le competenze attribuite o devolute alla SUA, ivi compresa la redazione di relazioni semestrali sull'andamento degli appalti e delle forniture, da presentare alla Giunta ed al Consiglio regionale;

c) l'obbligo, per gli organi dell'Amministrazione regionale, le Aziende sanitarie ed ospedaliere, le Aziende regionali e gli Enti strumentali od ausiliari della Regione, di ricorrere, salvo eccezioni adeguatamente motivate, alla SUA per le procedure di predisposizione e di affidamento degli appalti, fino alla stipula del contratto di affidamento, che rimane nella titolarità dell'Ente beneficiario della prestazione;

d) la possibilità di attivare specifiche convenzioni o protocolli d'intesa con altri Enti locali e territoriali calabresi, previa apposita richiesta degli stessi;

e) l'eventuale articolazione dell'organismo in sezioni specializzate per materia e tipologia di appalti;

f) il sistema di monitoraggio e verifica delle procedure di affidamento degli appalti od incarichi comunque rimasti nella disponibilità dei soggetti di cui alla lettera c), anche al fine di prevenire l'esclusione del divieto di frazionamento degli appalti;

g) l'attribuzione alla SUA delle funzioni di Osservatorio sull'andamento dei prezzi di mercato delle opere, beni e servizi oggetto degli appalti di che trattasi.

3. La proposta di legge, presentata dalla Giunta regionale, sarà esaminata con procedura di urgenza, secondo quanto previsto dal regolamento di funzionamento del Consiglio regionale.

4. È fatto divieto assoluto di dare corso al rinnovo anche tacito di contratti in essere per l'acquisto di beni e servizi, ancorché tale facoltà sia espressamente prevista dai contratti stessi. Le disposizioni che precedono non si applicano alla convenzione in essere con l'Osservatorio per il turismo di cui al contratto n. 10273 del 5 settembre 2006, di cui si autorizza il rinnovo.

Art. 3

(Riforma di FINCALABRA s.p.a.)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad assumere le iniziative necessarie ad acquisire alla Regione le quote azionarie di FINCALABRA s.p.a. detenute da altri soci, anche attraverso la definizione di appositi accordi che, a titolo di

corrispettivo per la cessione, prevedano il coinvolgimento dei soci cedenti quali associati in partecipazione nelle attività da realizzare.

2. A seguito dell'acquisizione delle quote azionarie di cui al comma 1, nell'esercizio dei diritti dell'azionista la Giunta regionale, sentito il parere vincolante della competente Commissione consiliare da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, promuove l'adozione delle iniziative dirette a ridefinire il ruolo e i compiti di FINCALABRA s.p.a., nella prospettiva di dotare la Regione di uno strumento tecnico ed operativo per la più efficace attuazione delle politiche regionali di sviluppo socio-economico, con particolare riguardo alla realizzazione di attività e iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo del sistema delle P.M.I. operanti nel territorio della Regione Calabria e quindi dell'occupazione, attraverso l'innalzamento dei livelli di competitività, il miglioramento delle condizioni di accesso al credito, la crescita dell'occupazione, la promozione dello sviluppo tecnologico, il sostegno alla internazionalizzazione, la qualificazione delle risorse professionali e manageriali.

3. La società di cui al comma 1 assicurerà l'assistenza ed il supporto nei confronti degli enti locali per favorire lo sviluppo locale dei territori, anche in termini di integrazione infrastrutturale, potenziandone la capacità di gestione, informazione e valorizzazione delle aree industriali anche ai fini della predisposizione di piani e progetti da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. Tali attività sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta.

4. I rapporti tra la Regione e FINCALABRA s.p.a sono disciplinati attraverso apposite convenzioni di servizio, da sottoscrivere, sentito il parere della competente Commissione consiliare, che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta, nell'ambito delle quali sono, tra l'altro, determinati il livello di remunerazione per i servizi resi, nonché le modalità di periodica informazione sullo stato di attuazione delle attività in corso.

5. *Fincalabra S.p.A., società di intermediazione finanziaria, per lo svolgimento della propria attività, può assumere partecipazioni finanziarie e strumentali di carattere strategico nel rispetto dei limiti riportati nei punti successivi:*

- a) *le partecipazioni finanziarie devono essere unicamente finalizzate a fornire supporto finanziario alle società partecipate anche nelle forme di "venture capital" o di "seed capital" e non possono prevedere alcuna forma di gestione diretta delle società partecipate;*
- b) *al fine di garantire il rispetto dei principi normativi che regolano il funzionamento di Fincalabra S.p.A., le partecipazioni strumentali in veicoli operativi di carattere strategico devono essere finalizzate all'acquisizione di quote del capitale di imprese e società i cui prodotti e/o servizi integrino i processi produttivi e/o operativi di Fincalabra S.p.A. e devono consentire l'esercizio del controllo societario o garantire il mantenimento di un rapporto organico con l'impresa partecipata².*

5 bis. *L'acquisizione delle partecipazioni strategiche, di cui al comma precedente, lettera b), deve essere debitamente autorizzata con apposita delibera di Giunta.*

²**Comma modificato dall'art. 21, comma 1, l.r. 23 dicembre 2011, n. 47; precedentemente così recitava:** «5. Entro 90 giorni dall'approvazione delle modifiche statutarie, FINCALABRA s.p.a provvede ad avviare le procedure per la dismissione delle quote azionarie e delle partecipazioni possedute in altre società ed enti, avvalendosi eventualmente del supporto di società specializzate, il cui corrispettivo graverà a titolo definitivo sulle risorse derivanti dalle dismissioni stesse.».

5 ter. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, provvede a dettare le linee di indirizzo che consentano l'individuazione delle caratteristiche che le società partecipate da Fincalabra S.p.A. devono possedere al fine dell'attribuzione della rilevanza strategica.

5 quater. Fincalabra S.p.A. dovrà dismettere tutte le partecipazioni che non rientrano in quelle indicate nei commi precedenti.

5 quinquies. Nelle sedi e nelle forme attraverso cui si esplica l'esercizio dei diritti dell'azionista, i rappresentanti regionali devono garantire il conseguimento delle disposizioni dettate con il presente articolo. A tale fine, con cadenza semestrale, i predetti rappresentanti regionali devono inviare una relazione, al Dipartimento "Attività Produttive" e al Dipartimento "Controlli", sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo³.

6. Sono organi di FINCALABRA s.p.a:

- a) il consiglio di amministrazione composto da cinque membri, tra cui il Presidente, di cui tre nominati dal Presidente della Giunta regionale, individuati tra persone in possesso di requisiti di elevata professionalità e comprovata esperienza quinquennale nelle materie afferenti alle funzioni di competenza dell'ente due membri, componenti indipendenti, in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e s.m.i. (T.U.B.), nominati dal Consiglio regionale, che svolgono una funzione di supervisione strategica e vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione;*
- b) il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi, di cui il Presidente e un membro effettivo nominati dal Consiglio regionale ed un membro effettivo e due supplenti nominati dalla Giunta regionale. Il compenso dei componenti supplenti del collegio sindacale è corrisposto solo in caso di sostituzione di uno o due sindaci effettivi, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo sostituito⁴.*

7. Le modifiche dell'oggetto sociale e della struttura societaria costituiscono giusta causa di recesso da tutti i rapporti patrimoniali in essere, non coerenti con i nuovi e diversi compiti attribuiti a FINCALABRA s.p.a dalla presente legge.

8. Tutte le disposizioni di cui alla legge regionale 30 aprile 1984, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, in contrasto con le modifiche statutarie di cui al comma 5, si intendono abrogate alla data di approvazione delle stesse.

Art. 4

³Commi aggiunti dall'art. 21, comma 2, l.r. 23 dicembre 2011, n. 47.

⁴Comma interamente sostituito dall'art. 11, comma 1, l.r. 16 maggio 2013, n. 24. Successivamente l'art. 1, comma 1, della l.r. 5 agosto 2016, n. 27, sostituisce la sola lettera b) che precedentemente così recitava: «b. il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi, di cui il Presidente e un membro effettivo nominati dal Consiglio regionale ed un membro effettivo ed uno supplente nominato dalla Giunta regionale. Il compenso dei componenti supplenti del collegio sindacale è corrisposto solo in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo».

(Soppressione dell'AFOR)

1. L'Azienda forestale regionale - AFOR è soppressa e posta in liquidazione.
2. *(abrogato)*⁵
3. Ai fini della definizione dei rapporti attivi e passivi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina un Commissario liquidatore ⁶, per la durata di sei mesi, prorogabili per una sola volta di altri sei.
4. Nella medesima deliberazione, la Giunta regionale approva gli indirizzi al Commissario, per la sollecita, efficiente ed economica realizzazione della fase liquidatoria.
5. Gli organi statutari, *il direttore generale e i vice direttori generali*⁷ dell'AFOR cessano di diritto dalle loro funzioni alla data di nomina del Commissario liquidatore, che è legittimato a compiere tutti gli atti degli organi ordinari e quelli necessari e connessi alla liquidazione dell'Ente.
6. *(abrogato)*
7. *(abrogato)*
- 7 bis. *(abrogato)*
- 7 ter. *(abrogato)*
8. *(abrogato)*
9. *(abrogato)*

10. *(abrogato)*⁸

⁵Comma abrogato dall'art. 13, comma 10, l.r. 16 maggio 2013, n. 25; precedentemente così recitava: «2. Le funzioni amministrative in materia di demanio forestale e forestazione sono trasferite o delegate alle Province; la Giunta regionale adotta apposite deliberazioni concernenti l'individuazione analitica delle funzioni ed i criteri di esercizio delle stesse, riservando a sé quelle concernenti la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il controllo.».

⁶L'art. 18, comma 1, lett. a), l.r. 27 dicembre 2012, n. 69 sopprime le parole «ed un Vice Commissario con funzioni vicarie».

⁷Parole aggiunte dall'art. 18, comma 1, lett. b), l.r. 27 dicembre 2012, n. 69.

⁸I commi dal 6 al 10 sono abrogati dall'art. 13, comma 10 della l.r. 16 maggio 2013, n. 25; precedentemente così recitavano: «6. Il Commissario liquidatore, entro novanta giorni dall'insediamento, provvede alla redazione di un piano di massima della liquidazione, da approvarsi dalla Giunta regionale, che dovrà prevedere la riscossione dei crediti, l'estinzione dei debiti anche mediante piani di

Art. 5
(Soppressione dell'ARSSA)

1. L'Azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura - ARSSA è soppressa e posta in liquidazione con le stesse modalità di cui all'articolo 4. Il piano di liquidazione redatto dal Commissario liquidatore deve prevedere altresì la dismissione e la cessione a terzi delle attività di rilevanza economica e imprenditoriale, ovvero l'acquisizione, anche temporanea, delle stesse, da parte della Regione o di altri Enti o Aziende indicati dalla Giunta regionale.

2. *Nell'ambito della liquidazione, il commissario dovrà trasferire all'Ente deputato a svolgere le funzioni di forestazione allorquando costituito, l'intero patrimonio afferente il Polo Soprassuoli Boschivi facente parte del patrimonio dell'ARSSA con il relativo personale preposto, che sarà inquadrato nei ruoli dell'Ente subentrante ed al quale si applicheranno le disposizioni di cui alla legge istitutiva dello stesso*⁹.

3. *(abrogato)*

4. *(abrogato)*

5. *(abrogato)*¹⁰

rateizzazione, nonché la restituzione o il trasferimento degli immobili all'Amministrazione regionale, che ne potrà curare la cessione secondo le disposizioni di cui all'articolo 13, destinandone il relativo ricavo alla copertura delle passività derivanti dalla liquidazione. 7. Il Commissario provvede inoltre al trasferimento alla Regione dei dipendenti addetti ai servizi amministrativi, mentre gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale sono assegnati in titolarità alle Province, secondo il criterio della residenza del singolo lavoratore, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data del 31 dicembre 2006 e fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6. Alle Province, secondo il criterio della residenza, sono altresì assegnati in titolarità i lavoratori inseriti nel "Fondo sollievo" alla data del 31 dicembre 2006, sempre nel rispetto del regime contrattuale in essere. 7 bis. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di assunzione a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi inclusi i collaboratori a progetto di cui alla delibera del Commissario Liquidatore Afor n. 43 del 29 febbraio 2008, in servizio al 31 maggio 2008, sono trasferiti alle Province, secondo il criterio di residenza. Il rapporto di lavoro è trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e senza interruzione di continuità. 7 ter. I contratti di cui al primo comma dell'art. 25 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, per come individuato in detto primo comma e purché in essere con l'AFOR alla data del 31 maggio 2008, sono trasferiti alle Province, secondo il criterio di residenza dei soggetti interessati. 8. I lavoratori sono destinati alla realizzazione di progetti, anche su proposta di altri Enti pubblici, particolarmente in materia di uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo, nei settori forestale, demaniale, del riassetto idro-geologico, della gestione dei parchi ed aree protette, della ricognizione degli usi civici, della lotta agli incendi boschivi, da finanziare prioritariamente con fondi della programmazione unitaria 2007-2013 e per i rimanenti costi con fondi trasferiti dallo Stato e regionali, nel rispetto del principio dell'invarianza degli oneri per la Regione. Il personale idraulico-forestale continua ad essere inquadrato nell'attuale comparto contrattuale e non potrà essere inquadrato o trasferito nei ruoli regionali o provinciali. 9. La fase liquidatoria si conclude con l'adozione di un bilancio finale di liquidazione, da approvarsi dalla Giunta regionale, che determina l'estinzione dell'Ente. 10. L'insieme dei lavoratori di cui al comma 7 costituisce, nell'ambito di ciascuna Provincia, un bacino ad esaurimento.».

⁹**Capoverso aggiunto dall'art. 25, comma 3, l.r. 13 giugno 2008, n. 15. Successivamente sostituito dall'art. 11, comma 12, l.r. 20 dicembre 2012, n. 66; il testo precedente era così formulato:** «Le attività di ricerca e sperimentazione nel comparto agroalimentare, già esercitate dall'ARSSA, sono realizzate, in convenzione con la Regione Calabria, con il sistema universitario calabrese. È consentita la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato degli addetti ai centri Sperimentali Dimostrativi dell'ARSSA e strutture connesse del comparto agricolo dell'ente, già assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, allorché gli stessi siano impiegati per la realizzazione di specifici progetti finanziati con fondi comunitari, nazionali o interventi di sponda regionali.».

¹⁰**I commi 3, 4 e 5 sono abrogati dall'art. 11, comma 13, l.r. 20 dicembre 2012, n. 66; tali commi precedentemente così recitavano:** «3. Le funzioni amministrative diverse da quelle di cui al comma 2 sono conferite alle Province, che le esercitano anche in forma associata, permanendo in capo alla Giunta regionale i soli atti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, individuati dall'articolo 3 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34. 4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, la Giunta regionale procede al trasferimento di personale proprio o già appartenente all'ARSSA, anche in regime di diritto privato, previa determinazione

6. (abrogato)¹¹

Art. 6

(Incentivi per l'esodo al personale degli enti disciolti)

1. Ai dipendenti a tempo indeterminato dei due enti posti in liquidazione ai sensi degli articoli 4 e 5, nonché agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale utilizzati dai Consorzi di bonifica alla data del 31 dicembre 2006, sono concessi incentivi per l'esodo anticipato dall'impiego, secondo procedure che saranno individuate dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.

2. *Per il finanziamento dell'esodo di cui al comma 1 sono utilizzate prioritariamente le risorse finanziarie rivenienti dal risparmio conseguito sulle erogazioni per spese generali di funzionamento degli enti soppressi e per spese generali sui progetti realizzati dai Consorzi di bonifica, nonché le economie rappresentate dalle somme derivanti dalla riduzione della forza lavoro in conseguenza dell'esodo*¹².

Art. 7

(Accorpamento delle ASL)

1. Le undici Aziende sanitarie attualmente presenti sul territorio regionale sono accorpate in cinque Aziende sanitarie locali, che assumono la denominazione di Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone, il cui territorio di riferimento corrisponde alle attuali circoscrizioni provinciali.

2. Le nuove Aziende subentrano nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi relativi alle Aziende preesistenti, in ragione dell'ambito provinciale di riferimento.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi delle Aziende cessano di diritto dalle loro funzioni. Gli organi delle nuove Aziende sono nominati nel termine di trenta giorni dall'avvenuto accorpamento. Sino ad allora, le relative funzioni sono svolte dagli organi già in carica presso le Aziende sanitarie precedentemente istituite presso i capoluogo di Provincia.

4. Gli atti aziendali approvati dalla Giunta regionale restano in vigore, per quanto applicabili, per non oltre sei mesi dall'insediamento dei nuovi organi, data entro la quale dovrà procedersi all'approvazione degli atti delle nuove Aziende.

del contingente necessario. 5. Il personale residuo dell'ente disciolto è trasferito in soprannumero presso la Regione Calabria, permanendo nello status giuridico ed economico precedente.»

¹¹**Comma aggiunto dall'art. 13, comma 4, l.r. 5 ottobre 2007, n. 22. Successivamente abrogato dall'art. 11, comma 13, l.r. 20 dicembre 2012, n. 66; il testo precedente era cos' formulato:** «6. *Il personale di cui al comma 5 potrà essere inoltre assunto, con il consenso dello stesso, da Enti pubblici o privati diversi dalle Province che ne facciano richiesta, previa stipula di apposite convenzioni con il Dipartimento regionale competente, le quali potranno prevedere forme di incentivazione economica a fronte di un piano di utilizzo. I contratti di collaborazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, del personale addetto ai servizi amministrativi, sono trasferiti agli enti gestori.»*

¹² **Comma sostituito dall'art. 53, comma 1 lett. a), l.r. 12 giugno 2009, n. 19.**

5. La Giunta regionale adotta ogni altra disposizione esecutiva in epoca antecedente rispetto all'approvazione del Piano Sanitario Regionale 2007/2009.

6. L'attuazione delle disposizioni che precedono avviene, limitatamente alle Aziende sanitarie n. 9 di Locri e n. 11 di Reggio Calabria, previo accordo con il Ministero dell'interno. *Se l'accordo con il Ministero dell'Interno non è più necessario, l'accorpamento delle Aziende sanitarie n. 11 di Reggio Calabria e n. 9 di Locri avviene entro il 31 gennaio 2012, attraverso la nomina dell'organo di vertice della nuova Azienda sanitaria, il cui territorio di riferimento corrisponde alla circoscrizione provinciale di Reggio Calabria e, ove necessario, attraverso la nomina dei commissari liquidatori delle Aziende preesistenti¹³.*

Art. 8

(Riduzione delle spese per locazioni passive)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, anche tenendo conto degli effetti derivanti dal trasferimento di personale agli enti locali, un piano di razionalizzazione degli spazi utilizzati quali sedi di uffici dell'amministrazione regionale e di riduzione della spesa per locazioni passive.

2. E' fatto divieto assoluto di dare corso alla stipulazione, ovvero alla proroga ove consentita, ovvero al rinnovo anche tacito ove espressamente previsto, di contratti di locazione passiva in assenza di previa verifica di indisponibilità, allo scopo, di beni demaniali o patrimoniali della Regione.

Art. 9

(Riduzione delle spese per consulenze, comitati e commissioni)

1. La Regione assume il principio della riorganizzazione di tutte le attività individuate nel presente articolo in funzione del perseguimento di obiettivi di economicità, razionalizzazione e congruità rispetto a tutte le sue articolazioni interne ed esterne.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nonché gli amministratori dei soggetti di cui al comma 3, con provvedimento amministrativo provvedono:

a) ad accertare la perdurante utilità di incarichi professionali, studi, consulenze, comitati, commissioni ed organismi collegiali di qualsiasi natura operanti nell'ambito delle organizzazioni regionali;

b) a diminuire il numero dei componenti degli organismi di cui alla lettera a) salvo che la determinazione del numero dei componenti. non derivi dall'obiettivo, accertata necessità di avvalersi di professionalità diversificate;

c) a ridurre l'importo di indennità ed eventuali gettoni di presenza spettanti ai predetti componenti, fermo restando il divieto di procedere per il triennio 2007-2009 ad aggiornamenti di ogni tipo di compenso, ancorché soggetto ad incremento per variazione del costo della vita;

¹³Periodo aggiunto dall'art. 40, comma 1, l.r. 23 dicembre 2011, n. 47.

d) a ridurre la spesa per il funzionamento degli organismi di cui alla lettera a), anche attraverso la messa in comune dei supporti organizzativi e di segreteria.

3. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti di enti, agenzie, aziende regionali, ivi comprese quelle sanitarie ed ospedaliere.

4. Gli organismi per i quali non siano stati accertati i requisiti di cui al comma 2, lettera a), sono soppressi.

5. Dall'attuazione di ciascuna delle misure di cui ai commi 2, 3 e 4 deve conseguire una economia di spesa non inferiore al 20 per cento di quella sostenuta mediamente per le medesime finalità nell'anno 2006, fatto salvo il caso di dimostrate economie già conseguite.

6. I soggetti di cui al comma 3, qualora non vi provvedano in sede di bilancio di previsione per l'anno 2007, sono tenuti a trasmettere al dipartimento regionale Bilancio e Patrimonio copia autentica dei provvedimenti assunti per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, muniti della certificazione di asseveramento da parte dei rispettivi Organi di controllo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trascorsi infruttuosamente i quali la Giunta regionale procede alla nomina di commissari ad acta.

7. Le economie realizzate dalla Giunta e dal Consiglio regionale confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1.

8. Nelle sedi e nelle forme attraverso cui si esplica l'esercizio dei diritti dell'azionista, la Regione impronta la propria azione di socio all'obiettivo di conseguire o promuovere l'adesione alle disposizioni e alle misure ed azioni richiamate nel presente articolo e nell'articolo 8, da parte delle Società partecipate o interamente possedute, direttamente o indirettamente, dalla Regione stessa.

Art. 10

(Autorità regionale per la valutazione delle attività di consulenza)

(abrogato)¹⁴

¹⁴ **Articolo abrogato dall'art. 11, comma 1, l.r. 7 ottobre 2011, n. 36. Tale articolo precedentemente così recitava:** «1. E' istituita l'Autorità regionale per la valutazione dei rapporti di consulenza e professionali esterni retribuiti con la Regione e con gli enti di emanazione regionale. 2. L'Autorità, organo collegiale indipendente e dotata di autonomia organizzativa e finanziaria con sede presso il Consiglio regionale, è costituita dal Presidente e da due componenti, con voto limitato ad uno, nominati ai sensi della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39, in possesso dei seguenti requisiti: a. provata professionalità con esperienza di incarichi o funzioni istituzionali di rilevante responsabilità; b. non rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche di rappresentanza di partiti politici né di organizzazioni sindacali; c. non abbiano intrattenuto rapporti di consulenza, a qualsiasi titolo, con la Regione negli ultimi cinque anni. 3. Il Presidente e i componenti dell'Autorità durano in carica per l'intera legislatura, non possono essere riconfermati ed il rapporto che si instaura con la Regione è di tipo esclusivo. 4. Al Presidente compete una indennità di funzione non superiore al 50 per cento dell'indennità base spettante ai Direttori generali della Giunta regionale, mentre i componenti non possono percepire compensi in misura superiore al 50 per cento di quanto corrisposto al Presidente. 5. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione delle risorse attribuite, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. 6. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si

Art. 11
(Aziende, Agenzie e partecipazioni regionali)

1. L'Agenzia istituita ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, è soppressa.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, adotta apposito disciplinare per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 12, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18.

3. *Fermo restando il sostegno finanziario della Regione, le funzioni svolte dalle Aziende regionali per il diritto allo studio istituite ai sensi della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34, e successive modificazioni e integrazioni, sono trasferite alle Università territorialmente competenti sulla base di apposite convenzioni sottoposte all'approvazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente. Le predette convenzioni dovranno prevedere la rendicontazione annuale degli obiettivi e dei risultati raggiunti da trasmettere al competente dipartimento regionale. Con la conseguente estinzione delle Aziende regionali cessano gli effetti dei contratti e di ogni altra convenzione stipulata dalle sopresse Aziende regionali, eccetto quelli fatti salvi nelle suddette convenzioni¹⁵.*

4. A decorrere dalla data delle predette convenzioni, le Aziende di cui al comma 3 sono sopresse. *Dalla stessa data la Giunta regionale è autorizzata a trasferire gratuitamente in proprietà all'università di Reggio Calabria l'immobile dell'ARDIS di Reggio Calabria con vincolo di destinazione a casa dello studente e con obbligo di restituzione ove, per qualsiasi causa, cessi lo svolgimento delle funzioni da parte della stessa Università¹⁶.*

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a definire un piano per la dismissione delle quote azionarie detenute nelle società COMAC, COMALCA e COMARC.

Le conseguenti procedure di dismissione sono attivate nei trenta giorni successivi, avvalendosi di società specializzate il cui corrispettivo graverà a titolo definitivo sulle risorse rivenienti dalle dismissioni stesse¹⁷.

5bis. All'atto della chiusura del procedimento di liquidazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio (ARDIS) di Catanzaro, il personale dipendente dalla stessa con contratto di lavoro a tempo

offrono nel panorama internazionale, nel campo della valutazione dell'efficienza e produttività delle pubbliche amministrazioni. 7. L'Autorità svolge le funzioni di valutazione, di indirizzo e supporto anche agli Enti locali e Aziende sanitarie e ospedaliere che ne facciano richiesta e previa stipula di apposita convenzione che ne regoli il rapporto. 8. E' fatto obbligo ai Direttori generali dei dipartimenti, degli enti strumentali e partecipati dalla Regione, delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, entro trenta giorni dall'insediamento dell'Autorità, di trasmettere gli atti relativi a tutti gli incarichi di cui al comma 1 già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge; per quelli conferiti successivamente la trasmissione degli atti deve avvenire nei dieci giorni successivi alla stipula. 9. E' fatto obbligo all'Autorità di segnalare alla Giunta regionale la situazione e il rendimento di tutti gli incarichi e in presenza di accertata inadeguatezza del soggetto incaricato ne propone la revoca ovvero la eliminazione di quelli ritenuti inutili. 10. E' in ogni caso vietato il cumulo degli incarichi di cui al comma 1, a qualunque titolo conferiti; l'accertata esistenza di più conferimenti va rimossa entro trenta giorni dall'insediamento dell'Autorità, trascorsi infruttuosamente i quali la Giunta regionale provvede d'ufficio a suo insindacabile giudizio. 11. La Giunta regionale assicura risorse umane e finanziarie per il buon funzionamento dell'Autorità. 12. L'Autorità trasmette semestralmente al Consiglio regionale idonea relazione sulla propria attività.».

¹⁵ Comma così modificato dall'art. 40 comma 1 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

¹⁶ Parole aggiunte dall'art. 53, comma 1 lett. b), della L.R. 12 giugno 2009, n. 19.

¹⁷ Vedi L.R. 5 ottobre 2007, n. 22, art. 11, comma 5.

*indeterminato è trasferito, mantenendo la posizione giuridica ed economica in godimento, all'Azienda Calabria Lavoro che ne dispone l'utilizzo in proprio o presso la Regione e gli altri Enti strumentali, vigilati e controllati, mediante stipula di apposite convenzioni.*¹⁸

*5ter. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla corresponsione del trattamento economico, ammontante a regime ad euro 421.709,62, provvede annualmente la Regione Calabria con apposito stanziamento. Per le annualità comprese nel bilancio pluriennale 2015-2017 la copertura della spesa, quantificata per l'anno 2015 in euro 194.635,21 e, per gli anni 2016 e 2017 in euro 421.709,62, è garantita con le risorse allocate al capitolo U0331310901 (UPB U.004.002.002.002), la cui disponibilità è contestualmente ridotta dello stesso importo per ciascuno degli anni considerati.*¹⁹

*5quater. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico previsto dall'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).*²⁰

6. L'esame dei bilanci di società partecipate e di enti strumentali regionali, nonché dei piani e dei programmi, trasmessi al Consiglio regionale ai sensi della vigente normativa per la definitiva approvazione, avviene secondo la procedura di priorità di cui all'articolo 68 del Regolamento consiliare, in deroga al numero massimo di tre proposte al mese, di cui alla medesima norma.

7. L'articolo 8, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38, è sostituito dal seguente:

"1. Il Comitato direttivo, presieduto dal Presidente del Consorzio, è composto da un numero variabile da tre a cinque membri di cui uno nominato dal Presidente della Giunta regionale. I Presidenti in carica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano le Assemblee generali per l'adeguamento degli statuti. Le Assemblee sono altresì convocate entro 30 giorni dalla data di modifica degli statuti per l'elezione dei nuovi Comitati Direttivi. Decorsi inutilmente i predetti termini, agli adempimenti in questione provvedono, in via sostitutiva, commissari ad acta nominati dalla Giunta regionale".

8. In recepimento dell'articolo unico, comma 734, della legge finanziaria statale per il 2007, non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico, facenti capo all'organizzazione della Regione Calabria, chi, avendo ricoperto incarichi analoghi nei cinque anni precedenti, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

Art. 12

(Ricognizione dei beni immobili)

1. I beni della Regione sono iscritti nei seguenti inventari:

- a) inventario dei beni demaniali;
- b) inventario dei beni immobili patrimoniali;
- c) inventario dei beni mobili patrimoniali di uso durevole;
- d) inventario automezzi, veicoli, natanti ed altri beni iscritti nei pubblici registri.

¹⁸ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 8 settembre 2015, n.16.

¹⁹ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 8 settembre 2015, n.16

²⁰ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 8 settembre 2015, n.16

2. Gli inventari di cui al comma 1 sono tenuti e costantemente aggiornati, attraverso la registrazione di ogni variazione intervenuta, dalle competenti strutture del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, per ciò che attiene a quelli di cui alle lettere a) e b), e del Settore Economato, per ciò che attiene a quelli di cui alle lettere c) e d).

3. Gli inventari di cui al comma 1, lettere a) e b), espongono di norma i seguenti dati:

- a) l'ubicazione, la consistenza, la qualità;
- b) i riferimenti catastali e le destinazioni d'uso;
- c) i titoli di provenienza;
- d) i valori catastali aggiornati;
- e) gli usi assentiti e le relative durate;
- f) i redditi prodotti.

4. 1 commi da 1 a 6 dell'articolo 4 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15, sono abrogati.

5. Al fine di consentire una compiuta e aggiornata azione di verifica, consolidamento ed integrazione dei dati inclusi o da includere negli inventari di cui al comma 1, lettere a) e b), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i responsabili dei Dipartimenti regionali raccolgono e trasmettono al Dipartimento Bilancio e Patrimonio ogni informazione e documentazione a qualsiasi titolo detenuta dagli uffici rispettivamente dipendenti in ordine ad immobili rientranti tra quelli di cui alle predette lettere.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 5, agli adempimenti ivi stabiliti provvedono altresì, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione a beni del demanio e del patrimonio immobiliare della Regione utilizzati sulla base di concessioni o a qualsiasi altro titolo, i seguenti soggetti:

- a) enti locali ;
- b) enti, agenzie e aziende regionali, ivi comprese quelle sanitarie;
- c) società partecipate dalla Regione, direttamente o attraverso altre società partecipate o enti regionali ;
- d) associazioni, fondazioni ed enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti regionali.

7.²¹ (Abrogato)

8. I soggetti pubblici e privati che, in assenza di titoli giuridici validi, utilizzino beni del demanio e del patrimonio immobiliare della Regione nonché ogni altro bene trasferito alla Regione per effetto dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del 14 gennaio 1972 e nn. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del 15 gennaio 1972, ovvero riconducibile al patrimonio regionale in virtù di ogni altra normativa statale o regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono fare istanza alla Regione per la regolarizzazione degli utilizzi in atto. La mancata produzione di istanza entro il predetto termine costituisce ad ogni effetto manifestazione negativa di volontà in ordine alla prosecuzione dell'utilizzo del bene.

Art. 13

(Valorizzazione e dismissione dei beni immobili)

²¹ **Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, l.r. 11 agosto 2010, n. 22; il testo precedente era così formulato:** «7. Tutti i beni immobiliari facenti parte del patrimonio della Regione sono indisponibili, ferma restando la facoltà della Giunta regionale di dichiararne la disponibilità anche ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge».

1. Al fine di favorire la razionalizzazione, l'economica gestione e la dismissione dei beni immobili della Regione, la Giunta regionale provvede:

- a. entro il 31 dicembre 2008²² dalla data di entrata in vigore della presente legge, a definire un primo elenco tra i beni già inseriti nel conto del patrimonio, ovvero che risultino censiti sulla base di apposita attività di ricognizione e accertamento, che non rivestano natura di utilità, funzionalità o strumentalità rispetto alle attività della Regione;
- b. all'alienazione:
 - di beni del patrimonio immobiliare di cui alla lettera a);
 - di altri beni individuati attraverso successivi elenchi;
 - di diritti reali sui suddetti beni patrimoniali.

2. *L'alienazione o la gestione dei suddetti beni avverrà sulla base di procedimenti che saranno avviati dalla Regione nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale. Per l'individuazione e lo svolgimento di tali procedimenti, la Regione è autorizzata ad avvalersi delle necessarie risorse umane e professionali anche mediante la stipula di apposite convenzioni, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie.*²³

3. Le somme derivanti dalla dismissione o dalla economica gestione dei beni di cui al comma 1 confluiscono ad apposito fondo da istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per essere destinate, in via esclusiva, alla realizzazione di investimenti di pubblica utilità. L'utilizzazione del fondo ha luogo secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 3.

4. Gli enti strumentali della Regione non possono procedere all'acquisizione, all'alienazione o alla locazione di beni immobili senza l'autorizzazione della Giunta regionale.

Art. 14 (Riscossione di tariffe)

1. La riscossione dei crediti vantati dalla Regione per somministrazione di acqua per uso idropotabile, per i quali entro il 30 settembre 2007²⁴ non venga presentato il piano di estinzione del debito ai sensi dell'art. 37 bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale entro i venti giorni successivi alla presentazione, è effettuata ai sensi dell'art. 40 bis della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche qualora il comune debitore non rispetti le scadenze dei pagamenti delle rate annuali indicate nel piano di estinzione del debito ovvero non provveda ai pagamenti delle annualità successive a quelle comprese nel piano medesimo.

²² **Comma così modificato dall'art. 25 comma 4, l.r. 13 giugno 2008, n. 15, che sostituisce le parole "entro sessanta giorni" con le parole "entro il 31 dicembre 2008".**

²³ **Comma così sostituito dall'art. 11, comma 4, l.r. 5 ottobre 2007, n. 22**

²⁴ **Termine così differito dall'art. 11, comma 3, l.r. 5 ottobre 2007, n. 22**

3. L'ingiunzione è adottata nella forma del decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dei lavori pubblici, che si avvale, per le attività istruttorie, di So.Ri.Cal. s.p.a., in base a quanto previsto dalla vigente convenzione.²⁵

Art. 15
(Rispetto del patto di stabilità)

1. Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dalle norme relative al patto di stabilità per l'anno 2007 il Dipartimento Bilancio e Patrimonio effettua una verifica straordinaria degli impegni assunti fino alla data del 30 giugno 2007. Sulla base dei risultati di tale verifica, qualora se ne ravvisi la necessità, la Giunta regionale adotta appositi provvedimenti finalizzati a stabilire limitazioni dell'operatività degli stanziamenti iscritti in bilancio, nella misura necessaria a consentire il rientro nei parametri del patto di stabilità.

2. Le delibere e i decreti che comportano impegni a carico di capitoli di spesa correlati ad assegnazioni dello Stato con destinazione vincolata devono essere corredati da una scheda, redatta dai Dipartimenti competenti, relativa allo stato di attuazione dei programmi e progetti relativi alle predette assegnazioni e alla possibilità di effettiva acquisizione delle stesse.

TITOLO II
Disposizioni in materia sanitaria

Art. 16
(Contenimento della spesa sanitaria)

1. Nelle aziende del servizio sanitario regionale l'indizione e l'espletamento di concorsi, le assunzioni, anche a tempo determinato, i trasferimenti, la mobilità, i comandi ed ogni altra forma di copertura di posti della dotazione organica anche mediante forme di lavoro flessibile, collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, sono soggette a preventiva autorizzazione regionale.

*Ibis. L'immissione in servizio dei vincitori di procedure selettive previamente autorizzate, avviene senza ulteriore autorizzazione regionale, purché entro e non oltre un anno dall'autorizzazione, ferma restando la verifica della disponibilità finanziaria.*²⁶

2. Le assunzioni, i trasferimenti, la mobilità, i comandi e tutte le altre forme di utilizzazione di personale previste dal comma 1, che vengano disposti in assenza di autorizzazione regionale sono nulli di diritto, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2126 del codice civile e sono valutati ai fini della mancata conferma, revoca o decadenza del Direttore generale; il Dipartimento regionale della tutela della salute cura la trasmissione dei relativi atti e provvedimenti alla Procura regionale presso la Corte dei Conti, per la valutazione di competenza.

²⁵ Comma così modificato dall'art. 1, l.r. 10 luglio 2007, n. 15 che ha soppresso le seguenti parole: "e per la materiale riscossione del credito derivante dal titolo esecutivo".

²⁶ Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, l.r. 15 gennaio 2009, n. 1.

3. Per tutte le forme di copertura di posti della dotazione organica di cui al comma 1, l'autorizzazione regionale è concessa, tenuto conto delle necessità di assicurare i livelli essenziali di assistenza e della situazione economica finanziaria di ciascuna azienda, dalla Giunta regionale in sede di approvazione dei piani attuativi o dei programmi annuali di attività. Qualora i trasferimenti, le mobilità, i comandi e le assunzioni a tempo determinato non siano stati previsti nei piani attuativi o nei programmi annuali, l'autorizzazione regionale può essere concessa, in relazione a comprovate necessità assistenziali, con determinazione non delegabile del Dirigente generale del Dipartimento tutela della salute.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al conferimento o rinnovo di consulenze esterne, di qualsiasi tipologia, alle progressioni verticali disciplinate dai contratti collettivi ed agli incarichi dirigenziali di struttura complessa. E' comunque fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

5. Le autorizzazioni concesse prima del 1° gennaio 2007, in qualunque forma, alla copertura dei posti in dotazione organica e non ancora eseguite, devono essere sottoposte a conferma. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Aziende del Servizio Sanitario, ove permanga la necessità di copertura, inviano apposita richiesta al Dipartimento regionale tutela della salute, che provvede all'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione entro i successivi sessanta giorni; decorso tale termine, le autorizzazioni si intendono comunque confermate.

6. Alle assunzioni nelle Aziende del Servizio Sanitario Regionale non si applicano le procedure di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

7. All'art. 31, comma 10, della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7 sono abrogate le parole "per ciascuna azienda sanitaria".

8. L'articolo 13 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 9²⁷ si interpreta nel senso che, ai fini del contenimento della spesa farmaceutica, la Giunta regionale può, in ogni tempo e secondo le valutazioni del caso, adottare uno o più provvedimenti tra quelli ivi previsti, ovvero revocare o modificare i provvedimenti già assunti.

9. Il termine previsto dall'art. 5 della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 2 è prorogato di ventiquattro mesi.

10. Gli atti aziendali approvati dalla Giunta regionale non possono essere modificati prima dell'entrata in vigore del Piano Sanitario Regionale 2007/2009, da approvarsi comunque entro il 30 settembre 2007, fatti salvi casi eccezionali ed imprevedibili, opportunamente motivati.

Art. 17

(Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale)

1. L'articolo 5 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11, è così sostituito:
"Articolo 5"

1. E' istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, quale organismo rappresentativo delle autonomie locali nell'ambito della programmazione sanitaria e socio-sanitaria.

²⁷ [Leggasi legge regionale 7 agosto 2002, n. 29](#)

2. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria è organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale.
3. La Conferenza è così composta:
 - a) assessore regionale alla tutela della salute o suo delegato, chela presiede;
 - b) presidenti delle conferenze dei sindaci delle aziende sanitarie;
 - c) sindaci, o loro delegati, delle città capoluogo di provincia, se non presidenti di conferenza dei sindaci;
 - d) quattro rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali, dei quali uno dell'ANCI, uno dell'UPI, uno dell'UNCEM ed uno della Lega delle autonomie;
 - e) presidenti delle province, o loro delegati, limitatamente alla trattazione delle materie socio-sanitarie.
4. Se richiesti, partecipano ai lavori della Conferenza, senza diritto di voto, il Dirigente generale del Dipartimento regionale tutela della salute, nonché i Direttori generali delle Aziende sanitarie e delle Aziende ospedaliere.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale alla tutela della salute procede all'insediamento della Conferenza, che provvede all'approvazione del regolamento di funzionamento. Fino all'approvazione del regolamento si applica il regolamento del consiglio comunale della città capoluogo di regione.
6. La Conferenza esprime i pareri e svolge le funzioni previste dal Piano regionale per la salute.
7. Il Dipartimento regionale della sanità assicura le attività di supporto logistico e di segreteria necessarie per il funzionamento della Conferenza.
8. E' abrogato l'articolo 17 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29."

Art. 18

(Servizi psichiatrici di diagnosi)

1. I Servizi psichiatrici di diagnosi e cura delle Aziende ospedaliere sono trasferiti alle corrispondenti Aziende sanitarie ed afferiscono ai rispettivi Dipartimenti di salute mentale, mantenendo la loro collocazione in aree di pertinenza delle aziende ospedaliere.
2. Il personale medico, infermieristico e del ruolo tecnico in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i servizi di cui al comma 1 è trasferito alle corrispondenti Aziende sanitarie ed assegnato al Dipartimento di salute mentale.
3. In sede di riparto del fondo sanitario regionale sono assegnate alle Aziende sanitarie le quote di finanziamento relative al funzionamento dei servizi di cui al comma 1.
4. I posti letto di psichiatria delle Aziende ospedaliere previsti dalla tabella n. 7 del vigente Piano regionale della salute, come modificata dall'articolo 14 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, sono attribuiti alle corrispondenti Aziende sanitarie.

Art. 19

(Strutture sanitarie)

1. Il termine di cui all'articolo 15, comma 6, della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, è prorogato al 30 giugno 2008.
- 2.

3. ²⁸

4. La Giunta regionale, al fine di assicurare la rispondenza alle sopravvenute esigenze territoriali e funzionali, è autorizzata a rifinalizzare l'utilizzo delle strutture sanitarie territoriali realizzate con i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e non ancora attivate, ferma restando la permanenza dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento.

5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata ad erogare annualmente e a partire dall'anno 2007, previo prelievo dalla quota di fondo regionale sanitario destinato alla ricerca, la somma di euro 500.000,00 a favore dell'Azienda sanitaria competente per territorio, da assegnare al Centro Regionale di Neurogenetica, istituito con legge regionale 10 dicembre 1996, n. 37, per le attività di ricerca scientifica. La predetta Azienda sanitaria è tenuta a rendicontare l'impiego delle risorse entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.

TITOLO III

Disposizioni in materia di lavoro

Art. 20 ²⁹

(Interventi in materia di lavoro precario)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce ed approva un piano di stabile assunzione, presso l'Amministrazione regionale e i suoi enti strumentali ed ausiliari, dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità presso gli uffici regionali alla data del *19 gennaio 2007*. ³⁰

2. Il piano vincola i soggetti di cui al comma 1 ad inserire, in favore dei predetti lavoratori, una quota di riserva non inferiore al 50 per cento dei posti individuati in concorsi banditi o da bandire, nonché a destinare ai datti lavoratori i posti per i quali si può procedere ad assunzione attraverso le liste del collocamento.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone una organica ricognizione di ogni altra forma di precariato lavorativo esistente in ambito regionale, nonché di tutte le opportunità, di carattere anche finanziario, offerte dalle vigenti normative ai fini della relativa stabilizzazione. Sulla base dei risultati di tale attività la Giunta regionale approva con propria deliberazione, sentito il parere della competente Commissione consiliare, un conseguente piano di azione contenente l'insieme delle misure e delle iniziative, ove del caso anche di natura normativa, da adottare già a decorrere dall'anno 2007. Fino all'approvazione del predetto piano non si dà luogo all'adozione di nuove procedure concorsuali, fatte salve quelle dirette ad attivare le risorse del Fondo unico per l'occupazione entro il previsto termine del 30 aprile 2007.

²⁸ **Articoli abrogati dall'art. 15, comma 1, tredicesimo trattino, l.r. 18 luglio 2008, n. 24.**

²⁹ **Il Governo, con ricorso n. 33 del 21 luglio 2007, ha impugnato l'art. 20, comma 4, della presente legge, successivamente con dichiarazione del 19 febbraio 2008 ha deciso di rinunciare all'impugnativa del predetto articolo. Con sentenza n. 320 del 30 luglio 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarata cessata la materia del contendere.**

³⁰ **Comma così modificato dall'art. 25 comma 5, l.r. 13 giugno 2008, n. 15, che sostituisce le parole "30 novembre 2006" con le parole "19 gennaio 2007".**

4. La Regione, anche ai sensi dell'art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, procede all'affidamento esterno del riordino del patrimonio immobiliare regionale e dei servizi di supporto nelle attività amministrative regionali, con specifico riguardo alle attività ausiliarie. Nelle more dell'affidamento delle gare stesse, che dovranno essere bandite entro il 31 dicembre 2007 i relativi servizi sono prorogati.³¹

Art. 21

(Disposizioni in materia di LSU-LPU)

1. Il termine finale per l'attuazione del piano di stabilizzazione previsto dall'articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come modificato da ultimo dall'art. 55, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47 è fissato al 31 dicembre 2014³².

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede con le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e con le risorse regionali determinate con legge finanziaria regionale, allocate all'UPB 4.3.02.02 (capitoli 2323214 e 43020209) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007. Alle medesime finalità è destinata la somma di euro 35.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. La Giunta regionale è autorizzata a detrarre in compensazione dalle somme da erogare per l'anno 2007 agli enti sottoscrittori di apposite convenzioni per l'attuazione delle finalità di cui alle leggi regionali 30 gennaio 2001, n. 4, e 19 novembre 2003, n. 20, le risorse attribuite in applicazione di leggi regionali e non utilizzate dagli enti medesimi.

4. La somma di euro 8.750.000,00 - destinata ai sensi della legge regionale 19 novembre 2003, n. 20, ad azioni politiche attive per la stabilizzazione occupazionale dei bacini dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2006 – è riprodotta nel bilancio di competenza 2007, con allocazione all'UPB 4.3.02.02 (capitolo 43020213) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

5. Alla legge regionale 19 novembre 2003, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 2, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. E' consentito il riutilizzo di soggetti disoccupati, con almeno tre anni di anzianità nel bacino, che non abbiano usufruito dei benefici di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b)";
- b) l'articolo 4, comma 1, è sostituito del seguente: "1. La Giunta regionale, sentita la Commissione Regionale Tripartita di cui all'articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, approva: un Piano triennale coerente con la programmazione regionale; un Piano annuale di attuazione.";
- c) all'articolo 4, comma 4, le parole "Consiglio regionale" sono sostituite dalle parole "Giunta regionale";
- d) all'articolo 6, comma 1, lettera c), l'importo "30.000,00" è sostituito dall'importo "40.000,00".

6. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto a quelli considerati nel bilancio a legislazione vigente.

³¹ Comma così modificato dall'art. 1, l.r. 12/2007 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, l.r. 24/2007.

³² Termine differito dalle ll.rr. 34/2010 e 47/2011.

Art. 22
(Stabilizzazione dei lavoratori precari nelle imprese)

1. La Regione Calabria sostiene le strategie di politiche attive per il lavoro teso a sviluppare le misure finalizzate all'incremento dell'occupazione ed alla stabilizzazione dei lavoratori precari nelle imprese calabresi.
2. A tal fine è istituito un fondo per il sostegno all'inserimento lavorativo e la stabilizzazione occupazionale, finalizzato a sostenere la competitività di settori strategici quali le ICT, i nuovi bacini d'impiego, l'Ambiente e il comparto Moda.
3. Il fondo di cui al comma 2 opera ad integrazione della vigente normativa di incentivazione alle assunzioni nel Mezzogiorno, estendendone i benefici per i 3 anni successivi alle forme ordinarie già disposte.
4. L'erogazione degli aiuti potrà avvenire su richiesta dei soggetti beneficiari, mediante accredito agli enti previdenziali.
5. La Giunta regionale è autorizzata entro novanta giorni ad approvare il Regolamento di attuazione della presente norma.
6. All'alimentazione del fondo si provvede con le risorse derivanti dai Regolamenti Comunitari vigenti in materia di aiuti all'occupazione, ed in particolare dal Regolamento CE n. 2204/2002 del 12/12/2002 e successive proroghe o integrazioni, nonché con una quota parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

TITOLO IV
Disposizioni per l'attivazione dei fondi comunitari

Art. 23
(Cofinanziamenti regionali)

1. Le somme stanziare nel bilancio della Regione per finalità riconducibili a quelle considerate nell'ambito dei programmi di intervento finanziati con fondi comunitari sono prioritariamente utilizzate per assicurare il cofinanziamento regionale occorrente per l'attivazione dei fondi stessi.
2. I Dipartimenti Bilancio e Patrimonio e programmazione nazionale e comunitaria provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad effettuare d'intesa con i dipartimenti interessati una ricognizione dei capitoli di cui al comma 1 ed a proporre alla Giunta regionale un piano di utilizzo delle suddette somme, in via esclusiva, per le finalità di cui al medesimo comma sulla base degli interventi previsti dalla programmazione comunitaria.

Art. 24
(Regimi di aiuto)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo del sistema produttivo regionale, la Regione Calabria, nelle more dell'approvazione da parte della Commissione Europea del nuovo regolamento di esenzione per

categoria, istituisce regimi di aiuto e strumenti di incentivazione, cofinanziabili con risorse comunitarie, nazionali e regionali, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE in quanto emanati in conformità ai Regolamenti comunitari di esenzione vigenti.

2. I regimi di cui al comma 1 riguardano le categorie degli aiuti a favore delle PMI, degli aiuti destinati alla formazione, degli aiuti alla ricerca e sviluppo e degli aiuti destinati all'occupazione e sono definiti in conformità con la Carta degli Aiuti a finalità regionale 2007 - 2013 con gli Orientamenti degli Aiuti a finalità regionale di cui alla GUCE C 54 del 4 marzo 2006 e con i seguenti Regolamenti comunitari di esenzione, la cui validità è stata prorogata al 30 giugno 2008 dal Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) serie L n. 368 del 23 dicembre 2006; Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli "aiuti destinati alla formazione" pubblicato nella GUCE serie L n. 10 del 13 gennaio 2001, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 pubblicato nella GUCE serie L n. 63 del 28 febbraio 2004; Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli "aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" pubblicato nella GUCE serie L n. 10 del 13 gennaio 2001, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 per quanto concerne l'estensione del suo campo di applicazione agli "aiuti alla ricerca e sviluppo" pubblicato nella GUCE serie L n. 63 del 28 febbraio 2004 e dal Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001 pubblicato nella GUCE serie L n. 358 del 16 dicembre 2006; - Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli "aiuti di Stato a favore dell'occupazione", pubblicato nella GUCE serie L n. 394 del 24 dicembre 2002.

3. I regimi di cui al comma 1 potranno prevedere la concessione di aiuti di importanza minore, ovvero "de minimis", nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis" pubblicato nella GUCE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

4. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia e sentito il partenariato istituzionale, economico e sociale, definisce i regimi di aiuto e gli strumenti di incentivazione approvando specifiche Direttive di Attuazione redatte sulla base dei limiti previsti dalla "Carta degli aiuti a finalità regionale" vigente per il periodo di programmazione 2007-2013, dei Regolamenti comunitari di cui ai commi 2 e 3, della normativa comunitaria, delle leggi regionali, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e dell'articolo 19 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

5. Le Direttive di Attuazione definiscono per ciascun strumento di incentivazione i seguenti elementi:

- oggetto e finalità degli aiuti;
- soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità;
- settori di attività ammissibili;
- tipologie di aiuti ammissibili;
- spese ammissibili;
- forma e intensità di aiuto;
- criteri di valutazione delle domande di agevolazione;

- procedure per la presentazione, valutazione e selezione delle domande di agevolazione;
- procedure per l'erogazione, il monitoraggio e il controllo delle agevolazioni.

6. Le Direttive di attuazione sono trasmesse alla Commissione consiliare competente per materia che esprime il proprio parere vincolante entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende favorevole.

7. Per il finanziamento degli aiuti di cui al presente articolo sono utilizzate le risorse del:

- POR Calabria 2000-2006, in conformità a quanto previsto dal Programma Operativo e dal Complemento di Programmazione approvati dalla Commissione Europea;
- Bilancio regionale, in conformità con gli indirizzi di spesa;
- POR Calabria FESR 2007-2013, in conformità a quanto sarà previsto dal Programma Operativo approvato dalla Commissione Europea;
- POR Calabria FSE 2007-2013, in conformità a quanto sarà previsto dal Programma Operativo approvato dalla Commissione Europea.

8. Potranno, inoltre, essere utilizzate le risorse individuate in specifici Accordi di Programma Quadro stipulati con lo Stato nonché, attraverso la stipula di specifici Accordi di Programma o procedure di programmazione negoziata, le risorse finalizzate allo sviluppo locale nella disponibilità di altri soggetti pubblici.

9. Per la gestione degli strumenti di agevolazione previsti dal presente articolo possono essere istituiti uno o più fondi presso Istituti di credito o intermediari finanziari da selezionare con procedura di evidenza pubblica.

10. A seguito dell'approvazione del nuovo regolamento di esenzione per categoria da parte della Commissione Europea, la Giunta regionale è autorizzata, sentito il partenariato istituzionale, economico e sociale, ed il parere della competente Commissione consiliare, a porre in atto le procedure per l'aggiornamento e l'adeguamento dei regimi di aiuto e degli strumenti di agevolazione istituiti in forza del presente articolo.

TITOLO V Disposizioni varie

Art. 25³³

(Disposizioni in materia di addizionale Irpef)

Art. 26

(Modalità di erogazione delle risorse alle Province)

1. Le risorse finanziarie da erogare in favore delle Province per l'esercizio delle funzioni amministrative loro conferite ai sensi delle leggi regionali 12 agosto 2002, n. 34 e 11 gennaio 2006, n. 1, allocate nelle UPB appositamente istituite nel bilancio regionale e finanziate con quota parte delle entrate autonome, sono trasferite alle stesse direttamente dal Dipartimento Bilancio e Patrimonio, settore Ragioneria Generale³⁴.

³³ Articolo abrogato dalla l.r. 13 giugno 2008, n. 15, comma 1.

³⁴ Comma così integrato dall'art. 11, comma 6, l.r. 5 ottobre 2007, n. 22; successivamente l'art. 25 comma 6, l.r. 13 giugno 2008, n. 15, sostituisce la parola "trimestrale" con la parola "semestrale"; ulteriormente sostituito dall'art. 8, comma 1, l.r. 12 dicembre 2008, n. 40.

2. (abrogato)
3. (abrogato)
4. (abrogato)
5. (abrogato)³⁵

Art. 27
(Disposizioni in materia urbanistica)

1. All'articolo 2 delle norme tecniche di Attuazione del PAI³⁶ (Piano assetto idrogeologico della Calabria) è aggiunto il seguente comma 2 bis:

"2-bis. Per le aree a rischio elevato e molto elevato e per le aree di attenzione, vincolate dal PAI, per le quali gli strumenti urbanistici vigenti prevedono un utilizzo ai fini edificatori, i soggetti interessati possono redigere progetti di messa in sicurezza, corredati da indagini e studi di dettaglio, per eliminare il rischio o ridurlo ad un livello compatibile con l'utilizzo previsto dai suddetti strumenti urbanistici.

Il Comitato Istituzionale dell'ABR, previo parere del Comitato Tecnico della stessa Autorità, delibererà sulla predetta richiesta di riclassificazione condizionandone l'efficacia, in caso di esito positivo, all'esecuzione e collaudo delle opere, così come previste in progetto. La realizzazione di insediamenti sulle aree di cui sopra, potrà avvenire solo dopo la notifica al Comune, da parte dell'ABR, della nuova cartografia del rischio, quale variante della precedente perimetrazione.

Per ottenere detta notifica il Comune interessato dovrà documentare all'Autorità di Bacino l'avvenuta esecuzione e collaudo di tutti gli interventi di messa in sicurezza previsti nel progetto esaminato favorevolmente dalla stessa ABR.

Dopo l'approvazione da parte del Comitato Istituzionale di cui al secondo paragrafo del presente comma, il comune è abilitato a rilasciare autorizzazioni o concessioni ad edificazione sulle aree in oggetto. L'esecutività di tali assenti edilizi è condizionata alla notifica di cui ai due precedenti paragrafi".

2. Alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- all'articolo 31, comma 1, le parole "individuati nei PAU o nei POT" sono soppresse;
- al comma 7, le parole "del precedente comma 5" sono sostituite dalle parole "dei precedenti commi";
- al comma 7 sono aggiunte in fine le seguenti parole "relativamente al quale il Comune, prima di avviare le procedure previste dal presente articolo, deve applicare le procedure di approvazione previste per i piani attuativi ai sensi della normativa statale e regionale vigente";
- all'articolo 32, comma 3, dopo le parole "gli strumenti di pianificazione negoziata" sono aggiunte "e i comparti edificatori".

³⁵ Comma così modificato dall'art. 25 comma 7, l.r. 13 giugno 2008, n. 15, che sostituisce le parole "al primo trimestre" con le parole "al primo semestre" e le parole "al trimestre decorso" con le parole "al semestre decorso" e successivamente abrogati dall'art. 8, comma 6, l.r. 12 dicembre 2008, n. 40.

³⁶ Piano approvato con Delibera C.R. 28 dicembre 2001, n. 115 e pubblicato sul BURC n. 5 del 16 marzo 2002, supplemento straordinario n. 6 del 25 marzo 2002.

3. Nelle more dell'approvazione dei PSC, quanto previsto dalle Linee Guida di attuazione della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, è adeguato e modificato ai sensi del precedente comma 2.

4. Sono abrogati tutti i riferimenti alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 23 contenuti nella delibera del Consiglio regionale n. 106 del 10 novembre 2006, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 4 dicembre 2006, supplemento straordinario n. 1 al n. 22.

Art. 28

(Disposizioni in materia di personale)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, un piano di trasferimento del personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici, di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni, già destinato ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23 alle strutture dei servizi sociali degli enti presso cui esso presta servizio, fatta salva la possibilità del comando presso gli enti, diversi dalle Aziende sanitarie, dove attualmente il detto personale si trova occupato.

2. Nell'ambito del piano, sono determinati gli importi da utilizzare in ciascun anno, con carattere decrescente, per le finalità di cui al comma 1, a valere sulle somme iscritte alla pertinente UPB 1.2.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007, nonché le quote di finanziamento da porre corrispondentemente a carico del fondo indistinto nazionale per le politiche sociali di cui all'UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331105) e del fondo sanitario regionale (UBP 6.1 .01 .01 - capitolo 4211103), in relazione alla natura degli interventi prestati.

3. Dall'attuazione delle precedenti disposizioni, deve derivare, nell'anno 2007, una minore spesa, a carico dell'UPB 1.2.01.01 (capitolo 1003123) richiamata al comma 2, pari a euro 5.000.000,00.

4. Le disposizioni della legge regionale 4 aprile 1986, n. 13, e della legge regionale 23 ottobre 2006, n. 10, in conformità alle norme contenute nell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, e nell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8, e successivi atti attuativi, sono estese al personale dipendente dell'Ente Autonomo Fiera di Cosenza in servizio alla data d'inizio della gestione commissariale straordinaria regionale. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i conseguenti provvedimenti per l'attuazione della presente norma.

5. In applicazione dell'articolo 17, comma 11, della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, la Provincia di Vibo Valentia è autorizzata ad assumere le 26 unità di personale risultate idonee alle procedure selettive di cui alla legge regionale 16 marzo 1990, n. 15. I relativi oneri, a decorrere dal 2007, sono posti a carico del bilancio regionale, con le risorse finalizzate alla copertura finanziaria del costo del personale trasferito alle Province ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

6. All'articolo 15, comma 4, della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- le parole: "4 unità di personale selezionate dal Ministero dell'Ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "12 unità di personale selezionate dal Ministero dell'Ambiente";
- dopo le parole: "funzionalmente dislocate presso la stessa Agenzia" sono inserite le seguenti: "e presso l'Autorità Ambientale Regionale".

Art. 29
(Disposizioni in materia di enti territoriali)

1. All'articolo 10 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il numero dei rappresentanti di ogni Comune nei Consigli delle Comunità montane è determinato in 3 componenti".

2. E' fatto obbligo alle Comunità montane di adeguare la composizione dei Consigli ed i propri Statuti alla disposizione di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, i rappresentanti dei Comuni nei Consigli delle Comunità montane che siano in numero superiore a quello fissato dal comma 1 decadono in ogni caso dalla carica. I Comuni interessati provvedono conseguentemente, entro i successivi sessanta giorni, alla elezione dei loro rappresentanti in seno ai Consigli delle Comunità montane, nel rispetto del numero indicato dal comma 1.

3. Alla legge regionale del 16 gennaio 1985, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- all'articolo 1, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"nonché per l'assegnazione degli alloggi residenziali realizzati a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio calabrese con l'alluvione del 1951";

- all'articolo 6 dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

"7. In deroga a quanto disposto dai precedenti commi, i requisiti soggettivi per l'assegnazione degli alloggi realizzati in attuazione della legge 10 gennaio 1952, n. 9, sul territorio dei Comuni calabresi sono determinati con apposito regolamento da adottarsi con delibera dei Consigli comunali".

Art. 30³⁷
(Abrogato)

Art. 31
(Disposizioni diverse)

1. Alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a. l'articolo 3 è abrogato;

b. all'articolo 5, comma 3, le parole da "Sulla base" a "di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle parole "Sulla base dei programmi presentati e delle proposte formulate dalla Consulta regionale antimafia, istituita presso la Presidenza della Giunta regionale, l'Assessore alla Pubblica istruzione definisce entro il 30 giugno un Piano organico di interventi che, su parere vincolante della competente Commissione consiliare, viene approvato dalla Giunta entro il 30 settembre di ogni anno.";

c. all'articolo 7, comma 2, le parole "Sentito il Comitato di cui all'articolo 3" sono soppresse;

d. all'articolo 8, comma 1, le parole "del Comitato di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle parole "della Consulta regionale antimafia".

2. L'articolo 10, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34, è abrogato.

³⁷Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. b), Lr. 19 ottobre 2009, n. 35.

3. All'articolo 22, comma 5, della legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, dopo le parole "Arma dei Carabinieri ..." sono aggiunte le seguenti: "al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,".

4. Alla legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

il comma 2 dell'articolo 11 è soppresso;

il punto 4 del comma 3 dell'articolo 11 è soppresso;

la locuzione "b)" del comma 1, lettera a), dell'articolo 12 è soppressa;

all'articolo 4 della legge 23 luglio 1998, n. 9 è aggiunto il seguente comma:

"2. Le Province concorrono all'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della presente legge, nelle forme e nei modi stabiliti nel comitato di coordinamento di cui al successivo articolo 13."

5. All'articolo 4, comma 6, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, dopo le parole "per il triennio", le parole "2004-2006" sono sostituite dalle parole "2007-2009".

6. All'articolo 16, comma 5, della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, le parole da "viene" fino a "perimetro del parco" sono sostituite dalle seguenti: "e stabilisce la misura del gettone di presenza loro spettante per ogni seduta nella misura non superiore ad euro 150,00 oltre il rimborso di 1/5 del costo di un litro di benzina super moltiplicato per la distanza chilometrica A/R intercorrente tra la sede di residenza e la sede del Parco, se superiore a 10 chilometri.

7. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 6 gennaio 1987, n. 4 le parole "tre anni" sono sostituite dalle parole "cinque anni". La disposizione di cui al presente comma è applicata a partire dalla legislatura in corso.

8. All'articolo 27, comma 6, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 le parole "...e non possono modificare il piano di restituzione del capitale" sono sostituite dalle parole: "...né prevedere che i flussi ricevuti dalla Regione Calabria siano diversi da quelli pagati sulla passività sottostante.

Inoltre, i derivati di ristrutturazione della quota capitale dell'indebitamento finanziario non possono prevedere, al momento del loro perfezionamento, un profilo crescente dei valori attuali dei singoli flussi di pagamento".

9. All'art. 1, comma 3, della legge regionale 16 aprile 2007, n. 7 le parole "All'art. 5, comma 4, della legge regionale 16 marzo 2004, n. 7" sono sostituite dalle parole "All'art. 57, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, come modificato dall'art. 5, comma 3, della legge regionale 16 marzo 2004, n. 7,".

10. L'articolo 11, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di sostenere le manifestazioni per la ricorrenza del V centenario della morte e del VI centenario della nascita di San Francesco di Paola, Patrono della Calabria, da realizzarsi nel periodo 2007-2016, previsto dal programma "E' vento di Santo Francesco", la Giunta regionale è autorizzata a definire un programma strategico integrato, finalizzato alla creazione di condizioni per uno sviluppo che valorizzi l'intero territorio regionale, coordinato e diretto dal Presidente della Regione, di concerto con i Dipartimenti competenti, dal Presidente della Provincia, dal Sindaco del Comune di Paola, o da loro delegati, avvalendosi delle strutture degli Enti sopraindicati, in collaborazione con l'Ordine dei Minimi".

11. All'art. 22 della legge 26 giugno 2003, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1 , l'ultimo periodo "e, a tal fine, le disponibilità finanziarie dei predetti conti speciali sono iscritte nel conto "Accantonamento spese ex gestioni liquidatorie" è sostituito dal periodo: "e devono formare oggetto, ai sensi dell'ultima parte del comma 1 dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di una apposita gestione a stralcio che è affidata ai Servizi di ragioneria di ciascuna Azienda Sanitaria, ove confluiscono le disponibilità finanziarie dei predetti conti speciali";

il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La separata rilevazione nei capitoli di bilancio finanziario che saranno appositamente individuati, assicurerà la distinzione economica finanziaria della pregressa gestione rispetto alla gestione corrente di ciascuna nuova ASL. Analogamente, verrà assicurata la rilevazione separata dei risultati della gestione di competenza e di cassa".

12. Alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- all'articolo 50, comma 2, lettera d), le parole "le determinazioni dirigenziali" sono sostituite dalle parole "le determine ed i decreti dirigenziali";
 - all'articolo 50, comma 2, è aggiunta la seguente lettera "e) ogni altro atto che comporti oneri a carico del bilancio regionale";
 - all'articolo 51, comma 3, le parole "senza ritardo" sono sostituite dalle parole "entro quindici giorni dall'emanazione"

13. All'articolo 11, comma 2, della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 l'ultimo periodo "rimane di competenza delle UUSSLL" è sostituito dal seguente: "è realizzata dalle Aziende sanitarie ed ospedaliere e dalle istituzioni pubbliche e private accreditate".

14. Alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 11 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- all'articolo 2, lettera c), le parole " l'università della Calabria sono sostituite dalle parole: "le Università calabresi";
 - l'articolo 3 è così sostituito:

"Articolo 3

1. Il funzionamento del Centro è regolato dallo Statuto, da approvarsi, con delibera del Consiglio comunale di Melissa.
 2. Lo Statuto di cui al precedente comma è trasmesso per conoscenza al Dipartimento della Cultura della Regione Calabria."
- all'articolo 4 le parole "della Regione" sono sostituite dalle parole "del Comune di Melissa".

15. La deliberazione da parte del comune di Melissa ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 marzo 1983, n. 11, così come modificato dal precedente comma 14, deve essere adottata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 32

(Centro agroalimentare)

1. La Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione competente, è autorizzata a procedere alla trasformazione del Centro servizi avanzati ricerca, formazione e sviluppo agroalimentare della Calabria s.p.a. in fondazione onlus, denominata Fondazione Mediterranea Terina onlus, quale centro di ricerca internazionale con il compito di promuovere, sostenere e realizzare attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, trasferimento dell'innovazione, alta formazione e diffusione della cultura scientifica con particolare riferimento ai settori agricolo, agroalimentare, agro-industriale ed ambientale.

2. (abrogato).³⁸

TITOLO VI Disposizioni di carattere finanziario

Art. 33 (Finanziamenti ad enti locali per investimenti)

1. Al fine di consentire al Comune di Vibo Valentia la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali da destinare al risanamento, riqualificazione e recupero del territorio colpito dall'alluvione del 3 luglio 2006, la Giunta regionale è autorizzata a concedere allo stesso Comune un contributo costante poliennale decorrente dall'esercizio finanziario 2008 di euro 1.500.000,00, finalizzato alla contrazione di uno o più mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di credito abilitati, della durata massima di 25 anni ed allocato all'UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 e successivi.

2. Al fine di consentire la realizzazione di un Auditorium in memoria di Angelo Frammartino nel Comune di Caulonia, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al suddetto Comune un contributo costante poliennale decorrente dall'esercizio finanziario 2008 di euro 100.000,00³⁹ finalizzato alla contrazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di credito abilitati, della durata massima di 20 anni⁴⁰, ed allocato all'UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 e successivi.

3. Al fine di consentire al Comune di Chiaravalle la ricostruzione della sede del Palazzo Municipale, oggetto di un grave episodio di terrorismo mafioso, la Giunta regionale è autorizzata a concedere allo stesso Comune un contributo costante poliennale decorrente dall'esercizio finanziario 2008 di euro 60.000,00, finalizzato alla contrazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di credito abilitati, della durata massima di 10 anni, ed allocato all'UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 e successivi.

4. Al fine di consentire ai comuni di Plataci e Torre Ruggiero la realizzazione di programmi di risanamento ambientale, idrogeologico e dimessa in sicurezza del proprio territorio, la Giunta regionale è autorizzata a concedere agli stessi Comuni contributi costanti poliennali decorrenti dall'esercizio finanziario 2008 rispettivamente di euro 150.000,00 ed euro 50.000,00, finalizzati alla contrazione di uno o più mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di credito abilitati, della durata massima di 20 anni, ed allocati all'UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 e successivi.

³⁸ **Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, l.r. 9 maggio 2017, n. 15; precedentemente così recitava:** "2. Con apposite convenzioni, da inviare alla competente Commissione consiliare che esprime parere vincolante, sono disciplinati i rapporti tra la Fondazione e la Regione Calabria, sulla base delle somme che verranno stanziare in sede di approvazione di bilanci annuali della Regione per il perseguimento delle finalità istituzionali della stessa Fondazione."

³⁹ L'art. 40, comma 1, l.r. 27 dicembre 2012, n. 69 **sostituisce le parole «euro 200.000,00» con le parole «euro 100.000,00».**

⁴⁰ L'art. 40, comma 1, l.r. 27 dicembre 2012, n. 69 **sostituisce le parole «dieci anni» con le parole «venti anni».**

5. (abrogato)⁴¹

6.(abrogato)⁴²

7. Al fine di garantire la manutenzione straordinaria del sistema di viabilità rurale danneggiato da calamità naturali ed avversità atmosferiche, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, singoli o associati, un contributo costante poliennale decorrente dall'esercizio finanziario 2008 di euro 500.000,00 finalizzato alla contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di credito abilitati, della durata massima di 15 anni, ed allocato al UPB 2.02.04.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 e successivi.

8. La concessione dei contributi di cui al comma 7 è subordinata alla definizione di uno specifico programma, da approvarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale, che individui, sulla base delle richieste pervenute, i Comuni interessati, la tipologia ed il costo degli interventi, nonché la misura dell'importo massimo del contributo regionale.

9. Al fine di realizzare, sulla base di un programma formulato secondo le indicazioni della Conferenza episcopale regionale e sulla scorta delle istanze pervenute, interventi di ristrutturazione delle opere di culto, la Giunta regionale, è autorizzata a ricorrere all'indebitamento sulla base delle disposizioni di cui al Titolo III della legge regionale 8 febbraio 2002, n. 8.

10. Il mutuo o prestito obbligazionario di cui al comma 9, quantificato nella misura massima di euro 20.000.000,00 - sarà contratto, per una durata massima di anni venti, anche in più soluzioni a mezzo di più atti di erogazione e quietanza, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di volta in volta ritenute necessarie dall'Istituto finanziario ai fini del suo intervento.

11. Il piano di riparto ai sensi del comma 10, da approvarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, individua, sulla base delle richieste pervenute, i beneficiari delle risorse, nonché la tipologia ed il costo degli interventi da realizzare.

Art. 34

(Contributi di carattere sociale)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale alle sezioni provinciali dell'AIMS (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), per il tramite della sezione regionale, sulla base delle attività effettivamente svolte.

2. Per l'esercizio finanziario 2007 il contributo di cui al comma 1 è determinato in euro 70.000,00 con allocazione all'UPB 6.2.01.07 (capitolo 62010716) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2 si provvede con la contestuale riduzione dell'UPB 6.2.01.06 (capitolo 62010606) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

⁴¹Comma abrogato dall'art. 3, comma 3, l.r. 26 febbraio 2010, n. 9.

⁴²Comma sostituito dall'art. 2, comma 9, l.r. 12 giugno 2009, n. 19 e successivamente abrogato dall'art. 3, comma 3, l.r. 26 febbraio 2010, n. 9.

4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'esercizio finanziario 2007 un contributo di euro 10.000,00 all'Associazione Nuovi Sentieri onlus di Reggio Calabria per il raggiungimento degli obiettivi e scopi statutari, con allocazione all'UPB 6.2.01.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'esercizio finanziario 2007 un contributo di euro 10.000,00 al Centro calabrese di Studi Filosofici Onlus di Reggio Calabria per l'istituzione di un Certamen Campanellino dedicato alla figura del filosofo Tommaso Campanella, con allocazione all'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

Art. 35
(Finanziamenti diversi)

1. Al fine di provvedere al pagamento di debiti pregressi nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell'Amministrazione regionale accertati e riconosciuti, anche a seguito di transazioni, è istituito, per l'esercizio finanziario 2007, un fondo di euro 1.100.000,00 con allocazione all'UPB 1.2.04.09 (capitolo 12040911) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

2. All'utilizzo del fondo di cui al comma 1 si provvede con una o più delibere della Giunta regionale predisposte sulla base delle richieste inoltrate dai competenti dipartimenti, fermo il disposto di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Una quota parte dei fondi per l'edilizia sovvenzionata già attribuiti alla Regione Calabria ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, allocati all'UPB 3.2.02.01 (capitolo 32020132), è destinata per un importo di euro 10.000.000,00 al Fondo regionale per favorire l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni, con allocazione all'UPB 3.2.02.06 (capitolo 4344104) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

4. Al fine di procedere alla restituzione delle somme anticipate dal Ministero delle Attività produttive e non rendicontate dal dipartimento competente relative al POM Turismo Sviluppo e Valorizzazione del turismo sostenibile nelle Regioni dell'obiettivo 1 nell'ambito del QCS 1994/1999 – così come specificato nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1546594 del 2 novembre 2006 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2007 la spesa di euro 248.415,42 con allocazione all'UPB 2.5.02.01 (capitolo 25020105) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

5. Le risorse finanziarie trasferite alla Regione a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali a destinazione indistinta sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per il finanziamento del Fondo destinato all'armonizzazione dei tempi delle città, sulla base dei criteri stabiliti con delibera di Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore all'urbanistica e al governo del territorio. Per le predette finalità è istituito nel bilancio regionale, nell'ambito dell'UPB 6.2.01.02, il capitolo 62010206, la cui dotazione per l'esercizio finanziario 2007 è determinata in euro 318.574,81 relativa alla quota specificatamente prevista nel decreto di trasferimento delle risorse da parte dello Stato per l'annualità 2003. Agli oneri relativi si provvede con

la contestuale riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 4331105 (UPB 6.2.01.02) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007, che presenta la necessaria disponibilità.

6. La somma di euro 1.271.896,50 - destinata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1, alla copertura finanziaria dei maggiori oneri relativi all'anno 2005 derivanti dal passaggio a tempo indeterminato degli operai del comparto idraulico-forestale utilizzati dall'AFOR e dagli Enti convenzionati e non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2006 – è riprodotta nel bilancio di competenza 2007, con allocazione all'UPB 3.2.04.05 (capitolo 32040512) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

7. Al fine di potenziare gli interventi regionali in materia di salvaguardia, tutela ambientale e di educazione allo sviluppo sostenibile è autorizzata per l'esercizio finanziario 2007 la spesa complessiva di euro 250.000,00, con allocazione all'UPB 3.2.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

8. L'importo di cui al comma 7 è destinato per euro 50.000,00 al sostegno di iniziative rivolte alla formazione della coscienza ecologica (capitolo 2131102), per euro 100.000,00 alla realizzazione di un programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale (capitolo 32010147) e per euro 100.000,00 all'istituzione e al funzionamento del Servizio volontario di vigilanza ecologica (capitolo 32010148).

9. Al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri relativi agli anni 2003 e 2004 derivanti dall'applicazione dell'articolo 30, comma 3, della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 1.600.000,00 da ripartire negli esercizi finanziari 2007 e 2008 in due annualità di euro 800.000,00 ciascuna, con allocazione all'UPB 2.3.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2007-2009.

10. I mutui autorizzati con legge regionale per l'anno 2006 e non perfezionati nel corso del medesimo anno possono essere stipulati nell'anno 2007.

11. Agli interventi previsti dall'articolo 31-bis della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, così come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36, inerenti alla concessione di contributi in conto interessi in favore delle PMI interessate a ricorrere ad operazioni di credito ordinario a medio termine finalizzate alla realizzazione di investimenti fissi, è destinata una quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

12. Al fine di assicurare, anche in vista della prossima stagione turistica, il necessario supporto ai maggiori oneri organizzativi e logistici che deriveranno al sistema aeroportuale calabrese per effetto delle programmate limitazioni al traffico veicolare in connessione con i lavori che interessano il principale asse di collegamento con il resto del Paese, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2007 la spesa complessiva di euro 2.250.000,00, con allocazione all'UPB 2.3.04.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. La predetta somma è destinata per euro 1.500.000,00 alla SOGAS s.p.a., per euro 500.000,00 alla SACAL S.p.A. e per euro 250.000,00 alla Società di gestione dell'aeroporto Sant'Anna di Crotona S.p.A., sulla base di piani di utilizzo predisposti dalle suindicate Società ed approvati dalla Giunta regionale con propria delibera.

13. Al fine di provvedere all'apertura, in attuazione di apposite convenzioni da sottoscrivere con la competente Società Ferroviaria statale, di uno sportello di informazioni ed accoglienza turistica ed alla

realizzazione delle connesse attività e dei servizi necessari nelle stazioni più importanti delle rete ferroviaria calabrese, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare per l'esercizio finanziario 2007 un contributo straordinario di euro 200.000,00, con allocazione all'UPB 2.2.01.04 dello stato di promozione della spesa del bilancio medesimo.

Agli oneri relativi si provvede con la contestuale riduzione, per euro 100.000,00 delle risorse allocate all'UPB 8.1.01.02 e per euro 100.000,00 delle risorse allocate all'UPB 2.2.01.04 (capitolo 6133103) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

14. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Associazione regionale allevatori un contributo, per l'esercizio finanziario 2007, di euro 3.000.000,00, allocato all'UPB 2.2.04.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo, da destinare al finanziamento dei programmi pluriennali 2007-2013, conformi alle nuove disposizioni di cui al regolamento (CE) 1 857/2006, ai programmi di assistenza tecnica realizzati dalle Associazioni Provinciali Allevatori nonché per i Programmi Qualità realizzati dalle Associazioni Produttori riconosciute associate all'ARA, sulla base di un piano di riparto da approvarsi con propria delibera.⁴³

15. Al fine di garantire la copertura finanziaria di obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte, ai sensi delle legge regionale 24 giugno 1986, n. 26, con deliberazione della Giunta regionale n. 3810 del 29 dicembre 1999, nei confronti della cooperativa "Assolac" di Cosenza, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2007 la spesa di euro 907.870,40 allocata all'UPB 2.2.04.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

16. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Torre di Ruggiero, per l'esercizio finanziario 2007, un contributo straordinario di euro 35.000,00 da destinare alla realizzazione del progetto di carattere sociale denominato "Spazio incontro nel tempo libero", con allocazione all'UPB 5.2.02.01 (capitolo 52020107) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

17. Al fine di sostenere le società sportive calabresi militanti nei campionati nazionali, in riferimento alla stagione 2006/2007, per lo svolgimento delle loro attività e per il mantenimento delle rispettive scuole e settori giovanili, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario complessivo di euro 600.000,00 da suddividere tra le aventi diritto in parti uguali, allocato all'UPB 5.2.02.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007. L'ulteriore somma di euro 150.000,00 è stanziata a carico della stessa UPB 5.2.02.01 per far fronte alle spese di organizzazione del campionato intercontinentale di pugilato.

18. A valere sulle risorse stanziato per l'attuazione della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20, la somma di euro 50.000,00 è destinata alle attività della Fondazione "I sud del Mondo". A tale fine lo stanziamento di cui all'UPB 5.2.01.02 (capitolo 3132134) è incrementato per l'esercizio finanziario 2007, dello stesso importo.

19. Per la parziale sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale della So.Ri.Cal. S.p.A.- già deliberato dall'Assemblea dei soci - in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale (53,5%), è autorizzata per l'esercizio finanziario 2007 la spesa di euro 1.500.000,00 con allocazione all'UPB 3.2.05.02 (capitolo 32050201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

⁴³ Per la destinazione del contributo, vedi anche art. 7, l.r. 30 aprile 2020, n. 1.

20. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione per lo sviluppo della formazione e per l'attuazione di politiche per l'emersione del lavoro irregolare (FIELD), istituita con l'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, il contributo annuo di euro 600.000,00 a decorrere dal 2007, con allocazione all'UPB 4.3.02.05 (capitolo 43020505) dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno.

21. Al fine di consentire la realizzazione da parte di associazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro di iniziative finalizzate alla promozione della realtà produttiva della Regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2007 la spesa di euro 417.134,00, con allocazione all'UPB 2.2.02.02 (capitolo 22020206) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio. Alla relativa copertura si provvede con le risorse disponibili nella stessa UPB 2.2.02.02 ed allocate al capitolo 6125201, che è contestualmente ridotto dello stesso importo.

22. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Circolo del Tennis "Rocco Polimeni" di Reggio Calabria, per l'esercizio finanziario 2007, un contributo di euro 60.000,00 per lo svolgimento delle manifestazioni internazionali femminili previste per il mese di ottobre 2007, con allocazione all'UPB 5.2.02.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno.

23. Al fine di consentire l'immediata operatività dell'APQ Sicurezza e Legalità - Linea d'intervento "Dare funzionalità e presenza alle Amministrazioni" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 59 del 30 gennaio 2007, la stessa Giunta regionale "è autorizzata a disporre, a titolo di anticipazione rispetto al trasferimento dei finanziamenti statali destinati allo scopo, l'erogazione delle occorrenti risorse nel limite complessivo di euro 2.000.000,00, allocati all'UPB 7.2.03.01 (capitolo 72030104) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

24. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Termale di Antonimina-Locri un contributo straordinario di euro 70.000,00 per far fronte alle spese di funzionamento relative alla stagione turistica 2006-2007, con allocazione all'UPB 2.02.01.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno.

25. A valere sulle risorse stanziare all'UPB 4.3.02.04 (capitolo 43020402), destinate al sostegno delle cooperative sociali che gestiscono beni confiscati alla criminalità organizzata, la somma di euro 50.000,00 è assegnata alla cooperativa "Valle del Marro", sita in località Ponte Vecchio di Gioia Tauro.


Art. 36
(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge, laddove non diversamente stabilito, si provvede, per la quota parte corrispondente, con le maggiori risorse rese disponibili con la manovra di bilancio approvata contestualmente alla presente legge.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Art. 37
(Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



La Costituzione

Parte I

Diritti e doveri dei cittadini

Titolo III

Rapporti economici

Articolo 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Articolo 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Parte II

Ordinamento della Repubblica

Titolo V

Le Regioni, le Provincie, i Comuni

Articolo 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione [*cf.* [art. 117 c.1,3,4](#)] e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione [*cf.* [artt. 75 c.1](#), [83 c.2](#), [122 c.5](#), [123 c.2](#), [126 c.2](#), [132](#), [138 c.2](#)] e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere [*cf.* [art. 71 c.1](#)].

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione [*cf.* [art. 118 c.1](#)], conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

STATUTO VIGENTE**LEGGE REGIONALE 19 OTTOBRE 2004, N. 25**

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR.: [20 aprile 2005, n. 11](#), [19 gennaio 2010, n. 3](#), [9 novembre 2010, n. 27](#), [6 agosto 2012, n. 34](#), [10 settembre 2014, n. 18](#) e [6 luglio 2015, n. 15](#))

**TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI****Articolo 2
(Principi e finalità)**

1. La Regione concorre a dare attuazione ai principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica italiana, una e indivisibile, informando il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza.
2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a. l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla Costituzione, operando per il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
 - b. il riconoscimento dei diritti delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza e il disagio;
 - c. il sostegno della famiglia, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;
 - d. la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, economica e culturale, nonché la promozione della parità di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche elettive;
 - d. bis) la realizzazione di condizioni sociali, culturali ed economiche per il più efficace contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso e il più ampio sostegno alle vittime della criminalità organizzata (*Lettera aggiunta dall'art. 1 della [L.R. 19 gennaio 2010, n. 3](#)*)
 - e. l'attuazione del principio di sussidiarietà, conferendo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane tutte le funzioni e i compiti che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, incentivando l'esercizio associato delle funzioni sulla base dei criteri di differenziazione, adeguatezza e prossimità, nonché promuovendo e valorizzando l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e dei

- cittadini singoli o associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di soddisfacimento dei diritti e di realizzazione della solidarietà sociale;
- f. il riconoscimento delle formazioni sociali, culturali, economiche e politiche nelle quali si esprime la personalità umana, promuovendo il libero svolgimento delle loro funzioni ed attività;
- g. la promozione di un sistema di istruzione e formazione volto ad assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;
- h. il pieno rispetto dei diritti naturali ed inviolabili della persona, promuovendo l'effettivo riconoscimento dei diritti sociali ed economici per gli immigrati, i profughi, i rifugiati e gli apolidi, al fine di assicurare il loro pieno inserimento nella comunità regionale; (*Lettera sostituita dall'art. 1 della [L.R. 19 gennaio 2010, n. 3](#)*)
- i. la piena occupazione, promuovendo le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica;
- l. la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi, anche favorendo l'associazionismo e le attività di volontariato, volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale, allo studio, alla salute dei cittadini, con specifica attenzione alle persone che vivono situazioni di disagio, operando per assicurare in ogni comunità del territorio regionale livelli essenziali di servizi;
- m. la partecipazione popolare e delle autonomie locali alle funzioni legislativa ed amministrativa, nonché al controllo dell'azione dei poteri pubblici;
- n. la programmazione e la concertazione dell'attività economica per indirizzarla e coordinarla ad uno sviluppo sostenibile della Regione, promuovendo le iniziative e i raccordi opportuni con gli organi della programmazione dello Stato e dell'Unione Europea;
- o. la valorizzazione delle risorse economiche e produttive di ciascuna area del territorio regionale, tesa al superamento delle disuguaglianze derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione;
- p. la tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose presenti in Calabria, con particolare riguardo alle popolazioni di origine albanese, greca, occitanica e rom;
- q. il legame con i calabresi emigrati nel mondo;
- r. la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e del paesaggio e la valorizzazione della loro vocazione, nell'ambito e per lo sviluppo delle iniziative assunte in sede nazionale, europea ed internazionale; (*Lettera sostituita dall'art. 1 della [L.R. 19 gennaio 2010, n. 3](#)*)
- s. la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e naturale della Regione e la valorizzazione delle tradizioni popolari delle comunità calabresi, anche curando l'identità culturale della Calabria in Italia e all'estero;
- t. la collaborazione ed il raccordo con le altre Regioni italiane, particolarmente con quelle finitime e del Mezzogiorno, o con enti territoriali di altri Stati;
- u. la valorizzazione e la disciplina del sistema locale delle comunicazioni, al fine di garantirne il pluralismo e la concorrenza;

- v. la tutela del patrimonio faunistico e floristico regionale, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per l'affermazione del principio di una corretta convivenza con l'uomo.

CAPO I

IL CONSIGLIO REGIONALE

Articolo 16 (Attribuzioni del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di rappresentanza della società calabrese, esercita la potestà legislativa e le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; definisce nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, l'indirizzo politico della Regione; svolge funzioni di indirizzo e di controllo sulla Giunta regionale.
2. Il Consiglio inoltre:
 - a. nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, approva le dichiarazioni programmatiche per la legislatura rese dal Presidente eletto ed i relativi aggiornamenti;
 - b. approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta;
 - c. approva il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni e il rendiconto generale presentati dalla Giunta;
 - d. autorizza l'esercizio provvisorio;
 - e. delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
 - f. approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie;
 - g. approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi generali dell'assetto e utilizzazione del territorio;
 - h. delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della Giunta, nei casi e nelle forme previste dalla legge regionale;
 - i. valuta la rispondenza dei risultati agli obiettivi, accertando la conformità al programma, ai piani regionali ed ai principi di buon andamento dell'attività amministrativa svolta dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti;
 - l. delibera con legge l'istituzione di enti ed aziende regionali, la loro fusione o soppressione;
 - m. delibera sulla partecipazione a consorzi e società finanziarie;
 - n. fornisce indirizzi alla Giunta e agli Assessori in ordine al coordinamento interregionale nell'esercizio delle funzioni relative alle materie attribuite alla potestà legislativa della Regione;

- o. ratifica le intese della Regione con le altre Regioni, nonché gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;
 - p. approva i regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato nel caso di delega della potestà regolamentare alla Regione;
 - q. elegge i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza;
 - r. delibera sulle richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione;
 - s. formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
 - t. può presentare proposte di legge alle Camere.
3. Le funzioni legislative non sono delegabili.

D.P.R. 20-12-1979 n. 761
Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1980, n. 45, S.O.

D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 ⁽¹⁾.

(commento di giurisprudenza)

Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1980, n. 45, S.O.

(2) Per la disapplicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto vedi l'art. 52 del CCNL integrativo di cui all'[Acc. 20 settembre 2001](#).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'[art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), concernente delega al Governo per la disciplina dello stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto l'[art. 1 della legge 22 ottobre 1979, n. 510](#);

Sentite le associazioni sindacali delle categorie interessate;

Viste le osservazioni delle regioni;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'[art. 79 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833](#);

Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;

Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta commissione parlamentare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e della pubblica istruzione;

Emana il seguente decreto:

TITOLO I**Ruoli del personale**

(commento di giurisprudenza)

1. Articolazione dei ruoli.

Il personale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali è inquadrato in ruoli nominativi regionali, istituiti e gestiti dalla regione e così distinti: ruolo sanitario, ruolo professionale, ruolo tecnico, ruolo amministrativo.

Appartengono al ruolo sanitario i dipendenti iscritti ai rispettivi ordini professionali, ove esistano, che esplicano in modo diretto attività inerenti alla tutela della salute; appartengono al ruolo professionale i dipendenti non compresi nel ruolo sanitario i quali, nell'esercizio della loro attività, assumono a norma di legge responsabilità di natura professionale e che per svolgere l'attività stessa devono essere iscritti in albi professionali; appartengono al ruolo tecnico i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi tecnici di vigilanza e di controllo, generali o di assistenza sociale; appartengono al ruolo amministrativo i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi organizzativi, patrimoniali e contabili.

Il personale è iscritto nei suddetti ruoli sulla base dei profili professionali, di cui all'allegato 1, determinati in relazione ai requisiti culturali e professionali e alla tipologia del lavoro.

La identificazione dei profili professionali attinenti a figure nuove, atipiche o di dubbia ascrizione e la relativa collocazione nei ruoli è effettuata con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

(commento di giurisprudenza)

2. Ruolo sanitario.

Nel ruolo sanitario sono iscritti in distinte tabelle, per i rispettivi profili, i medici, i farmacisti, i veterinari, i biologi, i chimici, i fisici, gli psicologi, nonché gli operatori in possesso dello specifico titolo di abilitazione professionale per l'esercizio di funzioni didattico-organizzative, infermieristiche, tecnico-sanitarie, di vigilanza ed ispezione e di riabilitazione.

Le tabelle del personale laureato sono articolate in quadri corrispondenti agli specifici settori di attività.

Le tabelle del personale infermieristico, tecnico-sanitario, di vigilanza e ispezione e di riabilitazione sono articolate in quadri corrispondenti al livello di qualificazione professionale degli iscritti. Il personale iscritto nei quadri relativi alla qualificazione più elevata è classificato in due posizioni funzionali.

Il personale laureato del ruolo sanitario è classificato in tre posizioni funzionali.

(commento di giurisprudenza)

3. Ruolo professionale.

Nel ruolo professionale sono iscritti in distinte tabelle, per i rispettivi profili, gli avvocati e procuratori legali ⁽³⁾, gli ingegneri, gli architetti e i geologi.

Il personale del ruolo professionale è classificato in due posizioni funzionali ad eccezione di quello della tabella A dello stesso ruolo che è classificato in tre posizioni funzionali.

In separata tabella del ruolo professionale è iscritto il personale di assistenza religiosa.

(3) Il termine «procuratore legale» deve intendersi sostituito con il termine «avvocato» per effetto del disposto dell'*art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27*, in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori legali stabilita dalla stessa legge.

4. Ruolo tecnico.

Il ruolo è tecnico e ripartito in distinte tabelle a seconda che sia richiesto, per il relativo inquadramento, rispettivamente il possesso di un diploma di laurea, oppure di una specializzazione professionale e tecnica di grado superiore, oppure di una specializzazione professionale e tecnica di grado medio, oppure di una qualificazione professionale e tecnica di grado inferiore.

Il personale laureato del ruolo tecnico è classificato in tre posizioni funzionali.

Gli assistenti sociali sono classificati in due posizioni funzionali.

(commento di giurisprudenza)

5. Ruolo amministrativo.

Nel ruolo amministrativo sono iscritti, per i rispettivi profili, gli operatori che svolgono funzioni amministrative.

Il ruolo è ripartito in distinte tabelle a seconda che sia richiesto, per il relativo inquadramento, il possesso di un diploma di laurea oppure di un titolo di istruzione di secondo grado, oppure di un titolo di istruzione secondaria di primo grado, oppure di un titolo di istruzione almeno elementare.

La tabella del personale amministrativo laureato è ripartita in due quadri comprendenti rispettivamente i direttori amministrativi ed i collaboratori amministrativi.

I direttori amministrativi sono classificati in tre posizioni funzionali.

(commento di giurisprudenza)

6. Dotazioni organiche.

Le piante organiche dei presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali sono approvate dalle competenti assemblee a norma dell'art. 15, ottavo e nono comma, della [legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), in conformità ai piani sanitari nazionale e regionale.

La consistenza numerica di ogni ruolo regionale è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali di ciascuna regione.

(commento di giurisprudenza)

7. Formazione dei ruoli nominativi.

La regione predispone e pubblica, entro il 31 marzo di ogni anno, nel proprio Bollettino ufficiale, i ruoli nominativi del personale addetto alle unità sanitarie locali, secondo la situazione al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione.

Per ciascun dipendente sono indicati, il cognome e il nome, la data di nascita, la data di decorrenza del rapporto d'impiego, la data di decorrenza della nomina nel ruolo di appartenenza, la data del conseguimento della posizione funzionale rivestita e la sede di servizio.

Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli il dipendente può chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al presidente della giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro trenta giorni. Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.

(commento di giurisprudenza)

8. Ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale.

L'ufficio di direzione di cui all'[art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), è composto da tutti i responsabili dei servizi dell'unità sanitaria locale, previsti dalla legge regionale, sempre che i responsabili ricoprano la posizione funzionale apicale nei ruoli di appartenenza.

Il personale appartenente alle posizioni, funzionali apicali che non sia membro dell'ufficio di direzione, è chiamato ad intervenire ai lavori dello stesso per le questioni concernenti il presidio o l'ufficio cui è preposto.

Il coordinamento dell'ufficio di direzione è assicurato da un coordinatore sanitario, laureato in medicina, e da un coordinatore amministrativo, laureato in discipline economico-giuridiche, scelti tra i componenti l'ufficio stesso che appartengano rispettivamente al ruolo sanitario ed al ruolo amministrativo e posseggano un'anzianità nella posizione funzionale apicale di almeno tre anni.

Il coordinatore sanitario deve possedere specifici titoli ed esperienza di servizio in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria nelle sue varie articolazioni; nel periodo di espletamento dell'incarico deve osservare il tempo pieno.

Il coordinatore amministrativo deve possedere specifiche esperienze in servizi tecnico-amministrativi della organizzazione sanitaria.

I coordinatori assicurano il conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi dell'unità sanitaria locale e i relativi adempimenti da parte dei servizi, nel rispetto della autonomia degli stessi e, in particolare, di quelli di cui all'[art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#).

Gli incarichi di cui al terzo comma sono conferiti dal comitato di gestione per periodi di tempo stabiliti dalle leggi regionali, non inferiori a tre anni, e sono rinnovabili. Il provvedimento di conferimento dell'incarico deve essere motivato con specifico riferimento alla professionalità e all'esperienza dei candidati, valutate in base ad un giudizio complessivo sull'attività svolta e sui titoli posseduti.

A parità di requisiti costituisce titolo preferenziale il superamento di appositi corsi di formazione e aggiornamento promossi dal Ministero della sanità, sentite le regioni o dalle regioni d'intesa con il Ministero stesso.

Ai coordinatori è corrisposta una indennità nella misura stabilita dall'accordo nazionale unico.

TITOLO II

Disposizioni sullo stato giuridico del personale

Capo I

Assunzioni in servizio

(commento di giurisprudenza)

9. Modalità di assunzione in servizio.

L'assunzione in servizio è disposta dall'unità sanitaria locale, nei limiti dei posti vacanti, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalla regione.

L'assunzione per chiamata diretta è ammessa soltanto per speciali categorie di personale addetto a mansioni elementari, sulla base di adeguati criteri selettivi fissati nell'accordo nazionale unico; le relative selezioni sono effettuate dalla regione anche a livello locale. La regione può, con legge, delegare alle unità sanitarie locali la selezione di detto personale.

L'assunzione del personale di assistenza religiosa cattolica è effettuata direttamente dal comitato di gestione su proposta dell'ordinario diocesano competente per territorio.

L'assunzione di personale straordinario è ammessa esclusivamente per particolari, inderogabili e temporanee esigenze assistenziali e deve essere effettuata con le modalità di cui al successivo art. 13, ultimo comma ⁽⁴⁾.

Si applicano le disposizioni di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posti e sulle preferenze.

Salvo le assunzioni obbligatorie a quanto previsto al terzo comma è fatto divieto alle unità sanitarie locali di assumere direttamente, a qualsiasi titolo, personale anche straordinario.

Il comitato di gestione ha facoltà di stipulare, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche, convenzioni con gli ordini religiosi per l'espletamento di servizi con personale idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate.

Tutti gli atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli ed impegnano la responsabilità personale e diretta di chi li dispone, dei responsabili dei servizi interessati e dei coordinatori sanitario ed amministrativo.

⁽⁴⁾ Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità, vedi gli *allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

10. Ammissione agli impieghi.

Per l'ammissione agli impieghi si applicano, salvo quanto previsto dal presente decreto, le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al *D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3*, e successive integrazioni e modificazioni.

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego e del requisito della buona condotta è effettuato a cura dell'unità sanitaria locale prima dell'immissione in servizio.

È dispensato dalla visita medica e dal requisito dell'età, il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, primo comma, del presente decreto.

11. Cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea.

I cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea, esercenti le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche possono prestare la loro attività nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in base alle condizioni e ai requisiti previsti dalle norme di attuazione dell'art. 57 del trattato di Roma.

I medici di cui all'*art. 6 della legge 22 maggio 1978, n. 217*, possono essere assunti in servizio per il solo esercizio di funzioni di diagnosi, cura e riabilitazione, purché siano stati ammessi all'esercizio professionale in Italia ai sensi della richiamata *legge n. 217* ovvero ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e siano in possesso degli altri requisiti per partecipare ai relativi concorsi di cui all'*art. 12* del presente decreto.

(commento di giurisprudenza)

12. Norme concorsuali.

I concorsi di ammissioni all'impiego sono indetti dalla regione, su richiesta delle unità sanitarie locali, con periodicità annuale, salvo esigenze di carattere urgente che non possano essere soddisfatte mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria o mediante personale trasferito o comandato. Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al bando deve essere data la massima diffusione anche con altri mezzi.

Il bando indica il numero dei posti messi a concorso, i documenti prescritti, i requisiti, le condizioni e, nei concorsi per esami, il programma delle prove relative. Fermo restando quanto disposto dal quarto comma, punto 5), dell'*art. 47 della L. 23 dicembre 1978, n. 833*, e dall'*art. 41* del presente decreto, il bando indica, per le posizioni funzionali apicali, ai fini del diritto di scelta fra i posti stessi, i posti disponibili in ciascuna unità sanitaria locale.

Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili, oltre ai posti vacanti alla data del bando, anche quelli che si rendano vacanti per collocamento a riposo nel semestre successivo. Per questi ultimi posti le relative nomine sono disposte al verificarsi delle singole vacanze qualora il concorso venga espletato prima.

Si considerano disponibili, altresì, i posti ricoperti da personale che presta servizio in base a convenzioni con ordini religiosi, qualora le convenzioni scadano nel semestre successivo alla data del bando, siano state disdette dalle parti e non si intenda assicurare il servizio con nuove convenzioni.

Fermo restando quanto previsto al capo II, i requisiti specifici, compresi i limiti di età, per l'ammissione ai concorsi dei singoli profili e posizioni funzionali di ogni ruolo, le prove di esame - che devono consistere, salvo quanto previsto dal precedente art. 9, secondo comma, in una prova scritta e almeno in una prova orale e pratica - i titoli valutabili - con particolare riferimento al *curriculum* formativo e professionale e, per i medici, al servizio prestato a tempo pieno e alle specializzazioni acquisite - i criteri di valutazione, la composizione delle commissioni esaminatrici, nelle quali è garantita la rappresentanza del Ministero della sanità, nonché le procedure concorsuali, sono stabiliti, previa consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei concorsi per i quali è richiesto il diploma di laurea, il punteggio a

disposizione delle commissioni giudicatrici per la valutazione delle prove di esame non dovrà essere superiore al 50 per cento di quello totale a disposizione ⁽⁵⁾.

(5) Per la normativa concorsuale, vedi il *D.M. 30 gennaio 1982*.

(commento di giurisprudenza)

13. Graduatorie.

I candidati vincitori del concorso sono assegnati alle unità sanitarie locali, secondo l'ordine della graduatoria, in base alle preferenze da essi espresse in relazione ai posti disponibili messi a concorso.

La destinazione di servizio nell'ambito della unità sanitaria locale è effettuata dal comitato di gestione, avuto riguardo alle esigenze funzionali dei presidi, servizi e uffici e alle preferenze espresse dagli interessati secondo l'ordine di graduatoria.

L'unità sanitaria locale, in caso di rinuncia o decadenza dei vincitori, ha facoltà di procedere, entro un anno dall'approvazione dell'ultima graduatoria, ad altrettante assunzioni in servizio dei candidati idonei che non siano già stati dichiarati vincitori del concorso ed assegnati ad altra unità sanitaria locale, secondo l'ordine della graduatoria stessa. Entro tale termine ha inoltre la facoltà di procedere all'assunzione dei candidati idonei, per la copertura dei posti che successivamente al bando si siano resi vacanti, esclusi quelli di nuova istituzione.

L'ultima graduatoria deve essere utilizzata, anche dopo un anno dalla sua approvazione, per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti vacanti o disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi, entro tre mesi dalla vacanza o dalla disponibilità, mediante trasferimento interno o comando.

(commento di giurisprudenza)

14. Periodo di prova.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Il dipendente in prova svolge le mansioni affidategli nei vari settori di lavoro ai quali viene assegnato e frequenta i corsi di formazione inerenti alla sua professionalità, programmati dalla regione o dalla unità sanitaria locale.

Sull'attività prestata dal dipendente in prova è redatta dettagliata relazione da parte del dirigente preposto al presidio, servizio o ufficio cui il dipendente stesso è stato assegnato. Sull'esito del periodo di prova decide il comitato di gestione.

Qualora entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di prova, non sia intervenuto un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

In caso di giudizio sfavorevole, l'unità sanitaria locale proroga il periodo di prova per altri sei mesi, decorsi i quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, è dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro, con provvedimento motivato.

I periodi di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo, non sono utili ai fini del computo del periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti provenienti dai ruoli nominativi regionali del personale addetto alle unità sanitarie locali di altre regioni che lo abbiano già superato nella medesima posizione funzionale ⁽⁶⁾.

(6) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità, vedi gli *allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

15. Riserva di posti.

La regione, al personale già in servizio a rapporto di impiego continuativo presso le strutture private convenzionate che cessino il rapporto convenzionale, può riservare, nelle assunzioni per chiamata e nei pubblici concorsi banditi entro due anni dalla data di cessazione del rapporto convenzionale, una aliquota dei posti vacanti messi a concorso nelle posizioni funzionali iniziali dei diversi ruoli fino al 10 per cento per il personale medico e fino al 30 per cento per il restante personale.

I posti riservati non conferiti sono attribuiti ai candidati non riservatari secondo l'ordine di graduatoria.

Il personale di cui al primo comma, nei pubblici concorsi per l'assunzione nei ruoli regionali, banditi nello stesso periodo, è dispensato dal requisito dell'età ed ha diritto all'equiparazione, ai fini della valutazione come titolo nei concorsi stessi, del servizio prestato nella struttura privata con la posizione funzionale iniziale del profilo di appartenenza in ragione del 50 per cento della sua durata.

Le norme previste dal presente articolo si applicano anche al personale che sia stato destinato, ai sensi dell'*art. 64, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833*, ai presidi per la tutela della salute mentale, salvo la possibilità di stabilire aliquote di riserva diverse sulla base di quanto previsto nel piano sanitario regionale.

16. Passaggio ad altre funzioni per inidoneità fisica.

Il dipendente che per sopraggiunta infermità sia giudicato permanentemente non idoneo alle funzioni proprie può essere trasferito ad altre funzioni equivalenti nelle quali sia convenientemente utilizzabile ed ivi inquadrato, sempre che sia in possesso dei requisiti specifici richiesti.

I relativi accertamenti sanitari sono effettuati con la procedura prevista per i casi di dispensa dal servizio per motivi di salute.

Il passaggio ad altre funzioni è disposto dalla regione, su parere della unità sanitaria locale e con il consenso dell'interessato.

I dipendenti trasferiti ad altra funzione sono inquadrati secondo quanto previsto dall'accordo nazionale unico ⁽⁷⁾.

(7) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale della Sanità, vedi l'*allegato B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165* e l'art. 6 del CCNL integrativo di cui all'*Acc. 20 settembre 2001*.

Capo II

Norme particolari per i concorsi ad alcune posizioni funzionali iniziali e superiori

(commento di giurisprudenza)

17. *Assunzione nelle posizioni funzionali di assistente medico e di veterinario collaboratore.*

Alla posizione funzionale di assistente medico si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, distinti per le aree funzionali di medicina, di chirurgia, di prevenzione e di sanità pubblica.

Alla posizione funzionale di veterinario collaboratore si accede mediante pubblici concorsi per titolo ed esami, ai sensi dell'art. 12, distinti per l'area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali per l'area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

I concorsi sono indetti per ciascuna area funzionale nei limiti dei posti complessivamente vacanti negli organici dei diversi reparti di specialità, servizi e settori di attività.

Gli assistenti medici e i veterinari collaboratori durante il primo anno di servizio sono utilizzati in servizi, reparti e settori delle aree funzionali, anche diverse da quella di appartenenza, secondo criteri di avvicendamento che devono favorire la formazione interdisciplinare e l'acquisizione di esperienze professionali di carattere generale. Nel successivo biennio sono utilizzati esclusivamente nell'ambito dell'area funzionale di appartenenza.

Al termine del triennio di formazione gli assistenti medici e i veterinari collaboratori sono, a domanda, inquadrati definitivamente nei posti di organico vacanti dei diversi reparti di specialità, servizi e settori di attività nei quali si articola l'area funzionale di appartenenza, sulla base di obiettivi criteri di precedenza, che devono tener conto del servizio prestato, delle attitudini dimostrate e dei titoli professionali e scientifici posseduti. Ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di assistente radiologo e anestesista è richiesto comunque un servizio continuativo nella disciplina di almeno un anno.

La dotazione organica dei medici assistenti è, nell'ambito dei servizi ospedalieri, di norma pari alla dotazione organica complessiva degli aiuti corresponsabili e vice-

direttori sanitari.

(commento di giurisprudenza)

18. *Concorsi a coadiutore sanitario o vicedirettore sanitario o aiuto corresponsabile ospedaliero e a veterinario coadiutore.*

Alle posizioni funzionali di coadiutore sanitario o vicedirettore sanitario o aiuto corresponsabile ospedaliero e di veterinario coadiutore si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano prestato, dopo il triennio di formazione interdisciplinare di cui al precedente art. 17, due anni di servizio nella disciplina per la quale il concorso è bandito, coloro che abbiano prestato cinque anni complessivi di servizio in detta disciplina e coloro che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina stessa. Per i concorsi ad aiuto radiologo e aiuto anestesista è comunque richiesta la libera docenza o la specializzazione nella corrispondente disciplina.

(commento di giurisprudenza)

19. *Concorsi a dirigente sanitario o sovrintendente sanitario o direttore sanitario o primario ospedaliero, a veterinario dirigente e a farmacista dirigente.*

Alle posizioni funzionali di dirigente sanitario o sovrintendente sanitario o direttore sanitario o primario ospedaliero, di veterinario dirigente e di farmacista dirigente si accede mediante concorsi pubblici per titolo ed esami, ai sensi dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che siano in possesso dell'idoneità della disciplina per la quale il concorso è bandito, conseguita mediante l'esame previsto dal successivo art. 20.

20. *Esami di idoneità a dirigente sanitario o sovrintendente sanitario o direttore sanitario o primario ospedaliero, a veterinario dirigente e a farmacista dirigente.*

[L'idoneità a dirigente sanitario o sovrintendente sanitario o direttore sanitario o primario ospedaliero, a veterinario dirigente e a farmacista dirigente si consegue mediante esami da espletarsi in sede nazionale entro il mese di aprile di ogni anno.

Il Ministero della sanità, con un unico bando nazionale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, indice, entro il mese di ottobre, la sessione annuale degli esami di idoneità per le diverse specialità.

Le procedure e le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici e i requisiti per l'ammissione dei candidati sono stabiliti con decreto del Ministro

della sanità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per la predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi dei sanitari idonei, compresi quelli di cui ai commi successivi.

Il personale assegnato alle unità sanitarie locali in applicazione delle norme transitorie della [L. 23 dicembre 1978, n. 833](#), può partecipare direttamente ai concorsi nella posizione funzionale e nella disciplina corrispondente a quella conseguita nell'inquadramento sulla base della tabella di equiparazione di cui all'allegato 2, a prescindere dal possesso del requisito della idoneità previsto dal presente articolo.

L'idoneità conseguita ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130](#), è equivalente a tutti gli effetti dell'idoneità prevista dal presente articolo] ⁽⁸⁾.

(8) Articolo abrogato prima dall'[art. 17, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502](#) e nuovamente abrogato dall'[art. 2, D.L. 18 novembre 1996, n. 583](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

21. *Concorsi alle posizioni funzionali di coadiutore e di dirigente del personale laureato dei ruoli sanitario e tecnico.*

Fermo restando quanto previsto dall'art. 18, alle posizioni funzionali di coadiutore dei ruoli sanitario e tecnico si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio nella posizione funzionale di collaboratore.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 20, alle posizioni funzionali di dirigente dei ruoli sanitario e tecnico si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio nella posizione funzionale di coadiutore, ovvero dieci anni di servizio complessivo in qualità di coadiutore o di collaboratore o in posizioni equipollenti presso amministrazioni pubbliche.

22. *Concorsi alle posizioni funzionali di coordinatore del ruolo professionale.*

Alle posizioni funzionali di coordinatore del ruolo professionale si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano un'anzianità di servizio di almeno dieci anni nella posizione funzionale inferiore o in posizioni equipollenti presso pubbliche amministrazioni.

(commento di giurisprudenza)

23. *Concorsi alle posizioni funzionali di vicedirettore amministrativo, di direttore amministrativo e di direttore amministrativo capo servizio.*

Alle posizioni funzionali di vicedirettore amministrativo e di direttore amministrativo si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano prestato cinque anni di servizio rispettivamente nella posizione di collaboratore amministrativo e di vicedirettore amministrativo.

Alla posizione funzionale di direttore amministrativo capo servizio si accede mediante pubblici concorsi, per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio quali direttori amministrativi e coloro che abbiano una anzianità di servizio di quindici anni nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o delle regioni o delle province o dei comuni e loro consorzi e la qualifica di dirigente o equiparata.

Capo III

Valutazione dei servizi e titoli

(commento di giurisprudenza)

24. *Riconoscimento dei servizi prestati.*

Per il personale assegnato alle unità sanitarie locali in applicazione delle norme transitorie della [legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), e per il personale proveniente da unità sanitarie locali di altre regioni o da enti equiparati ai sensi degli articoli 25 e 26, primo comma, del presente decreto, le anzianità di servizio nel ruolo e nella posizione funzionale, maturate nell'unità sanitaria locale o ente di provenienza, si considerano a tutti gli effetti come anzianità acquisite presso le unità sanitarie locali.

Le modalità e le condizioni per il riconoscimento, agli effetti economici, dei servizi prestati dal personale sono disciplinate nell'accordo nazionale unico.

(commento di giurisprudenza)

25. *Servizi e titoli equipollenti.*

I servizi e i titoli acquisiti nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura, negli organi degli enti di ricerca di cui all'[art. 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), negli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall'[art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130](#), nell'ospedale «Galliera» di Genova, negli ospedali dell'Ordine mauriziano di Torino, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli ospedali militari, sono equiparati, ai fini degli esami di idoneità ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali.

A tali fini, l'ospedale «Galliera» di Genova, l'Ordine mauriziano di Torino, gli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall'[art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130](#), e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico devono adeguare, per la parte compatibile, i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Gli ordinamenti predetti possono prevedere anche rapporti di lavoro a tempo determinato o comunque non espressamente disciplinati dal presente decreto, purché comportino prestazioni equiparabili a quelle del personale addetto ai servizi, presidi e uffici delle unità sanitarie locali.

(commento di giurisprudenza)

26. Servizi e titoli equiparabili.

Gli istituti, enti e istituzioni private, i cui ospedali siano stati considerati presidi della unità sanitaria locale ai sensi del secondo comma dell'[art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), e il Sovrano ordine militare di Malta, ove gli ordinamenti del personale in servizio nei propri presidi sanitari siano equipollenti a quelli stabiliti con le disposizioni del presente decreto, possono ottenere a domanda, con decreto del Ministro della sanità, ai fini degli esami di idoneità ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai servizi e titoli acquisiti dal personale in servizio presso le unità sanitarie locali. I servizi e i titoli acquisiti prima del provvedimento di equiparazione sono valutati con i criteri di cui al successivo comma.

Salvo quanto previsto dal precedente art. 15, il servizio prestato nelle case di cura convenzionate dal personale con rapporto continuativo è equiparato, ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, per il 25 per cento della sua durata, al servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini di cui all'[art. 11](#) nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, equiparabile a quello prestato dal personale di cui all'[art. 2](#), è riconosciuto ai fini dei concorsi e degli esami di idoneità con le modalità stabilite nella [legge 10 luglio 1960, n. 735](#).

Capo IV

Doveri - Responsabilità - Diritti

(commento di giurisprudenza)

27. Doveri, incompatibilità e cumulo di impieghi.

Salvo quanto previsto dal presente decreto, in materia di doveri, incompatibilità e cumulo di impieghi, ai dipendenti delle unità sanitarie locali si applicano le norme

vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#), e successive integrazioni e modificazioni ⁽⁹⁾.

Il dipendente non può esimersi dall'essere sottoposto a controlli medici periodici a scopo di medicina preventiva ed alle vaccinazioni stabilite dai competenti organi dell'unità sanitaria locale.

I medici con funzioni di diagnosi e cura hanno l'obbligo di prestare l'assistenza ambulatoriale nonché, all'occorrenza, i consulti richiesti da altri reparti o servizi e, esclusi i primari ospedalieri ed equiparati, i turni di guardia e di pronto soccorso. Analogo obbligo compete ai farmacisti ospedalieri per il servizio di guardia farmaceutica, nonché al restante personale dei servizi di igiene pubblica, di prevenzione e veterinari per esigenze particolari previste dalle presenti leggi regionali.

Il dipendente è tenuto a fissare la propria residenza nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale presso la quale presta servizio, o nel comune se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincide con quello del comune o di parte di esso. Può essere peraltro autorizzato a risiedere in località diversa, qualora ricorrano giustificati motivi e sempreché sia assicurato il pieno e regolare adempimento dei doveri d'ufficio. Dell'autorizzazione è data comunicazione scritta all'interessato. Per le zone a popolazione sparsa può essere prescritto l'obbligo di stabilire la residenza nel particolare ambito territoriale nel quale insiste la struttura o il servizio di appartenenza. Il personale addetto ai servizi di diagnosi e cura e quello dei servizi essenziali nonché il personale di assistenza religiosa devono rendersi reperibili per i casi di particolari esigenze di servizio ⁽¹⁰⁾.

(9) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti del personale non dirigenziale della Sanità, vedi l'[allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#).

(10) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità, vedi gli [allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#).

(commento di giurisprudenza)

28. Responsabilità.

In materia di responsabilità, ai dipendenti delle unità sanitarie locali si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#), e successive integrazioni e modificazioni.

Le unità sanitarie locali possono garantire anche il personale dipendente, mediante adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, dalle eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di giudizio, relativamente alla loro attività, senza diritto di rivalsa, salvo i casi di colpa grave o di dolo ⁽¹¹⁾.

(11) Per la disapplicazione del presente comma vedi gli artt. 24 e 65 del CCNL di cui all'[Acc. 8 giugno 2000](#), gli artt. 24 e 67 del CCNL di cui all'[Acc. 8 giugno 2000](#),

l'art. 25 del CCNL integrativo di cui all'[Acc. 20 settembre 2001](#) e, successivamente, l'art. 64, comma 6, del CCNL di cui all'[Acc. 19 dicembre 2019](#).

(commento di giurisprudenza)

29. Esercizio delle mansioni inerenti al profilo e alla posizione funzionale.

Il dipendente ha diritto all'esercizio delle mansioni inerenti al suo profilo e posizione funzionale e non può essere assegnato, neppure di fatto, a mansioni superiori o inferiori.

In caso di esigenze di servizio il dipendente può eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori. L'assegnazione temporanea, che non può comunque eccedere i sessanta giorni nell'anno solare, non dà diritto a variazioni del trattamento economico ⁽¹²⁾.

Non costituisce esercizio di mansioni superiori la sostituzione di personale di posizione funzionale più elevata, qualora la sostituzione rientri tra gli ordinari compiti della propria posizione funzionale.

Qualora un posto cui corrisponda una pluralità di funzioni venga scisso in più posti, il titolare del preesistente posto ha diritto ad opzione fra i due o più posti di nuova istituzione. All'assegnazione provvede l'unità sanitaria locale di appartenenza.

In caso di soppressione del posto colui che lo ricopre ha diritto al conferimento di altro posto, di corrispondente profilo e posizione funzionale, vacante presso l'unità sanitaria locale di appartenenza o presso altra unità sanitaria locale della regione. All'assegnazione del posto vacante presso l'unità sanitaria locale provvede la stessa. All'assegnazione di un posto vacante presso altra unità sanitaria locale si provvede con l'osservanza delle procedure previste per i trasferimenti; in attesa della definizione delle predette procedure la regione può disporre, con l'assenso dell'interessato, la sua assegnazione provvisoria in uno dei posti vacanti da conferire.

(12) La [Corte costituzionale, con sentenza 22-31 marzo 1995, n. 101](#) (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 14, serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, sollevata in riferimento all'art. 97 della Costituzione. La stessa questione era già stata esaminata dalla Corte e ripetutamente dichiarata infondata con sentenze n. 57 del 1989 e n. 296 del 1990 e con ordinanze n. 408 del 1990 e n. 337 del 1993.

(commento di giurisprudenza)

30. Trattamento economico.

Il personale addetto ai presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali, disciplinato dal presente decreto, costituisce un apposito comparto di contrattazione collettiva.

La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula dell'accordo nazionale unico con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate è costituita secondo quanto disposto dall'*art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*.

Il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico per il suddetto personale sono stabiliti con il richiamato accordo nazionale unico, con l'osservanza del principio della perequazione retributiva, fermo restando che la collocazione nei ruoli, tabelle, quadri, profili professionali e posizioni di cui all'allegato 1, nonché la equiparazione di cui all'allegato 2 hanno rilevanza ai soli fini funzionali.

(commento di giurisprudenza)

31. Personale delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati.

Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità; analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote di aggiunta di famiglia.

Le somme necessarie per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico dei fondi assegnati alle regioni ai sensi dell'*art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833* e sono versate, con le modalità previste dalle convenzioni, dalle regioni alle università, su documentata richiesta, per la corresponsione agli aventi diritto.

Al personale universitario si applicano, per la parte compatibile, gli istituti normativi di carattere economico disciplinati dal richiamato accordo nazionale unico.

Per la parte assistenziale, il personale universitario di cui ai precedenti commi assume i diritti e i doveri previsti per il personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, secondo modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui alla *legge 23 dicembre 1978, n. 833* e tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo particolare stato giuridico. Nei predetti schemi sarà stabilita in apposite tabelle l'equiparazione del personale universitario a quello delle unità sanitarie locali ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al primo comma ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾.

(13) Vedi, anche, l'*art. 95, L. 11 luglio 1980, n. 312*. La Corte costituzionale, peraltro, con sentenza 24 giugno-10 luglio 1981, n. 126 (Gazz. Uff. 15 luglio 1981, n. 193), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente art. 31.

(14) La *Corte costituzionale, con sentenza 8-16 maggio 1997, n. 136* (Gazz. Uff. 21 maggio 1997, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 18 - 21 giugno 2012, n. 154 (Gazz. Uff. 27 giugno 2012, n. 26, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 sollevata in riferimento agli articoli 3, 32 e 36 della Costituzione.

32. Orari e turni di lavoro.

L'articolazione dell'orario di lavoro, fissato in 40 ore settimanali salvo quanto previsto dall'accordo nazionale unico, è stabilita sulla base di criteri dettati dal comitato di gestione in modo da salvaguardare le esigenze di servizio e gli interessi degli utenti. A tal fine, l'orario settimanale può essere distribuito anche in misura variabile nei diversi giorni lavorativi, con un limite massimo giornaliero di norma non superiore a otto ore.

Il servizio ospedaliero è assicurato con la presenza del necessario personale medico e non medico nell'arco dell'intera giornata, attraverso turni di lavoro opportunamente articolati, definiti e programmati, secondo criteri stabiliti dal comitato di gestione.

Particolari turni di lavoro possono essere istituiti dal comitato di gestione per specifiche esigenze di altri servizi, al fine di distribuire organicamente il lavoro nelle ore antimeridiane, pomeridiane e notturne, nonché nei giorni festivi.

Gli orari e turni di lavoro devono essere stabiliti tenendo conto delle necessità di una razionale ed economica utilizzazione e distribuzione del personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate.

La vigilanza sull'osservanza dell'orario è esercitata attraverso sistemi obiettivi di controllo unici e uguali per tutti i dipendenti dell'unità sanitaria locale.

La determinazione, in concreto, la distribuzione e i procedimenti di rispetto degli orari di lavoro sono fissati dall'accordo nazionale unico ⁽¹⁵⁾.

⁽¹⁵⁾ Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità, vedi gli *allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

33. Riposo settimanale.

Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi.

Qualora, per esigenze di servizio, il dipendente debba prestare la sua opera in un giorno festivo, egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un altro giorno feriale stabilito dall'amministrazione, sentito l'interessato, sulla base dei criteri stabiliti nell'accordo nazionale unico ⁽¹⁶⁾.

(16) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità, vedi gli *allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

34. Lavoro straordinario.

Il dipendente, quando particolari esigenze di servizio lo richiedano, è tenuto a prestare servizio anche oltre il normale orario - salvo che ne sia esonerato per giustificati motivi - nei tempi e con le modalità stabiliti, in attuazione dei criteri fissati dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, dal coordinatore amministrativo e dal coordinatore sanitario d'intesa con i responsabili del presidio, servizio o ufficio di appartenenza, e nei limiti fissati dall'accordo nazionale unico.

(commento di giurisprudenza)

35. Rapporto di lavoro del personale medico.

Il rapporto di lavoro del personale medico può essere a tempo pieno o a tempo definito.

Il rapporto di lavoro a tempo pieno comporta:

a) l'obbligo di prestare 40 ore settimanali di servizio, salvo quanto previsto dall'accordo nazionale unico;

b) la totale disponibilità per tutti i servizi dell'unità sanitaria locale nell'ambito delle funzioni della posizione funzionale e della disciplina propria degli interessati;

c) il diritto all'attività libero-professionale al di fuori dei servizi e delle strutture della unità sanitaria locale, limitatamente a consulti e a consulenze, non continuativi, sulla base di norme regionali;

d) il diritto all'esercizio dell'attività libero-professionale nell'ambito dei servizi, presidi e strutture della unità sanitaria locale, sulla base di norme regionali;

e) la preferenza per gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi ed i corsi di aggiornamento tecnico-scientifico e professionale;

f) la priorità per l'esercizio di attività consultive e tecniche, richieste da terzi all'unità sanitaria locale, da svolgere oltre l'orario di lavoro e anche fuori dalla sede di servizio.

Salvo quanto previsto dall'*art. 47, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833*, il rapporto di lavoro a tempo pieno è concesso a domanda. Del pari a domanda è concesso il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo definito. Sulla domanda decide il comitato di gestione. La mancata concessione del passaggio a tempo definito deve essere motivata in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca.

Il personale assunto con i concorsi di cui al settimo comma dell'*art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*, può chiedere il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo definito qualora siano mutate le esigenze di cui al sesto comma del richiamato articolo 47 o a seguito del trasferimento ad altra struttura, divisione o servizio che non comporti l'osservanza del tempo pieno.

Il rapporto di lavoro a tempo definito comporta:

a) l'obbligo di prestare 30 ore settimanali di servizio, salvo quanto previsto dall'accordo nazionale unico;

b) la totale disponibilità, entro l'orario di servizio, per tutti i servizi dell'unità sanitaria locale, nell'ambito delle funzioni, della posizione funzionale e della disciplina propria degli interessati;

c) la facoltà di esercitare l'attività libero-professionale, anche fuori dei servizi e delle strutture dell'unità sanitaria locale, purché tale attività non sia prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia in contrasto con gli interessi ed i fini istituzionali dell'unità sanitaria locale stessa, né sia incompatibile con gli orari di lavoro, secondo modalità e limiti previsti dalla legge regionale;

d) la facoltà di esercitare l'attività libero-professionale in regime convenzionale, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dagli accordi nazionali di cui all'*art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*.

L'attività libero-professionale, all'interno o all'esterno delle strutture e dei servizi dell'unità sanitaria locale, è intesa a favorire esperienze di pratica professionale, contatti con i problemi della prevenzione, cura e riabilitazione e aggiornamento tecnico-scientifico e professionale nell'interesse degli utenti e della collettività.

L'attività libero-professionale all'interno delle strutture e dei servizi dell'unità sanitaria locale è esercitata:

a) in costanza di ricovero; nelle strutture di ricovero ospedaliero debbono essere predisposti e realizzati appositi spazi distinti e specifici - entro il limite variabile di posti letto dal quattro al dieci per cento del totale - che possono anche prescindere, in mancanza di camere separate, da riferimenti a livello di confort alberghiero. Detta attività viene svolta in équipe ed è comprensiva dei servizi connessi;

b) in regime ambulatoriale, con utilizzo delle relative strutture, secondo modalità organizzative stabilite dall'unità sanitaria locale in accordo con i sanitari interessati; tale attività libero-professionale deve essere svolta in orari diversi da quelli stabiliti per l'attività ambulatoriale ordinaria, eccezione fatta per i servizi che per esigenze tecniche non lo consentono, per i quali deve essere previsto un plus orario.

Le tariffe minime e massime per le prestazioni libero-professionali, nell'ambito dei servizi e delle strutture dell'unità sanitaria locale e per le attività di consulenza sono determinate con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. Le modalità di attribuzione dei relativi proventi sono disciplinate nell'accordo nazionale unico.

Le regioni, qualora le unità sanitarie locali non siano in grado di assicurare l'esercizio del diritto alla libera attività professionale all'interno delle proprie strutture per accertare, obiettive carenze delle medesime o per obiettive

impossibilità organizzative, devono provvedere a garantire tale diritto, nel rispetto delle vigenti norme sull'esercizio della libera attività professionale intramurale, anche mediante l'utilizzazione di strutture private. L'utilizzazione di dette strutture è regolata da apposite convenzioni che le unità sanitarie locali dovranno stipulare in conformità a schemi tipo approvati dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per la parte compatibile, anche ai medici dipendenti dagli istituti universitari, dai policlinici convenzionati e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Per i medici universitari, in considerazione delle altre attività rientranti nei loro compiti istituzionali, la opzione per il tempo pieno è reversibile in relazione a motivate esigenze didattiche e di ricerca.

L'orario settimanale di servizio di ciascun medico universitario, per lo svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di ricerca e assistenziali, è globalmente considerato corrispondente a quello previsto rispettivamente per il rapporto di lavoro a tempo pieno e per il rapporto di lavoro a tempo definito.

L'esigenza assistenziale delle strutture universitarie convenzionate secondo quanto sarà stabilito nelle convenzioni da stipulare ai sensi dell'*art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*, va assicurata dal personale medico universitario interessato globalmente considerato ⁽¹⁷⁾.

(17) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'*allegato B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(commento di giurisprudenza)

36. Attività libero-professionale del personale veterinario.

Il personale veterinario ha la facoltà di esercitare l'attività libero-professionale, fuori dei servizi e delle strutture dell'unità sanitaria locale, purché talè attività non sia prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia in contrasto con gli interessi ed i fini istituzionali dell'unità sanitaria locale stessa, né incompatibile con gli orari di lavoro, secondo modalità e limiti previsti dalla legge regionale.

Il personale può altresì svolgere, oltre l'orario di lavoro ed anche fuori della sede di servizio, attività consultive e tecniche richieste da terzi all'unità sanitaria locale.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per la parte compatibile, anche ai veterinari dipendenti dagli istituti universitari.

37. Congedo ordinario.

Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito. La sua durata e le modalità della relativa fruizione sono disciplinate nell'accordo nazionale unico ⁽¹⁸⁾.

(18) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità, vedi gli *allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

38. Congedo straordinario.

Al dipendente, oltre il congedo ordinario ed i congedi straordinari previsti da particolari disposizioni di legge, possono essere concessi altri congedi straordinari. La loro durata, nel limite massimo previsto dalle disposizioni vigenti per i dipendenti dello Stato di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*, e successive integrazioni e modificazioni, nonché il trattamento economico spettante durante la loro fruizione sono regolati nell'accordo nazionale unico ⁽¹⁹⁾.

(19) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità, vedi gli *allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(commento di giurisprudenza)

39. Trasferimenti nell'ambito dell'unità sanitaria locale.

[Per motivate esigenze di servizio o a domanda, il comitato di gestione, sentita la commissione del personale, può disporre il trasferimento del personale ad altro presidio, servizio o ufficio anche di diverso comune rientrante nella circoscrizione territoriale dell'unità sanitaria locale.

I trasferimenti sono disposti sulla base di criteri oggettivi fissati nell'accordo nazionale unico.

I trasferimenti, compresi quelli disciplinati negli articoli successivi, i comandi e le missioni sono disposti esclusivamente nell'ambito delle funzioni della posizione funzionale e della disciplina proprie degli interessati.

La disposizione del primo comma non si applica al personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali ⁽²⁰⁾ ⁽²¹⁾.

(20) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale della Sanità, vedi l'*allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*, per il personale dirigenziale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del SSN vedi l'art. 16 del CCNL integrativo di cui all'*Accordo 10 febbraio 2004* e, per il personale della dirigenza medico-veterinaria, vedi l'art. 16 del CCNL integrativo di cui all'*Accordo 10 febbraio 2004*.

(21) Articolo abrogato dall'art. 18 del CCNL integrativo di cui all'[Acc. 20 settembre 2001](#).

(commento di giurisprudenza)

40. Trasferimenti ad altra unità sanitaria locale.

Il personale, escluso quello laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali, può essere trasferito, a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio, a presidio, servizio o ufficio di altra unità sanitaria locale della regione con l'osservanza della seguente procedura.

Le regioni, all'atto dell'indizione dei concorsi pubblici, notificano nelle unità sanitarie locali i posti disponibili messi a concorso.

I trasferimenti del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie sono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie degli aspiranti formulate in relazione ai titoli dagli stessi posseduti, da valutarsi, in conformità ai criteri stabiliti a norma del presente decreto per i rispettivi concorsi di assunzione, dalla stessa commissione costituita per i relativi concorsi e prima dell'inizio degli stessi. I trasferimenti del restante personale sono disposti secondo l'ordine di anzianità nella posizione funzionale di appartenenza.

Il personale non può chiedere un nuovo trasferimento prima che siano trascorsi due anni da quello precedente ⁽²²⁾.

(22) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale della Sanità, vedi l'[allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#) e l'art. 19 del CCNL integrativo di cui all'[Acc. 20 settembre 2001](#).

(commento di giurisprudenza)

41. Procedure speciali per il trasferimento di alcune categorie di personale.

Il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali può essere trasferito a presidio, servizio o ufficio appartenente ad una diversa unità sanitaria locale della regione esclusivamente a domanda e con l'osservanza della seguente procedura.

Le regioni, prima di procedere all'assegnazione alle unità sanitarie locali dei candidati dichiarati vincitori nei pubblici concorsi, notificano alle unità sanitarie locali la graduatoria degli stessi vincitori con l'indicazione dei posti da conferire.

I dipendenti appartenenti al ruolo regionale nominativo possono chiedere il trasferimento per i posti disponibili messi a concorso e per quelli che si renderanno disponibili a seguito dei trasferimenti richiesti.

Ai fini dell'assegnazione dei posti disponibili, la regione nomina una apposita commissione, costituita come per i relativi concorsi pubblici di assunzione, che formula un'unica graduatoria comune di tutti gli interessati al trasferimento e dei

vincitori del concorso, in relazione ai titoli posseduti, da valutarsi in conformità ai criteri stabiliti con il decreto di cui all'art. 12.

Il personale non può chiedere un nuovo trasferimento prima che siano decorsi almeno due anni da quello precedente ⁽²³⁾.

(23) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale della Sanità, vedi l'*allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165* e l'art. 19 del CCNL integrativo di cui all'*Acc. 20 settembre 2001*.

42. Trasferimenti interregionali.

La mobilità, sul piano nazionale, del personale delle unità sanitarie locali, escluso quello laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali, è disciplinata in sede di accordo nazionale unico con la osservanza dei seguenti criteri generali:

1) il trasferimento da uno ad altro ruolo regionale è consentito solo per posti vacanti che non sia stato possibile coprire per trasferimento interno, per concorso o per comando;

2) il trasferimento può aver luogo solo per l'esercizio presso l'unità sanitaria locale di destinazione, di attività proprie del profilo rivestito presso l'unità sanitaria locale di appartenenza;

3) il trasferimento è condizionato all'assenso dell'interessato.

Allo scopo di favorire la mobilità del personale può essere prevista, in sede di accordo nazionale unico, l'attribuzione al personale trasferito, in aggiunta al trattamento di trasferimento, dell'indennità di missione per un periodo non superiore a centoventi giorni dall'inizio del servizio presso la nuova sede.

Il personale trasferito ai sensi del presente articolo non può essere trasferito ad altra sede se non siano trascorsi almeno cinque anni dal primo trasferimento.

Il trattamento economico di trasferimento è disciplinato in conformità a quanto in materia è previsto per gli impiegati civili dello Stato ⁽²⁴⁾.

(24) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale della Sanità, vedi l'*allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165* e l'art. 19 del CCNL integrativo di cui all'*Acc. 20 settembre 2001*.

(commento di giurisprudenza)

43. Missioni.

Il dipendente, per esigenze di servizio di carattere temporaneo, può essere inviato dalla regione o dall'unità sanitaria locale in missione presso località diverse da quella in cui presta servizio.

Le modalità della missione e la misura del relativo trattamento economico sono disciplinate in conformità a quanto in materia è previsto per gli impiegati civili dello Stato.

Gli oneri sono a carico dell'unità sanitaria locale nell'interesse della quale è resa la prestazione ⁽²⁵⁾.

(25) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo vedi l'art. 44 del CCNL integrativo di cui all'[Accordo 20 settembre 2001](#), l'art. 32 del CCNL integrativo di cui all'[Accordo 10 febbraio 2004](#) (dirigenza ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del SSN), l'art. 32 del CCNL integrativo di cui all'[Accordo 10 febbraio 2004](#) (dirigenza medico-veterinaria) e, successivamente, l'art. 80, comma 8, del CCNL di cui all'[Acc. 19 dicembre 2019](#).

44. Comando per esigenze di servizio.

Il personale può essere comandato a prestare servizio presso altra unità sanitaria locale. Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio, con provvedimento regionale, d'intesa con le unità sanitarie locali interessate, sentito il dipendente.

Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'unità sanitaria locale presso cui detto personale va a prestare servizio.

Il posto lasciato disponibile dal dipendente comandato non può essere coperto per concorso, trasferimento o altro comando.

I posti vacanti, temporaneamente ricoperti da personale comandato, sono in ogni caso considerati disponibili ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso ed ai fini dei trasferimenti.

Il personale può essere comandato presso la regione per particolari esigenze dei servizi sanitari regionali. Il comando è disposto, per tempo determinato, con provvedimento regionale sentito il dipendente e l'unità sanitaria locale interessata. Gli oneri relativi sono a carico della regione ⁽²⁶⁾.

(26) Per la disapplicazione del presente articolo, vedi gli artt. 21 e 65 del CCNL di cui all'[Acc. 8 giugno 2000](#), gli artt. 21 e 67 del CCNL di cui all'[Acc. 8 giugno 2000](#) e l'art. 20 del CCNL integrativo di cui all'[Acc. 20 settembre 2001](#).

45. Attività didattiche, di ricerca ed aggiornamento tecnico-scientifico.

Il personale appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il possesso di un diploma di laurea o di un titolo di abilitazione professionale può, a domanda, essere autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento o di ricerca scientifica sempreché compatibili con i doveri del servizio e non configuranti un distinto rapporto di impiego. Nell'ambito del personale medico, gli incarichi sono assegnati di preferenza ai medici a tempo pieno.

Gli incarichi di insegnamento sono finalizzati all'attuazione dei programmi integrati di insegnamento previsti dalle convenzioni di cui all'[art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), ed al raggiungimento degli obiettivi generali fissati dalla programmazione regionale per la formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari.

Le autorizzazioni ad assumere gli incarichi di cui al presente articolo sono date dal comitato di gestione. Lo stesso comitato può richiedere periodiche relazioni sull'attività svolta dagli incaricati.

Per finalità di aggiornamento tecnico-scientifico il personale di cui al primo comma può chiedere il comando, per periodi di tempo determinati, presso centri, istituti e laboratori nazionali, internazionali o stranieri od altri organismi di ricerca, che abbiano dato il loro assenso ⁽²⁷⁾.

Sulle istanze di comando delibera il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale competente ⁽²⁸⁾.

Per il periodo di comando, che non può comunque superare i due anni nel quinquennio, fermo restando il decorso dell'anzianità di servizio ad ogni effetto, non competono gli assegni inerenti al rapporto d'impiego ⁽²⁹⁾.

Ove il comando sia giustificato dall'esigenza di compiere studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, al personale comandato è corrisposto, su autorizzazione regionale, il normale trattamento retributivo e, per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di missione ⁽³⁰⁾.

(27) Per la disapplicazione del presente comma, vedi gli artt. 21 e 65 del CCNL di cui all'[Acc. 8 giugno 2000](#), gli artt. 21 e 67 del CCNL di cui all'[Acc. 8 giugno 2000](#), l'art. 20 del CCNL integrativo di cui all'[Acc. 20 settembre 2001](#), l'art. 20 del CCNL integrativo di cui all'[Acc. 10 febbraio 2004](#), per il personale dirigenziale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del SSN, l'art. 20 del CCNL integrativo di cui all'[Accordo 10 febbraio 2004](#), per il personale della dirigenza medico-veterinaria e, successivamente, l'art. 52, comma 5, del CCNL di cui all'[Acc. 19 dicembre 2019](#).

(28) Per la disapplicazione del presente comma, vedi gli artt. 21 e 65 del CCNL di cui all'[Acc. 8 giugno 2000](#), gli artt. 21 e 67 del CCNL di cui all'[Acc. 8 giugno 2000](#), l'art. 20 del CCNL integrativo di cui all'[Acc. 20 settembre 2001](#), l'art. 20 del CCNL integrativo di cui all'[Acc. 10 febbraio 2004](#), per il personale dirigenziale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del SSN, l'art. 20 del CCNL integrativo di cui all'[Accordo 10 febbraio 2004](#), per il personale della dirigenza medico-veterinaria e, successivamente, l'art. 52, comma 5, del CCNL di cui all'[Acc. 19 dicembre 2019](#).

(29) Per la disapplicazione del presente comma, vedi gli artt. 21 e 65 del CCNL di cui all'[Acc. 8 giugno 2000](#), gli artt. 21 e 67 del CCNL di cui all'[Acc. 8 giugno 2000](#), l'art. 20 del CCNL integrativo di cui all'[Acc. 20 settembre 2001](#), l'art. 20 del CCNL integrativo di cui all'[Acc. 10 febbraio 2004](#), per il personale dirigenziale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del SSN, l'art. 20 del CCNL integrativo di cui all'[Accordo 10 febbraio 2004](#), per il personale della dirigenza medico-veterinaria e, successivamente, l'art. 52, comma 5, del CCNL di cui all'[Acc. 19 dicembre 2019](#).

(30) Per la disapplicazione del presente comma, vedi gli artt. 21 e 65 del CCNL di cui all'[Acc. 8 giugno 2000](#), gli artt. 21 e 67 del CCNL di cui all'[Acc. 8 giugno 2000](#), l'art. 20 del CCNL integrativo di cui all'[Acc. 20 settembre 2001](#), l'art. 20 del CCNL integrativo di cui all'[Acc. 10 febbraio 2004](#), per il personale dirigenziale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del SSN, l'art. 20 del CCNL integrativo di cui all'[Accordo 10 febbraio 2004](#), per il personale della dirigenza medico-veterinaria e, successivamente, l'art. 52, comma 5, del CCNL di cui all'[Acc. 19 dicembre 2019](#).

46. Aggiornamento professionale obbligatorio.

L'aggiornamento professionale è obbligatorio per tutto il personale dell'unità sanitaria locale, ivi compreso quello amministrativo, ed è finalizzato:

al completamento della preparazione professionale anche in vista della mobilità del personale e della riconversione funzionale del medesimo;

al miglioramento della qualità del servizio.

L'aggiornamento è assicurato mediante riunioni periodiche, seminari e corsi tecnico-pratici organizzati preferibilmente nella sede di servizio e nell'orario di lavoro. La regione, all'inizio di ogni anno, fissa gli obiettivi generali dell'aggiornamento e le modalità di svolgimento avvalendosi della collaborazione delle università, delle istituzioni scolastiche e degli ordini professionali.

L'aggiornamento del personale addetto a servizi igienico-organizzativi e di medicina legale e del lavoro è attuato in coordinamento con l'Istituto superiore di sanità e con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

L'aggiornamento del personale sanitario dipendente può essere effettuato anche nell'ambito delle attività di aggiornamento obbligatorio previste per il personale convenzionato di cui all'[art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#).

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi, delle promozioni e dei trasferimenti in una misura stabilita dalla commissione di disciplina in relazione al profilo professionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione non può comunque superare il 50 per cento.

(commento di giurisprudenza)

47. Aspettative.

Il dipendente può essere collocato in aspettativa, secondo la vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato, per servizio militare, per infermità, per l'assolvimento di funzioni pubbliche, per motivi di famiglia, per motivi di studio, nonché per situazioni previste da particolari disposizioni di legge ⁽³¹⁾.

(31) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale della Sanità, vedi gli *allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165* e gli artt. 12 e 13 del CCNL integrativo di cui all'*Acc. 20 settembre 2001*, per il personale dirigenziale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del SSN vedi gli artt. 10 e 11 del CCNL integrativo di cui all'*Accordo 10 febbraio 2004* e, per il personale della dirigenza medico-veterinaria, vedi gli artt. 10 e 11 del CCNL integrativo di cui all'*Accordo 10 febbraio 2004*.

(commento di giurisprudenza)

48. Infermità dipendente da causa di servizio e suo accertamento.

Nella materia delle infermità dipendenti da causa di servizio e degli accertamenti relativi si applicano al personale delle unità sanitarie locali le norme in vigore per i dipendenti civili dello Stato di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*, e successive integrazioni e modificazioni.

(commento di giurisprudenza)

49. Equo indennizzo.

Per le modalità e procedure per la concessione dell'equo indennizzo si applicano al personale delle unità sanitarie locali le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*, e successive integrazioni e modificazioni.

Le misure dell'equo indennizzo sono stabilite dall'accordo nazionale unico ⁽³²⁾.

(32) Per la disapplicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi l'art. 47 del CCNL integrativo di cui all'*Accordo 20 settembre 2001* e l'art. 37 del CCNL di cui all'*Accordo 19 aprile 2004*.

50. Giudizio medico di appello.

In caso di contestazione sull'esito degli accertamenti sanitari espletati dall'apposito collegio medico, a livello locale, sia per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della infermità, sia per il parere circa il grado di menomazione, il dipendente può chiedere il giudizio definitivo dell'ufficio medico legale del Ministero della sanità. A tal fine il predetto ufficio può disporre una visita medica di appello. Agli accertamenti sanitari può assistere un medico di fiducia dell'interessato.

Le spese per l'effettuazione della visita di appello sono a carico della parte soccombente.

(commento di giurisprudenza)

51. Infrazioni, sanzioni e procedimento disciplinare.

Per quanto concerne le infrazioni, le sospensioni cautelari, le sanzioni e l'intero procedimento disciplinare si applicano al personale delle unità sanitarie locali le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Competente ad infliggere la censura è il dirigente del presidio, servizio o ufficio di appartenenza del dipendente. Ai dirigenti dei presidi, servizi o uffici e ai coordinatori sanitari e amministrativi la sanzione è inflitta dal presidente del comitato di gestione.

Contro il provvedimento del dirigente del presidio, servizio o ufficio con cui viene inflitta la censura è ammesso ricorso al presidente del comitato di gestione, che provvede in via definitiva.

L'iniziativa per l'irrogazione delle sanzioni della riduzione dello stipendio, della sospensione dalla qualifica e della destituzione spetta a chi è competente ad infliggere la sanzione della censura, nonché ai coordinatori sanitario o amministrativo, a seconda che si tratti di dipendenti, rispettivamente, del ruolo sanitario o dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo.

I provvedimenti che il *D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3*, e successive integrazioni e modificazioni, demanda al capo del personale e al Ministro sono di competenza, rispettivamente, del coordinatore sanitario o amministrativo e del presidente del comitato di gestione.

I provvedimenti concernenti la sospensione dalla qualifica e la destituzione sono comunicati alla regione ⁽³³⁾.

(33) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità, vedi gli *allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

Capo V

Cessazione dal rapporto d'impiego - Riammissione in servizio

(commento di giurisprudenza)

52. Cause di cessazione dal rapporto di impiego.

La cessazione dal rapporto di impiego, oltre che per destituzione nelle ipotesi di infrazioni disciplinari, avviene:

- 1) per collocamento a riposo;
- 2) per dimissioni;

- 3) per decadenza;
- 4) per dispensa dal servizio;
- 5) per destituzione di diritto.

I provvedimenti di cessazione dal servizio sono adottati dall'unità sanitaria locale dalla quale il personale dipende. I provvedimenti di cessazione dal servizio e quelli di reintegrazione sono comunicati alla regione che dispone la cancellazione o la reinscrizione nei ruoli regionali ⁽³⁴⁾.

(34) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità, vedi gli *allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(commento di giurisprudenza)

53. Collocamento a riposo.

Il collocamento a riposo è obbligatorio ed è eseguito di ufficio, indipendentemente da ogni altra causa:

al compimento del 65° anno di età per il personale sanitario e tecnico laureato, amministrativo, di assistenza religiosa e professionale;

al compimento del 60° anno di età per il restante personale ⁽³⁵⁾.

Restano ferme, per il personale trasferito ai ruoli regionali ai sensi della L. 28 dicembre 1978, n. 833, le vigenti norme di legge o regolamentari che fissano un diverso limite di età.

(35) La *Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio-9 marzo 1992, n. 90* (Gazz. Uff. 18 marzo 1992, n. 12 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 53, primo comma, nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato, che al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.

(commento di giurisprudenza)

54. Dimissioni volontarie.

Il personale può, in qualunque momento, dimettersi dall'ufficio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto almeno quindici giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio.

Il dipendente deve proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione delle dimissioni può essere ritardata, per motivi di servizio, comunque non oltre trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, e può essere altresì sospesa qualora a carico del dipendente sia stato in precedenza avviato un giudizio disciplinare, anche se, al momento della presentazione delle dimissioni, non sia avvenuta la contestazione degli addebiti.

In questo ultimo caso la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. In mancanza della contestazione entro tale termine le dimissioni debbono essere accettate ⁽³⁶⁾.

(36) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità, vedi gli *allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

55. Decadenza.

In materia di decadenza dall'impiego si applicano ai dipendenti delle unità sanitarie locali le disposizioni per i dipendenti dello Stato di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*, e successive integrazioni e modificazioni ⁽³⁷⁾.

(37) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità, vedi gli *allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(commento di giurisprudenza)

56. Dispensa dal servizio.

La dispensa dal servizio del personale è adottata:

1) quando sia stata accertata l'inabilità permanente del dipendente a prestare servizio e nel caso in cui, scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità, il dipendente stesso risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio ⁽³⁸⁾;

2) quando sia stato constatato il persistente insufficiente rendimento o sia stata provata la sopravvenuta incapacità professionale del dipendente ⁽³⁹⁾.

La proposta di dispensa dal servizio per inabilità è notificata al dipendente, cui è data facoltà di chiedere che il giudizio definitivo sulle sue condizioni di salute sia demandato ad apposito collegio medico. La dispensa per inabilità ha effetto, nella ipotesi di scadenza del periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità, dal giorno successivo a detta scadenza e in tutte le altre ipotesi dalla data del relativo provvedimento.

Quando l'attività del dipendente è giudicata scadente ed insufficiente in modo grave e continuativo viene proposta la sua dispensa dal servizio per incapacità

professionale.

La proposta di dispensa viene presentata al comitato di gestione: dal presidente del comitato di gestione per il coordinatore amministrativo ed il coordinatore sanitario; dal coordinatore sanitario o dal coordinatore amministrativo, secondo le rispettive competenze, per il personale restante, su relazione scritta e circostanziata del diretto superiore del dipendente.

La proposta di dispensa, motivata specificatamente, deve essere notificata dall'unità sanitaria locale all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il dipendente proposto per la dispensa ha diritto di prendere visione degli atti che sono alla base della proposta e di presentare, ove creda, le sue controdeduzioni scritte entro trenta giorni dalla notifica.

Qualora l'unità sanitaria locale non ritenga valide le controdeduzioni presentate o quando l'interessato non presenti entro il termine stabilito alcuna controdeduzione, la questione viene rimessa per il giudizio ad una speciale commissione tecnica, composta da cinque membri, di cui uno scelto dall'interessato, uno scelto dall'unità sanitaria locale, due designati dall'ordine professionale di categoria per il personale sanitario professionale e tecnico laureato, e dalle organizzazioni sindacali più rappresentative per il restante personale, ed uno con funzione di presidente nominato dalla regione. I membri della commissione devono essere di profilo professionale e posizione funzionale almeno pari a quelli del dipendente del quale è proposta la dispensa.

Qualora l'interessato non provveda alla nomina del proprio rappresentante, l'ordine professionale di categoria e le organizzazioni sindacali designano tre, anziché due membri.

La commissione, nella prima riunione, può proporre la sospensione cautelare quando ricorrano motivi urgenti.

La commissione deve avere ampia possibilità di indagine e di acquisizione agli atti di tutti gli elementi di cui ritenga opportuno venire in possesso.

La decisione definitiva sulla dispensa spetta al comitato di gestione. Essa è soggetta ai gravami previsti dalla legge e non pregiudica il diritto all'indennità di liquidazione ed al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti ⁽⁴⁰⁾.

(38) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente punto, nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'*allegato B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(39) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente punto, nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'*allegato B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(40) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità, vedi gli *allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(commento di giurisprudenza)

57. Destituzione di diritto.

Il dipendente incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare:

a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495 e 498 del codice penale; per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del codice penale e dall'*articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75* ⁽⁴¹⁾; per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita;

b) per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata ⁽⁴²⁾.

(41) La *Corte costituzionale, con sentenza 12-14 ottobre 1988, n. 971* (Gazz. Uff. 19 ottobre 1988, n. 42 - Serie speciale), ha, fra l'altro, dichiarato in applicazione dell'*art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87*, l'illegittimità dell'*art. 57, lett. a)* nella parte in cui non prevedono, in luogo del provvedimento di destituzione di diritto, la apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare.

(42) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità, vedi gli *allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(commento di giurisprudenza)

58. Reintegrazione del dipendente prosciolto.

Il dipendente destituito ai sensi del precedente articolo e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la formula prevista dall'*art. 566, comma secondo, del codice di procedura penale*, ha diritto alla riammissione in servizio, anche in soprannumero, salvo riassorbimento, dalla data della sentenza di assoluzione, con la medesima posizione ed anzianità che aveva all'atto della destituzione ⁽⁴³⁾.

(43) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale della Sanità, vedi l'*allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(commento di giurisprudenza)

59. Riammissione in servizio.

Il dipendente cessato dall'impiego per dimissioni, per dispensa dal servizio per motivi di salute o decadenza conseguente a mancata assunzione o riassunzione in servizio nel termine prefissatogli, può essere riammesso in servizio con motivato provvedimento della regione.

La riammissione deve essere chiesta entro un anno dalla cessazione dall'impiego ed è subordinata al possesso dei requisiti generali per l'assunzione, escluso quello della età, e alla vacanza del posto.

Al dipendente riammesso in servizio si applicano le disposizioni di cui all'*art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3* ⁽⁴⁴⁾.

Il periodo di servizio prestato prima della riammissione è valutato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza, subordinatamente alla restituzione delle indennità percepite a seguito della risoluzione del precedente rapporto, maggiorate degli interessi legali ⁽⁴⁵⁾.

(44) La *Corte costituzionale, con sentenza 14-22 luglio 1999, n. 344* (Gazz. Uff. 28 luglio 1999, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, terzo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

(45) Per la disapplicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi l'art. 24 del CCNL integrativo di cui all'*Accordo 20 settembre 2001*, l'art. 21 del CCNL integrativo di cui all'*Accordo 10 febbraio 2004* (dirigenza ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del SSN), l'art. 21 del CCNL integrativo di cui all'*Accordo 10 febbraio 2004* (dirigenza medico-veterinaria) e, successivamente, l'art. 13, comma 7, del CCNL di cui all'*Acc. 19 dicembre 2019*.

Capo VI

Commissioni per i problemi del personale e diritti sindacali

60. *Commissione del personale dell'unità sanitaria locale.*

È istituita in ogni unità sanitaria locale una commissione per i problemi del personale. La commissione è presieduta dal presidente del comitato di gestione o, per sua delega, da un membro dello stesso comitato ed è composta dal coordinatore sanitario e dal coordinatore amministrativo e da venti dipendenti dell'unità sanitaria locale per metà nominati dalla stessa e per metà eletti da tutto il personale.

La commissione del personale esprime pareri e formula proposte sulla formazione e modificazione del regolamento organico del personale dell'unità sanitaria locale e delle piante organiche dei diversi presidi e servizi, sulla organizzazione amministrativa, sull'impiego del personale, sul passaggio del personale da una funzione ad altra equivalente nell'ambito della medesima posizione ed è sentita sui trasferimenti ed in genere su tutti i provvedimenti di carattere non economico che riguardano il personale.

Con legge regionale sono disciplinati le modalità di funzionamento della commissione, le funzioni di segreteria, nonché le modalità per la nomina e per

l'elezione dei componenti, garantendo la rappresentanza delle categorie, in relazione sia alla loro consistenza numerica sia alla rilevanza delle funzioni esercitate e delle connesse responsabilità ⁽⁴⁶⁾.

(46) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità, vedi gli *allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

61. Commissione di disciplina.

È istituita in ogni unità sanitaria locale una commissione di disciplina per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 51 composta da dipendenti dell'unità sanitaria locale per metà nominati dalla stessa e per metà designati dalle organizzazioni sindacali interessate.

Per ciascun membro titolare è nominato un supplente con le stesse modalità previste per i rispettivi titolari.

In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente della commissione, ne fa le veci il membro da lui designato il quale è, a sua volta, sostituito dal supplente.

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la maggioranza qualificata di due terzi ⁽⁴⁷⁾.

In materia di astensioni e ricusazioni dei componenti della commissione di disciplina si applicano le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Nei procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti per i quali è richiesta l'iscrizione agli albi professionali, la commissione è integrata da un membro, con voto consultivo, designato dal competente ordine o collegio professionale.

Con la legge regionale sono disciplinati il numero dei componenti della commissione, le modalità di funzionamento e le funzioni di segreteria, nonché le modalità per la nomina e per la designazione dei componenti ⁽⁴⁸⁾.

(47) La *Corte costituzionale, con sentenza 5-14 aprile 1995, n. 128* (Gazz. Uff. 19 aprile 1995, n. 16, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, quarto comma, sollevate in riferimento agli artt. 24, 76 e 97 della Costituzione.

(48) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità, vedi gli *allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(commento di giurisprudenza)

62. Diritti sindacali.

Ai dipendenti delle unità sanitarie locali si applicano, per quanto attiene alla disciplina dei diritti di libertà di opinione e di libertà e attività sindacali, le disposizioni previste dalla *legge 20 maggio 1970, n. 300*, e dalle eventuali successive modifiche, con le integrazioni e le norme di attuazione stabilite nell'accordo nazionale unico.

Capo VII

Qualifiche funzionali e attribuzioni del personale

(commento di giurisprudenza)

63. *Ascrizione dei profili professionali alle qualifiche funzionali e attribuzioni del personale.*

L'ascrizione dei profili professionali previsti dal presente decreto alle qualifiche funzionali sarà effettuata sulla base dei criteri e modalità fissati nella normativa generale del pubblico impiego, tenuto conto di quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo.

Per il personale medico le attribuzioni spettanti nelle singole posizioni funzionali restano determinate come segue:

Il medico appartenente alla posizione iniziale svolge funzioni medico-chirurgiche di supporto e funzioni di studio, di didattica e di ricerca, nonché attività finalizzate alla sua formazione, all'interno dell'area dei servizi alla quale è assegnato, secondo le direttive dei medici appartenenti alle posizioni funzionali superiori. Ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite nonché per i risultati conseguiti. La sua attività è soggetta a controllo e gode di autonomia vincolata alle direttive ricevute.

Il medico appartenente alla posizione intermedia svolge funzioni autonome nell'area dei servizi a lui affidata, relativamente ad attività e prestazioni medico-chirurgiche, nonché ad attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, anche sotto il profilo della diagnosi e cura, nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute dal medico appartenente alla posizione apicale.

Il medico appartenente alla posizione apicale svolge attività e prestazioni medico-chirurgiche, attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli. A tal fine cura la preparazione dei piani di lavoro e la loro attuazione ed esercita funzioni di indirizzo e di verifica sulle prestazioni di diagnosi e cura, nel rispetto della autonomia professionale operativa del personale dell'unità assegnatagli, impartendo all'uopo istruzioni e direttive ed esercitando la verifica inerente all'attuazione di esse.

In particolare, per quanto concerne le attività in ambiente ospedaliero, assegna a sé e agli altri medici i pazienti ricoverati e può avocare casi alla sua diretta responsabilità, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.

Le modalità di assegnazione in cura dei pazienti debbono rispettare criteri oggettivi di competenza, di equa distribuzione del lavoro, di rotazione nei vari settori di pertinenza.

Le attività svolte dal medico della posizione apicale sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertare la rispondenza dei provvedimenti adottati alle leggi e ai regolamenti; egli redige, altresì, una relazione annuale sull'attività svolta.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, sentite le regioni, l'ANCI e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, sono stabilite, entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, le attribuzioni del restante personale addetto ai presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali ⁽⁴⁹⁾.

(49) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti del personale non dirigenziale della Sanità, vedi l'*allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

TITOLO III

Norme finali e transitorie

(commento di giurisprudenza)

64. Tabelle di equiparazione.

Il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite alle unità sanitarie locali ai sensi della *legge 23 dicembre 1978, n. 833*, sarà inquadrato nei ruoli nominativi regionali in base alle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2. Per il personale che riveste qualifiche non espressamente indicate nelle tabelle, l'inquadramento, salvo quanto stabilito nell'art. 1, avrà luogo con riferimento a quanto previsto per le qualifiche equipollenti ⁽⁵⁰⁾.

Fino al definitivo inquadramento nelle piante organiche, l'utilizzazione provvisoria del personale da parte delle unità sanitarie locali avrà luogo sulla base delle equiparazioni previste nelle tabelle.

L'inquadramento nei ruoli delle regioni del personale comandato ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349, e 23 dicembre 1978, n. 833, sarà attuato con le modalità fissate dalle leggi regionali, secondo le tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2 del presente decreto.

I requisiti e le condizioni inerenti alle qualifiche, ai livelli, all'esercizio di funzioni, alle anzianità di servizio e di qualifica, nonché al numero di posti letto di assistiti e di assicurati, sono riferiti a quelli già deliberati e approvati alla data del presente decreto, fermo quanto espressamente previsto nelle tabelle e salvo modificazioni conseguenti a pubblici concorsi.

(50) La *Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno-3 luglio 1997, n. 217* (Gazz. Uff. 16 luglio 1997, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, primo comma, e della tabella di

Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali riportata nell'allegato 2, sollevata, limitatamente alle disposizioni riguardanti i direttori amministrativi o segretari dei consorzi provinciali antitubercolari, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

65. *Inquadramento del personale delle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri.*

Il personale dipendente alla data del 1° dicembre 1977 dalle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all'art. 67 della legge 28 dicembre 1978, n. 833, è assunto dalle amministrazioni di destinazione, previa equiparazione delle posizioni giuridiche e di livello funzionale ricoperte nell'associazione di provenienza a quelle previste dal presente decreto.

Fino al definitivo inquadramento ai sensi del comma precedente, il personale che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ne faccia domanda è assegnato alle regioni con il trattamento economico in godimento a carico del fondo sanitario regionale.

(commento di giurisprudenza)

66. *Norme per la prima collocazione nelle piante organiche dell'unità sanitaria locale.*

Nella prima applicazione del presente decreto i posti previsti nelle piante organiche di ciascuna unità sanitaria locale sono assegnati a coloro che all'atto dell'approvazione della pianta organica erano titolari dei corrispondenti posti presso sedi, servizi e uffici di istituti, enti e gestioni sanitarie ubicati nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale.

L'assegnazione dei posti dei servizi psichiatrici delle unità sanitarie locali, istituiti ai sensi degli *articoli 34 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*, deve essere effettuata con i criteri previsti all'*art. 2 del D.M. 15 giugno 1978*.

In caso di più aventi diritto, ovvero di mancata corrispondenza fra i posti degli istituti, enti e gestioni di provenienza e quelli previsti nell'organico dell'unità sanitaria locale, i posti sono assegnati mediante concorso, per titoli, da valutare con i criteri fissati nel decreto di cui all'art. 12.

La regione detta norme per la collocazione negli organici delle unità sanitarie locali e per la utilizzazione del personale non collocato ai sensi dei commi precedenti, garantendo allo stesso la posizione giuridica e di livello funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente, istituto o gestione di provenienza secondo le tabelle di equiparazione allegate al presente decreto.

La regione detta norme per la collocazione nelle piante organiche delle unità sanitarie locali e per la utilizzazione del personale, attualmente operante negli ospedali psichiatrici e nei servizi e presidi psichiatrici pubblici territoriali extraospedalieri, che si renderà disponibile a seguito della istituzione dei servizi

psichiatrici previsti dall'art. 34, primo comma, e dall'[art. 64, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), e del graduale superamento degli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici.

(commento di giurisprudenza)

67. Concorsi riservati.

Le regioni, le istituzioni ospedaliere pubbliche nonché i comuni e le province e loro consorzi bandiscono appositi concorsi, da espletare con le procedure previste per i relativi concorsi pubblici di assunzione, per la copertura dei posti vacanti nelle rispettive piante organiche riservate a coloro, compreso il personale amministrativo, che abbiano prestato servizio non di ruolo in via esclusiva e in modo continuativo, in posti vacanti dei propri servizi sanitari nel periodo dal 30 giugno al 28 dicembre 1978, e che siano in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

A tal fine gli interessati devono presentare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, apposita richiesta all'amministrazione o ente di appartenenza, che provvede a bandire i concorsi previo accertamento dei seguenti requisiti e condizioni:

a) il personale doveva possedere alla data di assunzione in servizio non di ruolo e alla data del 28 dicembre 1978 tutti i requisiti, fatta eccezione per il limite di età, prescritti per l'ammissione ai concorsi pubblici di assunzione nei posti già occupati; l'idoneità nella disciplina deve essere posseduta alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) ha diritto al concorso riservato il personale che abbia svolto, ai sensi dell'[art. 7 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128](#), o di analoghe norme di legge o regolamentari funzioni o mansioni superiori in un posto di organico comunque vacante o il cui titolare sia stato trasferito per incarico o a seguito di concorso presso lo stesso od altro ente;

c) l'assunzione nella posizione non di ruolo deve essere stata disposta con regolare atto formale dell'amministrazione o ente di appartenenza in base ai rispettivi regolamenti interni;

d) possono essere messi a concorso i posti comunque vacanti nelle piante organiche alla data di entrata in vigore del presente decreto purché conferibili mediante pubblico concorso.

Nei corsi riservati previsti dal presente articolo la valutazione dei titoli è effettuata con le norme e le procedure concorsuali vigenti presso gli enti che bandiscono i concorsi.

Nei concorsi ospedalieri i componenti della commissione esaminatrice per i quali è previsto il sorteggio possono essere designati direttamente dagli enti prescindendo dal sorteggio stesso.

Sono considerati vacanti oltre ai posti di cui alla lettera d) del secondo comma anche quelli che risulteranno disponibili a seguito dell'espletamento dei concorsi

riservati al personale che abbia svolto funzioni o mansioni superiori in base al presente articolo.

(commento di giurisprudenza)

68. *Norme transitorie per l'accesso alla posizione funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero o vice direttore sanitario.*

Nella prima applicazione del presente decreto, i posti di aiuto corresponsabile ospedaliero o vice direttore sanitario dei servizi ospedalieri che risulteranno complessivamente vacanti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali determinate ai sensi dell'*art. 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833*, sono conferiti dalla regione, previo concorso, per titoli ed esami agli assistenti della disciplina e agli ispettori sanitari, appartenenti al ruolo della regione, che siano in possesso dell'idoneità nella disciplina o abbiano, nella disciplina stessa e in disciplina affine, una anzianità complessiva di servizio a tempo pieno di almeno sei anni o a tempo definito di almeno sette anni.

I concorsi riservati previsti dal presente articolo sono espletati con le procedure stabilite con il decreto di cui all'*art. 12*. Il punteggio per la valutazione dei titoli sarà assegnato per due terzi ai titoli di carriera e per un terzo ai titoli accademici, di studio, scientifici e alle pubblicazioni.

(commento di giurisprudenza)

69. *Norme transitorie per l'accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base e dei servizi veterinari.*

Nella prima applicazione del presente decreto i posti di posizione apicale previsti per la direzione dei servizi di assistenza sanitaria di base nelle piante organiche delle unità sanitarie locali, determinate ai sensi dell'*art. 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833*, sono conferiti, previo concorso per titoli, dalla regione, in ciascuna unità sanitaria locale, ai medici titolari di condotta medica, che abbiano un'anzianità complessiva del servizio, nella qualifica di medico condotto, di almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I posti sono riservati ai titolari delle condotte mediche dei comuni che fanno parte dell'unità sanitaria locale. Se un comune comprende più unità sanitarie locali i posti non conferiti sono attribuiti, con successivo concorso, ai medici titolari di condotta medica nel comune stesso.

Con provvedimento regionale sarà disciplinata, in stretta analogia con quanto previsto nei commi precedenti, l'assegnazione in favore dei veterinari dei posti di posizione apicale nei servizi veterinari previsti, nelle piante organiche, ai sensi degli articoli 15, nono comma, e 16 della *legge 23 dicembre 1978, n. 833*.

Nei concorsi riservati previsti dal presente articolo la valutazione dei titoli è effettuata sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui all'*art. 12*, da una

apposita commissione nominata dalla regione e composta da un funzionario regionale, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un membro designato dall'ordine professionale.

(commento di giurisprudenza)

70. Riserva di posti nei primi concorsi pubblici.

Nel primo concorso pubblico per ciascuna posizione funzionale bandito ai sensi del presente decreto e fermo restando quanto disposto dagli articoli precedenti, la regione riserva due terzi dei posti messi a concorso o, in caso di un solo posto, il posto stesso, al personale addetto esclusivamente e in modo continuativo ai servizi sanitari trasferiti alle unità sanitarie locali nel periodo dal 30 giugno al 28 dicembre 1978, il quale non abbia usufruito dei benefici previsti dall'art. 67 per carenza dei requisiti e condizioni stabiliti al secondo comma dello stesso articolo.

I posti riservati non conferiti sono attribuiti ai candidati non riservatari secondo l'ordine di graduatoria.

Le regioni per accertare esigenze assistenziali possono autorizzare le unità sanitarie locali a trattenere in servizio il predetto personale fino all'espletamento dei relativi concorsi.

(commento di giurisprudenza)

71. Modalità transitorie per i concorsi di assunzioni.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 12, i posti vacanti o che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio per le cause di cui all'art. 52, negli organici delle strutture e dei servizi sanitari già trasferiti alle unità sanitarie locali, possono per riconosciute inderogabili esigenze assistenziali, essere ricoperti mediante pubblici concorsi.

Non possono essere messi a concorso pubblico i posti per i quali esistano aventi diritto al concorso riservato di cui all'art. 67.

I concorsi sono espletati dalla regione, con le norme e le procedure concorsuali vigenti presso gli enti già titolari dei servizi sanitari nei quali esistono le vacanze; nelle commissioni giudicatrici i rappresentanti degli enti sono sostituiti da rappresentanti delle regioni.

I concorsi di cui al primo comma possono essere banditi ed espletati complessivamente per più enti.

I concorsi per i quali alla data di costituzione delle unità sanitarie locali siano stati già ammessi i candidati e costituite le commissioni d'esame, sono portati a termine dalle commissioni esaminatrici con la procedura vigente presso l'ente che ha indetto il concorso. La regione, riconosciuta la regolarità degli atti concorsuali, provvede all'approvazione della graduatoria e alla nomina dei vincitori.

I concorsi già banditi alla data di costituzione delle unità sanitarie locali sono portati a termine dalla regione con le procedure di cui al terzo comma.

72. Riserva di posti per il personale già dipendente da amministrazioni o enti a carattere nazionale.

Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto il dieci per cento dei posti vacanti è riservato ai trasferimenti del personale assegnato alle unità sanitarie locali, in applicazione delle norme transitorie della [legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), già dipendente da amministrazioni o enti pubblici a carattere nazionale.

I predetti posti sono conferiti secondo l'anzianità di servizio. I posti riservati non conferiti sono attribuiti mediante pubblico concorso.

(commento di giurisprudenza)

73. Rapporti convenzionali in corso.

In deroga a quanto previsto dall'art. 9 e limitatamente ad un triennio dall'applicazione del presente decreto, i comitati di gestione delle unità sanitarie locali possono confermare i rapporti convenzionali già instaurati tra comuni, province e loro consorzi ed enti ospedalieri con operatori esplicitanti attività in servizi sanitari, ivi compresi i rapporti con i veterinari coadiutori ⁽⁵¹⁾.

Il personale di cui al comma precedente nei concorsi pubblici di assunzione, banditi entro il periodo di cui al precedente comma, è esonerato dal requisito del limite di età.

(51) Per la proroga dei rapporti, vedi l'[art. 35, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55](#). Una ulteriore proroga al 30 giugno 1984 è stata disposta dall'[art. 2, D.L. 29 dicembre 1983, n. 747](#).

(commento di giurisprudenza)

74. Trattamento di quiescenza del personale.

Il personale dipendente, addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali, è obbligatoriamente iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, per le categorie di rispettiva appartenenza.

L'obbligo della iscrizione di cui al precedente comma è esteso anche al personale comunque trasferito alle unità sanitarie locali in attuazione delle disposizioni di cui alla [legge 23 dicembre 1978, n. 833](#).

Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le amministrazioni o enti di provenienza, con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse da quelle indicate nel precedente primo comma, si applica l'[art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29](#). Lo stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza nonché per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi.

Ai dipendenti di cui al settimo e ottavo comma dell'[art. 67, L. 23 dicembre 1978, n. 833](#), si applicano, ai fini del trattamento in quiescenza, le disposizioni di cui al [D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092](#). Si applica, altresì, il terzo comma del presente articolo.

(commento di giurisprudenza)

75. Opzione per la posizione assicurativa in atto.

Al personale contemplato nell'[art. 74, secondo comma](#), o ai loro superstiti, è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di iscrizione nei ruoli regionali del personale addetto ai servizi delle unità sanitarie locali.

La facoltà di opzione di cui al precedente comma può essere esercitata, nello stesso termine di sei mesi ivi previsto, dai dipendenti di cui al settimo e ottavo comma dell'[art. 67, L. 23 dicembre 1978, n. 833](#).

In favore del personale di cui ai precedenti commi è costituita presso l'INPS una gestione speciale ad esaurimento che provvederà all'erogazione dei trattamenti, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, secondo le disposizioni regolamentari dei preesistenti fondi di previdenza, anche per quanto concerne il versamento dei contributi previdenziali ripartiti secondo le attuali proporzioni ⁽⁵²⁾.

Per garantire la continuità delle prestazioni a carico dei fondi integrativi di previdenza di cui ai precedenti commi, il personale degli enti soppressi addetto ai servizi relativi ai predetti fondi di previdenza è trasferito all'INPS con le procedure stabilite dall'[art. 67, L. 23 dicembre 1978, n. 833](#), previa integrazione dei contingenti determinati a norma dello stesso [art. 67, primo comma](#).

Il finanziamento della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS a norma dei precedenti commi è assicurato, per le pregresse posizioni previdenziali

relative al personale in servizio e in quiescenza, mediante versamento dei corrispettivi capitali di copertura. A tale fine saranno utilizzate le disponibilità finanziarie di cui all'art. 77, quinto comma, ovvero sesto comma, [L. 23 dicembre 1978, n. 833](#).

Nei confronti del personale di cui al secondo comma che chieda di non essere inquadrato nei ruoli unici istituiti a norma del [D.P.R. 24 luglio 1977, n. 618](#), o negli altri ruoli delle amministrazioni dello Stato, si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti dei preesistenti fondi di previdenza per i casi di dispensa dal servizio per riduzione di organico.

Ai fini dell'applicazione dell'[art. 19, L. 21 dicembre 1978, n. 843](#), con effetto dalla data di costituzione della gestione speciale prevista dal presente articolo, la quota aggiuntiva di cui al terzo comma dell'[articolo 10, L. 3 giugno 1975, n. 160](#), è dovuta esclusivamente sulla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria restando in ogni caso non dovuto sulla pensione integrativa l'incremento dell'indennità integrativa speciale di cui all'[art. 1, L. 31 luglio 1975, n. 364](#).

(52) Per la soppressione della gestione speciale prevista dal presente comma, vedi l'[art. 64, L. 17 maggio 1999, n. 144](#).

(commento di giurisprudenza)

76. Trattamento di previdenza del personale.

Il personale di cui al primo comma del precedente art. 74 è iscritto ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali.

L'obbligo della iscrizione di cui al precedente comma è esteso anche al personale comunque trasferito alle unità sanitarie locali in attuazione delle disposizioni di cui alla [L. 23 dicembre 1978, n. 833](#).

In relazione ai trasferimenti del personale di cui al precedente comma, l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro provvederà a versare all'INADEL l'indennità di anzianità maturata da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'INADEL stesso.

Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'INADEL di tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso le amministrazioni o enti di provenienza, l'Istituto stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato e all'anzianità di servizio maturata alla data di iscrizione, determinerà in via teorica l'importo dell'indennità premio di servizio riferita alla predetta data di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.

L'eventuale eccedenza tra l'importo versato dall'ufficio liquidazioni per indennità maturata ed il predetto importo teorico è corrisposta, a cura dell'INADEL, al personale interessato non oltre il termine di un anno dall'effettivo versamento di quanto dovuto dall'ufficio liquidazioni a norma del precedente terzo comma.

Ai dipendenti di cui al settimo e ottavo comma dell'[art. 67, L. 23 dicembre 1978, n. 833](#), si applicano, ai fini del trattamento di previdenza, le disposizioni di cui al [D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032](#). Per la sistemazione dei periodi di servizio resi presso gli enti di provenienza si applicano, nell'ambito della gestione previdenziale dell'ENPAS, le stesse disposizioni di cui ai precedenti terzo, quarto e quinto comma.

77. Esercizio delle attribuzioni fino all'eliminazione della disciplina di cui all'art. 63.

Fino a quando non saranno disciplinate ai sensi del precedente art. 63 e salvo quanto in esso previsto, le attribuzioni del personale del Servizio sanitario nazionale continuano ad essere regolate in base ai preesistenti ordinamenti di provenienza.

(commento di giurisprudenza)

78. Incarichi.

Fino all'espletamento dei relativi concorsi pubblici di assunzione, gli eventuali posti vacanti nelle posizioni funzionali di direttore amministrativo capo servizio possono essere ricoperti anche per incarico dal personale delle posizioni funzionali immediatamente inferiori.

L'incarico è conferito dal comitato di gestione e deve essere motivato con specifico riferimento alla professionalità ed all'esperienza dei candidati, valutate in base ad un giudizio complessivo sull'attività svolta e sui titoli posseduti.

In deroga a quanto disposto dall'art. 9, quarto comma, e fino all'espletamento dei primi concorsi di assunzione sono ammessi incarichi temporanei semestrali non rinnovabili con l'utilizzazione delle graduatorie degli enti e le cui funzioni sono state trasferite alle unità sanitarie locali.

79. Personale eletto a cariche pubbliche.

La disposizione di cui al primo comma dell'[art. 45, D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130](#), continua ad applicarsi al personale che se ne sia avvalso, fino alla scadenza della carica pubblica elettiva ricoperta ⁽⁵³⁾.

(53) Per la disapplicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi l'art. 13 del CCNL integrativo di cui all'[Accordo 20 settembre 2001](#), l'art. 11 del CCNL integrativo di cui all'[Accordo 10 febbraio 2004](#) (dirigenza ruoli sanitario,

professionale, tecnico ed amministrativo del SSN) e l'art. 11 del CCNL integrativo di cui all'[Accordo 10 febbraio 2004](#) (dirigenza medico-veterinaria).

80. Esami di idoneità.

Gli esami di idoneità già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono portati a termine con le vigenti procedure.

Nella prima applicazione del presente decreto gli esami di idoneità previsti dall'art. 20 saranno banditi entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui al terzo comma del predetto articolo.

81. Province autonome di Trento e Bolzano.

Nelle materie disciplinate dal presente decreto le attribuzioni demandate alle regioni, sono esercitate, nei rispettivi territori e nei limiti delle relative competenze statutarie, dalle province autonome di Trento e Bolzano.

(commento di giurisprudenza)

82. Applicazione del nuovo stato giuridico.

Le disposizioni del presente decreto, fermo restando quanto previsto dal comma successivo, si applicano al personale con decorrenza dalla data dell'effettiva sua utilizzazione da parte delle unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 61, terzo comma, lettera b), [L. 23 dicembre 1978, n. 833](#).

Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di cui al precedente art. 30 le materie che da esso saranno disciplinate restano regolate dalle norme e dagli accordi degli enti o amministrazioni di provenienza del personale. Per il personale di nuova assunzione si applicano le norme e gli accordi vigenti per i dipendenti degli enti ospedalieri.

(commento di giurisprudenza)

83. Norme di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano, per la parte compatibile, le disposizioni del [D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3](#), e successive modificazioni ed integrazioni.

(Si omettono gli allegati) ⁽⁵⁴⁾ ⁽⁵⁵⁾ ⁽⁵⁶⁾

(54) Modifiche all'allegato 1 sono state disposte dal *D.M. 24 settembre 1987, n. 420* (Gazz. Uff. 13 ottobre 1987, n. 239).

(55) La *Corte costituzionale, con sentenza 5-21 luglio 1988, n. 827* (Gazz. Uff. 27 luglio 1988, n. 30 - Serie speciale), ha dichiarato la illegittimità della tabella relativa alle assistenti sociali ricompresa nell'*allegato 2, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761*, nella parte in cui non prevede l'inquadramento nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore del personale proveniente dagli enti locali e trasferito alle UU.SS.LL. che, alla data del 20 dicembre 1979, abbia prestato attività di servizio per almeno otto anni con la qualifica di assistente sociale nell'ente di provenienza. La stessa Corte, con sentenza 18-26 marzo 1991, n. 123 (Gazz. Uff. 3 aprile 1991, n. 14 - Serie speciale), ha dichiarato la illegittimità della tabella relativa ai farmacisti ricompresa nell'*allegato 2 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761*, nella parte in cui non prevede l'inquadramento nella posizione funzionale di farmacista coadiutore del personale proveniente dagli enti ospedalieri e trasferito alle unità sanitarie locali che era in servizio, nell'ente di provenienza, alla data del 20 dicembre 1979, con la qualifica di farmacista collaboratore. La stessa Corte, con sentenza 2-15 luglio 1992, n. 331 (Gazz. Uff. 22 luglio 1992, n. 31 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità della tabella relativa ai biologi - chimici - fisici - psicologi, riportata nell'allegato 2 (Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali) del *D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761* nella parte in cui, a fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di psicologo coadiutore degli psicologi provenienti dagli enti di cui alla *L. 20 marzo 1975, n. 70* che alla data del 20 dicembre 1979 prestavano attività nei precedenti enti con la qualifica di psicologo collaboratore tecnico coordinatore, richiede che gli stessi fossero preposti alla direzione di strutture organizzative. La stessa Corte, con sentenza 21-28 novembre 1994, n. 404 (Gazz. Uff. 7 dicembre 1994, n. 50 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della tabella relativa ai biologi, chimici, fisici, psicologi, riportata nell'allegato 2, nella parte in cui, ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di chimico-coadiutore dei chimici provenienti dagli enti di cui alla *legge 20 marzo 1975, n. 70*, che alla data del 20 dicembre 1979 prestavano attività nei suddetti enti con la prima qualifica del ruolo professionale, richiede che gli stessi fossero preposti alla direzione di struttura organizzativa da oltre un anno e avessero maturato una anzianità di servizio di dieci anni alla data di entrata in vigore dello stesso *D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761*.

(56) La *Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno-3 luglio 1997, n. 217* (Gazz. Uff. 16 luglio 1997, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, primo comma, e della tabella di Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali riportata nell'allegato 2, sollevata, limitatamente alle disposizioni riguardanti i direttori amministrativi o segretari dei consorzi provinciali antitubercolari, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

L.R. 16 marzo 1987, n. 25

L.R. 18 gennaio 1985, n. 10

L.P. 28 giugno 1983, n. 19
L.R. 15 gennaio 1983, n. 2

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

D.P.R. 10-12-1997 n. 483

Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 gennaio 1998, n. 13, S.O.

D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ⁽¹⁾.

(commento di giurisprudenza)

Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 gennaio 1998, n. 13, S.O.

(2) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'*art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761*, recante norme sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'*articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*, ed, in particolare, l'articolo 18, comma 1, secondo il quale il Governo, con atto regolamentare, deve adeguare la vigente disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale alle disposizioni contenute nel *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle norme del *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilendo, in particolare, i requisiti specifici, compresi i limiti di età per l'ammissione ai concorsi, i titoli valutabili ed i criteri di valutazione, le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, le procedure concorsuali, le modalità di nomina dei vincitori, nonché le modalità ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487*, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Considerato che con il *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni ed integrazioni, e con il *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni ed integrazioni, sono state apportate innovazioni,

rispettivamente, per il personale laureato del ruolo sanitario, con l'articolazione dello stesso in due livelli dirigenziali, e per il personale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, con l'articolazione dello stesso nell'unico livello di dirigente, nonché per quel che attiene ai requisiti di accesso alle figure dirigenziali dei ruoli stessi, mentre non vi sono state innovazioni per il personale non dirigenziale dei quattro ruoli predetti;

Considerato che l'articolo 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Sanità» ha previsto l'istituzione di una commissione con il compito di acquisire ed elaborare gli elementi di conoscenza sullo stato di attuazione del processo di aziendalizzazione del Servizio sanitario nazionale e del conseguente nuovo sistema di organizzazione del lavoro nelle aziende ed enti, ai fini di una eventuale revisione dell'ordinamento professionale del comparto stesso, con riguardo alle verifiche ed alle valutazioni previste dal medesimo articolo 35;

Considerato che i lavori della commissione istituita presso l'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni non sono ancora definiti;

Ritenuto, pertanto, in relazione anche alle esigenze rappresentate dalle regioni, di dare intanto attuazione al citato *articolo 18 del decreto legislativo n. 502 del 1992* per la disciplina concorsuale, limitatamente al personale laureato di livello dirigenziale dei ruoli sanitario, tecnico, professionale ed amministrativo, rinviando ad un successivo provvedimento la disciplina relativa ai singoli concorsi per il personale non dirigenziale, al fine di armonizzare la disciplina stessa con i lavori della citata commissione;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, recante norme sulla disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1997;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Emana il seguente regolamento:

TITOLO I

Ammissione agli impieghi

Capo I

Norme generali per lo svolgimento dei concorsi

1. Requisiti generali di ammissione ⁽³⁾.

1. Ai sensi dell'[articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#) , e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con la osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Unità sanitaria locale (U.s.l.) o dell'azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio;

2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli [articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761](#), è dispensato dalla visita medica ⁽⁴⁾;

c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

d) iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

2. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

(3) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'[art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#).

(4) Per l'abrogazione delle disposizioni concernenti l'obbligo del certificato di cui alla presente lettera vedi il n. 4) della lettera d) del comma 1 dell'[art. 42, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#).

2. Bando di concorso ⁽⁵⁾.

1. L'assunzione in servizio è disposta dall'U.s.l. o dall'azienda ospedaliera nei limiti dei posti vacanti, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalle aziende.

2. I bandi di concorso sono emanati con le procedure e le modalità di cui all'[articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487](#) , e successive modificazioni e integrazioni.

3. I bandi devono anche indicare il numero dei posti riservati previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, numero che non può complessivamente superare il 30 per cento dei posti messi a concorso.

4. I bandi possono stabilire che una delle prove scritte consista in una serie di quesiti a risposta sintetica.

-
5. Al bando viene allegato uno schema esemplificativo di domanda di ammissione al concorso.
 6. Il bando deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e della provincia autonoma e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al bando deve essere data la massima diffusione.
 7. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
 8. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
-

(5) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

3. Domande di ammissione ai concorsi ⁽⁶⁾.

1. Per l'ammissione ai concorsi, gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono indicare:
 - a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
 - b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
 - c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - d) le eventuali condanne penali riportate;
 - e) i titoli di studio posseduti;
 - f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 - g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
2. Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
3. I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
4. Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

5. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

6. Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

7. Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a) del comma 1.

(6) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

4. Esclusione dai concorsi ⁽⁷⁾.

1. L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato del direttore generale dell'U.s.l. o dell'azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.

(7) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

5. Nomina delle commissioni ⁽⁸⁾.

1. Il direttore generale, dopo la scadenza del bando di concorso e espletate, ove previste, le procedure di sorteggio, nomina la commissione esaminatrice e mette a disposizione il personale necessario per l'attività della stessa.

2. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne in conformità all'articolo 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, ove i candidati presenti alla prova scritta siano in numero superiore a mille, possono essere nominate, con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, unico restante il presidente, una o più sottocommissioni, nella stessa composizione della commissione del concorso, per l'espletamento delle ulteriori fasi, esclusa la formulazione della graduatoria finale.

4. In relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta, qualora per lo svolgimento della prova scritta siano necessari più locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati possono essere nominati appositi comitati, costituiti da tre funzionari amministrativi dell'U.s.l. o dell'azienda ospedaliera, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario.

-
5. In ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno uno dei componenti della commissione.
 6. Espletato il lavoro di competenza del comitato, nello stesso giorno, il segretario provvede alla consegna degli elaborati, raccolti in plichi debitamente sigillati, al segretario della commissione esaminatrice del concorso.
 7. Il segretario del comitato di vigilanza, durante lo svolgimento della prova scritta, svolge tutte le funzioni attribuite al segretario della commissione esaminatrice.
 8. Ai componenti della commissione ed ai componenti del comitato di vigilanza spettano, nel corso delle singole operazioni concorsuali se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta.
 9. Per la misura ed i criteri di attribuzione dei compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici si applicano le disposizioni generali vigenti in materia.
 10. Nelle commissioni giudicatrici disciplinate dal presente regolamento per ogni componente titolare va sorteggiato o designato un componente supplente.
-

(8) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

6. Commissioni per i sorteggi dei componenti per i concorsi per le posizioni funzionali del ruolo sanitario ⁽⁹⁾.

1. La commissione di sorteggio è nominata dal direttore generale della U.s.l. o della azienda ospedaliera ed è composta da tre funzionari amministrativi della U.s.l. o della azienda ospedaliera, di cui uno con funzioni di presidente e uno anche con funzioni di segretario.
 2. La commissione deve sorteggiare i componenti tra gli iscritti nei ruoli nominativi regionali ove esistenti ovvero fra i dirigenti di secondo livello in servizio presso le strutture sanitarie ubicate nel territorio della regione. Ove il numero dei dirigenti sia inferiore a 10, il sorteggio ha luogo utilizzando anche i nominativi del personale in servizio presso le strutture ubicate nelle regioni limitrofe, onde assicurare che il sorteggio abbia luogo tra un numero di nominativi non inferiore a quello indicato.
 3. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio devono essere comunicati, mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione che deve aver luogo almeno trenta giorni prima della data stabilita per il sorteggio.
-

(9) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

Capo II

Procedure concorsuali

7. *Svolgimento delle prove* ⁽¹⁰⁾.

1. Il diario delle prove scritte deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, deve essere comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.
2. Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
4. La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.

(10) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

8. *Concorso per titoli ed esami* ⁽¹¹⁾.

1. Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli ed esami, la determinazione dei criteri, per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima delle prove di esame. La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, va effettuata prima della correzione della prova stessa. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
 2. Per i titoli può essere attribuito un punteggio fino ad 1/3 di quello complessivo; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
 3. Le prove d'esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli del presente regolamento.
 4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame, costituito dalla somma dei voti conseguiti nelle prove: scritta, pratica ed orale.
-

(11) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

9. Adempimenti preliminari ⁽¹²⁾.

1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali, la commissione, in relazione al numero dei candidati, stabilisce il termine del procedimento concorsuale, rendendolo pubblico.
2. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili.
3. La commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.
4. La commissione, immediatamente prima della prova orale, predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte.
5. All'ora stabilita per ciascuna prova, prima dell'inizio di ciascuna di esse, il segretario della commissione, eventualmente coadiuvato dal personale di assistenza, procede al riconoscimento dei candidati, mediante esibizione di un documento personale di identità.
6. La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla commissione, con l'osservanza delle norme del presente decreto.

(12) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

10. Verbali relativi al concorso ⁽¹³⁾.

1. Di ogni seduta della commissione il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del concorso.
2. La commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all'esame degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione delle prove scritte, alla effettuazione delle prove pratiche, all'espletamento delle prove orali, ed alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati.
3. I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi; in caso di differenti valutazioni, il punteggio da attribuire è quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario.

4. Le sottocommissioni, per l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3, effettuano tutte le operazioni concorsuali di cui al comma precedente, esclusa la determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli e la formulazione della graduatoria dei candidati.

5. Al termine dei propri lavori, le sottocommissioni rimettono i verbali e gli atti del concorso alla commissione giudicatrice per la formulazione della graduatoria finale.

6. Ciascun commissario, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali del concorso, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della commissione. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto sottoscritto che deve essere allegato al verbale.

7. Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei mesi dalla prova scritta.

8. Qualora la commissione di esame si trovi nell'impossibilità di ultimare i suoi lavori entro tale termine, le ragioni del ritardo devono essere precisate in motivata relazione da allegare agli atti del concorso.

9. Al termine dei lavori, i verbali, unitamente a tutti gli atti del concorso, sono rimessi ai competenti uffici della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera per le determinazioni del direttore generale.

(13) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'[art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#).

11. Criteri di valutazione dei titoli ⁽¹⁴⁾.

1. Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri di massima si effettua prima dell'espletamento della prova scritta; per la valutazione dei titoli la commissione si deve attenere ai seguenti princìpi:

a) titoli di carriera:

1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale medico;

4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;

b) pubblicazioni:

1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;

2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;

b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;

c) curriculum formativo e professionale:

1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;

2) in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Per la dirigenza sanitaria la partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;

3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.

(14) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'[art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#).

12. Prova scritta: modalità di espletamento ⁽¹⁵⁾.

1. Il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta, la commissione al completo predispone una terna di temi o di questionari a risposte sintetiche, li

registra con numeri progressivi, fissando il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova. I temi o i questionari sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.

2. Ammessi i candidati nei locali degli esami, il presidente della commissione fa procedere all'appello nominale dei candidati e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei pieghi contenenti i temi o i questionari e fa sorteggiare, da uno dei candidati, il tema o il questionario da svolgere.

3. Durante lo svolgimento della prova scritta, è vietato ai concorrenti di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto e di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza per motivi attinenti alle modalità di svolgimento del concorso.

4. A tutti i candidati viene fornita carta recante il timbro della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera e la firma di un membro della commissione esaminatrice. L'uso di carta diversa comporta la nullità della prova.

5. Ai candidati sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

6. Il candidato, dopo aver svolto il tema, o compilato il questionario, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, alla presenza di uno dei componenti della commissione, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

7. Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

8. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.

9. Sono esclusi dal concorso, previa decisione della commissione esaminatrice, e per essa dei componenti presenti alla prova, adottata motivatamente, seduta stante e verbalizzata, i candidati che siano risultati in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

10. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

11. La commissione esaminatrice può consentire, in relazione alla natura del compito assegnato, la consultazione di testi di legge non commentati e di dizionari.

12. Durante lo svolgimento della prova scritta, sono obbligati a permanere nei locali degli esami, almeno uno dei membri della commissione e il segretario: tale adempimento deve, espressamente, constare dai verbali del concorso.

13. Durante la prova e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali degli esami che devono essere efficacemente vigilati.

14. La commissione, ferme restando le proprie competenze, per gli adempimenti inerenti allo svolgimento delle prove può avvalersi del personale messo a disposizione dall'Azienda ospedaliera scelto tra i propri dipendenti.

(15) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

13. Adempimenti della commissione ⁽¹⁶⁾.

1. I plichi sono tenuti in custodia dal segretario della commissione e sono aperti, esclusivamente alla presenza della commissione, quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova d'esame.

2. Al momento di procedere alla lettura e valutazione della prova, il presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si procede all'apertura della stessa, un numero progressivo che viene ripetuto su ciascun foglio dell'elaborato e sulla busta piccola che vi è acclusa.

3. Tale numero è riprodotto su apposito elenco, destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati.

4. Al termine della lettura collegiale di tutti gli elaborati e della attribuzione dei relativi punteggi si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati.

5. Il numero segnato sulla busta piccola è riportato sul foglietto inserito nella stessa.

6. Nel caso in cui siano previste sottocommissioni il presidente provvede alla distribuzione degli elaborati. L'apertura della busta piccola avverrà dopo l'attribuzione dei punteggi di tutte le sottocommissioni.

(16) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

14. Valutazione delle prove d'esame ⁽¹⁷⁾.

1. Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
2. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
3. La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3.

(17) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

15. Prova pratica: modalità di svolgimento ⁽¹⁸⁾.

1. L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio minimo previsto all'articolo 14.
2. Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione ne stabilisce le modalità ed i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. Nel caso in cui la commissione decida di far effettuare a tutti i candidati la stessa prova, deve proporre tre prove con le medesime modalità previste per la prova scritta per far procedere al sorteggio della prova oggetto di esame.
3. La commissione procura di mettere a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari per l'espletamento della prova stessa.
4. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera commissione, previa l'identificazione dei concorrenti.

(18) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

16. Prova orale ⁽¹⁹⁾.

1. L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova pratica del punteggio minimo previsto dall'articolo 14.
2. L'esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza dell'intera commissione in sala aperta al pubblico.

(19) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

Capo III

Graduatoria - Nomina - Decadenza

17. *Graduatoria* ⁽²⁰⁾.

1. La commissione, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.
2. La graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera per i provvedimenti di cui all'articolo 18.

(20) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

18. *Conferimento dei posti* ⁽²¹⁾.

1. Il direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
4. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
5. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera, ed è immediatamente efficace.
6. La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.
7. Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il

concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

(21) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

19. Adempimenti dei vincitori ⁽²²⁾.

1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall'U.s.l. o dall'azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine e con le modalità stabilite dal bando di concorso e in carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

2. I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere all'amministrazione che ha bandito il concorso, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dell'articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

3. La U.s.l. o l'azienda ospedaliera, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

4. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, la U.s.l. o l'azienda ospedaliera, comunicano di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

(22) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

TITOLO II

Norme generali relative alla valutazione dei titoli

20. Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo ⁽²³⁾.

1. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di

volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del [decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817](#) , convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 febbraio 1979, n. 54](#), sono equiparati al servizio di ruolo.

2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'[articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958](#) , sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

(23) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'[art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#).

21. Valutazione attività in base a rapporti convenzionali ⁽²⁴⁾.

1. L'attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

2. All'attività espletata dai veterinari coadiutori, nominati ai sensi degli articoli 1, 6, 7 ed 8 del [decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264](#) , e successive modificazioni è attribuito il punteggio previsto per i servizi prestati nella posizione iniziale del corrispondente profilo professionale ridotto del 20 per cento.

(24) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'[art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#).

22. Valutazione servizi e titoli equiparabili ⁽²⁵⁾.

1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all'[articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#) , e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli [articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761](#) .

2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25 per cento della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25 per cento della sua durata come

servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

4. Il servizio prestato presso farmacie private aperte al pubblico risultante da atti formali, con iscrizione previdenziale, è valutato, per il 25 per cento della sua durata, con il punteggio previsto per la qualifica di collaboratore presso le farmacie comunali o municipalizzate.

(25) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

23. Servizio prestato all'estero ⁽²⁶⁾.

1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della [legge 26 febbraio 1987, n. 49](#), equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della [legge 10 luglio 1960, n. 735](#).

2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della [legge 10 luglio 1960, n. 735](#), ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.

(26) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

TITOLO III

Concorsi di assunzione

Capo I

Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario

PROFILO PROFESSIONALE: MEDICI

24. Concorso, per titoli ed esami per il primo livello dirigenziale medico - Requisiti specifici di ammissione ⁽²⁷⁾.

1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

- a) laurea in medicina e chirurgia;
- b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

(27) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

25. Commissione esaminatrice ⁽²⁸⁾.

1. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera ed è composta da:

a) presidente:

il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire;

b) componenti:

due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui sopra;

c) segretario:

un funzionario amministrativo della U.s.l. o della azienda ospedaliera appartenente ad un livello non inferiore al settimo.

(28) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

26. Prove d'esame ⁽²⁹⁾.

1. Le prove d'esame sono le seguenti:

a) prova scritta:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica:

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;

3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

(29) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

(commento di giurisprudenza)

27. Punteggio ⁽³⁰⁾.

1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 20 punti per i titoli;
- b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 30 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: 10;
- b) titoli accademici e di studio: 3;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. La specializzazione conseguita ai sensi del [decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257](#), anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

8. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

(30) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. [251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#).

28. Concorso, per titoli ed esami, per il primo livello dirigenziale odontoiatra - Requisiti specifici di ammissione ⁽³¹⁾.

1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

a) laurea in odontoiatria e protesi dentaria, nonché laurea in medicina per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della professione di odontoiatra;

b) specializzazione nella disciplina;

c) iscrizione secondo le modalità indicate dalla [legge 24 luglio 1985, n. 409](#), al rispettivo albo dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

2. La specializzazione fatta valere come titolo legittimante l'esercizio della professione di odontoiatra non è valida ai fini dell'ammissione al concorso.

(31) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'*art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

29. Commissione esaminatrice ⁽³²⁾.

1. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera ed è composta da:

a) presidente:

il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire;

b) componenti:

due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti alla disciplina ed al profilo oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato fra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui sopra;

c) segretario:

un funzionario amministrativo della U.s.l. o della azienda ospedaliera appartenente ad un livello non inferiore al settimo.

(32) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'*art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

30. Prove d'esame ⁽³³⁾.

1. Le prove d'esame sono le seguenti:

a) prova scritta:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica:

su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

(33) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

31. Punteggio ⁽³⁴⁾.

1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 20 punti per i titoli;
- b) 80 per le prove di esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 30 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: 10;
- b) titoli accademici e di studio: 3;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2) in altra posizione nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

3) servizio prestato in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;

4) servizio a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale odontoiatra presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

(34) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

Profilo professionale: farmacisti

32. Concorso, per titoli ed esami, per il primo livello dirigenziale farmacista - Requisiti specifici di ammissione ⁽³⁵⁾.

1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

a) laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

c) iscrizione all'albo dell'ordine dei farmacisti attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando.

(35) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

33. Commissione esaminatrice ⁽³⁶⁾.

1. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera ed è composta da:

a) presidente:

il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire.

b) componenti:

due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti alla disciplina ed al profilo oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato fra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui sopra.

c) segretario:

un funzionario amministrativo della U.s.l. o della azienda ospedaliera appartenente ad un livello non inferiore al settimo.

(36) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

34. Prove d'esame ⁽³⁷⁾.

1. Le prove d'esame sono le seguenti:

a) prova scritta:

svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa;

b) prova pratica:

tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

(37) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

35. Punteggio ⁽³⁸⁾.

1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
 - a) 20 punti per i titoli;
 - b) 80 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
 - a) 30 punti per la prova scritta;
 - b) 30 punti per la prova pratica;
 - c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
 - a) titoli di carriera: 10;
 - b) titoli accademici e di studio: 3;
 - c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
 - d) curriculum formativo e professionale: 4.
4. Titoli di carriera:
 - a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
 - 1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
 - 2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
 - 3) servizio prestato in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;
 - b) servizio di ruolo presso farmacie comunali o municipalizzate:
 - 1) come direttore, punti 1,00 per anno;
 - 2) come collaboratore, punti 0,50 per anno.
 - c) servizio di ruolo quale farmacista presso pubbliche amministrazioni con le varie qualifiche previste dai rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
5. Titoli accademici e di studio:
 - a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
 - b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
 - c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
 - d) altre specializzazioni di ciascun gruppo, da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella fatta valere come requisito per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00 ⁽³⁹⁾.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

(38) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

(39) Lettera così corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1998, n. 96.

PROFILO PROFESSIONALE: VETERINARI

36. *Concorso, per titoli ed esami, per il primo livello dirigenziale veterinario - Requisiti specifici di ammissione* ⁽⁴⁰⁾.

1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

a) diploma di laurea in medicina veterinaria;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

c) iscrizione all'albo dell'ordine dei veterinari, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

(40) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

37. *Commissione esaminatrice* ⁽⁴¹⁾.

1. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. ed è composta da:

a) presidente:

il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire;

b) componenti:

due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti alla disciplina ed al profilo oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato fra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui sopra;

c) segretario:

un funzionario amministrativo della U.s.l. o della azienda ospedaliera appartenente ad un livello non inferiore al settimo.

(41) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

38. Prove d'esame ⁽⁴²⁾.

1. Le prove d'esame sono le seguenti:

a) prova scritta:

relazione su argomenti inerenti alla materia oggetto del concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa;

b) prova pratica:

su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

(42) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

39. Punteggio ⁽⁴³⁾.

1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23;

1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;

4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento.

b) servizio di ruolo quale veterinario presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. Per la valutazione delle pubblicazioni dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

(43) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

PROFILO PROFESSIONALE: BIOLOGO

40. *Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di primo livello dirigenziale del profilo professionale di biologo - Requisiti specifici di ammissione*⁽⁴⁴⁾.

1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

a) diploma di laurea in scienze biologiche;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

c) iscrizione nell'albo dell'ordine professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

(44) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'*art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

41. *Commissione esaminatrice*⁽⁴⁵⁾.

1. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera ed è composta da:

a) presidente:

il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire⁽⁴⁶⁾;

b) componenti:

due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti alla disciplina ed al profilo oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato fra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui sopra;

c) segretario:

un funzionario amministrativo della U.s.l. o della azienda ospedaliera appartenente ad un livello non inferiore al settimo.

(45) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'*art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

(46) Lettera così corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1998, n. 96.

42. Prove d'esame ⁽⁴⁷⁾.

1. Le prove d'esame per il concorso per il profilo professionale di biologo:

a) prova scritta:

svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica:

esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito;

c) prova orale:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

(47) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'[art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#).

43. Punteggio ⁽⁴⁸⁾.

1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;

b) servizio di ruolo quale biologo presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

(48) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

PROFILO PROFESSIONALE: CHIMICO

44. *Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di primo livello dirigenziale del profilo professionale di chimico - Requisiti specifici di ammissione*⁽⁴⁹⁾.

1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

a) diploma di laurea in chimica;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

c) iscrizione nell'albo dell'ordine professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

(49) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

45. Commissione esaminatrice ⁽⁵⁰⁾.

1. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera ed è composta da:

a) presidente:

il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire;

b) componenti:

due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti alla disciplina ed al profilo oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato fra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui sopra;

c) segretario:

un funzionario amministrativo della U.s.l. o della azienda ospedaliera appartenente ad un livello non inferiore al settimo.

(50) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

46. Prove d'esame ⁽⁵¹⁾.

1. Le prove d'esame per il concorso per il profilo professionale di chimico:

a) prova scritta:

svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica:

esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito;

c) prova orale:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

(51) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

47. Punteggio ⁽⁵²⁾.

1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 20 punti per i titoli;
- b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 30 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: 10;
- b) titoli accademici e di studio: 3;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno ⁽⁵³⁾;

3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;

b) servizio di ruolo quale chimico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno ⁽⁵⁴⁾.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

(52) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

(53) Lettera così corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1998, n. 96.

(54) Lettera così corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1998, n. 42.

Profilo professionale: fisico

48. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di primo livello dirigenziale del profilo professionale di fisico - Requisiti specifici di ammissione ⁽⁵⁵⁾.

1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

a) diploma di laurea in fisica;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.

(55) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

49. Commissione esaminatrice ⁽⁵⁶⁾.

1. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera ed è composta da:

a) presidente:

il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire;

b) componenti:

due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti alla disciplina ed al profilo oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato fra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui sopra;

c) segretario:

un funzionario amministrativo della U.s.l. o della azienda ospedaliera appartenente ad un livello non inferiore al settimo.

(56) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

50. Prove d'esame ⁽⁵⁷⁾.

1. Le prove d'esame per il concorso per il profilo professionale di fisico:

a) prova scritta:

svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica:

esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito;

c) prova orale:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

(57) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

51. Punteggio ⁽⁵⁸⁾.

1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
 - a) 20 punti per i titoli;
 - b) 80 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
 - a) 30 punti per la prova scritta;
 - b) 30 punti per la prova pratica;
 - c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
 - a) titoli di carriera: 10;
 - b) titoli accademici e di studio: 3;
 - c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
 - d) curriculum formativo e professionale: 4.
4. Titoli di carriera:
 - a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
 - 1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
 - 2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
 - 3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;
 - b) servizio di ruolo quale fisico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno ⁽⁵⁹⁾.
5. Titoli accademici e di studio:
 - a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
 - b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
 - c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
 - d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
 - e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino

ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11. Nell'ambito del curriculum va valutata l'iscrizione nell'elenco nazionale degli esperti qualificati con punti 0,250 quale componente del punteggio globale.

(58) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

(59) Lettera così corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1998, n. 42.

Profilo professionale: psicologo

(commento di giurisprudenza)

52. *Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di primo livello dirigenziale del profilo professionale di psicologo - Requisiti specifici di ammissione* ⁽⁶⁰⁾.

1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

a) diploma di laurea in psicologia;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

c) iscrizione nell'albo dell'ordine professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

(60) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

53. *Commissione esaminatrice* ⁽⁶¹⁾.

1. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera ed è composta da:

a) presidente:

il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire;

b) componenti:

due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti alla disciplina ed al profilo oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato fra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui sopra;

c) segretario:

un funzionario amministrativo della U.s.l. o della azienda ospedaliera appartenente ad un livello non inferiore al settimo.

(61) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

54. Prove d'esame ⁽⁶²⁾.

1. Le prove d'esame per il concorso per il profilo professionale di psicologo:

a) prova scritta:

impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico-patologico presentato dalla commissione sotto forma di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per gli interventi ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a concorso;

b) prova pratica:

esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e discussione sul caso, ovvero: esame dei risultati di tests diagnostici e diagnosi psicologica. La prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

(62) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

55. Punteggio ⁽⁶³⁾.

1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 30 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera; 10;
- b) titoli accademici e di studio: 3;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;

b) servizio di ruolo quale psicologo presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50 ⁽⁶⁴⁾;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

(63) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17

luglio 2020, n. 77.

(64) Lettera così corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1998, n. 42.

(commento di giurisprudenza)

56. Specializzazioni e servizi equipollenti ⁽⁶⁵⁾.

1. Ai fini dei concorsi disciplinati nel Capo I, alla specializzazione ed al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del servizio sanitario nazionale.

2. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.s.l. e le aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

(65) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

57. Discipline con pluralità di accesso ⁽⁶⁶⁾.

1. Possono essere indetti concorsi con accesso riservato a più categorie professionali secondo quanto previsto dalla normativa sui requisiti di accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale.

2. I concorsi in discipline con accesso riservato a più categorie professionali si svolgono con le modalità previste per lo specifico profilo dell'area di appartenenza. I componenti delle commissioni sono sorteggiati e designati fra tutti i dirigenti delle discipline appartenenti alle diverse categorie interessate; le commissioni sono integrate tramite sorteggio, in modo da assicurare la presenza di un membro per ciascuna categoria professionale. Ove il numero complessivo dei componenti risulti pari è sorteggiato un ulteriore componente fra gli aventi diritto di tutte le categorie professionali.

(66) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

Capo II

Ruolo professionale - Concorsi, per titoli ed esami, per il livello dirigenziale del ruolo professionale

Profilo professionale: avvocato

58. *Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di dirigente avvocato - Requisiti specifici di ammissione ⁽⁶⁷⁾.*

1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

a) diploma di laurea in giurisprudenza;

b) titolo di avvocato;

c) anzianità di cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo, ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni;

d) iscrizione all'ordine professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

(67) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

59. *Commissione esaminatrice ⁽⁶⁸⁾.*

1. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.I. o della azienda ospedaliera ed è composta da:

a) presidente:

il direttore amministrativo della U.s.I. o della azienda ospedaliera o su delega un responsabile di struttura amministrativa;

b) componenti:

due dirigenti del ruolo professionale del profilo a concorso, di cui uno scelto dal direttore generale nell'ambito del personale in servizio presso le U.s.I. o le aziende ospedaliere situate nel territorio della regione e uno designato dalla regione;

c) segretario:

un funzionario amministrativo della U.s.I. o della azienda ospedaliera, appartenente ad un livello non inferiore al settimo.

(68) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

60. Prove d'esame ⁽⁶⁹⁾.

1. Le prove d'esame sono le seguenti:

a) prova scritta:

svolgimento di un tema in diritto amministrativo o costituzionale o civile o penale;

b) prova teorico pratica:

predisposizione di atti riguardanti l'attività di servizio o stesura di un atto difensionale di diritto e procedura civile o di diritto amministrativo;

c) prova orale:

colloquio nelle materie delle prove scritte, nonché su altre materie richieste nel bando di concorso.

(69) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

61. Punteggio ⁽⁷⁰⁾.

1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizio di ruolo nel livello a concorso o in livello superiore presso le U.s.l., le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 22 e 23 e presso altre pubbliche amministrazioni, punti 1,00 per anno;

b) servizio di ruolo in altra posizione funzionale presso gli enti di cui alla lettera a), punti 0,50.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione di livello universitario in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;

b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso purché attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri indicati nell'articolo 11.

(70) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

Profili professionali - Ingegnere, architetto, geologo

62. *Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di dirigente: ingegnere, architetto, geologo - Requisiti specifici di ammissione ⁽⁷¹⁾.*

1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

a) diploma di laurea rispettivamente in ingegneria nelle branche specifiche da indicarsi nel bando, in architettura, in scienze geologiche;

b) abilitazione all'esercizio professionale;

c) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni;

d) iscrizione ai rispettivi albi professionali, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

(71) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

63. *Commissione esaminatrice ⁽⁷²⁾.*

1. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. o della azienda ospedaliera:

a) presidente: il direttore amministrativo della U.s.l. o della azienda ospedaliera o su delega un responsabile di struttura riconducibile al settore afferente al concorso;

b) componenti: due dirigenti del profilo professionale a concorso, di cui uno scelto dal direttore generale nell'ambito del personale in servizio presso le U.s.l. o le aziende ospedaliere situate nel territorio della regione ed uno designato dalla regione;

c) segretario: un funzionario amministrativo della U.s.l. o della azienda ospedaliera, appartenente ad un livello non inferiore al settimo.

(72) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

64. Prove d'esame ⁽⁷³⁾.

1. Le prove d'esame per il concorso sono le seguenti:

a) prova scritta:

relazione su argomenti scientifici relativi alle materie inerenti al profilo messo a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse;

b) prova teorico-pratica:

esame e parere scritto su di un progetto o impianto. Per il concorso per la posizione funzionale di geologo: esame e parere scritto sui risultati di dati oridrografici e di laboratorio;

c) prova orale:

colloquio nelle materie delle prove scritte, nonché su altre materie indicate nel bando di concorso.

(73) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

65. Punteggio ⁽⁷⁴⁾.

1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizio di ruolo prestato presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

1) nel livello a concorso, o nel livello superiore, punti 1,00 per anno;

2) in posizione funzionale inferiore, punti 0,50 per anno;

b) servizio di ruolo presso altre pubbliche amministrazioni:

1) come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno;

2) come ispettore generale o direttore di divisione nei ruoli ad esaurimento dello Stato o nell'ottava qualifica funzionale, o in qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno;

3) come assistente, collaboratore o nella settima qualifica funzionale, o qualifiche corrispondenti, punti 0,30 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;

b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso per la posizione funzionale iniziale, purché attinenti al posto da conferire, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

(74) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

Capo III

Ruolo tecnico - Concorsi, per titoli ed esami per il livello dirigenziale del ruolo tecnico

Profili professionali - Analista - statistico-sociologo

66. *Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di dirigente analista, statistico, sociologo - Requisiti specifici di ammissione ⁽⁷⁵⁾.*

1. I requisiti specifici di ammissione al concorso per la posizione funzionale di dirigente analista, statistico, sociologo sono i seguenti:

a) analista:

1) diploma di laurea in informatica, in statistica, in matematica, in fisica, in ingegneria nelle branche specifiche da indicarsi nel bando, in economia e commercio o altra laurea con diploma di scuola universitaria di specializzazione specifica da indicarsi nel bando;

2) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni;

b) statistico:

1) diploma di laurea in scienze statistiche demografiche e sociali, in scienze statistiche ed attuariali, in scienze statistiche ed economiche o altra laurea equipollente;

2) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni;

c) sociologo:

1) diploma di laurea in sociologia o laurea in scienze politiche a indirizzo politico-sociale (sociologico);

2) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.

3. Iscrizione ai rispettivi albi professionali, ove esistenti, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi, rispetto a quella di scadenza del bando.

(75) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

67. Commissione esaminatrice ⁽⁷⁶⁾.

1. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.I. o dell'azienda ospedaliera ed è composta da:

a) presidente:

il direttore amministrativo della U.s.I. o dell'azienda ospedaliera o su delega un responsabile di struttura riconducibile al settore afferente al concorso;

b) componenti:

due dirigenti del profilo a concorso, di cui uno scelto dal direttore generale nell'ambito del personale in servizio presso le U.s.I. o le aziende ospedaliere situate nel territorio della regione ed uno designato dalla regione;

c) segretario:

un funzionario amministrativo della U.s.I. o dell'azienda ospedaliera, appartenente ad un livello non inferiore al settimo.

(76) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

68. Prove d'esame ⁽⁷⁷⁾.

1. Le prove di esame per il concorso per la posizione funzionale di dirigente analista sono le seguenti:

a) prova scritta:

vertente su argomenti attinenti alla applicazione di tecniche rispettivamente di micro e macro computerizzazione o soluzione di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso;

b) prova teorico-pratica:

concernente l'esame di progetti per le applicazioni di sistemi informatici a livello di unità sanitarie locali o di aziende ospedaliere, con relazione scritta;

c) prova orale:

colloquio nelle materie delle prove scritte, sull'organizzazione dei servizi sanitari, nonché su altre materie indicate nel bando di concorso.

2. Le prove di esame per il concorso per la posizione funzionale di dirigente statistico sono le seguenti:

a) prova scritta:

concernente argomenti attinenti alla indagine epidemiologica ed alla metodologia statistica nel campo sanitario o soluzione di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso;

b) prova teorico-pratica:

vertente su progetti dell'indagine statistica, delle classificazioni nosologiche e sulle rilevazioni statistiche a livello di U.s.l. o di azienda ospedaliera, con relazione scritta;

c) prova orale:

colloquio nelle materie delle prove scritte, sulla organizzazione dei servizi sanitari, nonché su altre materie indicate nel bando di concorso.

3. Le prove di esame per il concorso per la posizione funzionale di dirigente sociologo sono le seguenti:

a) prova scritta:

concernente metodologia per la valutazione di un servizio ed i suoi obiettivi in funzione del suo bacino di utenza o soluzione di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso;

b) prova teorico-pratica:

vertente su valutazione ed interpretazione di questionari e di risultati di ricerche socio-sanitarie, con relazione scritta;

c) prova orale:

colloquio nelle materie delle prove scritte, sulla organizzazione dei servizi sanitari, nonché su altre materie indicate nel bando di concorso.

(77) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'*art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

69. Punteggio ⁽⁷⁸⁾.

1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 20 punti per i titoli;*
- b) 80 punti per le prove di esame.*

2. I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta;*
- b) 30 punti per la prova pratica;*
- c) 20 punti per la prova orale.*

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: 10;
- b) titoli accademici e di studio: 3;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizio di ruolo prestato presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

- 1) nel livello dirigenziale a concorso o nel livello superiore, punti 1,00 per anno;
- 2) nella posizione funzionale inferiore, punti 0,50 per anno;

b) servizio di ruolo quale analista o statistico o sociologo presso pubbliche amministrazioni:

- 1) come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno;
- 2) come ispettore generale o direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento dello Stato o nell'ottavo e nono livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno;
- 3) come assistente, collaboratore o nel settimo livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,30 per anno ⁽⁷⁹⁾.

5. Titoli accademici di studio e professionali:

a) specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;

b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso purché attinenti al posto da conferire, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

(78) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

(79) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1998, n. 42.

Ruolo amministrativo - Concorsi, per titoli ed esami, per il livello dirigenziale del ruolo amministrativo

Personale amministrativo laureato - Profilo professionale: dirigente amministrativo

70. *Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di dirigente amministrativo - Requisiti specifici di ammissione ⁽⁸⁰⁾.*

1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente;

b) anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di livello settimo, ottavo e ottavo-*bis*, ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.

(80) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

71. *Commissione esaminatrice ⁽⁸¹⁾.*

1. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera ed è composta da:

a) presidente:

il direttore amministrativo della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera o, su delega, un responsabile di struttura amministrativa;

b) componenti:

due dirigenti amministrativi di ruolo di cui uno scelto dal direttore generale nell'ambito del personale in servizio presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere situate nel territorio della regione ed uno designato dalla regione;

c) segretario:

un funzionario amministrativo della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera, appartenente ad un livello non inferiore al settimo.

(81) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

72. *Prove d'esame ⁽⁸²⁾.*

1. Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova scritta:

su argomenti di diritto amministrativo o costituzionale o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle suddette materie;

b) prova teorico-pratica:

predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l'attività del servizio;

c) prova orale:

vertente sulle materie oggetto della prova scritta nonché sulle seguenti materie: diritto civile, contabilità di Stato, leggi e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale, elementi di economia politica e scienze delle finanze, elementi di diritto penale.

(82) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'[art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#).

73. Punteggio ⁽⁸³⁾.

1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove di esame.

2. I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici, di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizio di ruolo nella posizione funzionale del profilo a concorso o in posizione funzionale superiore o nella medesima professionalità in posizione funzionale di livello ottavo e ottavo-*bis* presso enti del Servizio sanitario nazionale

ovvero in qualifiche funzionali di ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni, punti 1,00 per anno;

b) servizio di ruolo di medesima professionalità nella posizione funzionale di settimo livello presso enti del Servizio sanitario nazionale ovvero in qualifiche funzionali di settimo livello di altre pubbliche amministrazioni, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici di studio:

a) specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;

b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, purché attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

(83) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

Capo V

Norme finali e transitorie

74. Equipollenze ed affinità ⁽⁸⁴⁾.

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 56, comma 2, per il personale di ruolo, limitatamente ad un biennio ⁽⁸⁵⁾ dall'entrata in vigore del presente decreto, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale.

(84) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

(85) L'art. 1, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 156 (Gazz. Uff. 16 giugno 2000, n. 139) ha disposto la proroga del periodo di un ulteriore biennio a partire dalla scadenza del periodo stesso.

75. Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e istituti zooprofilattici sperimentali ⁽⁸⁶⁾.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali devono adeguare, per la parte compatibile i propri regolamenti organici del personale alle disposizioni del presente regolamento per la disciplina dei concorsi, con particolare riguardo ai requisiti di ammissione, ai criteri di valutazione dei titoli, alla composizione delle commissioni esaminatrici ed alle procedure concorsuali.

(86) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

76. Regione Valle d'Aosta ⁽⁸⁷⁾.

1. L'ammissione ai concorsi di cui al presente regolamento da espletarsi nella regione Valle d'Aosta è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese.

2. A tal fine, le commissioni esaminatrici sono integrate da un esperto di lingua francese nominato dal direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera.

(87) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

77. Profili non dirigenziali: applicazione norme generali ⁽⁸⁸⁾.

1. Le norme generali di cui ai titoli I e II del presente decreto si applicano anche, in attesa della nuova disciplina ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai concorsi per i profili non dirigenziali dei ruoli sanitario, tecnico, professionale e amministrativo, fatta salva la disciplina prevista dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982 per quanto attiene i requisiti specifici di ammissione nei singoli concorsi, le commissioni esaminatrici, le prove di esame, la valutazione delle stesse ed i punteggi relativi alle prove di esame ed ai titoli ⁽⁸⁹⁾.

(88) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

(89) Articolo così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1998, n. 42.

(commento di giurisprudenza)

78. Concorsi in atto ⁽⁹⁰⁾.

1. I concorsi, per i quali alla data del presente decreto sono iniziate le prove di esame, sono portati a termine con le procedure vigenti alla data del bando.

(90) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'*art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 57 ¹**Norme per l'istituzione del servizio socio-psico-pedagogico in Calabria.****(BUR n. 47 del 14 maggio 1990)***(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 3 settembre 1991, n. 15)***Art. 1**
(Obiettivi)

1. La Regione, in aderenza al disposto degli artt. 42 e 45 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 e degli articoli 2 e 7 della legge 24 agosto 1977 n. 517 promuove, sostiene ed attua un coordinato sistema di servizio socio-psico-pedagogico.
2. Il servizio socio-psico-pedagogico è finalizzato alla prevenzione e al superamento delle varie forme di disadattamento e si realizza attraverso:
 - a) interventi per l'integrazione scolastica idonei a rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica ed ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio;
 - b) interventi volti a creare iniziative per l'organizzazione integrata dei servizi scolastici attraverso l'attività specializzata di operatori professionali qualificati;
 - c) interventi diretti al recupero scolastico delle fasce demografiche più deboli ed emarginate attraverso una appropriata informazione ed una valida attività di sensibilizzazione da parte degli operatori.

Art. 2
(Funzioni e competenze della Regione)

1. La Regione nell'ambito del servizio socio-psico-pedagogico, svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo sulle attività di competenza dei Comuni singoli o associati al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alla programmazione degli interventi del settore.

Art. 3
(Funzioni e competenze dei Comuni)

1. Le funzioni per le gestioni del servizio socio-psico-pedagogico sono esercitate nell'ambito del territorio di competenza, dai Comuni singoli o associati ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. n. 616/1977.
2. *Per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale connessi alle attività dei servizi socio- psico-pedagogici, le Unità Socio Sanitarie Locali possono utilizzare, d'intesa coi Comuni dei rispettivi ambiti territoriali, anche personale dei predetti servizi, limitatamente alle figure professionali previste dall'allegato 1 al D.P.R.20 dicembre 1979, n. 761 ²*

2. Gli enti preposti, nei rispettivi ambiti territoriali provvedono:
 - a) all'organizzazione delle iniziative e delle attività del servizio socio-psico-pedagogico volto a favorire l'inserimento scolastico;
 - b) alla istituzione di un sistema informativo per le fasce di utenza a rischio;
 - c) alla organizzazione di equipe socio-psico-pedagogica da impegnare nella gestione delle attività del servizio.

¹ Vedi L.R. n. 23/2003, art. 37

² Comma aggiunto dalla L.R. 3 settembre 1991, n. 15.

Art. 4

(Organizzazione delle strutture operative)

1. Il servizio socio-psico-pedagogico è organizzato in unità operative tipi che composte dalle seguenti figure professionali:

- Assistente sociale;
- Psicologo;
- Pedagogista;
- Sociologo;
- Tecnici della riabilitazione.

Art. 5

1. Gli operatori delle equipe socio-psico-pedagogiche già utilizzati dai Comuni singoli o associati o che, comunque, abbiano prestato servizio in regime di convenzione, nel periodo 1° gennaio 1989 - 31 gennaio 1990, per l'attuazione degli interventi di integrazione scolastica, sono mantenuti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.³

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 18 miliardi per l'anno in corso, si fa fronte, per quanto riguarda gli oneri di natura sociale con la somma di lire 5 miliardi stanziati sul Cap. 4331104 del Bilancio di previsione 1991 che presenta sufficiente disponibilità e per quanto riguarda gli interventi di natura sanitaria, valutati in lire 13 miliardi, con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.⁴

³ V. art. 28, comma 1, della L.R. 11 maggio 2007, n. 9

⁴ Articolo così sostituito dalla L.R. 3 settembre 1991, n. 15.

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1991, n. 15 ¹**Modifica alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 recante: ‘Norme per l'istituzione del servizio socio-psico-pedagogico in Calabria’.****(BUR n. 57 del 10 settembre 1991)****Art. 1**

1. All'art. 3 della L.R. 5 maggio 1990, n. 57, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

Per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale connessi alle attività dei servizi socio-psico-pedagogici, le Unità Socio Sanitarie Locali possono utilizzare, d'intesa con i comuni dei rispettivi ambiti territoriali, anche personale dei predetti servizi, limitatamente alle figure professionali previste dall'allegato 1 al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e comprese nel successivo art. 4.

Art. 2

1. L'art. 6 della L.R. 5 maggio 1990, n.57 è così sostituito:

“All'onere derivante dalla presente legge, valutato in complessive L. 18 miliardi per l'anno in corso, si fa fronte per quanto riguarda gli oneri di natura sociale con la somma di L. 5 miliardi stanziati sul Cap. 4331104 del Bilancio di previsione 1991 che presenta sufficiente disponibilità e per quanto riguarda gli interventi di natura sanitaria, valutati in L. 13 miliardi, con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 51 della legge 23/12/1978, n. 833”.

¹ Vedi art. 37 della L.R. n. 23/2003

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2003, n. 23**Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).**

(BUR n. 22 dell'1 dicembre 2003, supplemento straordinario n. 4)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 5 ottobre 2007, n. 22, 18 luglio 2008, n. 24 e 3 agosto 2018, n. 26)

TITOLO I**Principi****Art. 1****Principi generali e finalità**

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi di uguaglianza e solidarietà di cui agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione e nel rispetto delle Leggi dello Stato, disciplina e riordina gli interventi e il servizio pubblico in materia sociale e assistenziale, assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

2. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle Organizzazioni sindacali, delle Associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 328/2000, assumendo il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le suddette Organizzazioni e gli altri soggetti di cui all'art.4, comma 5, della presente legge.

3. La Regione riconosce la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone.

4. La Regione riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli Enti gestori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

5. La presente legge favorisce la pluralità dell'offerta dei servizi, garantendo al cittadino la scelta, e consentendo, in via sperimentale e su richiesta, la sostituzione di una prestazione economica con un servizio, secondo le modalità previste dall'articolo 27 della presente legge.

6. La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli Organismi non lucrativi di utilità sociale, degli Organismi della cooperazione, delle Associazioni e degli Enti di promozione sociale, delle Fondazioni e degli Enti di patronato, delle Organizzazioni di volontariato, degli Enti riconosciuti, delle Confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

7. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, Organismi non lucrativi di utilità sociale, Organismi della cooperazione, Organizzazioni di volontariato, Associazioni ed Enti di promozione sociale, Fondazioni, Enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

Art. 2

Oggetto

1. La presente legge disciplina lo svolgimento di tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei servizi sociali nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha conferito alle Regioni e agli Enti locali la generalità delle funzioni e i compiti amministrativi anche nella materia dei servizi sociali, e nella Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000, n. 328, che ha dettato i principi per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. Per le funzioni e i compiti amministrativi concernenti la materia dei servizi sociali si intendono le attività relative alla predisposizione e all'erogazione dei servizi gratuiti o a pagamento o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema integrato di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo della persona e delle comunità, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Art. 3

Diritto alle prestazioni

1. Hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno personale e familiare, secondo le norme di cui alla presente legge, indipendentemente dalle condizioni economiche:

- a) i cittadini italiani;
- b) i cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
- c) gli apolidi e gli stranieri di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"; è fatta salva la disciplina di cui all'articolo 18 dello stesso testo unico.

2. I soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, residenti in Comuni di altre Regioni hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato di cui alla presente legge sulla base di specifici protocolli stipulati tra la Regione Calabria e le altre Regioni e Province autonome; i protocolli adottati definiscono le condizioni e le modalità per la fruizione delle prestazioni e dei servizi, i criteri per l'identificazione del Comune tenuto all'assistenza, regolando in particolare i rapporti economici tra i soggetti istituzionali competenti; in attesa della definizione dei protocolli di cui al presente comma, i Comuni della Calabria definiscono accordi con i Comuni di residenza dei soggetti che necessitano di assistenza, al fine di definire i rapporti economici.

3. Al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2 e fatti salvi i compiti e le funzioni dello Stato, gli interventi e le prestazioni si estendono alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, limitatamente a quelli non differibili.
4. I soggetti di cui al presente articolo hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato concorrendo al costo delle prestazioni in relazione alle proprie condizioni economiche, secondo quanto disposto dal successivo articolo 33.
5. Il Comune tenuto all'assistenza dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo è identificato facendo riferimento al Comune di residenza, fatti salvi i casi di cui al comma 2, per i quali l'identificazione avviene sulla base dei protocolli ivi previsti. Il Comune tenuto all'assistenza dei soggetti di cui al comma 3 è identificato facendo riferimento al Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità di intervento.
6. Per i cittadini per i quali si rende necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali e che, al momento del ricovero, necessitano di integrazione economica connessa all'assistenza, il Comune nel quale gli stessi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato dai soggetti gestori delle strutture, assume i relativi obblighi secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 della legge n. 328 del 2000.
7. Gli utenti concorrono al costo delle prestazioni sulla base di parametri e criteri fissati dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, sui criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale degli interventi e dei servizi sociali.
8. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. A tal fine ciascun Ente erogatore di servizi adotta, in attuazione dell'articolo 13 della Legge 328/2000 e sulla base dello schema generale di riferimento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, d'intesa con i Ministri interessati, una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.
9. Nella carta dei servizi sociali, di cui al comma precedente, sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli aventi diritto ai servizi e alle prestazioni sociali. Al fine di tutelare queste ultime e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.
10. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 25.
11. È garantita priorità di intervento nei confronti dei soggetti che si trovino in situazioni di maggiore difficoltà di cui all'art. 2, comma 3 della legge 8 novembre 2000, n. 328. I Comuni, sulla

base dei criteri stabiliti dal Piano nazionale di cui all'art. 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, definiscono i parametri per la valutazione delle condizioni di tali soggetti.

TITOLO II Sistema integrato

Art. 4

Sistema integrato di interventi e servizi sociali

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. La Regione e gli Enti locali sono tenuti a realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali che deve garantire i livelli di prestazioni fissati nella programmazione regionale consentendo il pieno esercizio del diritto soggettivo riconosciuto dalla legge.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

3. Gli interventi e i servizi sociali, così come definiti dall'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dall'art. 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono rivolti alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali e sono inoltre ispirati ai seguenti principi:

- a) prevenire, contrastare e rimuovere i fattori che determinano emarginazione e/o disadattamento;
- b) privilegiare la realizzazione dei servizi accessibili alla totalità della popolazione;
- c) garantire il diritto dei cittadini a non essere separati dalla propria famiglia e allontanati dalla propria comunità locale, attuando concrete forme di deistituzionalizzazione e limitando gli interventi di ricovero ai soli casi in cui ciò si renda necessario;
- d) favorire il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento dei cittadini disadattati o disabili nella famiglia o nel normale ambiente sociale, scolastico, lavorativo;
- e) rispettare le opzioni individuali dei cittadini utenti in rapporto alle risposte socio-assistenziali esistenti;
- f) utilizzare le esperienze della società civile nella pluralità delle sue espressioni per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge;
- g) promuovere le più ampie forme di partecipazione dei cittadini utenti alla gestione dei servizi.

4. La programmazione e l'organizzazione dei servizi sociali è ispirata ai principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'Amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti locali. A tal fine, la Regione Calabria, riconosce e garantisce, mediante atti di amministrazione e programmazione, la libertà di costituzione delle persone in aggregazioni sociali e l'attività di queste ultime nel sistema dei servizi sociali anche allo scopo di favorirne le possibili forme di collaborazione con gli Enti pubblici e di agevolarne l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale in applicazione del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 4 della legge n. 59/1997.

5. La programmazione, la realizzazione e la verifica degli interventi che costituiscono il sistema integrato dei servizi sociali si attuano attraverso il metodo della concertazione e cooperazione tra diversi soggetti istituzionali e tra questi e le Organizzazioni sindacali e gli altri soggetti di cui dell'art.1, comma 4, della legge 328/2000.

Art. 5

Accesso ai servizi

1. L'accesso ai servizi è organizzato in modo da garantire pari opportunità di fruizione dei servizi e diritto di scelta tra più soggetti gestori, contrastando le disuguaglianze che penalizzano i soggetti più deboli.

2. L'accesso ai servizi è garantito anche mediante il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) unitarietà dell'accesso in ogni ambito territoriale;
- b) informazione sistematica ed efficace sull'offerta dei servizi e sui relativi costi;
- c) orientamento e accompagnamento, in particolare in favore dei soggetti in condizioni di fragilità, di non autosufficienza o di dipendenza, all'accesso ai servizi;
- d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;
- e) osservazione e monitoraggio dei bisogni, delle risorse e delle risposte.

Art. 6

Valutazione del bisogno

1. L'accesso al sistema integrato di interventi e dei servizi sociali è realizzato a partire da una valutazione professionale del bisogno che garantisca risposte appropriate e personalizzate.

2. La valutazione del bisogno è effettuata dall'Ente locale attraverso il servizio sociale professionale. Qualora il bisogno sia socio-sanitario la valutazione verrà effettuata dal servizio sociale territoriale integrato dalle opportune professionalità messe a disposizione dalla ASL a livello distrettuale. La valutazione del bisogno è condizione necessaria per accedere ai servizi a titolo gratuito o con concorso parziale alla spesa da parte dell'utenza, nonché per fruire del titolo per l'acquisto dei servizi, fatto salvo quanto già previsto dall'art 3, commi 4, 5 e 7.

3. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, dove sono indicati la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata, nonché i costi sopportati e le responsabilità in ordine alla attuazione e verifica. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Art. 7

Livelli essenziali delle prestazioni sociali

1. I livelli essenziali delle prestazioni sociali sono definiti nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di cui al successivo articolo 18, che li caratterizza in termini di sistema di prestazioni e servizi sociali, idonei a garantire cittadinanza sociale e qualità di vita alle persone e alle famiglie, nonché pari opportunità e tutela ai soggetti più deboli.

2. Gli interventi e i servizi sociali, rientranti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, che sul territorio regionale costituiscono il livello essenziale delle prestazioni erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, anche in collaborazione con quelli di competenza del Servizio sanitario, della Scuola e di altre Agenzie pubbliche e private sono in via prioritaria:

- a) le misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito familiare e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
- b) le misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti, o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
- c) le misure di sostegno alle responsabilità familiari;
- d) le misure per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
- e) le misure di sostegno alla donna in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 agosto 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
- f) gli interventi per la piena integrazione delle persone disabili; realizzazione, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei Centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'art. 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
- g) gli interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza a domicilio, attivando in ogni Distretto sanitario l'ADI, secondo quanto stabilito dal DPCM 14.02.2001 e dal DPCM 29.11.2001 (LEA), per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio, *imputando la corretta partecipazione delle quote ai diversi soggetti (Fondo Sanitario Regionale e Fondo Sociale nella quale trova capienza la partecipazione dell'ospite), operando la necessaria distinzione tra costi totalmente sanitari (riferibili all'assistenza sanitaria propriamente detta ed alle funzioni assistenziali), costi totalmente non sanitari (riferibili a funzioni alberghiere e tutelari), e costi non riconducibili integralmente ad una delle due categorie precedenti (costi edilizi, di amministrazione e direzione, di animazione, socializzazione) [secondo i principi ed i criteri esplicitati nel DPCM 14.2.2001, nel DPCM 29.11.2001 e nelle Linee-Guida Ministeriali n. 1/2004], come da schema seguente:*

RSA MEDICALIZZATA PER ANZIANI

100% Fondo Sanitario Regionale

RSA PER ANZIANI

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

RSA PER DISABILI

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

CASA PROTETTA PER ANZIANI

50% Fondo Sanitario Regionale

50% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

CASA PROTETTA PER DISABILI

40% Fondo Sanitario Regionale

60% Fondo Sociale

RIABILITAZIONE A CICLO DIURNO COMPRESI*70% Fondo Sanitario Regionale**30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)***RIABILITAZIONE RESIDENZIALE***100% Fondo Sanitario Regionale (con partecipazione ospite)***PRESTAZIONI TERAPEUTICHE E SOCIO RIABILITATIVE RESIDENZIALI***- Per Disabili Gravi**70% Fondo Sanitario Regionale**30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)**- Per Disabili privi di sostegno familiare**40% Fondo Sanitario Regionale**60% Fondo Sociale (con partecipazione ospite);*

- h) le prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare le dipendenze da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale e lavorativo;
- i) l'informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione di servizi e per promuovere iniziative di auto-mutuo aiuto;
- j) interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- k) servizi di mediazione per l'inserimento lavorativo di persone e fasce socialmente fragili e vulnerabili;
- l) iniziative "di strada" per favorire l'accesso ai servizi di persone in particolari situazioni di disagio;
- m) attività di prevenzione sociale con soggetti a rischio di coinvolgimento in gruppi criminali o in situazioni di degrado;
- n) iniziative di promozione sociale di gruppi sociali, quartieri e comunità locali;
- o) progetti sociali connessi con l'economia civile e le imprese sociali;
- p) progetti personalizzati finalizzati al recupero e all'inserimento sociale e lavorativo di soggetti in situazione di handicap.

Art. 8**Il sistema dei servizi**

1. La Regione disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali per le persone e le famiglie in modo che i servizi siano equamente distribuiti nel territorio e possano garantire i livelli essenziali di prestazioni sociali in ogni ambito territoriale.
2. I servizi alla persona sono caratterizzati per funzioni di prevenzione, cura, riabilitazione, contrasto dell'esclusione sociale e capacità di pronto intervento a fronte di emergenze personali, familiari e sociali.
3. Le tipologie di servizi per le persone e le famiglie si connotano fra l'altro in termini di:
 - a) segretariato sociale;
 - b) sostegno economico;
 - c) accoglienza familiare e comunità famiglie;
 - d) affido familiare;

- e) aiuto familiare;
- f) telesoccorso;
- g) aiuto domiciliare;
- h) centri diurni;
- i) servizi semi residenziali;
- l) centri educativi e occupazionali;
- m) servizi di animazione e aggregazione sociale;
- n) servizi di promozione culturale e per il tempo libero;
- o) servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziali;
- p) alloggi assistiti;
- q) comunità alloggio;
- r) altri servizi residenziali previsti dalla programmazione regionale;
- s) altri servizi di aiuto alla persona;
- t) servizi per l'inclusione sociale e contrasto alla povertà.

4. La Regione promuove sperimentazioni finalizzate allo sviluppo di nuove risposte ai bisogni nelle aree della domiciliarità, della solidarietà tra famiglie, degli interventi diurni e residenziali, dell'accompagnamento delle persone in difficoltà, degli interventi di comunità.

5. Le tipologie di servizio di cui al comma 3 sono definite dalla Giunta regionale con apposito regolamento anche al fine del loro accreditamento, sentita la competente Commissione Consiliare.

TITOLO III

I soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Art. 9

Competenze

1. La Regione programma, coordina e indirizza gli interventi sociali, ne verifica l'attuazione e disciplina l'integrazione degli interventi con particolare riferimento all'attività socio-sanitaria. La programmazione è effettuata sulla base dei Piani di Zona prodotti dagli ambiti territoriali, di cui al successivo articolo 17, che coincidono con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie e dove, in ciascuno di essi, dovranno essere istituite le unità operative servizi sociali che afferiscono al Dipartimento Area Servizi Sociali, delle rispettive Aziende Sanitarie Territoriali. In ciascun ambito gli Enti locali devono comunque assicurare le prestazioni di cui all'art. 22 comma 4, della legge 328/2000. A tale fine la Regione, di concerto con gli Enti locali, determina gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale integrato degli interventi dei servizi sociali a rete. La Regione programma gli interventi sociali ricorrendo a strumenti e procedure di programmazione in raccordo con gli Enti locali, attraverso la Conferenza Regionale permanente di programmazione socio-sanitaria e socio-assistenziale, anche al fine di sollecitare e favorire l'esercizio associato o consorziato delle funzioni sociali. La Regione, congiuntamente alla rappresentanza degli Enti Locali, provvede alle concertazioni con le Organizzazioni del Terzo settore, dei cittadini, dei sindacati e degli imprenditori.

2. I Comuni e gli Enti locali programmano, progettano e realizzano il sistema locale dei servizi sociali a rete, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, coinvolgendo nella realizzazione concertata i soggetti previsti dall'articolo 1, comma 2, della presente legge.

3. I Comuni progettano e realizzano la rete o il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali ed erogano i servizi e le prestazioni sociali, in aderenza con la programmazione socio-sanitaria, come prevista dal Piano Sanitario regionale, a tutti i soggetti in bisogno, con particolare riferimento a quelli inseriti nei Progetti Obiettivo sanitari e sociali.

4. I Comuni e le Province, nel quadro delle rispettive competenze, svolgono le funzioni e i compiti relativi alla promozione, sostegno, sviluppo ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali di cui all'art. 1 comma 5 Legge 328/2000.

Art. 10

Integrazione socio sanitaria

1. La Regione, in misura prioritaria, favorisce l'integrazione tra il sistema sanitario e quello sociale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.lgs. 229/99, e più specificatamente contenuti nel Piano sanitario regionale e nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.

2. Tale integrazione viene garantita attraverso l'applicazione dei livelli di assistenza socio sanitari più precisamente definiti nelle prestazioni, nelle fonti normative e nei relativi oneri finanziari, come dall'allegata tabella "A".

Art. 11

Funzioni della Regione

1. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) l'adozione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali provvedendo, in particolare, all'integrazione sociosanitaria e al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;

b) la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi socio-assistenziali, realizzando l'osservatorio regionale dei servizi sociali e delle condizioni di povertà e del disagio sociale, organizzato a livello provinciale ed in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale, attraverso l'utilizzo di una scheda tipo con indicatori omogenei per la valutazione dello stato sociale uniforme per tutto il territorio regionale;

c) la definizione, di concerto con gli Enti locali interessati, degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi, nonché gli strumenti e le modalità di intervento per la creazione dei sistemi locali dei servizi sociali;

d) la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica, ONLUS e del Terzo settore e/o privata;

e) l'istituzione, sulla base di indicatori di qualità, del registro dei soggetti autorizzati all'erogazione di interventi e servizi sociali;

f) la definizione dei requisiti di qualità per gli interventi e le prestazioni sociali;

- g) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli da parte dei Comuni per l'acquisto dei servizi sociali e per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;
- h) la promozione e il coordinamento di azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi da parte degli Enti locali, nonché per gli Enti gestori dei servizi sociali, predisponendo metodi e strumenti di controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;
- i) la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali, fatta salva quella oggetto di specifico trasferimento o delega;
- j) la promozione e la sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi alle esperienze effettuate a livello europeo;
- k) la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento delle attività formative per il personale dei servizi sociali, nonché la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attività;
- l) la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell'ambito dei requisiti generali definiti dallo Stato, nonché la predisposizione ed il finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;
- m) la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i Comuni corrispondono ai soggetti accreditati;
- n) la concessione, in regime di convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ai sensi della Legge Regionale n° 20 del 19 ottobre 2001;
- o) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 della Legge 328/2000;
- p) Istituzione, tenuta e pubblicazione del registro regionale dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

2. La Regione, altresì:

- a) provvede alla concertazione dei soggetti e degli Organismi che operano nel Terzo Settore, dei cittadini, dei sindacati e delle Associazioni sociali, nonché delle IPAB.
- b) prevede incentivi a favore degli Enti locali che si associano, secondo le forme previste dalla normativa vigente, per l'espletamento dell'esercizio associato delle funzioni sociali negli ambiti territoriali coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie. A tal fine viene prevista una quota del Piano regionale
- c) provvede alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento e delega agli Enti locali di funzioni amministrative.
- d) adotta, al fine di favorire la pluralità di offerta di servizi, sulla base dell'atto di indirizzo e coordinamento del Governo, specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra Enti locali e

Terzo settore, privilegiando il sistema dell'appalto concorso per consentire allo stesso di esprimere la propria progettualità;

e) disciplina sulla base dei principi della legge-quadro sull'assistenza sociale e di atti di indirizzo, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato;

f) disciplina le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti;

g) promuove e realizza attività di studio e ricerca a sostegno delle attività previste al comma 1, in particolare per la predisposizione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di cui all'articolo 18, e per l'avvio e l'attuazione della riforma, di cui alla presente legge.

3. Nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale, la Regione disciplina le modalità per il rilascio, da parte dei Comuni, dell'autorizzazione all'erogazione di servizi sperimentali e innovativi per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti richiesti per l'accreditamento, e definisce strumenti per la verifica dei risultati.

Art. 12

Funzioni delle Province

1. Le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i seguenti compiti, in concordanza con quanto previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328:

a) raccolta dei dati, elaborazione di conoscenze quantitative e qualitative sui bisogni sociali, anche su suggerimento e sollecitazione dei Comuni, in vista della programmazione e dell'attuazione del sistema integrato dei servizi sociali;

b) analisi dell'offerta assistenziale in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei Comuni e degli Enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

c) promozione, d'intesa con i Comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento, partecipazione alla definizione e alla attuazione dei Piani di Zona, in collaborazione con i Comuni e gli altri soggetti interessati alla programmazione del Piano medesimo.

Art. 13

Funzioni dei Comuni

1. I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

2. Ai Comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e L.R. n. 34/2002, attuativa del decreto legislativo 31 marzo 1998

n. 112, spettano, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo la disciplina adottata dalla Regione, in forma singola, associata o consorziata mediante gestione diretta o delegata, l'esercizio delle seguenti attività:

- a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento degli Enti e delle Organizzazioni di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge;
- b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche, nei limiti di cui all'art. 6, comma 2, lettera b, della L. 328/2000, e dei titoli per l'acquisto di servizi sociali, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle Province, ai sensi dell'art. 8, comma 5, legge 328/2000, con le modalità stabilite dalla presente legge regionale;
- c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e delle Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all'art. 1, comma 5, della legge 328/2000 ed ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge;
- d) istituzione di uno sportello unico dei servizi sociali presso i Comuni singoli o associati, anche con personale di cui al successivo art. 37, che abbia funzione di segretariato sociale.
- e) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali;
- f) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni per l'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi di cui all'art.2, comma 3, della legge 328/2000.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni i Comuni provvedono a:

- a) promuovere, nell'ambito del sistema locale del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
- b) coordinare programmi e attività degli Enti che operano nell'ambito territoriale di competenza, secondo le modalità fissate dalla Regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le Aziende Sanitarie per le attività socio-sanitarie e per i Piani di Zona;
- c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia e i risultati delle prestazioni;
- d) effettuare forme di concertazione dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'art.11, comma 2.
- e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli Statuti comunali;
- f) elaborare ed adottare, mediante accordo di programma, i Piani di Zona relativi agli ambiti territoriali ottimali individuati in sede di programmazione regionale, al fine di garantire l'integrazione del sistema dei servizi sociali con la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e

di quelli previsti dall'art. 1, comma 5, della legge 328/2000 che possano concorrere alla gestione e allo sviluppo;

g) adottare la carta dei servizi di cui all'articolo 13 della Legge 328/2000 e garantire ai cittadini il diritto di partecipare alla verifica della qualità dei servizi.

Art. 14

Funzioni del terzo settore

1. Ai fini della presente legge, si considerano soggetti del Terzo settore gli Organismi non lucrativi di utilità sociale, gli Organismi della cooperazione, le Cooperative sociali, le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni e gli Enti di promozione sociale, le Fondazioni, gli Enti di patronato ed altri soggetti privati non a scopo di lucro.

2. La Regione Calabria riconosce e promuove il ruolo del Terzo settore nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. A tal fine, per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili in base al piano regionale ed ai piani di zona, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel Terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

3. La Regione Calabria, in attuazione dell'art. 5 della legge 328/2000 ed alla luce del DPCM recante "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 328/2000", provvederà, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con specifico atto di indirizzo e nei modi previsti dall'articolo 8, comma 2, legge 328/2000, a definire le modalità per:

a) promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi definendo altresì requisiti specifici di qualità;

b) favorire la pluralità di servizi e delle prestazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;

c) favorire l'utilizzo di forme di aggiudicazione o negoziali che consentano la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti del Terzo settore;

d) favorire forme di coprogettazione promosse dalle Amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del Terzo settore per l'individuazione di progetti sperimentali ed innovativi al fine di affrontare specifiche problematiche sociali;

e) definire adeguati processi di consultazione con i soggetti del terzo settore e con i loro organismi più rappresentativi riconosciuti a livello nazionale come parte sociale.

4. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione Calabria disciplinerà, altresì, le modalità per l'acquisto da parte dei Comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del terzo settore definendo in particolare:

a) le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale;

b) le modalità per l'istituzione dell'elenco dei fornitori di servizi autorizzati ai sensi dell'articolo 11 della legge 328/2000, che si dichiarano disponibili ad offrire servizi richiesti secondo tariffe e caratteristiche qualitative concordate;

5. I Comuni, ai fini della preselezione dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare l'erogazione dei servizi sociali, fermo restando l'articolo 11 della Legge 328/2000 e procedendo all'aggiudicazione dei servizi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed in nessun caso adottando il criterio del massimo ribasso, dovranno tenere conto dei seguenti elementi:

- a) dell'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento;
- b) della formazione, della qualificazione e dell'esperienza professionale degli operatori coinvolti;
- c) delle modalità adottate per il "turn over" degli operatori;
- d) degli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
- e) della conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;
- f) del rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza.

6. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione Calabria disciplinerà, altresì, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi sociali.

7. Per l'aggiudicazione si rinvia ai criteri di cui al D.lgs 17.03.1995 n° 157 e Legge 28.12.2001 n° 448, in quanto applicabili. Con delibera di Giunta Regionale saranno indicati i parametri di valutazione di cui al precedente comma 5.

Art. 15

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)

1. La Regione Calabria considera la riforma delle IPAB parte essenziale del programma strategico di un nuovo impianto di welfare che si fonda su una rete effettiva di servizi alla persona. In questo percorso le IPAB hanno un ruolo di soggetto attivo nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. La Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 328/2000, provvederà entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, ed in ogni caso prima della approvazione del Piano Regionale degli interventi e servizi sociali, di cui al successivo art. 18, ad adeguare la legislazione regionale relativa ai soggetti di cui al precedente comma 1, al decreto legislativo n. 207 del 4/5/2001.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2, saranno, altresì, definite:

- a) inserimento delle Aziende pubbliche di servizi alla persona nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla presente legge e partecipazione delle stesse alla programmazione, secondo quanto previsto negli strumenti di programmazione regionale e locale;
- b) valorizzazione dei patrimoni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, individuando strumenti che ne garantiscano la redditività finalizzata alla realizzazione degli interventi assistenziali;

- c) previsione di procedure semplificate per favorire ed incentivare gli accorpamenti e le fusioni, al fine della riorganizzazione del settore;
- d) previsione di procedure per lo scioglimento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza inattive
- e) le risorse regionali disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle Istituzioni nell'ambito della rete dei servizi.

4. In via transitoria e fino alla legge di riordino di cui al comma 2 del presente articolo, alle IPAB presenti sul territorio della Regione Calabria continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti, in quanto non contrastanti con i principi della Legge 328/2000 e del Decreto legislativo n. 207 del 4/5/2001.

TITOLO IV Programmazione

Art. 16 Programmazione dei servizi sociali

1. Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4 della legge n. 59/1997, ed ispirandosi alle disposizioni previste nel "Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2001-2003", di attuazione dell'articolo 18 della legge n. 328/2000, la Regione Calabria adotta il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, della operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità ed efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere. La Regione e gli Enti locali provvedono alla programmazione degli interventi e delle risorse secondo i seguenti principi:

- a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione, nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;
- b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi e i soggetti del Terzo settore che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, così come previsto nel comma 5 dell'art. 1 della legge n. 328/2000.
Alla gestione e alla offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici coadiuvati nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi dalle Organizzazioni previsti all'art.1, comma 5, della 328/2000.

2. Nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, anche ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, saranno indicati i principi della cooperazione di Comuni e Province tra loro, e tra questi ultimi e la Regione Calabria; gli obiettivi generali della programmazione; le forme e i modi di partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali, e saranno fissati i criteri e le procedure per gli atti e gli strumenti per la programmazione dei Comuni e le funzioni delle Province rilevanti ai fini dei programmi regionali.

3. I Comuni svolgono i propri compiti di progettazione, realizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali in recepimento del principio di sussidiarietà e in armonia con la programmazione

regionale, promuovono la partecipazione delle Province nella definizione ed attuazione dei Piani di zona e delle ASL con l'obiettivo di perseguire l'integrazione sociosanitaria nel territorio.

4. I Comuni, in base alla programmazione regionale al fine di predisporre un efficace ed efficiente Piano di Zona, nonché per soddisfare le loro esigenze territoriali e per rispondere alle esigenze di omogeneità di erogazione dei servizi e per contenere la frammentazione degli stessi utilizzano l'ambito territoriale istituito nel precedente art. 9. L'individuazione insiste nel territorio di competenza di ciascuna ASL in coincidenza con i relativi Distretti sanitari che, di conseguenza, sono Distretti socio-sanitari e socio-assistenziali, strumenti della programmazione e garanzia di erogazione dei servizi individuati per i cittadini.

Laddove sussistano specifiche esigenze territoriali o emergenze sociali, la Conferenza dei sindaci, in armonia con l'articolazione in distretti delle ASL, individua con riferimento al Piano di Zona, particolari modalità di attuazione degli interventi e dei servizi sociali e di erogazione delle relative prestazioni.

5. Il Piano di Zona di cui all'articolo 19 della legge n. 328/2000 e al successivo art. 20 della presente legge, è lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell'integrazione sociosanitaria.

6. Le forme associative e di cooperazione di cui al decreto legislativo n. 267/2000 sono utilizzate dai soggetti interessati in armonia con la programmazione dei Piani di Zona, al fine di conseguire un uniforme livello qualitativo dei servizi sociali e di integrazione sociosanitaria e di realizzare un miglior coordinamento degli interventi nel territorio.

7. Nella formulazione degli atti di programmazione regionale dei servizi sociali, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera m) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nonché ai sensi dell'articolo 21 della legge 328/2000 assume rilevanza strategica l'organizzazione e la realizzazione del sistema informativo regionale mediante la gestione informatica dei dati che consenta l'approfondita analisi delle esigenze sociali, la conoscenza delle risorse disponibili e l'equa distribuzione delle medesime, nonché la valutazione dei risultati in termini di rendimento e di verifica dei benefici.

8. Per la finalità di cui al comma 7, la Giunta regionale con successivo atto di indirizzo, formulerà anche in base ai risultati ed alle indicazioni nazionali, proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi dell'istituendo sistema informativo dei servizi sociali, da parte della Regione, delle Province e dei Comuni.

Art. 17

Ambiti territoriali ed esercizio associato

1. Gli ambiti territoriali di cui all'art. 8, comma 3, lettera "a" L. 328/2000, coincidono con i distretti sanitari.

2. I Comuni esercitano le funzioni di cui all'art. 13 in forma associata negli ambiti territoriali di cui al comma 1 ed in ottemperanza di quanto previsto dalla organizzazione istituzionale del Piano sanitario e di quello sociale.

3. I Comuni individuano autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie di esercizio associato, ai sensi dell'art. 33 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni la Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti.

Art. 18

Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali

1. La Regione, determina le linee della programmazione nella materia disciplinata dalla presente legge adottando un apposito Piano.

2. Il Piano regionale adottato dalla Giunta d'intesa con i Comuni, realizzato in concertazione con i Comuni, con gli Enti e le Associazioni regionali del Terzo settore, delle Associazioni di rilievo regionali che operano nel settore dei servizi sociali, delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle Associazioni di tutela degli utenti, viene approvato dal Consiglio Regionale, nel rispetto del Piano Nazionale triennale degli interventi e dei servizi sociali, riportando le seguenti indicazioni:

- a) gli obiettivi, le priorità e i criteri per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali che prevedono impegni economici, nonché le modalità per il loro coordinamento e la loro integrazione con quelli sanitari, anche tramite specifici progetti-obiettivo, dovranno avere come presupposto il numero degli assistiti;
- b) le attività socio-educative, di formazione al lavoro e socio-economiche che interagiscono con le attività socio-assistenziali.
- c) le caratteristiche ed il fabbisogno da garantire dei servizi e degli interventi compresi nei livelli essenziali di cui all'articolo 7;
- d) i criteri per l'incentivazione dei programmi per la realizzazione degli obiettivi di promozione sociale;
- e) i criteri di cui all'articolo 3, comma 5;
- f) i criteri e le procedure di cui all'articolo 27, comma 2;
- g) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale, definendo in particolare linee di indirizzo e strumenti per la pianificazione di zona;
- h) le modalità per il concorso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, alla definizione dei Piani di zona di cui all'articolo 20 e gli indirizzi per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;
- i) gli obiettivi e le priorità per la concessione di contributi alle organizzazioni del Terzo Settore;
- j) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 109 e successive modificazioni.

3. Al fine di dare piena efficacia alle azioni e agli interventi di cui ai commi precedenti, il Piano regionale indica altresì gli ambiti di formazione e riqualificazione degli operatori sociali e socio-sanitari che concorrono alla definizione degli indirizzi programmatici e del piano poliennale.

4. Il piano è redatto ogni 3 anni e costituisce lo strumento di riferimento per la stesura dei Piani di Zona; Lo schema è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è inviato a tutti i Comuni,

alle Province, ai soggetti di cui all'art.1, comma 5, della legge 328/2000 operanti nella Regione, i quali possono proporre, entro un mese, osservazioni e proposte.

Il Consiglio Regionale, adotta il piano entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge e lo approva definitivamente entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni e proposte.

5. Il Piano regionale conserva la sua efficacia dopo la scadenza fino all'approvazione di quello successivo.

Art. 19

Sistema informativo dei servizi sociali

1. La Regione, le Province e i Comuni, istituiscono il Sistema informativo dei servizi sociali, come previsto dall'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato. Il Sistema informativo fornisce tempestivamente alla Regione e agli Enti locali i dati e le informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Il Sistema informativo è attuato sulla base delle proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti, attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo, formulate dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2001, n. 328.

3. I soggetti di cui al titolo III della presente legge devono fornire al Sistema informativo dei servizi sociali i dati richiesti, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

4. Le Province curano e coordinano la rilevazione dei dati e li trasmettono alla Regione secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

5. Nell'ambito del Piano regionale e dei Piani di zona sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.

Art. 20

Piani di zona

1. I Piani di Zona di cui all'art. 19 della Legge 328/2000, sono strumenti finalizzati a:

- a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b) qualificare la spesa, attivando risorse di chi partecipa al sistema;
- c) definire criteri di ripartizione della spesa stessa a carico di ciascun Comune, delle ASL e degli altri soggetti compresi nel sistema;
- d) prevedere iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori per lo sviluppo dei servizi.

2. I Comuni associati, negli ambiti territoriali ottimali definiti dalla Regione, d'intesa con le aziende sanitarie, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo le indicazioni del piano regionale, a definire il Piano di Zona, che individua:

- a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento, nonché gli strumenti e i mezzi per la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete;
- b) le modalità organizzative, le risorse, i requisiti di qualità;
- c) le forme di rilevazione dei dati che dovranno confluire nel sistema informativo dei servizi sociali;
- d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
- e) le modalità per realizzare il coordinamento con altre Amministrazioni, con particolare riferimento all'Amministrazione penitenziaria e della giustizia;
- f) le modalità di collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti che operano nell'ambito della solidarietà sociale e con la comunità;
- g) forme di concertazione con le ASL e il Terzo settore, che, coinvolto nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, concorre a pieno titolo, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

3. I Piani di Zona vengono adottati mediante accordo di programma al quale partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 2 del presente articolo, nonché i soggetti di cui all'art. 1, comma 4 e all'art. 10 della L. 328/2000, che, attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono anche con proprie risorse alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti nei piani.

4. Le Province partecipano alla definizione ed attuazione dei Piani di zona, assicurano il necessario supporto informativo e tecnico, anche avvalendosi degli strumenti del Sistema informativo dei servizi sociali.

5. La Giunta regionale, individua le procedure e fissa i termini per la presentazione agli uffici regionali del Piano di Zona da parte della Conferenza dei Sindaci ed in caso di mancata elaborazione, approvazione e presentazione nei termini stabiliti, trascorsi inutilmente i predetti termini interviene nominando in via sostitutiva un commissario ad acta per la realizzazione di tali adempimenti.

6. La Giunta regionale individua strumenti, modalità e procedure per accertare, con riferimento al Piano di Zona, il conseguimento degli obiettivi e il connesso utilizzo delle risorse.

7. Nell'ipotesi di intervento sostitutivo di cui al comma 4, le quote del fondo sociale regionale non attribuite per la mancata elaborazione del Piano di Zona, sono assegnate ai soggetti istituzionali in conformità alle iniziative contenute nel Piano di Zona approvato in via sostitutiva.

8. Il Dipartimento competente per le Politiche Sociali dovrà, entro trenta giorni dalla ricezione, approvare i piani di zona. La Regione, in conseguenza di ciò, eroga cofinanziamenti a valere sul fondo per le politiche sociali per garantire la realizzazione dei sistemi integrati locali di interventi e servizi negli stessi previsti. I Comuni, con cadenza semestrale, provvedono alla rendicontazione dei flussi di spesa.

9. Per ogni ambito territoriale deve essere prevista l'erogazione delle seguenti prestazioni essenziali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328:

- a) un servizio sociale professionale e segretariato sociale per l'informazione e la consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- b) un servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- c) assistenza domiciliare;
- d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
- e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

Art. 21

Carta dei servizi sociali

1. Al fine di tutelare gli utenti, assicurare l'informazione e la partecipazione degli stessi e la trasparenza nell'erogazione dei servizi, i soggetti gestori adottano la carta dei servizi, in conformità allo schema generale di riferimento previsto dall'articolo 13 della legge n. 328 del 2000.

2. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento e deve prevedere il diritto di:

- a) godere di azioni che promuovano e proteggano la salute della persona, della famiglia e della comunità;
- b) non essere discriminati a ricevere servizi in un contesto di normalità di vita;
- c) esprimere le proprie potenzialità e scelte nel progetto personale condiviso;
- d) scelta tra una pluralità di prestazioni sociali offerte.

3. La carta dei servizi contiene:

- a) le informazioni sulle diverse prestazioni offerte e le tariffe praticate;
- b) l'indicazione dei soggetti autorizzati e accreditati;
- c) i criteri di accesso;
- d) le modalità di erogazione e le modalità di funzionamento;
- e) l'indicazione dei livelli essenziali di assistenza;
- f) le regole da applicare in caso di mancato rispetto delle garanzie previste dalla carta, nonché le modalità di ricorso da parte degli utenti.

Art. 22

Partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità e norme per la tutela degli utenti

1. La Regione e gli Enti locali assicurano la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi, anche favorendo l'attività delle Associazioni di tutela degli utenti e delle Organizzazioni sindacali.

2. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18 individua gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge.

3. Al fine di tutelare i cittadini nel conseguimento delle prestazioni e dei servizi di cui alla presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione dei reclami, tenuto conto della legge statale 30 marzo 2001, n. 152 in materia di Istituti di patronato e di assistenza sociale.

Art. 23
Diritti dei cittadini

1. Gli utenti e le loro famiglie hanno diritto:

- a) ad avere informazioni sui servizi, sui livelli essenziali di assistenza, sulle modalità di accesso, sulle tariffe praticate;
- b) alla riservatezza sull'utilizzo dei dati personali;
- c) alla partecipazione, alla definizione del progetto personalizzato e al relativo contratto informato;
- d) a partecipare a forme di consultazione e di valutazione dei servizi sociali.

2. I soggetti gestori di strutture e servizi assicurano forme di partecipazione degli utenti o loro rappresentanti al controllo della qualità delle prestazioni con la costituzione di comitati misti di partecipazione.

TITOLO V
Autorizzazione e accreditamento

Art. 24¹
(Abrogato)

Art. 25
(Abrogato)

Art. 26
Albo regionale

1. Con la presente legge viene istituito, presso l'Assessorato ai Servizi Sociali un apposito Albo regionale dove sono iscritti tutti i soggetti previsti dall'art 1, comma 7 della presente legge che gestiscono strutture e attività socio-assistenziali, i quali siano stati accreditati o autorizzati allo svolgimento delle rispettive attività. L'albo regionale dovrà essere strutturato per tipologie specifiche in riferimento alla diversa competenza operativa dei soggetti interessati.

Art. 27
Titoli per l'acquisto dei servizi sociali

1. I Comuni, ai sensi dell'articolo 17 della legge 328/2000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della medesima e su richiesta degli interessati, possono prevedere la concessione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, della legge 328/2000, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,

¹ [Articoli abrogati dall'art. 15, comma 1, sesto trattino, della L.R. 18 luglio 2008, n. 24.](#)

n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. La Regione attraverso il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei titoli, individua i servizi e le prestazioni che possono essere fruite attraverso l'utilizzo degli stessi, nonché le relative procedure, nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari; il Piano regionale definisce inoltre indirizzi volti a garantire i diritti dei cittadini nell'accesso alle prestazioni e ai servizi, con particolare riferimento ai casi in cui l'Ente locale eroghi le stesse unicamente attraverso i titoli di cui al presente articolo.

Art. 28

Affidamento dei servizi alla persona al Terzo settore

1. La Regione Calabria, con successivo regolamento attuativo, disciplina le modalità per l'acquisto da parte dei Comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del Terzo settore definendo le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale. È istituito presso la Regione il registro dei soggetti del Terzo settore che siano autorizzati dai Comuni all'esercizio dei servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge. In una apposita sezione del registro è inserito l'elenco dei soggetti di cui al comma 1, che si dichiarino disponibili a fornire servizi secondo tariffe e caratteristiche previamente concordate ed ivi indicate. I Comuni, in attuazione dei Piani di Zona, stipulano convenzioni con i fornitori iscritti nell'Albo di cui all'articolo 26 anche acquisendo la disponibilità del fornitore alla erogazione di servizi e interventi a favore dei soggetti in possesso dei titoli per l'acquisto dei servizi sociali di cui all'art. 27.

2. Nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza dell'azione della Pubblica Amministrazione e di libera concorrenza tra privati; i servizi vengono aggiudicati nel rispetto delle normative vigenti e in ossequio alle direttive del Piano Sociale Regionale, tenuto conto della qualità che il Comune intende ottenere dal servizio appaltato. I contratti di affidamento dei servizi prevedono le forme e le modalità per la verifica degli adempimenti, compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati e i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto.

Art. 29

Conferenza Permanente Regionale: Consulta delle Autonomie Locali e Consulta del Terzo settore

1. In ottemperanza alla Legge 328/2000 e per realizzare il coinvolgimento dei Comuni, delle Province e del Terzo Settore e la loro responsabilizzazione sui temi sociali è istituita la conferenza permanente per la programmazione socio-assistenziale regionale.

2. La Conferenza Permanente è l'organismo rappresentativo delle autonomie locali e dei soggetti del Terzo settore con il fine di potenziare il loro ruolo nei procedimenti di programmazione socio-assistenziale.

3. La Conferenza permanente è presieduta dall'Assessore alle Politiche Sociali.

4. Il Presidente della Giunta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede all'insediamento della Conferenza permanente.

5. La Conferenza permanente regionale è composta da:

a) *Consulta delle autonomie locali, formata dai sindaci dei comuni capofila di ciascun ambito territoriale ottimale e da un componente designato dall'UPI Calabria. Il presidente è eletto al suo interno dai componenti della Consulta;*²

b) Consulta del Terzo Settore formata da almeno 25 membri e comunque non superiore a 35, in rappresentanza dei soggetti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001. Il Presidente è nominato al suo interno. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere vincolante della Commissione competente, delibera e stabilisce i criteri per l'individuazione dei membri di cui sopra.

6. *La Conferenza permanente regionale è regolarmente costituita con l'individuazione della maggioranza dei suoi componenti. Il funzionamento della Conferenza e delle due consulte di cui al comma 5 è disciplinato con regolamento della Giunta regionale. Tale regolamento prevede che i componenti dei predetti organismi possano partecipare ai lavori ed esprimere il proprio voto anche con modalità telematiche.*³

7. La Giunta regionale sottopone alla Conferenza permanente regionale, per acquisirne il parere, tutti gli atti di programmazione socio-assistenziale, prima della loro emanazione e del loro invio al Consiglio Regionale. Il parere richiesto deve essere espresso entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale, il parere si considera comunque acquisito. La Giunta regionale motiva le decisioni adottate in difformità ai pareri espressi dalla Conferenza permanente.

8. Il Dipartimento della Giunta competente in materia di Politiche Sociali, assicura il supporto logistico e professionale necessario per il funzionamento della Conferenza permanente e delle due Consulte di cui al comma 5 del presente articolo. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario delle politiche sociali della Regione.

9. Le due Consulte si riuniscono autonomamente almeno due volte all'anno con funzioni consultive e propositive.

Art. 30 Personale

1. I profili delle figure professionali sociali sono quelli fissati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con i Ministri della Salute, dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

² **Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. 3 agosto 2018, n. 26; precedentemente così recitava:** "a) *Consulta delle Autonomie locali formata dai Presidenti dei Comitati di Zona di cui all'art. 20 della presente legge, e dai rappresentanti delle cinque Province. Il Presidente è nominato al suo interno;*".

³ **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), della l.r. 3 agosto 2018, n. 26; precedentemente così recitava:** "6. *La Conferenza permanente regionale e le due Consulte, di cui al precedente comma, entro 60 giorni dal loro insediamento, approvano a maggioranza di due terzi, un proprio regolamento di funzionamento.*".

2. I profili professionali precedenti all'entrata in vigore della legge-quadro sull'assistenza sociale sono equiparati ai nuovi profili di cui al comma 1 del presente articolo, secondo i criteri previsti con il medesimo Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 12 della legge 328/2000.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell'area sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria.
4. Le modalità di accesso alla dirigenza sono individuate ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 31

Formazione e aggiornamento del personale

1. La Regione provvede, per l'attuazione della presente legge e sulla base degli indirizzi fissati dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, alla formazione di base e all'aggiornamento del personale.
2. La Regione programma corsi di formazione per il personale per il quale non è richiesto un corso di laurea, sulla base dei criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico disciplinati con Regolamento del Ministro Lavoro e delle Politiche sociali.
3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, in raccordo con le Province, promuove la formazione degli operatori sociali e degli operatori dell'area sociosanitaria, tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalità.
4. La Regione e le Province promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del Terzo settore.
5. I soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori ad iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento.

Art. 32

Compartecipazione al costo dei servizi

1. La Giunta regionale, tenuto conto del Piano regionale degli interventi e servizi sociali, con propria direttiva definisce, sentito il parere della competente Commissione consiliare e della Conferenza Regione-Autonomie Locali, criteri generali per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato, sulla base dei criteri indicati nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, al fine di assicurare una omogenea applicazione sul proprio territorio di quanto disposto dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive integrazioni e modifiche.
2. La direttiva di cui al comma 1 definisce in particolare i criteri per:
 - a) l'individuazione delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive integrazioni e modifiche e la conseguente composizione del nucleo familiare;

b) la definizione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate e per la differenziazione delle tariffe, stabilite e/o effettuate così come previsto dal D.L. 31/3/1998, n. 109 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO VI Sistema di finanziamento

Art. 33

Il finanziamento del sistema integrato

1. Il sistema integrato di cui alla presente legge si realizza avvalendosi delle risorse degli Enti Locali, di quelle provenienti dal Fondo regionale per le politiche sociali di cui al successivo articolo 34, di quelle del Fondo sanitario regionale, nonché di quelle eventualmente dei soggetti del Terzo Settore, di altri soggetti senza scopo di lucro e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, che concorrono alla realizzazione dei Piani di zona ai sensi dell'articolo 20.
2. La Regione e gli Enti locali garantiscono la realizzazione del sistema integrato che assicura i livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 7.
3. Per il 2004 le risorse del fondo sociale regionale sono così individuate:
 - a) Fondi statali;
 - b) Fondo sociale regionale;
 - c) Fondo sociale locale.

Art. 34

Fondo regionale per le politiche sociali

1. Gli interventi e i servizi sociali sono finanziati a valere sui rispettivi bilanci della Regione e degli Enti locali e sul fondo nazionale comprendente le annualità 2002 e 2003 per le politiche sociali il cui stanziamento complessivo, ai sensi della legge 328/2000, è determinato annualmente, con legge finanziaria.
 - a) nel bilancio regionale, in sostituzione del fondo di cui alla legge n. 5/1987 della Regione Calabria UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331103), è istituito il "Fondo Regionale per le Politiche Sociali", di seguito chiamato Fondo Regionale Sociale, per il conseguimento delle finalità della presente legge e, in particolare degli obiettivi in materia di servizi sociali e di educazione alla socialità. Tale Fondo viene costituito dalla confluenza delle somme già destinate per la Legge 5/87 e dalle risorse finanziarie accreditate alla Regione Calabria in seguito al riparto del Fondo Nazionale, così come previsto dalla legge 328/2000, nonché dalle somme messe a disposizione dagli Enti locali.
2. Il Fondo Regionale Sociale è ripartito annualmente dalla Giunta regionale secondo i seguenti criteri:

90% ai Comuni per cofinanziare la realizzazione dei Piani di zona, in ragione del numero degli abitanti, dell'estensione territoriale;

10% al Settore Politiche Sociali della Regione per realizzare progetti innovativi e sperimentali, e per finanziare l'aggiornamento e la formazione degli operatori pubblici e privati.

Art. 35

Abrogazione

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge e successive norme di attuazione ed esecuzione, di cui alla L.R. 26.01.1987 n. 5 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 36

Norme transitorie

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004 ed a valere sullo stanziamento previsto annualmente in bilancio la Regione è autorizzata a istituire apposito capitolo di spesa su cui imputare la somma destinata ai Gruppi Appartamento, di cui alla Legge regionale 21/96 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui numero non dovrà essere aumentato rispetto a quello esistente all'entrata in vigore della presente legge. Tale risorsa non potrà comunque essere detratta dal Fondo Sociale Regionale.

2. In via transitoria e fino all'adozione dei Piani di Zona di cui all'art. 20 della presente legge, la Regione provvederà alla gestione diretta del Fondo regionale Sociale di cui all'art. 33 e 34 della presente legge per il funzionamento delle strutture residenziali socio-assistenziali già operanti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 37

Personale delle équipes socio psico pedagogiche ⁴

1. Il personale di cui alla L.R. 57/90 e L.R. 2/97, previa ricognizione delle categorie e dei profili professionali di appartenenza, è destinato presso le strutture di cui agli articoli 9 e 13 della presente legge ed inserito nei ruoli degli Enti presso cui presta servizio in sede di determinazione delle dotazioni organiche.

2. La Regione assicura il trasferimento delle risorse annualmente impegnate per il pagamento delle competenze.

Art. 38

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei capitoli afferenti le unità previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di approvazione del bilancio della Regione e dalla legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 39

Norme finali

⁴ V. art. 28, comma 1, della L.R. 11 maggio 2007, n. 9

1. La Giunta regionale entro 120 gg. dall'entrata in vigore della presente legge provvederà ad emettere tutti gli atti ed i provvedimenti di indirizzo e di attuazione necessari alla sua piena attuazione.
2. Le disposizioni di cui all'art. 10 della presente legge si applicano successivamente alla entrata in vigore del piano sanitario regionale.
3. E' fatta salva comunque l'applicazione delle richiamate disposizioni se con reperimento delle risorse necessarie a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 settembre 2007, n. 620

Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, art. 28. Piano di trasferimento del personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

— che con Legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 «Norme per l'istituzione del servizio socio-psico-pedagogico in Calabria» è stato istituito – per la prevenzione ed il superamento delle varie forme di disadattamento – il servizio socio-psico-pedagogico;

— che l'art. 28 della Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, in materia di norme collegate alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007 e allo scopo di introdurre disposizioni di riordino e di riduzione dei costi del personale, così dispone: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, un piano di trasferimento del personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici, di cui alla Legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni, già destinato ai sensi dell'art. 37 della Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23 alle strutture dei servizi sociali degli enti presso cui esso presta servizio, fatta salva la possibilità del comando presso gli enti, diversi dalle Aziende sanitarie, dove attualmente il detto personale si trova occupato».

Preso atto:

— che con deliberazione n. 3459 del 6 luglio 1998 la Giunta regionale ha provveduto alla regolarizzazione della posizione retributiva, previdenziale ed assistenziale, in virtù del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione Calabria, di 488 operatori annoverati nell'elenco allegato alla medesima deliberazione;

— che successivi provvedimenti giudiziari hanno accertato l'esistenza di ulteriori rapporti di lavoro rispetto al contingente iniziale e il riconoscimento di trattamenti economici diversi da quelli originariamente attribuiti con la citata D.G.R. n. 3459/98.

Ritenuto:

— che per espressa volontà legislativa, il trasferimento deve riguardare tutti gli operatori delle équipes socio-psico-pedagogiche mantenuti in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 57/90, sia per effetto di atti amministrativi che di provvedimenti giudiziari;

— che, pertanto, si rende necessaria, da parte del competente Dipartimento, una puntuale ricognizione di tutti gli attuali rapporti di lavoro intercorrenti con l'Ente per effetto della L.R. 57/90;

— che il predetto personale deve essere trasferito alle Aziende sanitarie presso cui presta servizio ovvero a quelle territorialmente competenti rispetto agli altri enti presso cui il personale si trova attualmente occupato;

— che, per il personale in servizio presso enti diversi dalle Aziende sanitarie, è fatta salva la possibilità di perfezionare ulteriori utilizzi presso gli stessi enti dove il personale attualmente si trova occupato;

— che, le disposizioni contenute nel citato art. 28 della Legge regionale n. 9/2007 prevedono la progressiva traslazione degli oneri relativi al personale in questione dalla U.P.B. 1.2.01.01 relativa al personale dipendente regionale al Fondo indistinto nazionale per le politiche sociali nonché al Fondo sanitario re-

gionale in relazione alla natura degli interventi prestati per un importo di € 5.000.000, per l'anno 2007 ed in misura crescente per gli anni successivi;

— che gli atti di effettivo trasferimento dalla Regione agli Enti di destinazione, dei quali sarà data informazione alle OO.SS., saranno adottati, secondo gli indirizzi del piano di trasferimento, dal Dipartimento n. 7 «Organizzazione e Personale», il quale, di concerto con il Dipartimento n. 4 «Bilancio Patrimonio», specificherà, contestualmente all'atto di trasferimento, le risorse finanziarie del bilancio regionale necessarie per garantire la copertura della spesa.

Verificato:

— che da parte di alcuni Comuni che hanno utilizzato unità lavorative facenti parte del contingente di cui alla L.R. n. 57 del 1990 è pervenuta richiesta di prosecuzione del rapporto di servizio da perfezionare anche tramite definitivo trasferimento;

— che analoghe situazioni sono riscontrabili nei Dipartimenti regionali presso cui il predetto personale ha prestato continuo servizio, acquisendo esperienza e professionalità e assicurando un apporto alla produttività amministrativa delle strutture regionali.

Considerato:

— che, per avviare la fase del trasferimento e realizzare nel corrente esercizio le economie previste dalle norme finanziarie, è indispensabile di dover prioritariamente definire, in esecuzione della predetta normativa, il piano per il trasferimento alle Aziende Sanitarie del personale appartenente al contingente della Legge regionale 5 maggio 1990, n. 57;

— che il piano debba altresì considerare – per i lavoratori in servizio presso gli enti diversi delle aziende sanitarie – la verifica delle condizioni previste dal citato art. 28, riguardo all'ulteriore utilizzo del personale, prevedendo l'accertamento per ciascun Comune e Dipartimento regionale della sussistenza delle condizioni per l'ulteriore utilizzo da perfezionare tramite comando successivo al trasferimento alle Aziende sanitarie ovvero tramite diretto trasferimento agli enti presso cui il personale presta attualmente servizio;

— che, nelle more dell'attuazione del piano analitico dei trasferimenti del personale in questione, si rende necessario ed urgente operare sulla base di una prima ipotesi programmatica di massima in ordine alle destinazioni verso cui si indirizzano i trasferimenti stessi, all'unico scopo di consentire l'individuazione del distinto carico finanziario da imputare a ciascuno dei due Fondi sopra ricordati, cumulativamente destinati dalla normativa suddetta a sopperire, per il complessivo importo di 5 milioni di €, nell'anno 2007, alla corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio individuati a tale scopo.

Tenuto conto:

— che la spesa complessiva sostenuta dalla Regione per il contingente della L.R. n. 57 del 1990 è stata definitivamente accertata nell'anno 2006 in € 17.260.351,86 e che il costo residuale per l'anno in corso dalla data di approvazione del presente provvedimento è pari a € 5.152.479,88 si prefigura il raggiungimento dell'obiettivo di economia di 5.000.000,00 di € indicato dall'art. 28 della L.R. n. 9 del 2007.

Visto:

— la Legge regionale 5 maggio 1990, n. 57;

— la Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23;

— la Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9.

Su conforme proposta dell'Assessore al Personale, On. dott. Pasquale Maria Tripodi, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Struttura interessata, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal dirigente preposto al Settore;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. Di richiamare quanto riportato in preambolo, narrativa e motivazioni come parte integrante del presente dispositivo.

. Di definire, ai sensi dell'art. 28 della Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 «Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007» il piano per il trasferimento alle Aziende Sanitarie delle unità costituite il personale appartenente al contingente della Legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 demandando al competente Dipartimento una puntuale ricognizione dei singoli rapporti di lavoro.

3. Di stabilire:

— che il trasferimento riguarderà, prioritariamente, tutti gli operatori delle équipes socio-psico-pedagogiche mantenuti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 57/90, sia per effetto di atti amministrativi che di provvedimenti giudiziari e che attualmente prestano servizi presso le Aziende sanitarie;

— che gli atti di effettivo trasferimento dalla Regione agli Enti di destinazione saranno adottati dal Dipartimento n. 7 «Organizzazione e Personale», di concerto con il Dipartimento n. 4 «Bilancio Patrimonio»;

— che, nelle more dell'attuazione del piano analitico dei trasferimenti del personale addetto ai servizi socio – psico – pedagogici, previsto dall'art. 28 della Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, il distinto carico finanziario, per l'anno 2007, individuato sulla base di una prima ipotesi programmatica di massima in ordine alle destinazioni verso cui si indirizzeranno i trasferimenti, è da imputare a ciascuno dei Fondi di cui in premessa e può stabilirsi in € 5.000.000,00 per il Fondo sanitario regionale di cui alla U.P.B. 6.1.01.01 (cap. 4211103);

— che per quanto concerne il personale che presta servizio nei Comuni e nei Dipartimenti regionali, allo scopo di prevenire soluzioni di continuità ai servizi attualmente prestati, il trasferimento alle Aziende sanitarie è subordinato al non verificarsi della possibilità indicata nel comma 1 del citato art. 28 in ordine al perfezionamento di una prosecuzione dell'utilizzo sotto forma di comando ovvero di definitivo trasferimento agli enti presso cui sono attualmente occupati.

4. Di affidare, in relazione delle rispettive competenze, al Dipartimento «Organizzazione e Personale» e al Dipartimento «Bilancio e Patrimonio» l'esecuzione del presente atto e la trasmissione, a chiusura definitiva del procedimento, di una relazione informativa alla Giunta regionale.

5. Di dare atto:

— che gli atti di effettivo trasferimento dalla Regione agli Enti di destinazione saranno adottati, secondo gli indirizzi del piano di trasferimento, dal Dipartimento n. 7 «Organizzazione e Personale», di concerto con il Dipartimento n. 4 «Bilancio Patrimonio»;

— che i Dipartimenti incaricati, a chiusura definitiva del procedimento, produrranno ciascuno per la propria competenza una relazione informativa alla Giunta regionale.

Il Segretario
F.to: Durante

Il Presidente

(N. 1354 — gratuito)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

28 settembre 2007, n. 623

Disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettera a) b), c) del decreto legislativo n. 152/06 e delle piccole aziende agroalimentari (art. 38 D.Lgs. 152/99) e modifiche al programma d'azione di cui alla D.G.R. n. 393/06.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgsvo n. 152 dell'11/5/1999 recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento ed in particolare l'art. 38 che prevede la regolamentazione regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento nonché delle acque reflue, sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali definite con Decreto Ministeriale.

VISTO il D.L.gsvio n. 152/2006 «Norme in materia ambientale» – G.U. n. 88 del 14/4/2006.

VISTO il Decreto del Ministero Agricoltura del 7/4/2006 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del D.L.gsvio n. 152/1999 così come previsto dall'art. 1.

VISTA la D.G.R. n. 393 del 6/6/2006 con la quale è stato approvato il Programma d'azione da adottare nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con nota n. 7569/adv/I del 16/3/2007 ha comunicato la necessità di apportare alcune modifiche tecniche al suddetto Programma d'azione e specificatamente la modifica dei periodi in cui è vietata la distribuzione in campo dei fertilizzanti contenenti azoto.

VISTA la nota n. 1776 del 17/4/2007 con la quale sono state informate le PP.AA. le quali non hanno evidenziato alcuna osservazione.

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta propria la competenza.

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale all'Agricoltura, Foreste e Forestazione on. Mario Pirillo, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente del Settore n. 3 dottor Mario Totoda, a voti unanimi;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate e trascritte:

— approvare la Disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del decreto legislativo n. 152/2006 e delle piccole aziende agroalimentari (art. 38 D.Lgs. 152/1999), di cui all'Allegato A;

— approvare le modifiche tecniche al Programma d'azione di cui alla D.G.R. n. 393 del 6/6/2006, (Allegato B) che fa parte integrante del presente provvedimento;

— di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione, con il relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Segretario
F.to: Durante

Il V. Presidente
F.to: Adamo

(N. 1355 — gratuito)

(segue allegato)



Legge 29 dicembre 2000, n. 401

"Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2001

Art. 1.

(Passaggio di area o di disciplina del personale del Servizio sanitario nazionale)

1. In sede di prima applicazione ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale che alla stessa data, con formale atto di data certa emanato dal legale rappresentante dell'ente, risulti in servizio da almeno due anni, in un posto di area o disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto, è inquadrato, a domanda, senza ulteriori aggravii di spesa, con la medesima posizione funzionale nell'area o nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni. Ai fini dell'inquadramento il direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è tenuto a verificare, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la permanenza dei fabbisogni che avevano determinato l'impiego del personale nell'area o nella disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto, disponendo, nel contempo, fermo restando l'organico complessivo, la modifica delle piante organiche conseguente ai passaggi di area, con soppressione del posto lasciato libero nell'area o disciplina di provenienza.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di medici incaricati provvisori e di personale laureato del Servizio sanitario nazionale)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono autorizzati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, a bandire concorsi, nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvate e nel rispetto dei principi desumibili dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con una riserva fino al 50 per cento dei posti a favore del personale sanitario laureato cui sia stato conferito un incarico provvisorio, ai sensi dell'articolo 9, diciassettesimo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207. I concorsi sono effettuati secondo le modalità stabilite dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.

2. La riserva di cui al comma 1 opera a favore dei soggetti i quali, anche in carenza della specializzazione nella disciplina richiesta dal citato regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio, per un periodo complessivo non inferiore a sedici mesi e a titolo di incarico provvisorio nella predetta disciplina, presso aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, o presso gli IRCCS.

3. Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, deve intendersi valido anche ai fini dell'inquadramento nei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti previsti per i due profili professionali.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito

dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, si applicano anche al comparto della sanità. In sede di prima applicazione di tali disposizioni, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e, comunque, non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, il 50 per cento dei posti disponibili è riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie che bandiscono il relativo concorso i quali siano in possesso di diploma di laurea, provengano dalla ex carriera direttiva della stessa azienda, ovvero siano stati assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e abbiano maturato un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio.

Art. 3.

(Corsi di formazione specifici in medicina generale)

1. I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifici in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi.

Art. 4.

(Attribuzione di mansioni superiori)

1. A parziale deroga di quanto disposto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, al personale medico già inquadrato nel nono livello al 31 dicembre 1995 nelle unità operative di anestesia e rianimazione, radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare e neurologia, non provvisto del diploma di specializzazione in anestesia e rianimazione, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare, sono attribuite mansioni peculiari del dirigente di primo livello, inquadrato nel decimo livello e munito del diploma di specializzazione nelle predette discipline.

Art. 5.

(Personale che svolge attività di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità)

1. Per potenziare l'attività di ricerca nel campo sanitario, l'Istituto superiore di sanità si avvale, fino al 31 dicembre 2001, del disposto di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; per le assunzioni a tempo determinato, non rinnovabili, è fissato il limite del 20 per cento della dotazione organica complessiva. Gli oneri per le assunzioni a tempo determinato sono posti, per il 50 per cento, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio già preordinati allo scopo e, per il restante 50 per cento, a carico dei finanziamenti derivanti dai programmi e dai progetti di ricerca.

Art. 6.

(Regime previdenziale per i dirigenti della guardia medica e della medicina dei servizi. Disposizioni in materia di accordi collettivi nazionali)

1. Il comma 13 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applica anche ai medici addetti alle attività di guardia medica ed alla medicina dei servizi di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, ed all'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484, inquadrati nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario.

Art. 7.

*(Corso di specializzazione
in medicina del lavoro)*

1. Il Ministero della sanità, nell'ambito dell'attività di programmazione di cui al decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 29 settembre 1998, provvede ad aumentare il numero dei posti disponibili nel corso di specializzazione in medicina del lavoro, in modo che il numero degli specialisti sia tale da coprire le carenze territoriali nella funzione di medico competente.

Art. 8.

(Scuole di specializzazione)

1. Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste.

N°	MATR.	COGN_NOME	POSIZIONE ECONOMICA D.G.R.3459/98	CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE CCNL 31/3/1999	POSIZIONE GIURIDICA ATTUALE	POSIZIONE ECONOMICA ATTUALE	CAUSALE PASSAGGIO CATEGORIA (Servizi Progressioni)	N. DIP. ATTUALE	DESCRIZ. UNITA' AMMINISTRATIVA	DESCRIZIONE SEDE	PV
184	779350	SORRENTINO PIERANGELA	7	D1	D1	D8	=	A.S.L. N. 4 COSENZA	VIA ALIMENA, 9 - COSENZA	CS	
185	779700	SOTTILE EMILIO	3	A1	A1	A2	=	A.S.L. N. 4 COSENZA	VIA ALIMENA, 9 - COSENZA	CS	
186	780320	SPADAFORA AGATA	7	D1	D1	D8	=	A.S.L. N. 4 COSENZA	VIA ALIMENA, 9 - COSENZA	CS	
187	787350	SPIZZIRRI ANGELA	7	D1	D1	D8	=	A.S.L. N. 4 COSENZA	VIA ALIMENA, 9 - COSENZA	CS	
188	791680	STRAFACE ANGELA	7	D1	D1	D8	=	A.S.L. N. 4 COSENZA	VIA ALIMENA, 9 - COSENZA	CS	
189	794680	SUPERBO FRANCESCO	4	B1	B1	B7	=	A.S.L. N. 4 COSENZA	VIA ALIMENA, 9 - COSENZA	CS	
190	805600	TAVERNESE ROSETTA	7	D1	D1	D8	=	A.S.L. N. 4 COSENZA	VIA ALIMENA, 9 - COSENZA	CS	
191	811010	TIANO ROSAURA MARIA	7	D1	D1	D8	=	A.S.L. N. 4 COSENZA	VIA ALIMENA, 9 - COSENZA	CS	
192	818550	TORRINI CINZIA	6	C1	C1	C5	=	A.S.L. N. 4 COSENZA	VIA ALIMENA, 9 - COSENZA	CS	
193	817850	TOSCANO GIUSEPPE	5	B1	B3	B7	=	A.S.L. N. 4 COSENZA	VIA ALIMENA, 9 - COSENZA	CS	
194	818100	TOSTO MARIA PIA	7	D1	D1	D8	=	A.S.L. N. 4 COSENZA	VIA ALIMENA, 9 - COSENZA	CS	
195	821400	TRIMARCHI GIOVANNA	5	B1	C1	C2	PROGRES.	A.S.L. N. 4 COSENZA	VIA ALIMENA, 9 - COSENZA	CS	
196	829900	TURANO CHERJUPITA	4	B1	C1	C2	PROGRES.	A.S.L. N. 4 COSENZA	VIA ALIMENA, 9 - COSENZA	CS	
197	854130	IVARDO MARIA	6	C1	C1	C5	=	A.S.L. N. 4 COSENZA	VIA ALIMENA, 9 - COSENZA	CS	
198	859100	IVERRITI CLAUDIO	3	A1	A1	A2	=	A.S.L. N. 4 COSENZA	VIA ALIMENA, 9 - COSENZA	CS	
199	861450	IVOLPE MARIA ROSARIA	7	D1	D3	D8	PROGRES.	A.S.L. N. 4 COSENZA	VIA ALIMENA, 9 - COSENZA	CS	
200	866200	ZANFINO GIORGIA	3	A1	A1	A2	=	A.S.L. N. 4 COSENZA	VIA ALIMENA, 9 - COSENZA	CS	
201	868650	ZINGONE ADRIANA	7	D1	D1	D8	=	A.S.L. N. 4 COSENZA	VIA ALIMENA, 9 - COSENZA	CS	

DECRETO n. 2225 del 10 marzo 2008

Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, art. 28. Trasferimento all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro del personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 57.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO:

— che con Legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 «Norme per l'istituzione del servizio socio-psico-pedagogico in Calabria» è stato istituito – per la prevenzione ed il superamento delle varie forme di disadattamento – il servizio socio-psico-pedagogico;

— che l'art. 28 della Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, in materia di norme collegate alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, allo scopo di introdurre disposizioni di riordino e di riduzione dei costi del personale, così dispone: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, un piano di trasferimento del personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici, di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni, già destinato ai sensi dell'art. 37 della Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23 alle strutture dei servizi sociali degli enti presso cui esso presta servizio, fatta salva la possibilità del comando presso gli enti, diversi dalle Aziende sanitarie, dove attualmente il detto personale si trova occupato».

PRESO ATTO:

— che la Giunta regionale con atto n. 620 del 28 settembre 2007, in attuazione del citato art. 28, ha approvato il «Piano di trasferimento del personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici»;

— che l'esecuzione del citato atto è stata affidata dalla Giunta regionale a questo Dipartimento e al Dipartimento «Bilancio e Patrimonio», in relazione alle rispettive competenze;

— che, sulla base della proposta del «Piano di trasferimento», è stata avviata la concertazione con le OO.SS., conclusa in data 29 gennaio 2008.

RILEVATO:

— che in sede di confronto, le OO.SS. hanno avanzato osservazioni in ordine ad aspetti giuridici e finanziari riguardanti gli inquadramenti del predetto personale presso gli Enti di destinazione, richiedendo l'attivazione di un «Tavolo concertativo intercompartimentale» di natura programmatico-finanziaria, per approfondire gli ulteriori aspetti economici e giuridici derivanti dalla diversità del contratto di comparto sanitario rispetto a quello degli enti locali da cui potrebbe derivare un pregiudizio agli interessi del personale trasferito;

— che la richiesta di parte sindacale è stata inoltrata al Governo regionale che ha avviato le procedure di verifica delle osservazioni ricevute.

VALUTATO:

— che in attuazione degli indirizzi del «Piano» è necessario procedere all'emanazione dei provvedimenti sequenziali di effettivo trasferimento del personale di cui alla Legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 alle Aziende Sanitarie Provinciali;

— che in attuazione dell'indirizzo della Giunta regionale il trasferimento dovrà riguardare, prioritariamente, tutti gli operatori delle équipes socio-psico-pedagogiche mantenuti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 5

della L.R. 57/90, sia per effetto di atti amministrativi che di provvedimenti giudiziari e che attualmente prestano servizio presso le medesime Aziende sanitarie, oggi, Aziende Sanitarie Provinciali (ASP).

EVIDENZIATO:

— che, allo stato, risulta in servizio presso la Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro il personale appartenente al contingente equipe di cui all'allegata tabella A), che costituisce parte integrante del presente atto;

— che nella medesima tabella è indicata, per ciascun dei 71 operatori già in servizio presso l'ASP di Catanzaro:

— la posizione economica riconosciuta dalla Giunta regionale con delibera n. 3459 del 6 luglio 1998 in relazione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

— la posizione risultante per trasposizione nelle nuove categorie contrattuali;

— la posizione economica conseguita per effetto delle progressioni orizzontali e di quelle verticali;

— l'eventuale diversa posizione ottenuta per effetto di eventuali provvedimenti giudiziari esecutivi.

SEGNALATO:

— che le categorie economiche attribuite a ciascun operatore e riportate nella allegata tabella non sono definitive per le posizioni nei confronti delle quali sia stato attivato contenzioso fino alla chiusura dei procedimenti giurisdizionali;

— che avverso la delibera di Giunta n. 620 del 28 settembre 2007 è stato prodotto ricorso al TAR Calabria con richiesta di provvedimento cautelare;

— che la Regione si è costituita nel giudizio amministrativo e che il Tar Calabria in seduta di Camera di Consiglio ha rigettato la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

RITENUTO:

— di dover trasferire alla Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra riportata, e nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale nel citato atto n. 620/07, il personale già funzionalmente utilizzato presso la medesima ASP, appartenente al contingente di cui alla L.R. n. 57/90, di cui all'allegata tabella;

— di dover trasferire alla medesima Azienda, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra riportata e nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale nel citato atto n. 620/07, le risorse economiche del bilancio regionale 2008 a copertura degli oneri che assicurino la copertura dei relativi costi del personale dall'1 luglio al 31 dicembre 2008, nel mentre la Regione continuerà all'erogazione delle retribuzioni fino al 30 giugno 2008, fermo restando, tuttavia, che gli effetti giuridici del trasferimento decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento.

SOTTOLINEATO:

— che con nota prot. n. 194 del 19 febbraio 2008 è stato dato preventivo preavviso all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro di emanazione del presente decreto allo scopo di consentire il coordinamento delle attività gestionali dei rispettivi Enti e di prevenire disservizi di funzionamento o pregiudizio delle posizioni di lavoro del personale interessato;

— che con note datate 5 febbraio 2008 è stata data a tutti i lavoratori interessati al presente provvedimento comunicazione di avvio procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19;

— che sullo schema del presente provvedimento è stato espresso il parere di conformità dal Dipartimento n. 4 Bilancio e Patrimonio in ordine di esecuzione alle direttive indicate dalla delibera di G.R. n. 620 del 28 settembre 2007.

PRECISATO:

— che il presente provvedimento trova fondamento giuridico:

a) nella Legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 «Norme per l'istituzione del servizio socio-psico-pedagogico in Calabria» per l'individuazione del personale interessato al trasferimento;

b) nella Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, per l'attuazione del trasferimento alle Aziende Sanitarie Provinciali;

c) nella deliberazione di Giunta regionale n. 620 del 28 settembre 2007 per le modalità operative del piano di trasferimento;

d) nella Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 8 per il trasferimento effettivo delle risorse finanziarie.

VISTO:

— la Legge regionale 5 maggio 1990, n. 57;

— la L.R. n. 7/96;

— il D.P.G.R. n. 354/99;

— la Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9;

— la Delibera di G.R. n. 620 del 28 settembre 2007;

— la Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28.

DECRETA

1. di richiamare quanto riportato in preambolo, narrativa e motivazioni come parte integrante del presente dispositivo;

2. di trasferire, ai sensi dell'art. 28 della Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 e in attuazione del «Piano di trasferimento» approvato dalla Giunta regionale con atto n. 620 del 28 settembre 2007, alla Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, il personale del contingente di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 57, già in servizio presso l'ASP medesima, complessivamente in numero di 71 unità lavorative, individualmente indicate nel prospetto A), allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

3. di autorizzare il Settore Economico e Previdenziale di questo Dipartimento al trasferimento alla medesima Azienda – previa adozione degli atti sequenziali in esecuzione degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale con il citato atto n. 620/07 -, delle risorse economiche del bilancio regionale 2008, che assicurano la copertura dei costi del personale dall'1 luglio al 31 dicembre 2008, quantificate in € 1.391.275,76, a copertura degli oneri complessivi retributivi, ivi compresa l'intera tredicesima mensilità e i contributi a carico del datore di lavoro;

4. di dare atto, allo scopo di garantire la regolare continuità delle retribuzioni e concedere all'ASP un tempo utile per il compimento delle attività amministrative susseguenti al trasferimento, che la Regione provvederà all'erogazione delle retribuzioni fino al 30 giugno 2008, fermo restando che gli effetti giu-

ridici del trasferimento decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;

5. di stabilire che, i riferimenti alle singole categorie di appartenenza specificate in corrispondenza di ciascun nominativo del suddetto prospetto, non sono definitivi fino al giudicato dei contenziosi legali in atto;

6. di incaricare il competente Ufficio per la notifica del presente atto al Settore n. 3 «Economico e Previdenziale» per gli adempimenti di competenza, alla Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro nonché ai singoli dipendenti interessati in forma di stralcio relativamente alla tabella allegata riportante i singoli nominativi;

7. di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR della Calabria, da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 giorni dalla conoscenza, ed entro 120 giorni, dalla stessa data, ricorso al Presidente della Repubblica;

8. di pubblicare in forma integrale il presente provvedimento sul B.U.R.C..

Catanzaro, li 10 marzo 2008

Avv. Antonio Izzo

(segue allegato)

Prospetto degli addetti ai servizi "Socio-psico-pedagogici" in servizio presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro (L.R. n. 57 del 05/05/1990 e L.R. n. 9 dell'11/05/2007)

N° MATR	COGNOME	LUDGO_NA	DATA_NA	EN_PRO	POSIZIONE ECONOMICA D.G.R. 3459/98	CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE CCNL 31/2/1999	POSIZIONE GIURIDICA ATTUALE	POSIZIONE ECONOMICA ATTUALE	CAUSALE PASSAGGIO (Categorie Progressioni)	N. DIP. ATTUALE	DESCRIZ. LIMITI AMMINISTRATIVA	DESCRIZIONE SEDE	PV
1	24080 AMATO MARIANNA	NICASTRO	08/02/1963	EQUIPE SOC.	6	C1	D3	D4	PROGRES.	A.S.L.	A.S.L. N. 5 SERVIZIO SERT.	VIA PERUGINI - LAMEZIA TERME	CZ
2	100650 CACCAVARI ANNA SANTA	CORTALE	01/11/1956	EQUIPE SOC.	7	D1	D1	D6	=	A.S.L.	A.S.L. N. 6 SERVIZIO SERT.	VIA PERUGINI - LAMEZIA TERME	CZ
3	135760 CARDAMONE IRENE	SOVERA MANNELLI	11/10/1959	EQUIPE SOC.	7	D1	D1	D6	=	A.S.L.	A.S.L. N. 6 SERVIZIO SERT.	VIA PERUGINI - LAMEZIA TERME	CZ
4	140815 CARLEI WINCENZA	NICASTRO	26/02/1968	EQUIPE SOC.	7	D1	D3	D6	PROGRES.	A.S.L.	A.S.L. N. 6 SERVIZIO SERT.	VIA PERUGINI - LAMEZIA TERME	CZ
5	155170 CEVO LA DORA	NICASTRO	08/09/1957	EQUIPE SOC.	7	D1	D3	D6	PROGRES.	A.S.L.	A.S.L. N. 6 SERVIZIO SERT.	VIA PERUGINI - LAMEZIA TERME	CZ
6	183450 CIRIACO MARIA TERESA	REGGIO CALABRIA	25/06/1964	EQUIPE SOC.	7	D1	D3	D6	PROGRES.	A.S.L.	A.S.L. N. 6 SERVIZIO SERT.	VIA PERUGINI - LAMEZIA TERME	CZ
7	183400 CITTADINO GIUSEPPINA	NICASTRO	11/09/1954	EQUIPE SOC.	7	D1	D1	D6	=	A.S.L.	A.S.L. N. 6 SERVIZIO SERT.	VIA PERUGINI - LAMEZIA TERME	CZ
8	187050 COLACIHO VINCENZA	SAMBASE	20/12/1955	EQUIPE SOC.	7	D1	D3	D6	PROGRES.	A.S.L.	A.S.L. N. 6 SERVIZIO SERT.	VIA PERUGINI - LAMEZIA TERME	CZ
9	193320 COLOSIMO AURORA	SOVERA MANNELLI	11/10/1959	EQUIPE SOC.	7	D1	D3	D6	PROGRES.	A.S.L.	A.S.L. N. 6 SERVIZIO SERT.	VIA PERUGINI - LAMEZIA TERME	CZ
10	201700 COREA FRANCESCO	ALBI	21/11/1948	EQUIPE SOC.	7	D1	D1	D6	=	A.S.L.	A.S.L. N. 6 SERVIZIO SERT.	VIA PERUGINI - LAMEZIA TERME	CZ
11	209450 COSENTINO REGINALDA	PETRIZZI	25/02/1957	EQUIPE SOC.	7	D1	D3	D6	PROGRES.	A.S.L.	A.S.L. N. 6 SERVIZIO SERT.	VIA PERUGINI - LAMEZIA TERME	CZ
12	211300 COSTANTINO FRANCA MARIA	CATANZARO	05/07/1965	EQUIPE SOC.	7	D1	D1	D6	PROGRES.	A.S.L.	A.S.L. N. 6 SERVIZIO SERT.	VIA PERUGINI - LAMEZIA TERME	CZ
13	241400 DE CELLO TERESA	SOVERA MANNELLI	25/07/1962	EQUIPE SOC.	7	D1	D3	D6	PROGRES.	A.S.L.	A.S.L. N. 6 SERVIZIO SERT.	VIA PERUGINI - LAMEZIA TERME	CZ
14	242800 DE FAZIO MARIA GRAZIA	DECOLLATURA	01/07/1957	EQUIPE SOC.	6	C1	C1	C5	=	A.S.L.	A.S.L. N. 6 SERVIZIO SERT.	VIA PERUGINI - LAMEZIA TERME	CZ
15	292700 FAZZARI ANNA	CATANZARO	19/08/1966	EQUIPE SOC.	7	D1	D3	D6	PROGRES.	A.S.L.	A.S.L. N. 6 SERVIZIO SERT.	VIA PERUGINI - LAMEZIA TERME	CZ
16	306600 GRECO EMANUELA	MURALTO	17/08/1963	EQUIPE SOC.	6	C1	D1	D2	PROGRES.	A.S.L.	A.S.L. N. 6 SERVIZIO SERT.	VIA PERUGINI - LAMEZIA TERME	CZ
17	421500 LA SCALA ELVIRA SILVANA	SAMBASE	14/08/1959	EQUIPE SOC.	7	D1	D3	D6	PROGRES.	A.S.L.	A.S.L. N. 6 SERVIZIO SERT.	VIA PERUGINI - LAMEZIA TERME	CZ
18	421970 LA SCALA VINCENZA MARIA	SAMBASE	07/01/1968	EQUIPE SOC.	7	D1	D3	D6	PROGRES.	A.S.L.	A.S.L. N. 6 SERVIZIO SERT.	VIA PERUGINI - LAMEZIA TERME	CZ
19	506300 MARTELLO MIRELLA	LAMEZIA TERME	28/11/1961	EQUIPE SOC.	6	C1	D1	D2	PROGRES.	A.S.L.	A.S.L. N. 6 SERVIZIO SERT.	VIA PERUGINI - LAMEZIA TERME	CZ
20	503300 MODAFFER ROSETTA	LAMEZIA TERME	16/10/1962	EQUIPE SOC.	6	C1	D1	D2	PROGRES.	A.S.L.	A.S.L. N. 6 SERVIZIO SERT.	VIA PERUGINI - LAMEZIA TERME	CZ
21	533700 MOLINARO GIOVANNA	NICASTRO	04/02/1968	EQUIPE SOC.	7	D1	D1	D6	=	A.S.L.	A.S.L. N. 6 SERVIZIO SERT.	VIA PERUGINI - LAMEZIA TERME	CZ
22	575720 MUSSARI COSTANTINA	MADA	25/08/1949	EQUIPE SOC.	7	D1	D1	D6	=	A.S.L.	A.S.L. N. 6 SERVIZIO SERT.	VIA PERUGINI - LAMEZIA TERME	CZ
23	609600 PALLONE LA GIORGINA	CATANZARO	01/08/1960	EQUIPE SOC.	7	D1	D3	D6	PROGRES.	A.S.L.	A.S.L. N. 6 SERVIZIO SERT.	VIA PERUGINI - LAMEZIA TERME	CZ
24	642865 PERSICO ANTONIO	SAMBASE	15/03/1961	EQUIPE SOC.	6	C1	D1	D2	PROGRES.	A.S.L.	A.S.L. N. 6 SERVIZIO SERT.	VIA PERUGINI - LAMEZIA TERME	CZ
25	670000 PULLANO ANNA MARIA	SOVERA MANNELLI	15/05/1959	EQUIPE SOC.	7	D1	D1	D6	=	A.S.L.	A.S.L. N. 6 SERVIZIO SERT.	VIA PERUGINI - LAMEZIA TERME	CZ
26	751525 SCARFINO ROSA LINA	NICASTRO	01/03/1968	EQUIPE SOC.	7	D1	D1	D6	=	A.S.L.	A.S.L. N. 6 SERVIZIO SERT.	VIA PERUGINI - LAMEZIA TERME	CZ
27	789820 STAGLIANO LOREDANA	LAMEZIA TERME	17/05/1959	EQUIPE SOC.	7	D1	D1	D6	=	A.S.L.	A.S.L. N. 6 SERVIZIO SERT.	VIA PERUGINI - LAMEZIA TERME	CZ
28	826285 TROPEA ANGELINA	SAMBASE	01/01/1954	EQUIPE SOC.	7	D1	D1	D6	=	A.S.L.	A.S.L. N. 6 SERVIZIO SERT.	VIA PERUGINI - LAMEZIA TERME	CZ
29	1080 ABBONANTE ANTONELLA	CATANZARO	25/12/1960	EQUIPE SOC.	8	D3	D3	D6	=	A.S.L.	A.S.L. N. 7 CATANZARO	VIA P.O. X. 194 - CATANZARO	CZ
30	2960 ACETO ANNA	CATANZARO	28/01/1958	EQUIPE SOC.	6	C1	C1	C5	=	A.S.L.	A.S.L. N. 7 CATANZARO	VIA ANDREA DORIA 3 - CATANZARO	CZ
31	14400 ALCAPO RICCARDA	CATANZARO	02/02/1965	EQUIPE SOC.	6	C1	D1	D2	PROGRES.	A.S.L.	A.S.L. N. 7 CATANZARO	VIA P.O. X. 194 - CATANZARO	CZ
32	20100 ALOISE MARIA DANIELA TERESA	SOULFACE	19/01/1964	EQUIPE SOC.	7	D1	D3	D6	PROGRES.	A.S.L.	A.S.L. N. 7 CATANZARO	VIA ANDREA DORIA 3 - CATANZARO	CZ
33	20200 ALOISE VINCENZA TERESA	SOVERATO	12/01/1960	EQUIPE SOC.	7	D1	D1	D6	=	A.S.L.	A.S.L. N. 7 CATANZARO	VIA V. CORTESI - CATANZARO	CZ
34	33850 ANZANI FIORELLA	CATANZARO	28/12/1959	EQUIPE SOC.	7	D1	D3	D6	PROGRES.	A.S.L.	A.S.L. N. 7 CATANZARO	VIA ANDREA DORIA 3 - CATANZARO	CZ
35	46650 AVERSA MARIA	CHIARAVALLE CENTI	19/03/1959	EQUIPE SOC.	7	D1	D1	D6	=	A.S.L.	A.S.L. N. 7 CATANZARO	VIA V. CORTESI - CATANZARO	CZ

N°	MATR	COGN_NOME	LUOGO_NA	DATA_NA	EN_PRO	POSIZIONE ECONOMICA D.G.R.3459/98	CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE CNL 3/3/1999	POSIZIONE GIURIDICA ATTUALE	POSIZIONE ECONOMICA ATTUALE	CAUSALE CATEGORIA (Sentenze Progressioni)	N. DIP. ATTUALE	DESCRIZ. UNITA' AMMINISTRATIVA	DESCRIZIONE SEDE	PV
36	84700	BORELLI CARMELA	CATANZARO	25/01/1961	EQUIPE SOC.	7	D1	D1	D6	=	A.S.L. N. 7 CATANZARO	VIA PIO X, 194 - CATANZARO CZ	CZ	
37	162520	CITRARO ELENA	SQUILLACE	28/05/1960	EQUIPE SOC.	7	D1	D1	D6	=	A.S.L. N. 7 CATANZARO	VIA ANDREA DORIA, 3 - CATANZARO	CZ	
38	200400	CORAPI ELISABETTA	CATANZARO	06/11/1967	EQUIPE SOC.	3	A1	B1	B2	PROGRES.	A.S.L. N. 7 CATANZARO	VIA ANDREA DORIA, 3 - CATANZARO	CZ	
39	204050	CORRADO TERESA	CHIARAVALLE CENTI	18/10/1957	EQUIPE SOC.	3	A1	B1	B1	PROGRES.	A.S.L. N. 7 CATANZARO	P.S.I.VIA FORESTA-CHIARAVALLE C.I.E	CZ	
40	235770	DANIELE ASSUNTA	ARGUSTO	17/11/1962	EQUIPE SOC.	7	D1	D1	D6	=	A.S.L. N. 7 CATANZARO	VIA V. CORTESE - CATANZARO CZ	CZ	
41	255950	DE MASI' SAVITORE	SOVERATO	21/05/1960	EQUIPE SOC.	7	D1	D1	D6	=	A.S.L. N. 7 CATANZARO	VIA V. CORTESE - CATANZARO CZ	CZ	
42	284700	FACCIULO MARIA CARMELA	CATANZARO	29/11/1962	EQUIPE SOC.	7	D1	D3	D5	PROGRES.	A.S.L. N. 7 CATANZARO	VIA ANDREA DORIA, 3 - CATANZARO	CZ	
43	295600	FERA GIUSEPPINA	PETRIZZI	21/03/1960	EQUIPE SOC.	7	D1	D1	D6	=	A.S.L. N. 7 CATANZARO	P.S.I.VIA FORESTA-CHIARAVALLE C.I.E	CZ	
44	304600	FILICE ROSARIA	PARENTI	29/10/1968	EQUIPE SOC.	6	C1	C1	C5	=	A.S.L. N. 7 CATANZARO	VIA V. CORTESE - CATANZARO CZ	CZ	
45	308140	FIORAVANTE CONCETTA TIZIANA	CENTRACHE	27/11/1961	EQUIPE SOC.	7	D1	D3	D6	PROGRES.	A.S.L. N. 7 CATANZARO	VIA V. CORTESE - CATANZARO CZ	CZ	
46	335850	GALATI ROSETTA	CATANZARO	13/02/1957	EQUIPE SOC.	7	D1	D1	D6	=	A.S.L. N. 7 CATANZARO	VIA PIO X, 194 - CATANZARO CZ	CZ	
47	339850	GALLO MARIA	CHIARAVALLE CENTI	22/11/1961	EQUIPE SOC.	7	D1	D1	D6	=	A.S.L. N. 7 CATANZARO	P.S.I.VIA FORESTA-CHIARAVALLE C.I.E	CZ	
48	372700	GRANDINETTI ISABELLA	CATANZARO	15/07/1966	EQUIPE SOC.	7	D1	D1	D6	=	A.S.L. N. 7 CATANZARO	VIA PIO X, 194 - CATANZARO CZ	CZ	
49	407775	IOZZO PAOLA	CHIARAVALLE CENTI	12/04/1957	EQUIPE SOC.	7	D1	D1	D6	=	A.S.L. N. 7 CATANZARO	P.S.I.VIA FORESTA-CHIARAVALLE C.I.E	CZ	
50	534550	MERENDA MARIA TERESA	CATANZARO	07/09/1969	EQUIPE SOC.	7	D1	D3	D6	PROGRES.	A.S.L. N. 7 CATANZARO	VIA ANDREA DORIA, 3 - CATANZARO	CZ	
51	542830	MILETO AMELIA	LOCRI	19/08/1954	EQUIPE SOC.	7	D1	D3	D6	PROGRES.	A.S.L. N. 7 CATANZARO	VIA PIO X, 194 - CATANZARO CZ	CZ	
52	559400	MUCCARI STEFANO	VALLEFIORITA	26/12/1956	EQUIPE SOC.	3	A1	B1	B2	PROGRES.	A.S.L. N. 7 CATANZARO	VIA ANDREA DORIA, 3 - CATANZARO	CZ	
53	597800	OLIVADOTTI MAURIZIO	CATANZARO	19/03/1960	EQUIPE SOC.	3	A1	B3	B4	PROGRES.	A.S.L. N. 7 CATANZARO	VIA PIO X, 194 - CATANZARO CZ	CZ	
54	597750	OLIVERI ROSA CONCETTA	CATANZARO	21/11/1957	EQUIPE SOC.	8	D3	D3	D6	=	A.S.L. N. 7 CATANZARO	VIA ANDREA DORIA, 3 - CATANZARO	CZ	
55	598855	OPPARI ANNA ROSA	ZAGARISE	27/11/1943	EQUIPE SOC.	7	D1	D1	D6	=	A.S.L. N. 7 CATANZARO	VIA V. CORTESE - CATANZARO CZ	CZ	
56	618350	PAONE LOREDANA	TIRIOLO	03/04/1960	EQUIPE SOC.	7	D1	D3	D6	PROGRES.	A.S.L. N. 7 CATANZARO	VIA PIO X, 194 - CATANZARO CZ	CZ	
57	667775	RAMERI FRANCESCA	DAVOLI	09/10/1962	EQUIPE SOC.	7	D1	D1	D6	=	A.S.L. N. 7 CATANZARO	P.S.I.VIA FORESTA-CHIARAVALLE C.I.E	CZ	
58	712450	ROSANO' CATERINA	PALERMITI	06/07/1957	EQUIPE SOC.	7	D1	D1	D6	=	A.S.L. N. 7 CATANZARO	VIA V. CORTESE - CATANZARO CZ	CZ	
59	756800	SCICCHITANO ROSETTA	CATANZARO	12/11/1963	EQUIPE SOC.	7	D1	D1	D6	=	A.S.L. N. 7 CATANZARO	VIA ANDREA DORIA, 3 - CATANZARO	CZ	
60	765900	SESTITO ROSETTA	VALLEFIORITA	29/11/1962	EQUIPE SOC.	7	D1	D3	D6	PROGRES.	A.S.L. N. 7 CATANZARO	VIA ANDREA DORIA, 3 - CATANZARO	CZ	
61	770544	SILIPO LORENA	CATANZARO	14/01/1963	EQUIPE SOC.	7	D1	D1	D6	=	A.S.L. N. 7 CATANZARO	VIA PIO X, 194 - CATANZARO CZ	CZ	
62	789015	SQUILLACE MARIA CATERINA	CHIARAVALLE CENTI	14/02/1962	EQUIPE SOC.	7	D1	D1	D6	=	A.S.L. N. 7 CATANZARO	P.S.I.VIA FORESTA-CHIARAVALLE C.I.E	CZ	
63	789080	SQUILLACE MARIA TERESA	CHIARAVALLE CENTI	19/03/1964	EQUIPE SOC.	3	A1	B1	B1	PROGRES.	A.S.L. N. 7 CATANZARO	P.S.I.VIA FORESTA-CHIARAVALLE C.I.E	CZ	
64	790770	STILLITANO MARIAROSARIA	S VITO SULLO IONIO	29/03/1961	EQUIPE SOC.	7	D1	D3	D6	PROGRES.	A.S.L. N. 7 CATANZARO	VIA V. CORTESE - CATANZARO CZ	CZ	
65	829300	TARANTINO NICOLINA	LOCRI	11/04/1960	EQUIPE SOC.	7	D1	D1	D6	=	A.S.L. N. 7 CATANZARO	VIA PIO X, 194 - CATANZARO CZ	CZ	
66	804600	TARSITANI ROSA	CATANZARO	23/02/1961	EQUIPE SOC.	7	D1	D1	D6	=	A.S.L. N. 7 CATANZARO	VIA ANDREA DORIA, 3 - CATANZARO	CZ	
67	806100	TAVANO BARBARA	CATANZARO	04/02/1956	EQUIPE SOC.	7	D1	D1	D6	=	A.S.L. N. 7 CATANZARO	VIA PIO X, 194 - CATANZARO CZ	CZ	
68	811850	TINO VINCENZA	CHIARAVALLE CENTI	05/10/1963	EQUIPE SOC.	7	D1	D1	D6	=	A.S.L. N. 7 CATANZARO	P.S.I.VIA FORESTA-CHIARAVALLE C.I.E	CZ	
69	873275	ZOTTOLO MARIA G.	CHIARAVALLE CENTI	20/06/1962	EQUIPE SOC.	7	D1	D1	D6	=	A.S.L. N. 7 CATANZARO	P.S.I.VIA FORESTA-CHIARAVALLE C.I.E	CZ	
70	205200	CORSINI MARIA	CURINGA	14/01/1960	EQUIPE SOC.	7	D1	D3	D6	PROGRES.	A.S.L. N. 7 CATANZARO	CAMPUS UNIVERSITARIO - GERMANETO DIREZIONE PRESIDIO	CZ	
71	554300	PIRAINO VINCENZA	MAIDA	19/08/1961	EQUIPE SOC.	6	C1	C1	C5	=	A.S.L. N. 7 CATANZARO	CAMPUS UNIVERSITARIO - GERMANETO DIREZIONE PRESIDIO	CZ	

DECRETO n. 2218 del 10 marzo 2008

Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, art. 28. Trasferimento all'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia del personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 57.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO:

— che con Legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 «Norme per l'istituzione del servizio socio-psico-pedagogico in Calabria» è stato istituito – per la prevenzione ed il superamento delle varie forme di disadattamento – il servizio socio-psico-pedagogico;

— che l'art. 28 della Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, in materia di norme collegate alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, allo scopo di introdurre disposizioni di riordino e di riduzione dei costi del personale, così dispone: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, un piano di trasferimento del personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici, di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni, già destinato ai sensi dell'art. 37 della Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23 alle strutture dei servizi sociali degli enti presso cui esso presta servizio, fatta salva la possibilità del comando presso gli enti, diversi dalle Aziende sanitarie, dove attualmente il detto personale si trova occupato».

PRESO ATTO:

— che la Giunta regionale con atto n. 620 del 28 settembre 2007, in attuazione del citato art. 28, ha approvato il «Piano di trasferimento del personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici»;

— che l'esecuzione del citato atto è stata affidata dalla Giunta regionale a questo Dipartimento e al Dipartimento «Bilancio e Patrimonio», in relazione alle rispettive competenze;

— che, sulla base della proposta del «Piano di trasferimento», è stata avviata la concertazione con le OO.SS., conclusa in data 29 gennaio 2008.

RILEVATO:

— che in sede di confronto, le OO.SS. hanno avanzato osservazioni in ordine ad aspetti giuridici e finanziari riguardanti gli inquadramenti del predetto personale presso gli Enti di destinazione, richiedendo l'attivazione di un «Tavolo concertativo intercompartimentale» di natura programmatico-finanziaria, per approfondire gli ulteriori aspetti economici e giuridici derivanti dalle diversità del contratto di comparto sanitario rispetto a quello degli enti locali da cui potrebbe derivare un pregiudizio agli interessi del personale trasferito;

— che la richiesta di parte sindacale è stata inoltrata al Governo regionale che ha avviato le procedure di verifica delle osservazioni ricevute.

VALUTATO:

— che in attuazione degli indirizzi del «Piano» è necessario procedere all'emanazione dei provvedimenti sequenziali di effettivo trasferimento del personale di cui alla Legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 alle Aziende Sanitarie Provinciali;

— che in attuazione dell'indirizzo della Giunta regionale il trasferimento dovrà riguardare, prioritariamente, tutti gli operatori delle équipes socio-psico-pedagogiche mantenuti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 57/90, sia per effetto di atti amministrativi che di provvedimenti giudiziali e che attualmente prestano servizio presso le medesime Aziende sanitarie, oggi, Aziende Sanitarie Provinciali (ASP).

EVIDENZIATO:

— che, allo stato, risulta in servizio presso la Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia il personale appartenente al contingente équipe di cui all'allegata tabella A), che costituisce parte integrante del presente atto;

— che nella medesima tabella è indicata, per ciascun dei 25 operatori già in servizio presso l'ASP di Vibo Valentia:

– la posizione economica riconosciuta dalla Giunta regionale con delibera n. 3459 del 6 luglio 1998 in relazione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

– la posizione risultante per trasposizione nelle nuove categorie contrattuali;

– la posizione economica conseguita per effetto delle progressioni orizzontali e di quelle verticali;

– l'eventuale diversa posizione ottenuta per effetto di eventuali provvedimenti giudiziali esecutivi.

SEGNALATO:

— che le categorie economiche attribuite a ciascun operatore e riportate nella allegata tabella non sono definitive per le posizioni nei confronti delle quali sia stato attivato contenzioso fino alla chiusura dei procedimenti giurisdizionali;

— che avverso la delibera di Giunta n. 620 del 28 settembre 2007 è stato prodotto ricorso al TAR Calabria con richiesta di provvedimento cautelare;

— che la Regione si è costituita nel giudizio amministrativo e che il Tar Calabria in seduta di Camera di Consiglio ha rigettato la domanda di sospensiva del provvedimento impugnato.

RITENUTO:

— di dover trasferire alla Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra riportata, e nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale nel citato atto n. 620/07, il personale già funzionalmente utilizzato presso la medesima ASP, appartenente al contingente di cui alla L.R. n. 57/90, di cui all'allegata tabella;

— di dover trasferire alla medesima Azienda, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra riportata e nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale nel citato atto n. 620/07, le risorse economiche del bilancio regionale 2008 a copertura degli oneri che assicurino la copertura dei relativi costi del personale dall'1 luglio al 31 dicembre 2008, nel mentre la Regione continuerà all'erogazione delle retribuzioni fino al 30 giugno 2008, fermo restando, tuttavia, che gli effetti giuridici del trasferimento decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento.

SOTTOLINEATO:

— che con nota prot. n. 229 del 27 febbraio 2008 è stato dato preventivo preavviso all'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia di emanazione del presente decreto allo scopo di consentire il coordinamento delle attività gestionali dei rispettivi Enti e di prevenire disservizi di funzionamento o pregiudizio delle posizioni di lavoro del personale interessato;

— che con note datate 27 febbraio 2008 è stata data a tutti i lavoratori interessati al presente provvedimento comunicazione di avvio procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19;

— che sullo schema del presente provvedimento è stato espresso il parere di conformità dal Dipartimento n. 4 Bilancio e Patrimonio in ordine di esecuzione alle direttive indicate dalla delibera di G.R. n. 620 del 28 settembre 2007.

PRECISATO:

— che il presente provvedimento trova fondamento giuridico:

a) nella Legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 «Norme per l'istituzione del servizio socio-psico-pedagogico in Calabria» per l'individuazione del personale interessato al trasferimento;

b) nella Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, per l'attuazione del trasferimento alle Aziende Sanitarie Provinciali;

c) nella deliberazione di Giunta regionale n. 620 del 28 settembre 2007 per le modalità operative del piano di trasferimento;

d) nella Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 8 per il trasferimento effettivo delle risorse finanziarie.

VISTO:

- la Legge regionale 5 maggio 1990, n. 57;
- la L.R. n. 7/96;
- il D.P.G.R. n. 354/99;
- la Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9;
- la Delibera di G.R. n. 620 del 28 settembre 2007;
- la Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28.

DECRETA

1. di richiamare quanto riportato in preambolo, narrativa e motivazioni come parte integrante del presente dispositivo;

2. di trasferire, ai sensi dell'art. 28 della Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 e in attuazione del «Piano di trasferimento» approvato dalla Giunta regionale con atto n. 620 del 28 settembre 2007, alla Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, il per-

sonale del contingente di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 57, già in servizio presso l'ASP medesima, complessivamente in numero di 25 unità lavorative, individualmente indicate nel prospetto A), allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

3. di autorizzare il Settore Economico e Previdenziale di questo Dipartimento al trasferimento alla medesima Azienda – previa adozione degli atti sequenziali in esecuzione degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale con il citato atto n. 620/07 –, delle risorse economiche del bilancio regionale 2008, che assicurano la copertura dei costi del personale dall'1 luglio al 31 dicembre 2008, quantificate in € 513.788,44, a copertura degli oneri complessivi retributivi, ivi compresa l'intera tredicesima mensilità e i contributi a carico del datore di lavoro;

4. di dare atto, allo scopo di garantire la regolare continuità delle retribuzioni e concedere all'ASP un tempo utile per il compimento delle attività amministrative susseguenti al trasferimento, che la Regione provvederà all'erogazione delle retribuzioni fino al 30 giugno 2008, fermo restando che gli effetti giuridici del trasferimento decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento all'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia;

5. di stabilire che, i riferimenti alle singole categorie di appartenenza specificate in corrispondenza di ciascun nominativo del suddetto prospetto, non sono definitivi fino al giudicato dei contenziosi legali in atto;

6. di incaricare il competente Ufficio per la notifica del presente atto al Settore n. 3 «Economico e Previdenziale» per gli adempimenti di competenza, alla Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia nonché ai singoli dipendenti interessati in forma di stralcio relativamente alla tabella allegata riportante i singoli nominativi;

7. di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR della Calabria, da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 giorni dalla conoscenza, ed entro 120 giorni, dalla stessa data, ricorso al Presidente della Repubblica;

8. di pubblicare in forma integrale il presente provvedimento sul B.U.R.C..

Catanzaro, li 10 marzo 2008

Avv. Antonio Izzo

(segue allegato)

**Prospetto degli addetti ai servizi "Socio-psico-pedagogici" in servizio presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia
(L.R. n. 57 del 05/05/1990 e L.R. n. 9 dell'11/05/2007)**

N°	MATR.	COGNOME	DATA_NA	POSIZIONE ECONOMICA	D.D. R. 3/1998	CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE COM. 31/3/1999	POSIZIONE GIURIDICA ATTUALE	POSIZIONE ECONOMICA ATTUALE	CAUSALE PASSAGGIO (Progressione)	N. DIR. ATTUALE	DESCRIZ. UNITA' AMMINISTRATIVA	DESCRIZIONE SEDE	P.V.
1	542980	MIGLIARESE FIORELLA	16/03/1959	7		D1	D1	D6		A.S.L.	A.S.L. N. 8 SERVIZIO SERT.	VIA GENTILE N. 2 - VIBO VALENTIA	W
2	103295	CALABRETTA SILVANA	18/10/1959	7		D1	D1	D6		A.S.L.	A.S.L. N. 8 VIBO VALENTIA	VIA GENTILE N. 2 - VIBO VALENTIA	W
3	162180	CERAVOLLO MARIA ANGELA	21/08/1968	7		D1	D1	D6		A.S.L.	A.S.L. N. 8 VIBO VALENTIA	VIA GENTILE N. 2 - VIBO VALENTIA	W
4	180470	CIRIACI RITA	22/05/1965	7		D1	D1	D6		A.S.L.	A.S.L. N. 8 VIBO VALENTIA	VIA GENTILE N. 2 - VIBO VALENTIA	W
5	205850	CORTI SE ARABELLA	02/10/1962	7		D1	D1	D6		A.S.L.	A.S.L. N. 8 VIBO VALENTIA	VIA GENTILE N. 2 - VIBO VALENTIA	W
6	229200	CURRA ROSA	11/08/1960	7		D1	D1	D6		A.S.L.	A.S.L. N. 8 VIBO VALENTIA	VIA GENTILE N. 2 - VIBO VALENTIA	W
7	262950	DE SETA RAFFAELA SILVIA	20/08/1960	7		D1	D1	D6		A.S.L.	A.S.L. N. 8 VIBO VALENTIA	VIA GENTILE N. 2 - VIBO VALENTIA	W
8	270900	DEMASI ANTONIA	12/11/1968	7		D1	D1	D6		A.S.L.	A.S.L. N. 8 VIBO VALENTIA	VIA GENTILE N. 2 - VIBO VALENTIA	W
9	272000	DIPIETRA GIUSEPPA ANTONIA	27/04/1950	7		D1	D1	D6		A.S.L.	A.S.L. N. 8 VIBO VALENTIA	VIA GENTILE N. 2 - VIBO VALENTIA	W
10	320010	GEMELLI LUCIANA	04/10/1969	7		D1	D3	D6		A.S.L.	A.S.L. N. 8 VIBO VALENTIA	VIA GENTILE N. 2 - VIBO VALENTIA	W
11	340010	DIPIETRA LUCIANA MARIA	21/11/1959	7		D1	D1	D6	PROGRES.	A.S.L.	A.S.L. N. 8 VIBO VALENTIA	VIA GENTILE N. 2 - VIBO VALENTIA	W
12	390660	IELLI MIO ANTONELLA	27/05/1964	7		D1	D1	D6		A.S.L.	A.S.L. N. 8 VIBO VALENTIA	VIA GENTILE N. 2 - VIBO VALENTIA	W
13	445820	LOIUDICE ANTONIO	19/03/1962	7		D1	D1	D6		A.S.L.	A.S.L. N. 8 VIBO VALENTIA	VIA GENTILE N. 2 - VIBO VALENTIA	W
14	445720	LOIACONO RITA	29/03/1959	7		D1	D1	D6		A.S.L.	A.S.L. N. 8 VIBO VALENTIA	VIA GENTILE N. 2 - VIBO VALENTIA	W
15	513760	MASSANA FLORENA	07/07/1962	7		D1	D1	D6		A.S.L.	A.S.L. N. 8 VIBO VALENTIA	VIA GENTILE N. 2 - VIBO VALENTIA	W
16	504050	MORANO LUCINA	03/05/1962	7		D1	D1	D6		A.S.L.	A.S.L. N. 8 VIBO VALENTIA	VIA GENTILE N. 2 - VIBO VALENTIA	W
17	605760	PALAIANO FRANCESCO	26/11/1968	7		D1	D1	D6		A.S.L.	A.S.L. N. 8 VIBO VALENTIA	VIA GENTILE N. 2 - VIBO VALENTIA	W
18	618025	PAPADIA DIRMANTIF ALBA	28/05/1969	7		D1	D1	D6		A.S.L.	A.S.L. N. 8 VIBO VALENTIA	VIA GENTILE N. 2 - VIBO VALENTIA	W
19	609000	PAPALINI FRANCESCA BARBARA	03/07/1959	7		D1	D3	D6		A.S.L.	A.S.L. N. 8 VIBO VALENTIA	VIA GENTILE N. 2 - VIBO VALENTIA	W
20	609000	PONTORI EIRO NILLA	13/12/1964	7		D1	D3	D6	PROGRES.	A.S.L.	A.S.L. N. 8 VIBO VALENTIA	VIA GENTILE N. 2 - VIBO VALENTIA	W
21	676400	PUGLIESE ANNA	22/07/1945	7		D1	D1	D6	PROGRES.	A.S.L.	A.S.L. N. 8 VIBO VALENTIA	VIA GENTILE N. 2 - VIBO VALENTIA	W
22	693160	RICCI FLORENA	14/07/1954	7		D1	D1	D6		A.S.L.	A.S.L. N. 8 VIBO VALENTIA	VIA GENTILE N. 2 - VIBO VALENTIA	W
23	798895	SCOTTO CONCETTA	23/09/1960	7		D1	D1	D6		A.S.L.	A.S.L. N. 8 VIBO VALENTIA	VIA GENTILE N. 2 - VIBO VALENTIA	W
24	810550	TETI MARIA	31/05/1962	7		D1	D1	D6		A.S.L.	A.S.L. N. 8 VIBO VALENTIA	VIA GENTILE N. 2 - VIBO VALENTIA	W
25	828100	TROMBY GIULIA	19/02/1958	7		D1	D1	D6		A.S.L.	A.S.L. N. 8 VIBO VALENTIA	VIA GENTILE N. 2 - VIBO VALENTIA	W

DECRETO n. 2220 del 10 marzo 2008

Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, art. 28. Trasferimento all'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona del personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 57.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO:

— che con Legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 «Norme per l'istituzione del servizio socio-psico-pedagogico in Calabria» è stato istituito – per la prevenzione ed il superamento delle varie forme di disadattamento – il servizio socio-psico-pedagogico;

— che l'art. 28 della Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, in materia di norme collegate alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, allo scopo di introdurre disposizioni di riordino e di riduzione dei costi del personale, così dispone: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, un piano di trasferimento del personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici, di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni, già destinato ai sensi dell'art. 37 della Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23 alle strutture dei servizi sociali degli enti presso cui esso presta servizio, fatta salva la possibilità del comando presso gli enti, diversi dalle Aziende sanitarie, dove attualmente il detto personale si trova occupato».

PRESO ATTO:

— che la Giunta regionale con atto n. 620 del 28 settembre 2007, in attuazione del citato art. 28, ha approvato il «Piano di trasferimento del personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici»;

— che l'esecuzione del citato atto è stata affidata dalla Giunta regionale a questo Dipartimento e al Dipartimento «Bilancio e Patrimonio», in relazione alle rispettive competenze;

— che, sulla base della proposta del «Piano di trasferimento», è stata avviata la concertazione con le OO.SS., conclusa in data 29 gennaio 2008.

RILEVATO:

— che in sede di confronto, le OO.SS. hanno avanzato osservazioni in ordine ad aspetti giuridici e finanziari riguardanti gli inquadramenti del predetto personale presso gli Enti di destinazione, richiedendo l'attivazione di un «Tavolo concertativo intercompartimentale» di natura programmatico-finanziaria, per approfondire gli ulteriori aspetti economici e giuridici derivanti dalle diversità del contratto di comparto sanitario rispetto a quello degli enti locali da cui potrebbe derivare un pregiudizio agli interessi del personale trasferito;

— che la richiesta di parte sindacale è stata inoltrata al Governo regionale che ha avviato le procedure di verifica delle osservazioni ricevute.

VALUTATO:

— che in attuazione degli indirizzi del «Piano» è necessario procedere all'emanazione dei provvedimenti sequenziali di effettivo trasferimento del personale di cui alla Legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 alle Aziende Sanitarie Provinciali;

— che in attuazione dell'indirizzo della Giunta regionale il trasferimento dovrà riguardare, prioritariamente, tutti gli operatori delle équipes socio-psico-pedagogiche mantenuti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 5



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE (TSPS)
SETTORE 5 - CONTROLLO DI GESTIONE - MONITORAGGIO FLUSSI ECONOMICI
- BENI E SERVIZI**

Assunto il 11/10/2018

Numero Registro Dipartimento: 457

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12127 del 25/10/2018

**OGGETTO: EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DELLE EQUIPES SOCIO
PEDAGOGICHE IN SERVIZIO PRESSO LE AZIENDE SANITARIE DEL SSR - ACCERTAMENTO
ED IMPEGNO DI SPESA..**

Settore Gestione Entrate

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Dott. STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Dott. GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

- La Legge Regionale n. 57 del 05.05.1990 che istituisce il Servizio Socio-Psico-Pedagogico;
- La Legge Regionale del 11.05.2007, il cui art. 28 dispone che il personale appartenente alle Equipe Socio Pedagogiche sia trasferito alle strutture dei Servizi Sociali delle rispettive Aziende Sanitarie Provinciali presso le quali lo stesso presta servizio;
- La Delibera di G.R. n°620 del 28.09.2007 con cui la Giunta Regionale, all'uopo delegata dalla citata L.R. n.9/2007, definisce un piano di trasferimento, del personale appartenente all'equipes Socio Pedagogiche con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, alle Aziende Sanitarie Provinciali della Calabria con imputazione delle somme necessarie sul Fondo Sanitario Regionale (capitolo 4211103);

PREMESSO che la quantificazione delle somme relative agli emolumenti spettanti al personale appartenente alle équipes socio-psico-pedagogiche (S.P.P.) viene effettuata dal Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane";

CONSIDERATO che, la spesa riferita ai suddetti emolumenti grava sul Fondo Sanitario Regionale e che pertanto la gestione del capitolo di bilancio a cui afferisce (Cap. U0421110301) è di competenza del Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie";

PRESO ATTO che con nota trasmessa via PEC, in data 27.06.2018, il Settore Economico del Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane" ha comunicato il calcolo relativo all'ammontare degli emolumenti spettanti al personale delle équipes S.P.P. per un importo pari a € 17.218.428,36, per come si evince dal seguente prospetto:

RIEPILOGO PER ASP PROVINCIALE	unita' di personale	Quote relative all'anno 2017 già trasferite.	COMPETENZE ARRETRATE CCNL 2018	AGGIORNAMENTO QUOTE STIPENDIALI NUOVO CCNL	TOTALI ANNO 2018 con benefici di cui al CCNL 21/5/2018
COSENZA	227	8.071.194,06	205.971,39	168.134,75	8.445.300,20
REGGIO CALABRIA	90	3.403.632,80	85.236,93	67.902,30	3.556.772,03
CATANZARO	73	2.985.649,94	69.013,87	55.194,65	3.109.858,46
VIBO VALENTIA	24	896.279,46	23.516,14	18.424,29	938.219,89
CROTONE	32	1.113.955,90	30.234,47	24.087,41	1.168.277,78
Totali annui	446	16.470.712,16	413.972,80	333.743,40	17.218.428,36

RITENUTO, pertanto, di:

- accertare l'importo complessivo di € 17.218.428,36 sul capitolo di entrata E0120210801, esercizio finanziario anno 2018;
- impegnare la somma di € 17.218.428,36 sul capitolo di spesa U0421110301, esercizio finanziario anno 2018;

DATO ATTO che si rende necessario autorizzare, per il tramite del Settore "Ragioneria Generale" del Dipartimento Bilancio, il Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane" a procedere alla liquidazione dell'ammontare degli emolumenti succitati;

RICHIAMATI:

- l'art. 1 c. 5 del TITOLO I del D.Lgs. 118/2011" *Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali*", che recita "per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come individuati all' articolo 19, si applicano le disposizioni recate dal Titolo II";
- l'art. 20 c.2 del Titolo II del decreto legislativo 118/2011 il quale testualmente recita "Per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni: a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota

premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate...”;

VISTO l'allegato 4/2, punto 3.7.3 del D.Lgs. 118/2011;

ACCERTATO che si sono realizzate le condizioni di cui agli articoli 53 e 56 del D.lgs 118/2011;

VISTA la scheda contabile di accertamento n.5374/2018, capitolo di entrata E0120210801- "*Compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto (IVA)*" generata telematicamente tramite la procedura COEC, allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale ed assunta con il presente decreto;

VISTA la scheda contabile di impegno n.8378/2018, capitolo di spesa U0421110301, generata telematicamente ed allegata al presente provvedimento, a costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI

- il D.Lgs. 118/2011 contenente disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
- la Legge Regionale 22/12/2017, n.54 avente ad oggetto: "*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018)*";
- la Legge Regionale 22/12/2017, n. 55, avente ad oggetto: "*Legge di Stabilità 2018*";
- la Legge Regionale 22/12/2017, n. 56 avente ad oggetto: "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018 – 2020*";
- le DGR n.541 del 16.12.2015 e 192 del 31.05.2016;
- il DDG n.106 del 15.01.2016;
- la DGR n. 320 del 19.07.2018 con la quale si individua nelle more della nomina, nelle forme di legge, del Dirigente titolare, quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" il Dott. Bruno Zito;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto, da parte del Dirigente del Settore competente;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DECRETA

– **DI PRENDERE ATTO** della nota del Dipartimento "*Organizzazione, Risorse Umane*", trasmessa via PEC in data 27.06.2018, con la quale si comunica l'ammontare degli emolumenti spettanti al personale facente parte delle équipes S.P.P. per un importo pari a € 17.218.428,36;

– **DI ACCERTARE** la somma di € 17.218.428,36 sul capitolo di entrata E0120210801, esercizio finanziario anno 2018 (Accertamento n. 5374/2018);

– **DI IMPEGNARE** la somma di € 17.218.428,36 sul capitolo di spesa U0421110301, esercizio finanziario anno 2018 (Impegno n. 8378/2018);

– **DI AUTORIZZARE**, per il tramite del Settore "*Ragioneria Generale*" del Dipartimento "*Bilancio, Finanze, Patrimonio*", il Settore Economico del Dipartimento "*Organizzazione, Risorse Umane*" alla liquidazione delle somme destinate alle Aziende Sanitarie Provinciali del SSR;

– **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento ai Dipartimenti regionali "*Bilancio, Finanze, Patrimonio*" e "*Organizzazione, Risorse Umane*";

– **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n.11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute;

– **DI DISPORRE** che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33.

Sottoscritta dal Redattore del Provvedimento

DE GIOVANNI ROBERTO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

FERRARI VINCENZO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

ZITO BRUNO

(con firma digitale)



Esercizio 2018

130000 - DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE

PROPOSTA DI IMPEGNO 8378/2018

Codice Gest. Siope: U.1.04.01.02.020 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali e a Gestione sanitaria accentrata a titolo di finanziamento del servizio sanitario

Piano Conti Finanz.: U.1.04.01.02.020 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali e a Gestione sanitaria accentrata a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale

Data Inserimento: 11/10/2018 **Descrizione:** Emolumenti spettanti al personale facente parte delle Equipies Socio Pedagogiche trasferite alle Aziende Sanitarie Provinciali. Impegno di spesa. **Debiti Fuori Bil.:** NO
Data Assunzione: 11/10/2018
Capitolo: U0421110301

Descrizione FONDO SANITARIO REGIONALE DI PARTE CORRENTE DA ASSEGNARE ALLE ASL PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI ESERCIZIO IN MATERIA SANITARIA (ART. 11 E 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.12.92, N.502).

Pagina 199 di 233

COD. TRANS. ELEMENTARE	MISSIONE	PROGRAMMA	PIANO DEI CONTI		COFOG	TRANSAZIONI EUROPEE	SIOPE	CUP	TIPO SPESA	CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO	COD. PROGRAMMA UE
			TITOLO								
	13	U.13.01	U.1.04.01.02.020		07.3	4	U.1.04.01.02.020		4		

Importo: 17.218.428,36

Contabilizzabile: 17.218.428,36

Tot. Ordinativi Prov.: 0,00

Contabilizzato: 0,00

Tot. Ordinativi Def.: 0,00

Da Contabilizzare: 17.218.428,36

Disponibilità a pagare: 17.218.428,36

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA

III Commissione



Esercizio 2018

130000 - DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE

PROPOSTA DI ACCERTAMENTO 5374/2018

Codice Gest. Siope: E.1.01.02.03.001 - Compartecipazione IVA - Sanità

Piano Conti Finanz.: E.1.01.02.03.001 - Compartecipazione IVA - Sanità

Data Inserimento: 03/10/2018 **Descrizione:** Emolumenti spettanti al personale facente parte delle Equipes Socio Pedagogiche trasferite alle Aziende Sanitarie Provinciali. Accertamento delle somme.

Data Assunzione: 03/10/2018

Capitolo: E0120210801

Descrizione COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ART.2 DEL D.L.VO 18.2.2000, N.56).

Pagina 200 di 203

TIPOLOGIA	PIANO DEI CONTI		COFOG	TRANSAZIONI EUROPEE	SIOPE	CUP	TIPO ENTRATA	CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO
	TITOLO							
MOD. TRANS. ELEMENTARE		E.1.01.02.03.001		2	E.1.01.02.03.001		2	

Importo: 17.218.428,36

Contabilizzabile: 17.218.428,36

Tot. Ordinativi Prov.: 0,00

Contabilizzato: 0,00

Tot. Ordinativi Def.: 0,00

Da Contabilizzare: 17.218.428,36

Disp. ad incassare: 17.218.428,36

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA

III Commissione



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

N. 457/2018

DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE (TSPS)
SETTORE 5 - CONTROLLO DI GESTIONE - MONITORAGGIO FLUSSI
ECONOMICI - BENI E SERVIZI

OGGETTO: EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DELLE EQUIPES SOCIO
PEDAGOGICHE IN SERVIZIO PRESSO LE AZIENDE SANITARIE DEL SSR -
ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro, 15/10/2018

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 457/2018

DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE (TSPS)
SETTORE 5 - CONTROLLO DI GESTIONE - MONITORAGGIO FLUSSI
ECONOMICI - BENI E SERVIZI

OGGETTO: EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DELLE EQUIPES SOCIO
PEDAGOGICHE IN SERVIZIO PRESSO LE AZIENDE SANITARIE DEL SSR -
ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro, 24/10/2018

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 302 del 29 dicembre 2017 - Serie generale

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 29 dicembre 2017


**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 62/L

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il trien-
nio 2018-2020.**



c) al comma 151, come modificato dall'articolo 57-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « Entro il 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2018 ».

589. Allo scopo di consentire prontamente l'avvio di urgenti misure organizzative per l'attuazione delle misure necessarie ad accrescere la sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi nonché per contribuire al salvataggio delle persone in mare e per la gestione del fenomeno migratorio attraverso la programmazione delle attività di soccorso in mare e le connesse generali misure di controllo, anche ai fini del perseguimento di obiettivi di razionalizzazione e maggiore efficienza dei servizi, è autorizzata la spesa di 1.946.850 euro a decorrere dall'anno 2018. Conseguentemente, ferme restando le dotazioni organiche di cui all'articolo 815 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 585, comma 1, del medesimo decreto legislativo, la lettera h) è sostituita dalle seguenti:

«h) per l'anno 2016 e per l'anno 2017: 67.650.788,29;

h-bis) per l'anno 2018: 69.597.638,29;

h-ter) per l'anno 2019: 71.544.488,29;

h-quater) a decorrere dall'anno 2020: 73.491.338,29

».

590. All'articolo 614 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. In relazione alle medesime esigenze di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 ».

591. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, al fine della progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione di parte fissa a quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e Ricerca, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita una apposita sezione con uno stanziamento di 37 milioni di euro per l'anno 2018, di 41 milioni di euro per l'anno 2019 e di 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici sono integrate con quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, da destinare prioritariamente all'intervento di cui al primo periodo.

592. Al fine di valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali, è istituita un'appo-

sita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

593. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 592 la contrattazione, anche mediante eventuali integrazioni al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, è svolta nel rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi:


a) valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica;

b) valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.

594. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.

595. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista è un professionista di livello apicale.

596. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando



quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.

597. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 593, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

598. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.

599. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

600. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogo non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.

601. All'attuazione delle disposizioni dei commi da 594 a 600 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

602. Le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, in deroga all'articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, a tal fine incrementato di 19,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.


603. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, successivo al triennio di cui all'articolo 400, comma 01, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

604. Sino al termine di validità, le graduatorie di tutti i gradi di istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per le immissioni in ruolo anche in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso.

605. È bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.

606. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 2019/2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2020/2021 ».

607. Al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico delle istituzioni scolastiche autonome per lo svolgimento di attività amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio istruzione, rafforzando le funzioni istituzionali di supporto alle medesime dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca in materie che richiedono competenze tecniche specialistiche non facilmente reperibili all'interno delle stesse istituzioni scolastiche, quale, a titolo di esempio, la gestione del contenzioso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dall'anno 2018,



GAZZETTA UFFICIALE

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172)**

(GU n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62)

Vigente al: 1-1-2019

Parte I
Sezione I

Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

517. All'articolo 1, comma 594, secondo periodo, della legge 27dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi » sono inserite le seguenti: « , nonche', al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi ».

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. (18G0019)

(GU n.25 del 31-1-2018)

Vigente al: 15-2-2018

Capo I SPERIMENTAZIONE CLINICA DEI MEDICINALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, introducendo specifico riferimento alla medicina di genere e all'eta' pediatrica.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti e con il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione, nonche' nel rispetto degli standard internazionali per l'etica nella ricerca medica sugli esseri umani, in conformita' a quanto previsto dalla Dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale del 1964, e sue successive revisioni;

b) individuazione dei requisiti dei centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazioni cliniche dalla fase I alla fase IV, con preferenza per i centri che assicurino, nella fase IV, il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti nella definizione dei protocolli di ricerca, in particolare per le malattie rare, prevedendo procedure di accreditamento ad evidenza pubblica, di monitoraggio annuale dei requisiti posseduti e di pubblicazione dell'elenco dei centri autorizzati nel sito internet dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con il collegamento al sito internet istituzionale del centro clinico, che deve essere dotato di un'apposita sezione dedicata alla trasparenza, in cui, in conformita'

ai principi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, siano resi pubblici i nominativi e i curricula di tutti i soggetti coinvolti nella sperimentazione e tutte le sperimentazioni attivate, in corso o concluse, e quelle autorizzate, nonché i correlati finanziamenti e programmi di spesa e i relativi contratti;

c) individuazione delle modalità per il sostegno all'attivazione e all'ottimizzazione di centri clinici dedicati agli studi clinici di fase I, sia su pazienti che su volontari sani, da condurre con un approccio metodologico di medicina di genere, prevedendo la definizione, con decreto del Ministro della salute, dei requisiti minimi per i medesimi centri anche al fine di una loro più omogenea presenza sul territorio nazionale, in conformità al citato regolamento (UE) n. 536/2014;

d) individuazione delle modalità idonee a tutelare l'indipendenza della sperimentazione clinica e a garantire l'assenza di conflitti d'interesse;

e) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di modalità di presentazione della domanda per il parere del comitato etico e di conduzione e di valutazione degli studi clinici;

f) fatta salva la garanzia del mantenimento di standard qualitativi elevati, semplificazione delle procedure per l'utilizzo a scopi di ricerca clinica di materiale biologico o clinico residuo da precedenti attività diagnostiche o terapeutiche o a qualunque altro titolo detenuto, previa prestazione del consenso informato da parte del paziente sull'uso del materiale biologico che lo riguarda direttamente;

g) definizione delle procedure di valutazione e di autorizzazione di una sperimentazione clinica, garantendo il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti, soprattutto nel caso delle malattie rare, attraverso:

1) l'individuazione e il ruolo del direttore generale o responsabile legale della struttura sanitaria in cui si intende eseguire la sperimentazione clinica;

2) l'individuazione dei compiti e delle finalità dei comitati etici territoriali;

3) la garanzia che gli incaricati della validazione e della valutazione della domanda siano privi di conflitti d'interesse personali e finanziari e assicurino la propria imparzialità mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 73 e 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

4) la costituzione, presso l'Istituto superiore di sanità, di un elenco nazionale di soggetti qualificati e con adeguata esperienza, selezionati mediante avvisi pubblici, sulla base di criteri e requisiti predefiniti;

5) la definizione dei contenuti minimi che devono presentare i contratti per le sperimentazioni cliniche che, per gli sperimentatori, ne attestino terzietà, imparzialità e indipendenza;

6) la previsione, mediante decreto del Ministro della salute, con riferimento ai contratti per le sperimentazioni cliniche, di meccanismi di compensazione o di partecipazione agli eventuali utili derivanti dalla commercializzazione dei risultati delle ricerche o delle sperimentazioni effettuate in centri pubblici di ricerca, attraverso l'individuazione di apposite percentuali e delle modalità di assegnazione delle stesse, da riconoscere per la parte prevalente ai medesimi centri di ricerca e per la restante parte ai fondi per la ricerca gestiti dal Ministero della salute, ove non sia prevista, nei predetti contratti, una diversa modalità di remunerazione o di compensazione;

7) la definizione delle procedure per la verifica dell'indipendenza dello sperimentatore;

h) applicazione dei sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche, prevedendo:

1) meccanismi di valutazione dei risultati delle aziende sanitarie pubbliche nell'ambito delle sperimentazioni cliniche;

2) l'uso dell'Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali per l'interscambio della documentazione concernente lo studio clinico dei medicinali tramite modelli predefiniti e disponibili nel sistema stesso;

3) che la sperimentazione clinica dei medicinali sia svolta attraverso un'adeguata rappresentativita' di genere;

4) che la sperimentazione clinica dei medicinali si avvalga di professionalita' specifiche nel campo della gestione dei dati e del coordinamento della ricerca;

i) individuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in materia di metodologia della ricerca clinica e conduzione e gestione degli studi clinici e sperimentazione dei farmaci;

l) previsione, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, disponga che l'aggiornamento periodico del personale operante presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnate nella sperimentazione clinica dei medicinali sia realizzato attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali e su percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca clinica multicentrici;

m) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo per la violazione delle norme vigenti e delle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione del comma 1, tenendo conto della responsabilita' e delle funzioni svolte da ciascun soggetto, con riguardo in particolare alla responsabilita' dello sperimentatore e delle strutture coinvolte, nonche' della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:

1) conferma delle sanzioni amministrative pecuniarie gia' previste dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, per le violazioni delle disposizioni ivi indicate;

2) previsione della destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione a progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di eta' inferiore a quaranta anni;

3) previsione della sospensione dell'attivita' dei comitati etici territoriali che non rispettano i termini e le procedure previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e le norme sulla trasparenza e sull'assenza di conflitti d'interesse previste dalla presente legge, nonche' di meccanismi sanzionatori;

n) revisione della normativa relativa agli studi clinici senza scopo di lucro e agli studi osservazionali, al fine di facilitarne e sostenerne la realizzazione, in particolare per le sperimentazioni cliniche a basso livello di intervento, anche prevedendo forme di coordinamento tra i promotori, con l'obiettivo di migliorare la pratica clinica e di acquisire informazioni rilevanti a seguito dell'immissione in commercio dei medicinali;

o) riordino della normativa di cui al decreto del Ministro della salute 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2005, in particolare modificando l'articolo 1, comma 2, lettera d), nel senso di prevedere la possibilita' di cessione dei dati relativi alla sperimentazione all'azienda farmaceutica e la loro utilizzazione a fini di registrazione, per valorizzare l'uso sociale ed etico della ricerca, e di stabilire che l'azienda farmaceutica rimborsi le spese dirette e indirette connesse alla sperimentazione nonche' le mancate entrate conseguenti alla qualificazione dello studio come attivita' senza fini di lucro.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14, commi da 1 a 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari europei, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, a seguito

di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di tre mesi.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con le procedure di cui ai commi 3 e 4, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo attraverso una diversa allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 2

Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici

1. E' istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'AIFA, il Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, di seguito denominato «Centro di coordinamento», con funzioni di coordinamento, di indirizzo e di monitoraggio delle attivita' di valutazione degli aspetti etici relativi alle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano demandate ai comitati etici territoriali, come individuati ai sensi del comma 7.

2. Il Centro di coordinamento interviene, su richiesta dei singoli comitati etici territoriali, con funzioni di supporto e di consulenza anche in materia di valutazione delle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano per gli aspetti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. Al Centro di coordinamento possono essere sottoposte anche le procedure di valutazione degli studi clinici che richiedano una revisione a seguito di segnalazione di eventi avversi. Il Centro di coordinamento monitora le attivita' svolte dai comitati etici territoriali e segnala i casi di mancato rispetto dei termini prescritti dal citato regolamento (UE) n. 536/2014 ai coordinatori dei comitati etici territoriali interessati. Nei casi di inerzia o, comunque, nei casi di mancato rispetto dei termini prescritti dal predetto regolamento, il Centro di coordinamento propone la soppressione del comitato etico territoriale inadempiente al Ministro della salute, che provvede, con proprio decreto, con la procedura di cui al comma 7.

3. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e indirizzo, il Centro di coordinamento fornisce direttive di carattere generale per l'uniformita' procedurale e il rispetto dei termini per la valutazione degli aspetti di cui al comma 10 da parte dei comitati etici territoriali.

4. Il Centro di coordinamento e' composto da un massimo di quindici componenti, di cui due indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e almeno due indicati dalle associazioni dei pazienti piu' rappresentative a livello nazionale. Alle riunioni del Centro di coordinamento partecipano di diritto i presidenti del Comitato nazionale di bioetica, del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita e dell'Istituto superiore di sanita'. I componenti del Centro di coordinamento sono nominati con decreto del Ministro della salute e, tranne coloro che rappresentano le associazioni dei pazienti, devono

essere in possesso di documentata conoscenza ed esperienza nelle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano e dei dispositivi medici, in conformita' alle competenze individuate dal decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2013. I componenti del Centro di coordinamento non devono trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse dirette o indirette, devono essere indipendenti dal promotore della sperimentazione, dal sito di sperimentazione clinica e dagli sperimentatori coinvolti, nonche' dai finanziatori della sperimentazione clinica. Con autocertificazione periodica annuale, i componenti del Centro di coordinamento sono tenuti a confermare di essere esenti da qualsiasi indebito condizionamento e di non avere interessi finanziari o personali potenzialmente in grado di inficiare l'imparzialita' della sperimentazione.

5. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AIFA per i profili di propria competenza, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e' determinata una tariffa unica, a carico del promotore della sperimentazione, da applicare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione alla sperimentazione clinica o di modifica sostanziale di una sperimentazione, e sono stabilite le modalita' di versamento della stessa. Il predetto decreto definisce altresì l'importo del gettone di presenza e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni del Centro di coordinamento e a quelle dei comitati etici territoriali.

6. Al fine di garantire l'omogeneita' degli aspetti amministrativi, economici e assicurativi di cui all'articolo 76 del citato regolamento (UE) n. 536/2014, il Centro di coordinamento individua il contenuto minimo del contratto stipulato con il centro clinico coinvolto nella sperimentazione clinica.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i comitati etici territoriali fino a un numero massimo di quaranta. Nell'individuazione dei comitati etici territoriali si deve tenere conto dei seguenti criteri:

- a) la presenza di almeno un comitato etico per ciascuna regione;
- b) l'avvenuta riorganizzazione dei comitati etici, prevista dall'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nei termini previsti dalla citata normativa;
- c) il numero di sperimentazioni valutate in qualita' di centro coordinatore nel corso dell'anno 2016.

8. La nomina dei componenti di ciascun comitato etico territoriale e' di competenza regionale. Sono in ogni caso assicurate l'indipendenza di ciascun comitato nonche' l'assenza di rapporti gerarchici tra diversi comitati.

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono altresì individuati i comitati etici a valenza nazionale nel numero massimo di tre, di cui uno riservato alla sperimentazione in ambito pediatrico. I comitati etici individuati ai sensi del presente comma svolgono le medesime funzioni dei comitati etici territoriali.

10. I comitati etici territoriali, come individuati ai sensi del comma 7, sono competenti per la valutazione delle sperimentazioni cliniche sui dispositivi medici e sui medicinali per uso umano di fase I, II, III e IV per gli aspetti compresi nella parte II della relazione di valutazione, di cui all'articolo 7 del citato regolamento (UE) n. 536/2014. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 5 e 7, i comitati etici territoriali esistenti continuano a svolgere i compiti agli stessi demandati dalle norme vigenti.

11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al presente articolo, con decreto del Ministro della salute sono apportate modifiche correttive e integrative ai

seguenti decreti:

a) decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2013;

b) decreto del Ministro della salute 27 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2015.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo, sono abrogati il decreto del Ministro della sanita' 23 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2000, nonche' gli articoli 6, 7, 8 e 9, commi 9 e 10, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.

13. All'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, la parola: «locali» e' sostituita dalla seguente: «territoriali».

14. Restano ferme, per quanto non disciplinato e non modificato dai decreti di cui ai commi 5 e 7, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 12 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2006.

15. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentita l'AIFA, e' regolamentata la fase transitoria fino alla completa attuazione del citato regolamento (UE) n. 536/2014, in relazione alle attivita' di valutazione e alle modalita' di interazione tra il Centro di coordinamento, i comitati etici territoriali e l'AIFA.

16. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3

Applicazione e diffusione della medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale

1. Il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e avvalendosi del Centro nazionale di riferimento per la medicina di genere dell'Istituto superiore di sanita', entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone, con proprio decreto, un piano volto alla diffusione della medicina di genere mediante divulgazione, formazione e indicazione di pratiche sanitarie che nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura tengano conto delle differenze derivanti dal genere, al fine di garantire la qualita' e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in modo omogeneo sul territorio nazionale.

2. Il decreto di cui al comma 1 e' adottato nel rispetto dei seguenti principi:

a) previsione di un approccio interdisciplinare tra le diverse aree mediche e le scienze umane che tenga conto delle differenze derivanti dal genere, al fine di garantire l'appropriatezza della ricerca, della prevenzione, della diagnosi e della cura;

b) promozione e sostegno della ricerca biomedica, farmacologica e psico-sociale basata sulle differenze di genere;

c) promozione e sostegno dell'insegnamento della medicina di genere, garantendo adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personale medico e sanitario;

d) promozione e sostegno dell'informazione pubblica sulla salute e sulla gestione delle malattie, in un'ottica di differenza di genere.

3. Il Ministro della salute emana apposite raccomandazioni destinate agli Ordini e ai Collegi delle professioni sanitarie, alle societa' scientifiche e alle associazioni di operatori sanitari non iscritti a Ordini o Collegi, volte a promuovere l'applicazione della medicina di genere su tutto il territorio nazionale.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' predisposto un Piano formativo nazionale per la medicina di genere, volto a garantire la conoscenza e l'applicazione dell'orientamento alle differenze di genere nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura. A tal fine, sono promossi specifici studi presso i corsi di laurea delle professioni sanitarie nonche'

nell'ambito dei piani formativi delle aziende sanitarie con requisiti per l'accreditamento nell'educazione continua in medicina.

5. Il Ministro della salute trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sulle azioni di promozione e di sostegno della medicina di genere attuate nel territorio nazionale sulla base delle indicazioni di cui al presente articolo, anche attraverso l'istituzione di un Osservatorio dedicato alla medicina di genere, istituito presso gli enti vigilati dal Ministero della salute. La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

6. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo II

PROFESSIONI SANITARIE

Art. 4

Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie

1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, i capi I, II e III sono sostituiti dai seguenti:

«Capo I DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Art. 1 (Ordini delle professioni sanitarie). - 1. Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Qualora il numero dei professionisti residenti nella circoscrizione geografica sia esiguo in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero della salute, d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, può disporre che un Ordine abbia per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche confinanti ovvero una o più regioni.

2. Per l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il Ministero della salute, d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, può disporre il ricorso a forme di avvalimento o di associazione tra i medesimi.

3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:

a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;

b) sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;

c) promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;

d) verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;

e) assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

f) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;

g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;

h) concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;

i) separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispondente professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza;

l) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.

Art. 2 (Organi). - 1. Sono organi degli Ordini delle professioni sanitarie:

- a) il presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la commissione di albo, per gli Ordini comprendenti più professioni;
- d) il collegio dei revisori.

2. Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, secondo modalità stabilite con successivi regolamenti, elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:

a) il Consiglio direttivo, che, fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è costituito da sette componenti se gli iscritti all'albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti all'albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento e da quindici componenti se gli iscritti all'albo superano i millecinquecento; con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte;

b) la commissione di albo, che, per la professione odontoiatrica, e' costituita da cinque componenti del medesimo albo se gli iscritti non superano i millecinquecento, da sette componenti se gli iscritti superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da nove componenti se gli iscritti superano i tremila e, per la professione medica, e' costituita dalla componente medica del Consiglio direttivo; con decreto del Ministro della salute e' determinata la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonche' la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche.

3. Il collegio dei revisori e' composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi. Nel caso di Ordini con piu' albi, fermo restando il numero dei componenti, e' rimessa allo statuto l'individuazione di misure atte a garantire la rappresentanza delle diverse professioni.

4. La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e della commissione di albo e' valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione e' valida qualunque sia il numero dei votanti.

5. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in piu' sedi, con forme e modalita' che ne garantiscano la piena accessibilita' in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non puo' essere inferiore a tre giorni. I risultati delle votazioni devono essere comunicati entro quindici giorni da ciascun Ordine alla rispettiva Federazione nazionale e al Ministero della salute. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le procedure per la composizione dei seggi elettorali in modo tale da garantire la terzietà di chi ne fa parte, le procedure per l'indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nonche' le modalita' di conservazione delle schede, prevedendo la possibilita' per gli Ordini di stabilire che le votazioni abbiano luogo con modalita' telematiche.

6. Avverso la validita' delle operazioni elettorali e' ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

7. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.

8. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Chi ha svolto tali incarichi puo' essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.

9. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.

10. In caso di piu' albi nello stesso Ordine, con le modalita' di cui al comma 8 ogni commissione di albo elegge e puo' sfiduciare il presidente, il vice presidente e, per gli albi con un numero di iscritti superiore a mille, il segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell'albo, di cui convoca e presiede la commissione. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessita' ed esercita le funzioni a lui delegate, comprese quelle inerenti alla segreteria della commissione in relazione agli albi con un numero di iscritti pari o inferiore a mille.

Art. 3 (Compiti del Consiglio direttivo e della commissione di albo). - 1. Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

a) iscrivere i professionisti all'Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine e pubblicarli all'inizio di ogni anno;

b) vigilare sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;

c) designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;

d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;

e) interpersi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse;

f) provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

g) proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.

2. Alle commissioni di albo spettano le seguenti attribuzioni:

a) proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione all'albo del professionista;

b) assumere, nel rispetto dell'integrità funzionale dell'Ordine, la rappresentanza esponentiale della professione e, negli Ordini con più albi, esercitare le attribuzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera c) concernono uno o più rappresentanti dell'intero Ordine;

c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;

d) esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto;

e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.

3. Per gli Ordini che comprendono un'unica professione le funzioni e i compiti della commissione di albo spettano al Consiglio direttivo.

4. Contro i provvedimenti per le materie indicate ai commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e c), e quelli adottati ai sensi del comma 3 nelle medesime materie, è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 4 (Scioglimento dei Consigli direttivi e delle commissioni di albo). - 1. I Consigli direttivi e le commissioni di albo sono sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di tre componenti, di cui non più di due iscritti agli albi professionali della categoria e uno individuato dal Ministro della salute. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del Consiglio o della commissione disciolti.

3. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni.

4. Il nuovo Consiglio eletto dura in carica quattro anni.

Capo II

DEGLI ALBI PROFESSIONALI

Art. 5 (Albi professionali). - 1. Ciascun Ordine ha uno o piu' albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme.

2. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, e' necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.

3. Per l'iscrizione all'albo e' necessario:

- a) avere il pieno godimento dei diritti civili;
- b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia;
- c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine.

4. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti all'albo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.

5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza.

Art. 6 (Cancellazione dall'albo professionale). - 1. La cancellazione dall'albo e' pronunciata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi:

- a) di perdita del godimento dei diritti civili;
- b) di accertata carenza dei requisiti professionali di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b);
- c) di rinuncia all'iscrizione;
- d) di morosita' nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto;
- e) di trasferimento all'estero, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.

2. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c), non puo' essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

Capo III DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI

Art. 7 (Federazioni nazionali). - 1. Gli Ordini territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma, che assumono la rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali, europee e internazionali.

2. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali.

3. Le Federazioni nazionali emanano il codice deontologico, approvato nei rispettivi Consigli nazionali da almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine e rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, che lo recepiscono con delibera dei Consigli direttivi.

Art. 8 (Organi delle Federazioni nazionali). - 1. Sono organi delle Federazioni nazionali:

- a) il presidente;
- b) il Consiglio nazionale;
- c) il Comitato centrale;
- d) la commissione di albo, per le Federazioni comprendenti piu' professioni;
- e) il collegio dei revisori.

2. Le Federazioni sono dirette dal Comitato centrale costituito da quindici componenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

3. Il collegio dei revisori e' composto da un presidente iscritto

nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.

4. La commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri si compone di nove membri eletti dai presidenti delle commissioni di albo territoriali contestualmente e con le stesse modalita' e procedure di cui ai commi 8, 9 e 10. I primi eletti entrano a far parte del Comitato centrale della Federazione nazionale a norma dei commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409. La commissione di albo per la professione medica e' costituita dalla componente medica del Comitato centrale. Con decreto del Ministro della salute e' determinata la composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonche' la composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche.

5. I rappresentanti di albo eletti si costituiscono come commissione disciplinare di albo con funzione giudicante nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi dell'Ordine appartenenti al medesimo albo e nei confronti dei componenti delle commissioni di albo territoriali. E' istituito l'ufficio istruttorio nazionale di albo, costituito da cinque componenti sorteggiati tra quelli facenti parte dei corrispettivi uffici istruttori regionali e da un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute.

6. Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto. Chi ha svolto tali incarichi puo' essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.

7. Il presidente ha la rappresentanza della Federazione, di cui convoca e presiede il Comitato centrale e il Consiglio nazionale, composto dai presidenti degli Ordini professionali; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.

8. I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini, nel primo trimestre dell'anno successivo all'elezione dei presidenti e dei Consigli direttivi degli Ordini professionali, tra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, con le modalita' determinate con successivi regolamenti. I Comitati centrali durano in carica quattro anni.

9. Ciascun presidente dispone di un voto per ogni cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta iscritti al rispettivo albo.

10. Avverso la validita' delle operazioni elettorali e' ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

11. Il Consiglio nazionale e' composto dai presidenti dei rispettivi Ordini.

12. Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Federazione su proposta del Comitato centrale, nonche' l'approvazione del codice deontologico e dello statuto e delle loro eventuali modificazioni.

13. Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione.

14. All'amministrazione dei beni spettanti alla Federazione provvede il Comitato centrale.

15. Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni:

- a) predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e gli elenchi unici nazionali degli iscritti;
- b) vigilare, sul piano nazionale, sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza delle rispettive professioni;
- c) coordinare e promuovere l'attivita' dei rispettivi Ordini

nelle materie che, in quanto inerenti alle funzioni proprie degli Ordini, richiedono uniformita' di interpretazione ed applicazione;

d) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);

e) designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale, europeo ed internazionale;

f) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3.

16. Alle commissioni di albo di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni:

a) dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione;

b) esercitare il potere disciplinare, a norma del comma 5;

c) nelle Federazioni con più albi, esercitare le funzioni di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 15, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera e) concernano uno o più rappresentanti dell'intera Federazione.

17. In caso di più albi nella stessa Federazione, con le modalità di cui al comma 6 ogni commissione di albo elegge e può sfiduciare il presidente, il vice presidente e il segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell'albo e convoca e presiede la commissione; può inoltre convocare e presiedere l'assemblea dei presidenti di albo. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni a lui delegate. Il segretario svolge le funzioni inerenti alla segreteria della commissione.

18. Per le Federazioni che comprendono un'unica professione le funzioni ed i compiti della commissione di albo spettano al Comitato centrale.

19. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 16, lettera b), e del comma 18 è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

20. I Comitati centrali e le commissioni di albo sono sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di cinque componenti, di cui non più di due iscritti agli albi professionali della categoria; alla commissione competono tutte le attribuzioni del Comitato o della commissione disciolti. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni. Il nuovo Comitato centrale eletto dura in carica quattro anni».

2. I presidenti delle Federazioni nazionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono membri di diritto del Consiglio superiore di sanità'.

3. Gli Ordini e i rispettivi organi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui al comma 5.

4. Gli organi delle Federazioni nazionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, restano in carica fino alla fine del proprio mandato; il loro rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui al comma 5.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Federazioni nazionali interessate, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Tali regolamenti disciplinano:

a) le norme relative all'elezione, con metodo democratico, degli organi, ivi comprese le commissioni di albo, il regime delle incompatibilita' e, fermo restando quanto disposto dagli articoli 2, comma 8, secondo periodo, e 8, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, il limite dei mandati degli organi degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali;

b) i criteri e le modalita' per l'applicazione di atti sostitutivi o per lo scioglimento degli Ordini;

c) la tenuta degli albi, le iscrizioni e le cancellazioni dagli albi stessi;

d) la riscossione ed erogazione dei contributi, la gestione amministrativa e contabile degli Ordini e delle Federazioni;

e) l'istituzione delle assemblee dei presidenti di albo con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attivita' istituzionali a questi affidate;

f) le sanzioni, opportunamente graduate, ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

6. Lo statuto delle Federazioni nazionali, approvato dai Consigli nazionali, definisce:

a) la costituzione e l'articolazione delle Federazioni regionali o interregionali, il loro funzionamento e le modalita' della contribuzione strettamente necessaria all'assolvimento delle funzioni di rappresentanza esponenziale delle professioni presso gli enti e le istituzioni regionali di riferimento;

b) le attribuzioni di funzioni e le modalita' di funzionamento degli organi;

c) le modalita' di articolazione territoriale degli Ordini;

d) l'organizzazione e gestione degli uffici, del patrimonio, delle risorse umane e finanziarie.

7. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonche' i regolamenti di organizzazione delle Federazioni nazionali.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6, sono abrogati gli articoli 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i collegi delle professioni sanitarie e le rispettive Federazioni nazionali sono trasformati nel modo seguente:

a) i collegi e le Federazioni nazionali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI) in Ordini delle professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche. L'albo degli infermieri professionali assume la denominazione di albo degli infermieri. L'albo delle vigilatrici d'infanzia assume la denominazione di albo degli infermieri pediatrici;

b) i collegi delle ostetriche in Ordini della professione di ostetrica;

c) i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

d) nel caso in cui il numero degli iscritti a un albo sia superiore a cinquantamila unita', il rappresentante legale dell'albo puo' richiedere al Ministero della salute l'istituzione di un nuovo Ordine che assuma la denominazione corrispondente alla professione sanitaria svolta; la costituzione del nuovo Ordine avviene secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro della salute emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

10. La professione di assistente sanitario confluisce nell'Ordine di cui al comma 9, lettera c), del presente articolo ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

11. Le Federazioni nazionali degli Ordini di cui al comma 9,

lettere a), b) e c), assumono la denominazione, rispettivamente, di Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica e Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

12. Agli Ordini di cui al comma 9 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

13. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, oltre all'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all'albo degli assistenti sanitari sono istituiti, presso gli Ordini di cui al comma 9, lettera c), gli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all'esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

14. Fino alla piena funzionalità degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sono garantite le attuali rappresentatività e operatività dei tecnici sanitari di radiologia medica in seno ai neocostituiti Ordini, e relativa Federazione nazionale, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Art. 5

Istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie

1. Al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale, in applicazione dell'articolo 6 dell'intesa sancita il 10 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, è istituita l'area delle professioni sociosanitarie, secondo quanto previsto dall'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. In attuazione delle disposizioni del comma 1, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono individuati nuovi profili professionali sociosanitari. L'individuazione di tali profili, il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio nazionale, avviene in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Patto per la salute e nei Piani sanitari e sociosanitari regionali, che non trovino rispondenza in professioni già riconosciute.

3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano l'ambito di attività dei profili professionali sociosanitari definendone le funzioni caratterizzanti ed evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.

4. Con successivo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio dei profili professionali di cui ai commi precedenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, è definito l'ordinamento didattico della formazione per i profili professionali sociosanitari.

5. Sono compresi nell'area professionale di cui al presente articolo i preesistenti profili professionali di operatore

socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale. Resta fermo che i predetti profili professionali afferiscono agli Ordini di rispettiva appartenenza, ove previsti.

Art. 6

Modifica dell'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43

1. L'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e' sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie). - 1. L'individuazione di nuove professioni sanitarie da comprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive dell'Unione europea ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovino rispondenza in professioni gia' riconosciute, ovvero su iniziativa delle associazioni professionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento. A tal fine, le associazioni interessate inviano istanza motivata al Ministero della salute, che si pronuncia entro i successivi sei mesi e, in caso di valutazione positiva, attiva la procedura di cui al comma 2.

2. L'istituzione di nuove professioni sanitarie e' effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanita', mediante uno o piu' accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale, l'ambito di attivita' di ciascuna professione, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonche' i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanita', e' definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria per le nuove professioni sanitarie individuate ai sensi del presente articolo.

4. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni sanitarie avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni gia' riconosciute o con le specializzazioni delle stesse».

Art. 7

Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico

1. Nell'ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni dell'osteopata e del chiropratico, per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge.

2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'ambito di attivita' e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonche' i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del

Consiglio superiore di sanita', sono definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonche' gli eventuali percorsi formativi integrativi.

Art. 8

Ordinamento delle professioni di chimico e di fisico

1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al regio decreto 1º marzo 1928, n. 842, per l'esercizio della professione di chimico, sono abrogati.

2. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sul Consiglio nazionale dei chimici che assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, al quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

3. All'articolo 1 della legge 25 aprile 1938, n. 897, le parole: «i chimici,» sono soppresse.

4. All'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, le parole: «di chimico,» sono soppresse.

5. All'articolo 17, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) per l'esame degli affari concernenti la professione di chimico, un ispettore generale chimico e otto chimici, di cui cinque effettivi e tre supplenti;

e-ter) per l'esame degli affari concernenti la professione di fisico, un ispettore generale fisico e otto fisici, di cui cinque effettivi e tre supplenti».

6. All'articolo 1, comma 1, del regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, le parole: «dei chimici,» sono soppresse.

7. Fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio delle professioni di chimico e di fisico, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti, nell'albo professionale dell'Ordine dei chimici e dei fisici sono istituiti, all'interno delle relative sezioni A e B, i settori «Chimica» e «Fisica» nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

8. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale degli Ordini dei chimici e dei fisici e nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalita' previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalita' previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi.

9. Dall'attuazione del comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 9

Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo

1. Gli articoli da 14 a 30, 32 e da 35 a 45 della legge 24 maggio 1967, n. 396, sono abrogati. Nella medesima legge, ogni riferimento al Ministro della giustizia e al Ministero della giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute.

2. L'articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e' sostituito dal seguente:

«Art. 46 (Vigilanza del Ministro della salute). - 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei biologi».

3. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti necessari all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute, sentito il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi e nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalita' previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in quanto applicabile. Il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalita' previste dalle disposizioni legislative vigenti al momento delle elezioni e dai relativi provvedimenti attuativi.

4. All'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e' premesso il seguente:

«Art. 01 (Categoria professionale degli psicologi). - 1. La professione di psicologo di cui alla presente legge e' ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561».

5. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali dell'Ordine si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno»;

b) il comma 11 e' sostituito dal seguente:

«11. Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in piu' sedi, con forma e modalita' che ne garantiscano la piena accessibilita' in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non puo' essere inferiore a tre giorni. Il presidente e' responsabile del procedimento elettorale. La votazione e' valida in prima convocazione quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un decimo degli iscritti»;

c) il comma 12 e' abrogato.

6. Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, ogni riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e 5 e al presente comma, sentito il Consiglio nazionale degli psicologi.

Art. 10

Elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici

1. E' istituito presso l'Ordine degli ingegneri l'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici.

2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione, su base volontaria, all'elenco nazionale di cui al comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11

Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24

1. Alla legge 8 marzo 2017, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, le parole: «con la procedura di cui all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,» sono soppresse;

b) all'articolo 9, comma 5, terzo periodo, le parole: «pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo» sono sostituite dalle seguenti: «pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo»;

c) all'articolo 9, comma 6, primo periodo, le parole: «pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo» sono sostituite dalle seguenti: «pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo»;

d) all'articolo 13, comma 1, primo e secondo periodo, le parole: «entro dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantacinque giorni»;

e) all'articolo 14, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 assolve anche alla funzione di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attivita' in regime libero-professionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 6».

2. I commi 2 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono abrogati.

Art. 12

Esercizio abusivo di una professione

1. L'articolo 348 del codice penale e' sostituito dal seguente:

«Art. 348 (Esercizio abusivo di una professione). - Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attivita', la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attivita' regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attivita' delle persone che sono concorse nel reato medesimo».

2. All'articolo 589 del codice penale, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:

«Se il fatto e' commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni».

3. All'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma e' inserito il seguente:

«Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni».

4. Il terzo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' sostituito dal seguente:

«La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti nella farmacia e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 3.000, se risulta che, per la modesta quantita' di farmaci, le modalita' di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve, si puo' concretamente escludere la loro destinazione al commercio».

5. Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' sostituito dal seguente:

«Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.500».

6. All'articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: «siano incorsi per tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «siano gia' incorsi».

7. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 86-bis e' inserito il seguente:

«Art. 86-ter (Destinazione dei beni confiscati in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria). - 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, per essere destinati a finalita' sociali e assistenziali».

8. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dopo le parole: «delle professioni sanitarie» sono inserite le seguenti: «e relative attivita' tipiche o riservate per legge».

Art. 13

Modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 376

1. All'articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:

«7-bis. La pena di cui al comma 7 si applica al farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensi i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, per finalita' diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio».

Art. 14

Circostanza aggravante per i reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali

1. All'articolo 61 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente numero:

«11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative».

Art. 15

Disposizioni in materia di formazione medica
specialistica e di formazione di medici extracomunitari

1. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri della salute e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, possono essere definite ulteriori modalita' attuative, anche negoziali, per l'inserimento dei medici in formazione specialistica all'interno delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

2. Nel capo II del titolo V del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 39-bis e' aggiunto il seguente:

«Art. 39-ter (Disposizioni per i medici extracomunitari). - 1. Gli stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all'Unione europea, che intendano partecipare a iniziative di formazione o di aggiornamento che comportano lo svolgimento di attivita' clinica presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, possono essere temporaneamente autorizzati, con decreto del Ministero della salute, allo svolgimento di attivita' di carattere sanitario nell'ambito di dette iniziative, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri. L'autorizzazione non puo' avere durata superiore a due anni. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli specifici requisiti di professionalita' dei medici, le modalita' e i criteri per lo svolgimento di dette iniziative nonche' i requisiti per il rilascio del visto di ingresso».

3. All'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede secondo le procedure previste dalla legislazione vigente nonche' nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16

Disposizioni in materia di concorso straordinario
per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche

1. Il punteggio massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, e' da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221.

Capo III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL MINISTERO DELLA SALUTE

Art. 17

Dirigenza sanitaria del Ministero della salute

1. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, i dirigenti del Ministero della salute con professionalita' sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche, sono collocati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in

unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute. La contrattazione collettiva nazionale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma restando l'esclusività del rapporto di lavoro, estende ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente e fermo restando quanto previsto al comma 4, ai dirigenti sanitari del Ministero della salute continua a spettare il trattamento giuridico ed economico attualmente in godimento. I titoli di servizio maturati presso il Ministero della salute nei profili professionali sanitari anche con rapporto di lavoro a tempo determinato sono equiparati ai titoli di servizio del Servizio sanitario nazionale.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti, sono individuati il contingente dei posti destinati al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e i principi generali in materia di incarichi conferibili e modalità di attribuzione degli stessi. I posti e gli incarichi di cui al periodo precedente sono individuati e ripartiti con successivo decreto del Ministro della salute. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti collocati nel ruolo di cui al comma 1, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della salute alla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.

3. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, in coerenza con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e nell'ambito delle facoltà assunzionali vigenti per il Ministero della salute. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli incarichi corrispondenti alle tipologie previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e individuati ai sensi del comma 2, sono attribuiti in conformità con le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

4. Nei limiti del contingente di posti quantificato ai sensi del comma 2, agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si accede in base ai requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale previa procedura selettiva interna ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La procedura di conferimento è attivata in relazione alle posizioni che si rendono disponibili e il differenziale retributivo da corrispondere ai soggetti incaricati grava per la prima volta sulle risorse finanziarie del Ministero della salute come previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni.

5. I dirigenti sanitari del Ministero della salute che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa o di direzione di aziende sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per almeno cinque anni, anche non continuativi, possono partecipare alle procedure per l'attribuzione di incarichi dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che in caso di primo conferimento hanno durata pari a tre anni, nonché partecipare al concorso previsto dall'articolo 28-bis del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001. Si applica l'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Capo IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome

1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dalla presente legge ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Lorenzin, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Orlando

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 marzo 2018

Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. (18A02393)

(GU n.77 del 3-4-2018)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente «Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come sostituito dall'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute», il quale prevede che nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, recante «Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» ed in particolare l'art. 6, lettera s), che attribuisce alla competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti gli ordini e i collegi professionali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie»;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251 e successive modificazioni, recante «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione ostetrica»;

Visto il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 6 della citata legge n. 251 del 2000, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, e 4 della medesima legge;

Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43, e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della

prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali.»;

Visto l'art. 4, comma 9, lettera c), della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il quale stabilisce che i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica sono trasformati in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

Visto l'art. 4, comma 10, della citata legge n. 3 del 2018, il quale prevede che la professione di assistente sanitario confluisce nell'Ordine di cui al citato art. 4, comma 9, lettera c), della medesima legge;

Visto l'art. 4, comma 13, della richiamata legge n. 3 del 2018, il quale prevede che, oltre all'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all'albo degli assistenti sanitari, sono istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, gli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

Decreta:

Art. 1

Istituzione degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 13, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di cui al comma 9, lettera c), dell'art. 4 della legge medesima, oltre all'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all'albo degli assistenti sanitari, sono istituiti i seguenti albi professionali:

- a) albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- b) albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
- c) albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
- d) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
- e) albo della professione sanitaria di dietista;
- f) albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
- g) albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- h) albo della professione sanitaria di igienista dentale;
- i) albo della professione sanitaria di fisioterapista;
- j) albo della professione sanitaria di logopedista;
- k) albo della professione sanitaria di podologo;
- l) albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
- m) albo della professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- n) albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- o) albo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale;
- p) albo della professione sanitaria di educatore professionale;
- q) albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

2. Fatti salvi gli eventuali adattamenti geografici, l'albo della professione sanitaria dei tecnici sanitari di radiologia medica di ogni singolo ordine è costituito dall'albo professionale già in essere presso i preesistenti collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica; l'albo della professione sanitaria di assistente sanitario di ogni singolo ordine è costituito dall'albo professionale già in essere presso i preesistenti collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI).

3. Agli albi di tutte le altre professioni sanitarie, di cui al

comma 1, si applicano le disposizioni contenute nei decreti e regolamenti attuativi dell'art. 4 della legge n. 3 del 2018. In fase di prima applicazione, gli albi delle professioni sanitarie di cui al comma 1, dalla lettera a) alla lettera q), sono costituiti ai sensi dell'art. 5.

4. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolto, e' necessaria l'iscrizione al rispettivo albo professionale. L'iscrizione all'albo professionale e' obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

Art. 2

Requisiti per l'iscrizione all'albo professionale

1. Per l'iscrizione agli albi di cui all'art. 1, e' necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 3;
- b) avere il pieno godimento dei diritti civili;
- c) nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale;
- d) laurea abilitante all'esercizio della professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante, ai sensi dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
- e) residenza o domicilio professionale nella circoscrizione dell'ordine;

2. I possessori di titoli conseguiti in Paesi dell'Unione europea, possono iscriversi all'albo professionale se in possesso, oltre che dei requisiti di cui al comma 1, del riconoscimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione sanitaria effettuato dal Ministero della salute, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e s.m., recante norme di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

3. I cittadini non appartenenti a un Paese dell'Unione europea possono iscriversi all'albo professionale se in possesso, oltre che dei requisiti di cui al comma 1, del riconoscimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione sanitaria effettuato dal Ministero della salute ai sensi degli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e s.m. e nel rispetto della normativa in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di altre nazionalita' nel territorio dello Stato italiano.

4. Gli iscritti all'albo professionale che si stabiliscono in un Paese estero possono, a domanda, conservare l'iscrizione all'ordine italiano di appartenenza.

Art. 3

Cancellazione dall'albo professionale

1. La cancellazione dall'albo e' pronunciata dal consiglio direttivo dell'ordine competente per territorio, d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi di:

- a) perdita del godimento dei diritti civili;
- b) accertata carenza dei requisiti professionali di cui alla lettera d), del comma 1, dell'art. 2;
- c) rinuncia all'iscrizione;
- d) morosita' nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto;
- e) trasferimento all'estero, salvo quanto previsto dal comma 4, dell'art. 2 del presente decreto.

2. La cancellazione, tranne nei casi in cui il professionista rinunci all'iscrizione, non puo' essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a

tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

Art. 4

Tenuta degli albi professionali, riscossione ed erogazione dei contributi, gestione amministrativa e contabile degli ordini, sanzioni e procedimenti disciplinari

1. Gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione espletano le funzioni previste dall'art. 1, comma 3, lettera d), dall'art. 3, comma 1, lettera a) e g), e comma 2, lettera c), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come sostituiti dall'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

Art. 5

Disposizioni transitorie

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, fino alla piena funzionalità degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, sono garantite le attuali rappresentatività e operatività dei tecnici sanitari di radiologia medica in seno ai neocostituiti ordini, e relativa Federazione nazionale, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, per gli albi delle professioni sanitarie di tecnico sanitario di radiologia medica e di assistente sanitario, ai fini della costituzione degli albi di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera q), i presidenti degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, si avvalgono del supporto tecnico-amministrativo di uno fino a un massimo di cinque rappresentanti di ciascuna professione sanitaria, designati, per ogni regione, dalle associazioni maggiormente rappresentative di cui al decreto direttoriale del direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute del 28 luglio 2014 e s.m.i. I predetti rappresentanti cessano dal proprio mandato decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come sostituito dall'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, i consigli direttivi degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione provvedono, su proposta dei rappresentanti delle associazioni di cui al comma 2, all'iscrizione dei professionisti nei relativi albi.

Art. 6

Invarianza di oneri

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2018

Il Ministro: Lorenzin